

XVII LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 <sup>a</sup> Senato) .....	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3 <sup>a</sup> -14 <sup>a</sup> Senato) .	»	8
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X) .....	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII) .....	»	11
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	13
GIUSTIZIA (II) .....	»	72
DIFESA (IV) .....	»	83
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	84
FINANZE (VI) .....	»	102
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	118
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	128
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	137
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	144

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; Movimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Articolo 1 - Movimento Democratico e Progressista: MDP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà-Possibile: SI-SEL-POS; Scelta civica-ALA per la Costituente Liberale e Popolare-MAIE: SC-ALA CLP-MAIE; Civici e Innovatori: (CI); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-UDC: Misto-UDC; Misto-Alternativa Libera-Tutti Insieme per l'Italia: Misto-AL-Tipi.

---

---

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	<i>Pag.</i>	151
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	155
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	167
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	168
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	181
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	»	198
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	200
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	201
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI .....	»	221
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE .....	»	223
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE AT- TENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'U- RANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERA- ZIONI .....	»	224
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMI- NISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE .....	»	226
<i>INDICE GENERALE</i> .....	<i>Pag.</i>	227

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA

Elezione di un segretario .....	3
---------------------------------	---

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 24 maggio 2017. – Presidenza  
del vicepresidente Nicola STUMPO.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### Elezione di un segretario.

Nicola STUMPO, *presidente*, ricorda che la Giunta delle elezioni è chiamata ad eleggere un segretario in sostituzione del deputato Antonino Moscatt dimissionario.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

Comunica il risultato della votazione dell'elezione di un segretario.

Presenti e votanti ..... 19

Hanno riportato voti:

Enzo Lattuca ..... 15

Davide Crippa ..... 4

Proclama eletto segretario il deputato Enzo Lattuca.

Porge un saluto al deputato Vaccaro, intervenuto a scrutinio ultimato.

*Hanno preso parte alla votazione per l'elezione del segretario:*

Ignazio Abrignani, Marina Berlinghieri, Renzo Carella, Antimo Cesaro, Davide Crippa, Diego Crivellari, Luigi Familietti, Gianni Farina, Adriana Galgano, Luigi Lacquaniti, Giuseppe Lauricella, Elisa Mariano, Antonino Moscatt, Martina Nardi, Alessandro Pagano, Teresa Piccione, Giulia Sarti, Nicola Stumpo e Liliana Ventricelli.

**La seduta termina alle 14.10.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP). (doc. IV-ter, n. 18) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	4
AVVERTENZA .....	5

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Mercoledì 24 maggio 2017. – Presidenza  
del Presidente Ignazio LA RUSSA.

#### La seduta comincia alle 15.

**Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RGNR – 6176/17 RG GIP).**

(doc. IV-ter, n. 18).

(*Seguito dell'esame e conclusione*).

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, avverte che vi è una richiesta di inversione dell'ordine del giorno presentata dal collega Bragantini. Non essendovi obiezioni, pertanto, la Giunta inizierà la seduta odierna proseguendo l'esame della questione di insindacabilità relativa al deputato Matteo Orfini.

Matteo BRAGANTINI (Misto-FARE !-Pri), *relatore*, ritiene che l'esame sinora svolto dalla Giunta sia esaustivo e che sia quindi possibile presentare la sua proposta.

Osserva come nelle precedenti sedute taluni colleghi abbiano posto in dubbio l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto il contenuto del *tweet* in questione non sarebbe qualificabile come « opinione » espressa dal parlamentare. A suo giudizio, invece, il contenuto del *tweet*, nel delineare il tema dell'annunciata conferenza stampa sembra contenere l'espressione della seguente opinione, fatta propria dal deputato interessato: esisterebbe una « finta antimafia » che « ha solo diffamato chi combatte la mafia ».

Non ritiene, quindi, che possa essere posto in dubbio che la Giunta si stia occupando dell'espressione *extra moenia* di un'opinione. Piuttosto, ritiene opportuno sottolineare come tale opinione non sia espressa con termini sconvenienti, non contenga insulti e, soprattutto, non contenga alcun riferimento a fatti specifici o a soggetti specifici. Non vi è, segnatamente, l'attribuzione ad alcuno specifico soggetto di un fatto determinato, oggettivamente offensivo.

Da quanto emerso nel dibattito in Giunta, inoltre, vi sono atti parlamentari tipici, direttamente riferibili al deputato Orfini, il cui contenuto appare del tutto corrispondente e sovrapponibile al conte-

nuto del *tweet*. Si tratta, in particolare, dei resoconti delle sedute del 17 febbraio e 8 marzo 2016 della Commissione di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Siamo, dunque, nell'ambito applicativo della ben nota giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di sussistenza del « nesso funzionale », più volte ribadita da questa Giunta.

Di conseguenza, sussistendo tutti i presupposti per l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, formula una proposta nel senso della insindacabilità.

Paola CARINELLI (M5S), nel ribadire l'orientamento già espresso in Giunta, preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta del relatore.

Ignazio LA RUSSA, *Presidente*, pur esprimendo apprezzamento per la proposta del relatore, al quale riconosce di avere svolto un lavoro particolarmente serio e approfondito, ribadisce di nutrire dubbi consistenti sulle modalità non chiare con le quali l'autorità giudiziaria ha trasmesso la questione alla Camera. In assenza di una specifica motivazione dell'ordinanza, la Giunta può solo « intuire » come il pubblico ministero, sostanzialmente, abbia proposto l'archiviazione e come a tale archiviazione il giudice per le indagini preliminari si sia invece opposto, disponendo perciò la trasmissione degli atti alla Camera. Ritiene importante chiarire come orientarsi nel senso dell'insindacabilità significhi dare ragione al PM e torto al GIP. Ritiene, tuttavia, che la Giunta non disponga di tutti gli elementi che sarebbero necessari per esprimere una compiuta valutazione della questione e non si meraviglierebbe se in futuro, nel corso del procedimento penale, emergessero nuovi elementi che potrebbero mettere nuovamente in discussione la vicenda sotto il profilo dell'applicabilità o meno dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Preannuncia che non parteciperà alla votazione.

Anna ROSSOMANDO (PD) nel richiamarsi ai propri precedenti interventi, ribadisce come l'ordinanza, per quanto sintetica, sia completa e delinea con estrema precisione il *thema decidendum*. Inoltre, poiché l'oggetto sul quale la Giunta è chiamata a pronunciarsi non è un articolato capo d'imputazione, bensì il breve testo di un *tweet*, ritiene che la documentazione di cui si dispone possa essere considerata sufficiente.

Ai fini dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione ritiene dirimente il fatto che il deputato Orfini, nel corso delle sedute della Commissione Antimafia del 17 febbraio e 8 marzo 2016 – quest'ultima risalente al giorno anteriore alla pubblicazione del *tweet* – si sia espresso, per ben due volte e diffusamente, sul tema specifico delle associazioni antimafia presenti ad Ostia.

Essendo orientata nel senso della insindacabilità, preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Giunta approva la proposta del relatore, con otto voti favorevoli e due voti contrari.

Al relatore, onorevole Matteo Bragantini, si intende altresì conferito il mandato a predisporre la relazione per l'Assemblea.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

*Seguito della discussione sulle comunicazioni del presidente rese nella seduta del 26 aprile 2017.*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI:

Audizione della Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Dottoressa Laura Frigenti, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 6

##### AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatore Pietro Sebastiani, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414) *(Svolgimento e conclusione)* ..... 7

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento Italiano delle ONG Internazionali (CINI), dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI) e di «LINK 2007 Cooperazione in rete», nell'ambito dell'esame dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414) ..... 7

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione della Camera dei deputati, Erasmo PALAZZOTTO.*

#### **La seduta comincia alle 8.50.**

**Audizione della Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Dottoressa Laura Frigenti, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Laura FRIGENTI, *Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi la deputata Maria Edera SPADONI (M5S), cui risponde Laura FRIGENTI, *Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*, in considerazione dell'imminente avvio della seduta in Assemblea.

Intervengono successivamente i deputati Francesco MONACO (PD), Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) ed Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*.

Laura FRIGENTI, *Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Erasmo PALAZZOTTO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente della 3<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Pierferdinando CASINI.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Audizione del Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatore Pietro Sebastiani, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414).**

*(Svolgimento e conclusione).*

Pierferdinando CASINI, *presidente*, comunica che è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente

conoscere il proprio assenso. Introduce, quindi, l'audizione.

Pietro SEBASTIANI, *Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, la senatrice Stefania GIANNINI (PD) e le deputate Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) e Maria Edera SPADONI (M5S).

Pietro SEBASTIANI, *Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale*, replica ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Pierferdinando CASINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

**Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento Italiano delle ONG Internazionali (CINI), dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI) e di «LINK 2007 Cooperazione in rete», nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414)**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.45 alle 16.20.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera dei deputati e 3<sup>a</sup> (Affari esteri, emigrazione) e 14<sup>a</sup> (Politiche dell'Unione europea) del Senato della Repubblica

#### S O M M A R I O

##### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e del Consiglio affari generali del 22 maggio 2017, con particolare riferimento alla *Brexit* (*Svolgimento e conclusione*) ..... 8

##### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente della 14<sup>a</sup> Commissione del Senato della Repubblica, Vannino CHITI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli affari europei, Sandro Gozi.*

##### **La seduta comincia alle 14.05.**

**Sugli esiti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e del Consiglio affari generali del 22 maggio 2017, con particolare riferimento alla *Brexit*.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Vannino CHITI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, nonché la trasmissione dei lavori sulla *web-tv*, e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori. Avverte, inoltre, che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

Introduce quindi la seduta.

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro GOZI, rende comunicazioni sull'argomento in titolo.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Stefano CANDIANI (LN-Aut), Luis Alberto ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Paolo GUERRIERI PALEOTTI (PD), gli onorevoli Rocco BUTTIGLIONE (Misto-UDC) e Laura GARAVINI (PD), indi i senatori Francesco MOLINARI (Misto-Idv), Emilio FLORIS (Fi-PdL XVII) e Giulio TREMONTI (GAL (DI, Id, GS, M, MPL, RI, E-E)).

Segue la replica del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro GOZI.

Vannino CHITI, *presidente*, dichiara, quindi, conclusa la seduta.

##### **La seduta termina alle 15.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*



## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita. COM(2016)763 final.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). COM(2016)767 final (*Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio*) ..... 9

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente della VIII Commissione Ermete REALACCI.*

##### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita. COM(2016)763 final.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). COM(2016)767 final.**

*(Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, rinviato nella seduta del 27 aprile scorso.

Ermete REALACCI, *presidente*, ricorda ai colleghi che – come concordato nella seduta del 27 aprile scorso – si riprende l'esame dei due atti dell'Unione europea all'ordine del giorno, dopo lo svolgimento dell'audizione congiunta dei Ministri Calenda e Galletti sulla revisione della Strategia Energetica Nazionale (SEN). Ricorda altresì che in occasione della citata audizione, i Ministri hanno convenuto con le Commissioni VIII e X sulla opportunità di un esame parlamentare del documento definitivo sulla SEN, che verrà predisposto in esito ai risultati della consultazione pubblica. Ritiene pertanto utile una riflessione, oltre che sulle forme di tale esame parlamentare, anche sulle modalità per integrare le valutazioni sugli atti dell'Unione europea con gli orientamenti che le Commissioni intenderanno esprimere sulla revisione della SEN. Da ultimo, nel proporre lo svolgimento di un breve ciclo di audizioni sugli atti in esame, ritiene utile cominciare da Elettricità Futura, soggetto di nuova istituzione nato dall'integrazione tra Assoelettrica e assoRinnovabili che per la prima volta vede insieme, limitatamente al settore elettrico, i produttori di energia

da fonti rinnovabili con i produttori di energia da fonti tradizionali.

Stella BIANCHI (PD), *relatrice per la VIII Commissione*, nel concordare con la proposta del presidente Realacci, suggerisce di audire anche il Gestore dei servizi energetici (GSE), in particolare con lo scopo di acquisire informazioni e valutazioni sulla questione della sostituzione delle centrali a carbone.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), sollecita l'avvio dell'esame della risoluzione a sua prima firma n. 7-01198 sulla Strategia energetica nazionale, considerandola lo strumento più idoneo per impegnare il Governo impegni sulle questioni connesse alla SEN.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) ritiene preferibile attenersi agli atti europei in esame senza impegnare le Commissioni in attività non strettamente attinenti ai temi dell'energia pulita e delle fonti rinnovabili.

Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea l'opportunità di procedere ad un breve e qualificato ciclo di audizioni per acquisire contributi utili all'elaborazione del documento finale da inviare alle istituzioni europee auspicabilmente entro il prossimo mese di giugno.

Ermete REALACCI, *presidente*, con riferimento alla richiesta del collega De Rosa, nel ritenere che i tempi siano troppo stretti per consentire un esame adeguato nel testo della risoluzione, tuttavia concordando sull'opportunità del suo incaricamento, considera preferibile concentrarsi sugli atti dell'Unione europea, per

un verso, e sulla revisione della SEN, per l'altro, in vista di una integrazione delle relative valutazioni.

Massimo Felice DE ROSA (M5S), nel convenire sulla ristrettezza dei tempi a disposizione, ritiene tuttavia che, in presenza di una volontà comune, vi siano gli spazi per modificare il testo della risoluzione, in una direzione condivisa, ribadendo la convinzione che sia la sede privilegiata per un simile intervento.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE) invita i colleghi a concentrarsi sul tema delle audizioni da svolgere individuando un termine entro il quale i gruppi dovranno segnalare i soggetti da chiamare in audizione. Ritiene invece che la questione di un'eventuale discussione della risoluzione De Rosa n. 7-01198 potrà essere affrontata in sede della riunione degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Ermete REALACCI, *presidente*, nell'avanzare l'ipotesi che, in assenza di obiezioni, l'audizione dei vertici di Elettricità Futura possa avere luogo nella settimana prossima, invita i colleghi a sottoporre entro il prossimo lunedì 29 maggio l'elenco dei soggetti che ritengono opportuno ascoltare sulla materia, in vista di una decisione da assumere in sede di riunione degli Uffici di presidenza congiunti delle Commissioni VIII e X.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Quadro di valutazione della situazione sociale. COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.

Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017) 251 final) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio*) .....

11

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente della XII Commissione Mario MARAZZITI.*

##### **La seduta comincia alle 16.05.**

**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Quadro di valutazione della situazione sociale.**

**COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.**

**Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali.**

**COM (2017) 251 final).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 17 maggio 2017

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che le Commissioni riunite XI e XII proseguono oggi l'esame congiunto della comunicazione della Commissione europea relativa all'istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dai relativi documenti di lavoro, nonché della proposta di proclamazione interistituzionale sul medesimo pilastro europeo dei diritti sociali.

Ricorda, inoltre, che nella seduta del 17 maggio scorso, i relatori, deputati Baruffi per la XI Commissione, e Mariano per la XII Commissione, hanno svolto le loro relazioni. Nella seduta odierna, quindi, potrà essere avviata la discussione.

Davide BARUFFI (PD), *relatore per la XI Commissione*, parlando anche a nome della collega relatrice per la XII Commissione, on. Mariano, sottolinea l'opportunità di approfondire i temi in discussione

sulla base di una specifica interlocuzione con il Governo, in vista della redazione del documento finale. Ricorda, in proposito, che, in occasione della discussione precedente, sulla consultazione pubblica che ha preceduto la presentazione della comunicazione oggi all'esame delle Commissioni riunite, fu estremamente utile il confronto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Poletti, che ha consentito la reda-

zione di un documento finale che ha potuto tenere conto anche degli intendimenti del Governo in materia.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.10.**

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	13
5-11425 Plangger, Turco e altri: Su questioni riguardanti lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio immigrazione della questura di Verona .....	13
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	19
5-11427 Dieni e altri: Su questioni relative allo svolgimento delle primarie del Partito Democratico in provincia di Napoli .....	14
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	21
5-11428 Costantino e altri: Sulla prevenzione delle azioni di disturbo in mare nei confronti delle ONG .....	14
5-11429 Sisto e Squeri: sull'interruzione del servizio informatico di collegamento al Ministero dell'interno dei sistemi di videosorveglianza delle pubbliche amministrazioni .....	14
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	22
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Sulla pubblicità dei lavori .....	14
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i> .....	23
<b>AVVERTENZA</b> .....	18

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Gianpiero Bocci.*

##### La seduta comincia alle 14.20.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la

pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-11425 Plangger, Turco e altri: Su questioni riguardanti lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio immigrazione della questura di Verona.**

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI) in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Tancredi TURCO (Misto-AL-TIpI), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo. La situazione nella questura di Verona, oggetto dell'interrogazione in titolo, è estremamente critica, come segnalato da numerosi avvocati che non hanno ricevuto risposte alle loro sollecitazioni. Ritiene che sussistano gli estremi per l'invio di ispettori ministeriali.

**5-11427 Dieni e altri: Su questioni relative allo svolgimento delle primarie del Partito Democratico in provincia di Napoli.**

Danilo TONINELLI (M5S) in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Danilo TONINELLI (M5S), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta della rappresentante del Governo, facendo notare che, in presenza di un interesse pubblico, il Ministero dell'interno abbia il dovere di svolgere le verifiche del caso. Fa notare che si è in presenza di un fatto grave nel quale si paventa lo sfruttamento di immigrati, rilevando altresì la necessità di accertare le modalità di impiego di risorse pubbliche. Auspica, inoltre, che anche la magistratura possa indagare sulla circostanza ricostruita nell'interrogazione in titolo.

**5-11428 Costantino e altri: Sulla prevenzione delle azioni di disturbo in mare nei confronti delle ONG.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli interroganti hanno comunicato di essere impossibilitati a partecipare alla seduta odierna. Acquisito il consenso del rappresentante del Governo,

rinvia lo svolgimento dell'interrogazione ad altra data.

**5-11429 Sisto e Squeri: Sull'interruzione del servizio informatico di collegamento al Ministero dell'interno dei sistemi di videosorveglianza delle pubbliche amministrazioni.**

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Gianpiero BOCCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL), replicando, prende atto della risposta del rappresentante del Governo, rispetto alla quale si dichiara non soddisfatto. Giudica incomprensibile la scelta di interrompere un servizio di videosorveglianza, che si è rivelato utile nel settore della sicurezza e che sarebbe stato utile piuttosto implementare.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

**Sulla pubblicità dei lavori.**

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia

assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.**

C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo della proposta di legge C. 3225 Richetti, adottato come testo base, è scaduto alle ore 16 di martedì 23 maggio scorso e che sono state presentate proposte emendative *(vedi allegato 4)*.

Comunica che il deputato Menorello ha ritirato i propri emendamenti 2.26 e 13.4.

Avverte che la valutazione di ammissibilità delle proposte emendative è stata effettuata dalla Presidenza utilizzando i seguenti parametri di riferimento. Innanzitutto la valutazione è stata svolta in ossequio a quanto disposto dall'articolo 89 del Regolamento della Camera in merito all'inammissibilità degli emendamenti per estraneità di materia nonché dalla circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 che chiarisce che la disposizione di cui al citato articolo 89 del Regolamento, deve essere applicata anche ove le proposte emendative « esulino dalla funzione propria dell'atto legislativo o del tipo di strumento legislativo all'esame della Commissione » specificando che « debbono quindi essere dichiarati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi palesemente in-

congrui rispetto al contesto logico e normativo e quelli manifestamente lesivi della sfera di competenza riservata ad altre fonti del diritto (leggi costituzionali, regolamenti parlamentari, legislazione regionale, regolamenti comunitari) ». Si è altresì tenuto conto del perimetro di esame deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio scorso *(vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni dell'11 maggio 2017)*.

Alla luce di quanto sopra esposto avverte che sono da ritenersi inammissibili le seguenti proposte emendative: Giacobbe 1.13 nella parte in cui disciplina, oltre al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento anche il trattamento previdenziale dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e dei componenti delle assemblee degli enti locali, ponendosi così, con riferimento a tali aspetti, al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio 2017; Gnechi 1.8 che detta disposizioni di carattere generale in materia di accesso dei lavoratori ai trattamenti previdenziali; Menorello 1.7 che prevede l'istituzione di appositi fondi nei bilanci di Camera e Senato in relazione alle obbligazioni contratte dai parlamentari cessati dal mandato, ponendosi così in violazione dell'autonomia finanziaria e contabile propria degli organi costituzionali; Francesco Saverio Romano 2.5 nella parte in cui prevede che la determinazione dell'importo massimo dell'indennità parlamentare pari a 3000 euro mensili da esso prevista sia estesa a tutti i funzionari e i dirigenti dei due rami del Parlamento e a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione, ponendosi da un lato in contrasto con l'autonomia degli organi costituzionali e dall'altro al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio 2017; Francesco Saverio Romano 2.4 nella parte in cui prevede che l'equiparazione da esso disposta dell'importo dell'indennità parlamentare al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di Provincia sia estesa al tratta-

mento economico dei funzionari e dei dirigenti dei due rami del Parlamento, ponendosi in contrasto con l'autonomia degli organi costituzionali, nonché al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio 2017; Cristian Iannuzzi 2.22 e 2.20 e Gribaudo 2.44 che dettano disposizioni in materia di contratto di lavoro dei collaboratori dei parlamentari, ponendosi al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio 2017 che ha espressamente escluso tale materia poiché oggetto di proposte di legge già all'esame della Commissione Lavoro; Cristian Iannuzzi 2.21 che affida alla Corte dei Conti il controllo contabile delle spese rimborsate dalle Camere in violazione dell'autonomia finanziaria e contabile propria degli organi costituzionali; Civati 2.40 e Turco 8.01 che dettano disposizioni in materia di assistenza sanitaria dei membri del Parlamento, in quanto al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio 2017; Giorgia Meloni 3.01 che stabilisce che la Banca d'Italia, la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui alla legge in esame in quanto si pone al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio 2017 e, per quanto riguarda la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale, si pone in contrasto con l'autonomia degli organi costituzionali; Patrizia Maestri 12.01, 13.012 e 13.010 che dettano disposizioni in materia previdenziale per i titolari di cariche elettive negli enti locali, in quanto al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio 2017; Marchi 13.08 che prevede l'abrogazione dei regolamenti parlamentari in tema di previdenza nonché norme di assistenza sanitaria integrativa e impone altresì dei termini in materia di tutela giurisdizionale interna delle Camere, ponendosi in contrasto con l'autonomia costituzionale delle Camere,

nonché al di fuori del perimetro di esame deliberato dalla Commissione nella seduta dell'11 maggio 2017.

Avverte, inoltre, che la Presidenza si riserva di pronunciare eventuali ulteriori dichiarazioni sull'ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Domenico MENORELLO (CI) non comprende le motivazioni dell'inammissibilità del proprio emendamento 1.7. che prevede l'istituzione presso le Camere di un fondo per le obbligazioni contratte dai parlamentari. Non comprende, infatti, come l'emendamento possa essere lesivo dell'autodichia delle Camere, in quanto le disposizioni in esso contenute sono conseguenti a quelle del testo base. Osserva, quindi, che in questa chiave anche l'intero testo base violerebbe l'autonomia costituzionale delle Camere.

Giuseppe LAURICELLA (PD), ricollegandosi all'emendamento 1.7, a prima firma del deputato Menorello, testé dichiarato inammissibile, si chiede se una valutazione più approfondita sulla legittimità degli interventi proposti non vada svolta con riferimento all'intera proposta di legge. Ribadisce infatti le sue forti perplessità, già espresse nel corso del dibattito, non tanto sul merito della proposta in esame quanto sullo strumento utilizzato per disciplinare una materia che, a suo avviso, rientra nell'ambito di autonomia regolamentare delle Camere.

Massimo PARISI (SC-ALA CLP-MAIE) chiede se è prevista la possibilità di presentare richiesta di revisione del giudizio di ammissibilità e, nel caso, quale sia il relativo termine.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che il termine per presentare eventuali richieste di revisione del giudizio di inammissibilità è fissato per le ore 17.

Fabio RAMPELLI (FdI-AN) esprime perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità dell'articolo aggiuntivo Giorgia Me-



loni 3.01, di cui è cofirmatario. Non viene infatti messa in discussione l'autonomia della Banca d'Italia, della Corte costituzionale e delle Presidenza della Repubblica, ma vengono dettate norme di principio e si affida ai suddetti organi, appunto nella loro autonomia, la definizione delle modalità di attuazione di tali principi.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, rispondendo al deputato Rampelli, osserva che l'articolo aggiuntivo Giorgia Meloni 3.01 è stato dichiarato inammissibile in quanto, oltre a porsi in contrasto con l'autonomia degli organi costituzionali, si pone al di fuori del perimetro di esame deliberato in precedenza dalla Commissione, che riguarda i componenti delle Camere e – limitatamente alle sole norme di principio – i consiglieri regionali.

Fa notare poi che le questioni poste dai deputati Menorello e Lauricella sono diverse e non possono essere connesse. Rivolgendosi al deputato Lauricella, osserva che la scelta della Commissione, che ha deciso di incardinare un provvedimento sulla materia dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento, è stata quella di considerare tali trattamenti come rientranti nella categoria delle retribuzioni differite come peraltro sostenuto dalla giurisprudenza della Corte costituzionale. Al riguardo, rileva che, anche nell'ambito dell'attività conoscitiva svolta, sono emersi elementi a favore della possibilità per il legislatore di intervenire in tale materia nel rispetto dell'articolo 69 della Costituzione, il quale prevede che i membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. Quanto alla questione posta dal deputato Menorello, che attiene più strettamente al regime di ammissibilità delle proposte emendative, evidenzia che l'emendamento Menorello 1.7 è stato dichiarato inammissibile in quanto, prevedendo l'istituzione di appositi fondi nei bilanci di Camera e Senato in relazione alle obbligazioni contratte dai parlamentari cessati dal mandato, interviene su

materie la cui regolamentazione è inequivocabilmente riservata all'autonomia delle Camere.

Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva che la giurisprudenza costituzionale definisce quale è la natura del trattamento dei vitalizi, ma non mette in discussione la competenza che è affidata ai regolamenti parlamentari, in base alla riserva fissata dall'articolo 64 della Costituzione. E tale orientamento delle Corte costituzionale è confermato dal fatto che la Corte medesima ha affermato la natura speciale del regime dei vitalizi parlamentari.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritiene che le questioni testé poste dai deputati Menorello e Lauricella meritino un adeguato approfondimento e richiama l'esigenza di accertare la legittimità di un intervento legislativo in tale delicata materia. Paventa il rischio che si legiferi in tale ambito solo allo scopo di inseguire un facile consenso dell'opinione pubblica, ponendo in essere una sorta di idealizzazione mediatica del ruolo del Parlamento.

Danilo TONINELLI (M5S) rileva che non siamo di fronte a una spettacolarizzazione mediatica, ma a un legittimo percorso parlamentare della disciplina dei vitalizi. Ricorda che il suo gruppo aveva seguito la strada corretta di una deliberazione dell'ufficio di presidenza della Camera, e in quest'ottica aveva proposto che tale deliberazione riprendesse il contenuto del progetto di legge a prima firma del deputato Richetti, ma la sua proposta di deliberazione è stata dichiarata inammissibile. Da qui la scelta dell'*iter* legislativo che, a suo avviso, non presenta criticità. Si augura che le critiche avanzate non nascondano il reale obiettivo di bloccare una legge utile per i risparmi e attesa dai cittadini.

Anna GIACOBBE (PD) chiede la motivazione della dichiarazione di inammissi-

bilità dell'articolo aggiuntivo Marchi 13.08, facendo notare che esso reca interventi analoghi a quelli già contemplati dal provvedimento in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* osserva che l'articolo aggiuntivo Marchi 13.08 impone adempimenti a carico degli uffici di presidenza di Camera e Senato che, oltre ad essere lesivi dell'autonomia costituzionale delle Camere, riguardano materie estranee al perimetro d'esame deliberato dalla Commissione quale, ad esempio, l'assistenza sanitaria integrativa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Modifiche all'articolo 38 della Costituzione per assicurare l'equità nei trattamenti previdenziali e assistenziali.*

*C. 3478 cost. Mazziotti Di Celso e C. 3858 cost. Preziosi.*

#### COMITATO DEI NOVE

*Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista.*

*C. 3558-A Dambruoso.*

## ALLEGATO 1

**5-11425 Plangger, Turco e altri: Su questioni riguardanti lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio immigrazione della questura di Verona.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Turco, insieme ad altri deputati, nel rappresentare una serie di criticità relative al funzionamento dell'Ufficio immigrazione della Questura di Verona, chiede di verificare, anche attraverso ispettori ministeriali, le ragioni per le quali detto Ufficio non riesamina nei termini di legge le istanze presentate dagli interessati o dai loro legali per l'eventuale revisione in sede di autotutela dei provvedimenti adottati.

Osservo, innanzitutto, che negli ultimi anni l'Ufficio immigrazione della Questura di Verona è stato chiamato ad un notevole e pressante impegno per soddisfare sia le quotidiane richieste di primo rilascio, rinnovo, aggiornamento e conversione dei titoli di soggiorno per quanto riguarda gli stranieri già residenti, sia per affrontare l'articolato *iter* delle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale.

Si soggiunge che oltre la metà degli addetti all'Ufficio appartengono ai ruoli operativi della Polizia di Stato e, in quanto tali, vengono impiegati ordinariamente anche nelle varie attività istituzionali della Questura, quali i servizi di ordine pubblico, vigilanza e altri ancora, particolarmente gravosi nella provincia scaligera, come è noto, ricca di eventi di grande richiamo sotto il profilo politico, imprenditoriale, sportivo e di spettacolo durante l'intero arco dell'anno.

Inoltre, la sempre più pressante richiesta di servizi nel settore dei richiedenti asilo ha comportato la necessaria redistribuzione del personale nell'ambito dell'Uf-

ficio, con conseguenti ricadute sul piano dell'allungamento dei termini ordinatori per la conclusione delle pratiche ordinarie pendenti.

Della situazione sono stati resi edotti anche i rappresentanti legali degli stranieri interessati, in occasione dei vari incontri tenuti per discutere delle pratiche d'ufficio.

In tali circostanze, è stato loro rappresentato che, ordinariamente, dopo l'appuntamento fissato nell'Ufficio immigrazione da Poste italiane, un'istanza di permesso di soggiorno senza motivi ostativi viene definita, con consegna del titolo allo straniero, entro circa un mese, cioè nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Qualora siano, invece, necessari ulteriori accertamenti (quali lo stato dei procedimenti penali o le condanne a carico) o sussistano carenze nella documentazione fornita, i tempi del procedimento si allungano anche sensibilmente, in attesa delle verifiche del caso o dell'acquisizione di documentazione richiesta allo straniero a sanatoria.

Quanto all'asserita impossibilità di ottenere il riesame delle pratiche in autotutela, faccio presente che, in realtà, vi sono stati diversi casi in cui la Questura di Verona ha adottato provvedimenti di revoca in autotutela di provvedimenti di diniego, a seguito di elementi sopravvenuti anche in fase di eventuale ricorsi promossi dinanzi al Prefetto o al Giudice amministrativo.

Peraltro, va anche ricordato che, secondo l'attuale indirizzo della giurisprudenza amministrativa, i provvedimenti di

autotutela sono manifestazione dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale dell'Amministrazione, che non ha alcun obbligo di attivarlo e, qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto.

D'altra parte, non risultano neanche confermate le « ripetute condanne » che, secondo gli onorevoli interroganti, sarebbero state emesse dall'Autorità giudiziaria amministrativa nei confronti della Questura di Verona, con conseguenti spese di giudizio a carico.

Infatti, dai dati in possesso emerge che, in circa il 90 per cento dei casi, i ricorsi instaurati presso il T.A.R. Veneto nel quin-

quennio 2013-2017 avverso provvedimenti di diniego emessi dalla Questura si sono conclusi con esito favorevole all'Amministrazione.

Ritengo che questo dato confermi da solo la professionalità e l'impegno con cui l'Ufficio immigrazione scaligero svolge le proprie delicate incombenze.

Infine, per quanto riguarda il protocollo d'intesa proposto nell'autunno scorso dall'Ordine degli avvocati di Verona, informo che il documento è ancora in fase di valutazione da parte della Questura, che ha già programmato per il suo esame un apposito incontro, che sarà convocato non appena possibile.

## ALLEGATO 2

**5-11427 Dieni e altri: Su questioni relative allo svolgimento delle primarie del Partito Democratico in provincia di Napoli.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dieni, insieme ad altri deputati, richiama alcune fonti di stampa in merito a quanto accaduto ad Ercolano il 30 aprile scorso in occasione delle elezioni primarie del Partito Democratico.

In particolare, l'atto di sindacato ispettivo fa riferimento alla presunta induzione alla partecipazione al voto di alcuni immigrati del locale centro di accoglienza in cambio di agevolazioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Gli onorevoli interroganti chiedono, pertanto, quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per far luce sulla vicenda.

Occorre premettere che i fatti richiamati si inseriscono nell'ambito dello svolgimento di elezioni primarie che, come noto, rappresentano atti di autonomia organizzativa dei partiti politici. Rispetto a tale forma di competizione, non si ravvisano profili di specifica competenza del Ministero dell'interno.

Vi è poi l'ulteriore considerazione che i centri di accoglienza per i richiedenti

asilo non sono strutture detentive né di sorveglianza, ragion per cui la permanenza in essi nonché i comportamenti e le azioni dei migranti ospitati sono ispirati al rispetto dei criteri di convivenza dettati dai regolamenti di funzionamento delle strutture medesime.

Tanto premesso, si informa, sulla base degli elementi acquisiti presso la Prefettura di Napoli, che la struttura di accoglienza alla quale verosimilmente si riferisce l'interrogazione ospita circa 95 migranti.

La Prefettura di Napoli ha comunicato, altresì, di aver chiesto al gestore del centro una relazione sui fatti in questione, che è attualmente in corso di valutazione.

Si soggiunge che il Ministero della giustizia ha reso noto che, a seguito della pubblicazione delle notizie di stampa citate nell'interrogazione, la Procura della Repubblica di Napoli ha aperto un fascicolo, iscritto nel Registro degli atti che non costituiscono notizia di reato, al fine di delibare compiutamente la vicenda e valutarne la rilevanza penale.

## ALLEGATO 3

**5-11429 Sisto e Squeri: Sull'interruzione del servizio informatico di collegamento al Ministero dell'interno dei sistemi di videosorveglianza delle pubbliche amministrazioni.**

**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, gli onorevoli Sisto e Squeri segnalano la sospensione, a decorrere dal 20 marzo scorso, di un servizio gratuito erogato dal Ministero dell'interno fruibile anche dalle Polizie locali, finalizzato ad ottenere in tempo reale informazioni sulla presenza di veicoli circolanti sul territorio, oggetto di denuncia di furto. Tale circostanza avrebbe creato gravi difficoltà nell'espletamento dei controlli da parte dei vari soggetti istituzionali. Chiedono, pertanto, il ripristino del predetto servizio.

Il sistema a cui fa riferimento l'interrogazione consiste verosimilmente nel servizio Crimnet di consultazione *on line* dei dati dei veicoli e dei documenti smarriti o rubati nonché dalle banconote da ricercare, fornito al pubblico dal Dipartimento della pubblica sicurezza attraverso una piattaforma *web* istituzionale.

Come espressamente pubblicizzato su tale sito, i dati sono disponibili esclusivamente nell'« interesse della persona che ha smarrito ovvero subito il furto ». Essi hanno valore puramente informativo poiché non aggiornati in tempo reale con i dati del Centro Elaborazione Dati interforze, che sono ad esclusiva disposizione degli operatori delle Forze di polizia, ai sensi delle legge n. 121 del 1981.

Il servizio Crimnet, nelle more di un potenziamento tecnologico complessivo, è stato oggetto di una recente rivisitazione funzionale per elevare gli *standard* di sicurezza e protezione dei dati, in sintonia con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali in tema di consultazione delle predette informazioni.

L'innovazione tecnologica avviata progressivamente negli ultimi mesi, realizzata con moderne tecniche di progettazione *web*, ha riguardato l'introduzione di limitazioni tecniche con accorgimenti informatici volti ad impedire l'effettuazione di interrogazioni massive e a circoscrivere così l'accesso a singoli individui.

In particolare, in adesione alle indicazioni del predetto Garante per la protezione dei dati personali, la fruibilità di tali dati non è indirizzata ad attività di polizia ma alla mera informazione ai cittadini, che sono invitati a rivolgersi alle Forze di polizia per eventuali approfondimenti.

Per tali motivi, appare evidente che il servizio Crimnet non può essere posto alla base delle necessità istituzionali della Polizia locale.

Giova segnalare che, nello scorso mese di aprile, il Dipartimento della pubblica sicurezza ha rappresentato all'Anci e a Ancitel le finalità del servizio in questione.

## ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari (C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini).**

**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

## ART. 1.

*Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:*

## ART. 1.

*(Trattamento previdenziale dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, delle assemblee legislative delle regioni e degli enti locali).*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i membri del Parlamento nazionale e delle assemblee legislative delle regioni, collocati in aspettativa per mandato politico ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, devono optare per:

a) l'accredito della contribuzione figurativa nel fondo in cui sono iscritti;

b) l'iscrizione obbligatoria alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominata « Gestione separata ».

2. Qualora i membri di cui al comma 1 non siano iscritti al fondo lavoratori dipendenti o ai fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o a una cassa professionale, essi devono obbligatoriamente essere iscritti alla Gestione separata.

3. Per coloro che hanno optato per l'iscrizione alla Gestione separata per il periodo del mandato elettivo, ai fini del calcolo della prestazione pensionistica i contributi sono cumulati senza alcun onere in base al calcolo *pro quota*, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione previsti per la generalità dei lavoratori.

4. Qualora i membri di cui al comma 1 siano già titolari di pensione autonoma, è obbligatoria l'iscrizione alla Gestione separata e i relativi contributi versati sono utili per la pensione supplementare.

**1. 13.** Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechi, Malisani.

**(Parzialmente inammissibile)**

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 1.

*(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento e contributo di solidarietà).*

1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati, compresi quelli di reversibilità, spettanti ai membri del Parlamento o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituiti da un trat-

tamento previdenziale calcolato con metodo contributivo secondo la disciplina vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato alla data della maturazione del diritto.

2. Per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2017, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento e percepiti in qualunque forma, di importo superiore dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme trattenute sono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, a fini solidaristici.

*Conseguentemente:*

a) *sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

ART. 7.

*(Criteri per la rideterminazione dei vitalizi).*

1. Gli Uffici di Presidenza delle Camere calcolano l'importo del trattamento previdenziale determinato secondo il sistema contributivo di cui all'articolo 1, spettante ai membri del Parlamento che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono un assegno vitalizio o un trattamento previdenziale comunque denominato a carico delle rispettive Camere.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, la differenza tra l'importo attualmente percepito e quello

determinato in base ai nuovi criteri, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e per un periodo di cinque anni, è imputata al fondo per il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 2.

b) *sopprimere gli articoli 8, 10, 12, 13 e 14.*

1. 5. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sostituirlo con i seguenti:*

ART. 1.

*(Introduzione del sistema contributivo).*

1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con decorrenza dal 1° gennaio 2012.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per almeno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di 60 anni.

3. Ai parlamentari in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema *pro rata*, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.



## ART. 2.

(Contributo di solidarietà).

1. A decorrere dal 1° maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:

10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;

20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;

30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;

40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

2. Per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo per meno di un anno precedentemente al 1° gennaio 2012 è introdotto un contributo straordinario pari al 10 per cento dell'importo lordo annuo.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*

b) *sostituire il titolo con il seguente:*  
Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.

**1. 11.** Misuraca.

*Sostituirlo con i seguenti:*

## ART. 1.

(Introduzione del sistema contributivo).

1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è basato sul sistema di calcolo contributivo vigente per i dipendenti pubblici secondo le deliberazioni degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e

del Senato della Repubblica, aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012.

2. Il trattamento previdenziale spetta ai parlamentari cessati dal mandato che hanno compiuto 65 anni di età e versato la contribuzione per almeno 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento per il diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, con il limite inderogabile all'età di 60 anni.

3. Ai parlamentari in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché ai parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, si applica un sistema *pro rata*, determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti parlamentari in vigore, e di una quota corrispondente all'incremento contributivo riferito agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato. Il trattamento previdenziale non può comunque superare il massimo previsto dal Regolamento applicabile a ciascun parlamentare.

## ART. 2.

(Contributo di solidarietà).

1. A decorrere dal 1° maggio 2017 e per un triennio, agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, diretti e di reversibilità, corrisposti ai parlamentari cessati dal mandato e loro aventi diritto, si applica un contributo straordinario sulla parte eccedente l'importo di 70.000 euro lordi annui, pari al:

10 per cento per la parte eccedente 70.000 euro lordi annui fino a 80.000 euro lordi annui;

20 per cento per la parte eccedente 80.000 euro lordi annui fino a 90.000 euro lordi annui;

30 per cento per la parte eccedente 90.000 euro lordi annui fino a 100.000 euro lordi annui;

40 per cento per la parte eccedente 100.000 euro lordi annui.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere gli articoli da 2 a 13;*

b) *sostituire il titolo con il seguente:*  
Nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento.

**1. 12.** Misuraca.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

1. Al fine di superare la disparità di accesso ai trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, l'accesso alla pensione con il sistema contributivo si consegue con un'età minima di 60 anni e con almeno 5 anni di contribuzione effettivamente versata. Il relativo calcolo della pensione si ottiene moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennialmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche agli eletti nel Parlamento europeo, nazionale e nei consigli regionali in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.

3. Al fine di consentire l'accesso all'istituto del cumulo dei contributi e il relativo calcolo *pro quota*, anche agli eletti nel Parlamento europeo, nazionale e nei consigli regionali, le rispettive istituzioni

adeguano i propri regolamenti e leggi regionali vigenti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: c) nel caso di accesso all'istituto del cumulo dei contributi con l'opzione del sistema di calcolo contributivo della pensione, è richiesto il requisito minimo di 60 anni di età.

5. In caso di opzione per il calcolo contributivo per tutti i propri contributi versati, è garantita la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati anche durante l'esercizio del mandato elettivo con i periodi assicurativi maturati in altre gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un'unica pensione, con le modalità e secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 195 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificato dal precedente comma 4.

6. In alternativa al comma 4, è consentita altresì l'opzione di percepire la pensione maturata secondo i requisiti previsti dal comma 1 in un qualsiasi fondo previdenziale o per il mandato elettivo e valorizzare tutti gli altri contributi versati negli altri fondi previdenziali, nonché negli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, attraverso l'istituto del cumulo con il calcolo *pro quota*, in base alle regole dell'ordinamento del fondo in cui sono stati versati. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita di cui al comma 1, è considerata come pensione supplementare.

7. I commi 7 e 11 dell'articolo 24 della legge 22 dicembre 2011 n. 214 sono abrogati.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 13.*

**1. 8.** Gnechi, Baruffi, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe.

**(Inammissibile)**

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

*(Disposizioni in materia di vitalizi, trattamenti pensionistici e contributo di solidarietà).*

1. Al fine di rafforzare il coordinamento della finanza pubblica e di contrastare la disparità di criteri e trattamenti previdenziali, nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza tra i cittadini, è introdotto un contributo di solidarietà permanente a carico dei beneficiari di assegni vitalizi e trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1, tenendo presenti i seguenti parametri:

a) il reddito annuo derivato da rendita vitalizia o pensionistica;

b) il regime lavorativo immediatamente precedente l'elezione e il reddito percepito;

c) il numero di anni di mandato elettivo svolti rinunciando alla precedente attività professionale;

d) l'ammontare complessivo percepito dal collocamento a riposo all'entrata in vigore della presente legge;

e) l'età e l'aspettativa di vita;

f) il contributo non potrà essere inferiore al 10 per cento né superiore al 40 per cento della rendita vitalizia o pensionistica lorda mensile.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano agli eletti cessati dal mandato precedentemente al 31 dicembre 2011.

**1. 1.** Francesco Saverio Romano, Rabino, Galati.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1

*(Abolizione dei vitalizi dei membri del Parlamento).*

1. Gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati e com-

prensivi di quelli di reversibilità dei membri del Parlamento sono aboliti e sono sostituiti con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali al momento della maturazione del diritto.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai membri del Parlamento in carica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedentemente.

**1. 6.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 1, sostituire le parole da: è volta ad abolire fino alla fine del comma, con le seguenti:* disciplina i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti, in base al sistema vigente per i lavoratori dipendenti e autonomi.

**1. 15.** Giacobbe, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnecci, Malisani.

*Al comma 1, sostituire le parole:* ad abolire gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati degli eletti e a sostituirli con un *con le seguenti:* a introdurre misure di equità previdenziale e a disciplinare il trattamento pensionistico dei membri delle Assemblee legislative in conformità con il.

**1. 10.** Menorello.

*Al comma 1, sostituire le parole:* degli eletti *con le seguenti:* compresi quelli di reversibilità, spettanti agli eletti o ai loro aventi causa alla data di entrata in vigore della presente legge.

**1. 9.** Civati, Fratoianni, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. L'indennità mensile del parlamentare è calcolata dividendo per 12 l'ammontare della quota risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi. Qualora la dichiarazione dei redditi risulti pari a zero euro, è stabilita un'indennità mensile forfettaria di euro duemila netti. L'ammontare complessivo dell'indennità non può superare i centoventimila euro lordi annui.

1. 4. Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

*Sopprimere il comma 2.*

1. 16. Giacobbe, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechi, Malisani.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai deputati già cessati dal mandato parlamentare e a quelli in carica alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in forza dell'autodichia, le disposizioni in materia previdenziale di modifica dei Regolamenti interni delle due Camere già approvate nel 2012.

1. 3. Francesco Saverio Romano, Galati, Parisi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano agli eletti cessati dal mandato parlamentare nonché a coloro che sono già stati interessati dalla riforma dei Regolamenti interni delle due Camere in materia di vitalizi del 2012.

1. 2. Francesco Saverio Romano, Galati, Parisi.

*Al comma 2, dopo le parole: si applicano inserire le seguenti:* nel rispetto dei principi costituzionali di irretroattività

delle norme e della tutela dei diritti questi.

1. 17. Sisto.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. Sono istituiti presso la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica specifici fondi attraverso cui sono assunte le obbligazioni contratte dai parlamentari cessati dal mandato sulla base del vitalizio percepito all'entrata in vigore della presente legge.

4. L'onere di cui al comma 3 è commisurato in misura massima al risparmio conseguito per ciascun parlamentare in virtù della presente legge.

1. 7. Menorello.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. In nessun caso la rideterminazione dei diritti previdenziali acquisiti, prevista dalla presente legge in riferimento ai parlamentari e ai consiglieri regionali, può costituire un principio o un precedente applicabile a lavoratori e pensionati che non siano stati membri del Parlamento o dei consigli regionali.

1. 14. D'Attorre, Quaranta, Roberta Agostini.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Rimborso spese).*

Al parlamentare è riconosciuto un rimborso delle spese di alloggio, erogato a seguito di presentazione della documentazione idonea a comprovarlo, fino a un massimo di 1500 euro.

1. 01. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 24.** Menorello.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Determinazione del trattamento previdenziale degli eletti nei due rami del Parlamento).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

2. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.

3. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 5. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.

4. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.

5. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 2,

comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e alle successive rideterminazioni.

6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

7. Per i deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota di trattamento definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore a quella data presso i due rami del Parlamento, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato; la quota corrispondente agli ulteriori anni di mandato parlamentare è determinata secondo le modalità di calcolo di cui al comma 5 del presente articolo.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 7 e 8.*

**2. 39.** Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechi, Malisani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Indennità).*

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

«ART. 1. — L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'ar-

articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari al dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo spettante ai professori universitari ordinari a tempo pieno alla seconda progressione di carriera. Ad essi spetta altresì un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

I consigli e le assemblee delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, salvo quanto diversamente stabilito dagli statuti speciali, determinano le indennità spettanti ai loro componenti, che non possono in alcun caso superare il 75 per cento dell'indennità spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. ».

2. L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è abrogato.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

ART. 4.

*(Contributi previdenziali).*

1. Per l'attuazione delle disposizioni sul trattamento previdenziale di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, di seguito denominato « trattamento previdenziale », i membri del Parlamento sono soggetti alla trattenuta dei corrispondenti contributi.

2. I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza sono ammessi al versamento di contributi di cui al comma 1 del presente articolo,

allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

**2. 45.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. — L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare delle quote mensili dell'indennità, in misura tale che esse non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di Sezione della Corte di Cassazione ed equiparate, nonché i criteri di calcolo e la misura massima del trattamento previdenziale differito.

Ove con l'indennità concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, la misura dell'indennità è ridotta di un importo pari al reddito concorrente. Ove con il trattamento previdenziale differito concorra altro reddito da lavoro dipendente o autonomo, il cui cumulo determini il superamento della misura massima stabilita ai sensi del secondo comma, l'importo del trattamento previdenziale è corrispondentemente ridotto.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere gli articoli da 3 a 13;*

b) *all'articolo 14, aggiungere infine il seguente periodo:* Nell'attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge le Camere salvaguardano in ogni caso le situazioni giuridiche soggettive consolidate.

**2. 10.** Pisicchio.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare dell'indennità di cui al primo comma in misura corrispondente all'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni capoluogo di regione con popolazione superiore ai 500.000 abitanti. Nella determinazione di tale importo si tiene conto delle diverse discipline degli istituti previdenziali e assistenziali e delle trattenute operate a qualunque titolo sugli importi lordi delle predette indennità, in modo da pervenire a una loro tendenziale uniformità quanto all'ammontare dei rispettivi importi netti.

L'indennità di cui al presente articolo è rivalutata annualmente, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice di variazione dei prezzi al consumo dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

**2. 41.** Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

*(Indennità e contributi previdenziali).*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

È fatto obbligo ai membri del Parlamento di versare i contributi previdenziali ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previsto dal primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, di seguito denominato « trattamento previdenziale ».

I membri del Parlamento che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, optano, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza possono essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali.

**2 11.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è

stabilita in misura corrispondente al reddito percepito nell'anno precedente le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento, non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

## 2. 1. Sisto, Brunetta.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

L'indennità di cui al comma 1, in armonia con quanto disposto dall'articolo 51, comma terzo, della Costituzione, è stabilita in misura corrispondente alla media dei redditi percepiti negli ultimi cinque anni precedenti le elezioni, e non può in ogni caso superare il limite stabilito dall'articolo 13, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

L'indennità, anche in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del membro del Parlamento,

non può essere inferiore all'importo massimo dell'indennità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.

L'indennità è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere adottano i criteri e le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

## 2. 2. Sisto, Brunetta.

*Sostituirlo con il seguente:*

### ART. 2.

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 1. – L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili onnicomprensive.

L'importo dell'indennità di cui al primo comma non può essere inferiore al salario medio annuo lordo di un operaio, calcolato sulla base dei dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), né superiore al trattamento complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzioni di presidente di sezione della Corte di cassazione o equiparate.

L'importo dell'indennità di cui al primo comma è determinato per ciascun membro del Parlamento, nei limiti minimo e massimo indicati al secondo comma, in misura pari al reddito medio di lavoro dipendente o autonomo da lui percepito nel periodo d'imposta relativo al triennio antecedente alla data della sua elezione. Esso è adeguato annualmente nel corso della durata del mandato sulla base delle rilevazioni dell'ISTAT e delle eventuali modifiche intervenute nei contratti collettivi di lavoro.

In aggiunta all'indennità, gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono preve-



dere che ai membri del Parlamento siano assegnate altre risorse economiche o beni strumentali, destinati esclusivamente all'esercizio del mandato parlamentare e della cui utilizzazione il membro del Parlamento rende conto periodicamente ed in maniera analitica secondo modalità che verranno definite dagli Uffici di Presidenza dei due rami del Parlamento.

**2. 23.** Gigli.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2.**

*(Indennità dei parlamentari).*

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

**ART. 1.** – A norma dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge. Essa è pari, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, ad euro 3.000 mensili ed è erogata per dodici mensilità.

L'indennità di cui al primo comma è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Il trattamento economico è altresì equiparato al primo comma del presente articolo per tutti i funzionari e dirigenti dei due rami del Parlamento.

Con apposita disposizione legislativa, è prevista un'equiparazione di cui al primo comma per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

**2. 5.** Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

*(Parzialmente inammissibile)*

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2.**

*(Indennità e trattamento previdenziale dei membri del Parlamento).*

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

**ART. 1.** – L'indennità spettante, a norma dell'articolo 69 della Costituzione, ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge. Essa, al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assistenziali, è stabilita in una somma pari alla retribuzione spettante ai professori ordinari d'università, con rapporto a tempo pieno, appartenenti alla I fascia, classe 14/2, escluse la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale, l'assegno aggiuntivo, ed altri eventuali futuri emolumenti assimilabili a questi.

Le indennità aggiuntive riconosciute ai Presidenti delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, l'80 per cento dell'importo di cui al primo comma. Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 50 per cento del medesimo importo.

L'indennità di cui al primo comma è altresì costituita da un trattamento previdenziale differito, calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

**2. 28.** Galgano, Vargiu.

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2.**

*(Trattamento economico dei parlamentari).*

1. L'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

**ART. 1.** – Ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione, l'indennità spettante ai membri del Parlamento per garantire il libero svolgimento del mandato è disciplinata dalla presente legge.

Essa è pari al trattamento annuo lordo riconosciuto ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119, e della tabella A allegata al medesimo regolamento.

Il trattamento economico è altresì equiparato al comma precedente per tutti i funzionari e dirigenti dei due rami del Parlamento.

**2. 4.** Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

*(Parzialmente inammissibile)*

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2.

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 2. — Ai membri del Parlamento spetta una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma fino alla concorrenza di 2.000 euro e dietro presentazione di documentazione comprovante le spese per l'alloggio e per il pagamento delle eventuali utenze domestiche.

Il rimborso di cui al primo comma non è corrisposto ai parlamentari residenti nella provincia di Roma.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfettario di cui al primo comma, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

**2. 42.** Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente: « Le cariche di membro del Parlamento sono essenzialmente gratuite e la relativa indennità è fissata nella misura

della pensione sociale vigente in conformità a quanto disposto dall'articolo 69 della Costituzione. È previsto un rimborso forfettario strettamente legato al vitto ed alloggio necessario al libero svolgimento dell'attività parlamentare ».

**2. 3.** Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole:* comprensive anche del rimborso spese di segreteria e di rappresentanza *con le seguenti:* comprensive di un trattamento finalizzato all'assegno di fine mandato.

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

2. Al secondo comma dell'articolo 1, legge 31 ottobre 1965, n. 1261, dopo le parole: « Corte di Cassazione ed equiparate. » aggiungere le parole: « Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano la corresponsione ai membri del Parlamento dei rimborsi spese di segreteria e di rappresentanza.

**2. 17.** Marchi, Gneccchi.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:* e da un trattamento *fino alla fine del capoverso, con le seguenti:* e dei contributi previdenziali di cui all'articolo 4 della presente legge. Ai membri del Parlamento è riconosciuto un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

**2. 30.** Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da:* e da un trattamento *fino alla fine del capoverso con il seguente periodo:* . Ai membri del Parlamento è riconosciuto un trattamento previdenziale differito calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

**2. 29.** Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e da un trattamento fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo i criteri e la disciplina prevista per i membri del Parlamento europeo. Per la materia relativa al trattamento di fine mandato si rinvia ai Regolamenti parlamentari in conformità all'articolo 64 della Costituzione.*

**2. 36.** Lauricella.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: , e da un trattamento fino alla fine del capoverso con le seguenti: . Per la materia relativa al trattamento di fine mandato si rinvia ai Regolamenti parlamentari in conformità all'articolo 64 della Costituzione.*

**2. 34.** Lauricella.

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: e da un trattamento fino alla fine del capoverso con le seguenti: secondo i criteri e la disciplina prevista per i membri del Parlamento europeo.*

**2. 35.** Lauricella.

*Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.*

**2. 16.** Marchi, Gneccchi.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'indennità viene comunque conguagliata fino al valore medio mensile della media dei redditi mensili percepiti dal parlamentare nei due anni antecedenti l'inizio del mandato, sino ad una soglia massima pari al doppio della misura base dell'indennità stessa.*

**2. 25.** Menorello.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì limitati, con appositi atti di disciplina, i casi di giustificazione per missione a circoscritte e documentate esigenze dell'incarico interno ricoperto dal parlamentare.*

**2. 26.** Menorello.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In attuazione dell'articolo 31 della Costituzione ed al fine di consentire ai membri della Camera e del Senato di conciliare l'esercizio del mandato parlamentare con i doveri parentali, l'indennità parlamentare comprende anche una misura di sostegno economico al nucleo familiare nella misura e secondo i criteri stabiliti dagli Uffici di Presidenza delle due Camere.*

**2. 8.** Pisicchio.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge è inoltre assicurato un contributo mensile, stabilito dall'Ufficio di Presidenza di ciascuna Camera, per il rimborso delle spese di traduzione o di interpretariato sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.*

**2. 7.** Pisicchio.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la piena libertà di circolazione dei parlamentari sul territorio nazionale le quote comprendono un importo finalizzato a sostenere le spese di trasporto.*

**2. 9.** Pisicchio.

*Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'amministrazione della Camera di riferimento riconosce solo le spese effettivamente sostenute dal parlamentare che è tenuto a presentare la documentazione attestante, dettagliata per ogni categoria di rimborso.*

**2. 19.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'amministrazione della Camera di riferimento riconosce solo le spese effettivamente sostenute dal parlamentare che è tenuto a presentare la documentazione attestante.*

**2. 18.** Cristian Iannuzzi.

*Al comma 1, capoverso primo comma, aggiungere, in fine, i seguenti commi: L'indennità di cui al precedente comma è destinata anche alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuano, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, il contratto di lavoro subordinato, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.*

Gli Uffici di Presidenza delle Camere, con proprie delibere adottate d'intesa tra loro, tenendo presente l'esigenza che la nuova disciplina entri in vigore fin dall'inizio della XVIII legislatura, disciplinano le modalità del pagamento diretto della retribuzione dei collaboratori, nonché dei relativi oneri fiscali e previdenziali, da parte dell'amministrazione della Camera alla quale appartiene il membro del Parlamento datore di lavoro, nei limiti delle somme destinate per tali specifiche finalità a ciascun membro del Parlamento dalle deliberazioni degli Uffici di Presidenza medesimi. Ferma restando la titolarità del rapporto di lavoro tra le parti contraenti, la responsabilità della Camera di appartenenza è limitata alla verifica della regolarità del contratto, all'erogazione della retribuzione, al versamento degli oneri fiscali e previdenziali in base al contratto stipulato tra il singolo membro del Parlamento e il proprio collaboratore, nonché all'assolvimento degli oneri amministrativi accessori, nei limiti stabiliti, d'intesa tra loro, dagli Uffici di Presidenza delle Camere.

La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge per la natura o la tipologia di attività concordata tra le parti. In caso di contratti che prevedano lo svolgimento di attività non riconducibili a una sola tipologia contrattuale, si applicano i minimi stabiliti per l'attività di contenuto più qualificato.

La Camera di appartenenza vigila affinché le attività indicate nel contratto di lavoro siano connesse all'esercizio delle funzioni parlamentari, la tipologia contrattuale prescelta dalle parti risulti compatibile e coerente con l'attività svolta e i minimi contrattuali o di legge stabiliti per la retribuzione siano rispettati.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa tra loro, possono altresì dettare ulteriori condizioni per lo svolgimento dell'attività dei collaboratori presso le sedi e gli uffici del Parlamento.

Fatta salva la facoltà di stipulare contratti con uno o più collaboratori nel rispetto dei limiti finanziari di cui al comma 1, oltre tali limiti ciascun membro del Parlamento può avvalersi di ulteriori collaboratori con retribuzione e oneri fiscali e contributivi a proprio esclusivo carico. A tali ulteriori collaboratori si applicano obbligatoriamente le disposizioni di cui all'articolo 2 e al presente articolo nel caso in cui essi siano autorizzati ad accedere ai locali di pertinenza delle Camere. La Camera di appartenenza provvede a decurtare le somme anticipate dal trattamento spettante al parlamentare interessato.

**2. 22.** Cristian Iannuzzi.

**(Inammissibile)**

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

Lo stipendio è decurtato di importo percentualmente commisurato alla effettiva presenza ai lavori dell'Aula e della Commissione.

Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza del 2,5 per cento dell'indice medio di presenza all'attività par-

lamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 25 per cento dell'indennità e dei rimborsi.

Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 25 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 50 per cento dell'indennità e dei rimborsi.

Ai deputati e senatori cui risulta un indice di presenza inferiore del 50 per cento dell'indice medio di presenza all'attività parlamentare vengono ridotti, mensilmente, le indennità ed i rimborsi del 75 per cento dell'indennità e dei rimborsi.

**2. 14.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

L'indennità di cui al precedente comma è destinata alla remunerazione dei collaboratori accreditati del membro del Parlamento. In tal caso, le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, effettuano, in nome e per conto dei parlamentari e a seguito delle dichiarazioni di questi ultimi, il contratto di lavoro subordinato, la redazione della busta paga, il pagamento dello stipendio, dei contributi e delle altre spettanze dei collaboratori parlamentari, nonché l'elaborazione e la trasmissione agli organismi competenti delle dichiarazioni fiscali e sociali dei medesimi collaboratori parlamentari.

**2. 20.** Cristian Iannuzzi.

*(Inammissibile)*

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

La Corte dei Conti verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili, controlla che le spese rimborsate siano conformi alle scritture e alla documentazione contabili e alle risultanze degli accertamenti eseguiti.

**2. 21.** Cristian Iannuzzi.

*(Inammissibile)*

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti per i dipendenti pubblici.

**2. 15.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il rimborso delle spese di segreteria e di rappresentanza comprende la spesa necessaria all'assunzione, da parte del parlamentare, di uno o più collaboratori, esterni alle amministrazioni delle Camere. La Camera di appartenenza del deputato o senatore, entro i limiti di spesa di tale rimborso, provvede direttamente al pagamento della retribuzione e degli oneri fiscali e contributivi al collaboratore parlamentare dietro deposito del contratto di lavoro presso gli uffici parlamentari competenti. Tale rapporto di lavoro, di natura fiduciaria, definito sulla base dell'accordo fra le parti, in mancanza di altri termini scritti scade naturalmente al termine della legislatura nel quale è stato stipulato. La retribuzione del collaboratore non può essere inferiore ai minimi contrattuali o definiti dalla legge ovvero ad un equo compenso commisurato alla natura e all'orario della prestazione concordata tra le parti. Non è ammesso il rimborso delle spese di retribuzione e degli oneri fiscali e contributivi nel caso in cui il collaboratore parlamentare risulti parente entro il secondo grado del parlamentare contraente. Gli Uffici di Presidenza delle Camere, d'intesa fra loro, adottano le delibere necessarie a garantire l'adempimento delle disposizioni di cui al presente comma.

**2. 44.** Gribaudo.

*(Inammissibile)*

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è aggiunto, in fine, il se-

guente comma: « Ove, ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, sia autorizzata nei confronti di un membro del Parlamento l'esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, il pagamento dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo è sospeso fino alla cessazione dell'efficacia della misura medesima ».

**2. 37.** Mannino, Di Vita.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dai seguenti:

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino il dodicesimo del trattamento complessivo massimo annuo lordo dei professori ordinari di università con rapporto a tempo pieno, esclusi la tredicesima mensilità, l'indennità integrativa speciale e l'assegno aggiuntivo.

L'indennità di cui al comma 1 è aggiornata annualmente in base agli adeguamenti automatici stabiliti dagli indici dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

Le indennità aggiuntive riconosciute ai membri del Parlamento per lo svolgimento di altri incarichi interni delle Camere non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento del medesimo importo.

**2. 31.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Librandi, Menorello, Molea, Quintarelli, Oliaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza stabiliscono l'ammontare complessivo della diaria entro il limite

massimo di euro 3.500 mensili, specificando altresì la quota massima della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio, tenuto conto delle condizioni di mercato. La quota della diaria destinata al rimborso delle spese di alloggio è riconosciuta solo se le spese sono documentate e non è riconosciuta ai deputati o senatori residenti nel Comune di Roma.

Gli Uffici di Presidenza possono stabilire le modalità per le ritenute da effettuarsi per ogni assenza dalle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

L'ammontare massimo di cui al comma primo aggiornato alla fine di ogni triennio in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

**2. 32.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Librandi, Menorello, Molea, Quintarelli, Oliaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo l'articolo 2, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 2-bis. Ad ogni membro del Parlamento è riconosciuto un importo pari a euro 3.690 mensili a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato rappresentativo.

Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, i membri del Parlamento hanno diritto alla copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per tutti i viaggi effettuati, i membri del Parlamento devono scegliere, nell'ambito delle alternative disponibili, la tariffa più conveniente e meno onerosa per i bilanci delle Camere. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, an-

che al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.

Ai fini della copertura delle spese di viaggio le amministrazioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati possono stipulare convenzioni con vettori e agenzie di viaggio che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.

Alla fine di ciascun trimestre, i deputati depositano presso la Camera di appartenenza una relazione contenente il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera, e una breve indicazione delle finalità dei viaggi effettuati, confermandone l'attinenza al mandato parlamentare e dichiarando che è stata scelta la tariffa più conveniente nell'ambito delle alternative disponibili.

Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare ».

**2. 33.** Mazziotti Di Celso, Catalano, Librandi, Menorello, Molea, Quintarelli, Oliaro.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere in fine il seguente comma:

Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica.

**2. 40.** Civati, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Pastorino.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

2. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è aggiunto il seguente comma: « Il regime previdenziale dei parlamentari è disciplinato degli Uffici di Presidenza di ciascuna Camera, che si atterranno ai principi del sistema contributivo, altresì consentendo la possibilità di opzione per le Casse di previdenza in cui i parlamentari risultino iscritti, alle quali verranno comunque versate le somme non utilizzabili ai fini del regime ordinario ».

**2. 27.** Menorello.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

« ART. 6-bis. Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa non spetta alcuna indennità ».

**2. 13.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

2. L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge.

**2. 12.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).*

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle

spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 1.800 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio, incluse eventuali utenze, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio della provincia di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede in provincia di Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al primo comma, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.

La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e

sostegno delle attività politiche fino al limite massimo di 3.500 euro mensili ».

*Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente:* Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

**2. 04.** Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino, Fratoianni, Daniele Farina.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).*

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. — Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 1.800 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio, incluse eventuali utenze, nella misura massima di 2.000 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio della provincia di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se



egli risiede in provincia di Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al primo comma, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.

La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento, secondo l'ammontare massimo determinato dagli uffici di Presidenza delle due Camere, le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pubbliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica della legge con la seguente:* Disposizioni in materia di indennità parlamentari, abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del parlamento e dei consiglieri regionali.

**2. 05.** Civati, Brignone, Marcon, Andrea Maestri, Fratoianni, Pastorino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Rimborso delle spese di soggiorno, di viaggio e per l'esercizio del mandato rappresentativo).*

1. L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

ART. 2. — Ai membri del Parlamento è riconosciuto un rimborso forfetario delle spese, comprensivo delle spese telefoniche e di connessione e assistenza informatiche, pari a euro 2000 mensili. Al membro del Parlamento spettano tessere per la libera circolazione autostradale, ferroviaria, marittima e aerea e il rimborso delle spese documentate sostenute per l'utilizzo di un veicolo proprio, di veicoli ad uso condiviso, di servizi di taxi o analoghi per trasferimenti nel territorio nazionale nell'esercizio della propria attività politica. È escluso qualunque ulteriore rimborso. Il membro del Parlamento ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate di alloggio nella misura massima di 1.500 euro mensili. Il rimborso delle spese di alloggio non è riconosciuto ai membri del Parlamento che risiedono nel territorio del comune di Roma o che vi hanno risieduto fino a trenta giorni prima dell'accettazione della candidatura. Nel caso in cui un membro del Parlamento subentri in un seggio rimasto vacante nel corso della legislatura, il rimborso per le spese di alloggio non gli è riconosciuto se egli risiede a Roma o vi ha risieduto fino al giorno in cui si è verificata la causa di decadenza del parlamentare a cui subentra o in cui il medesimo ha rassegnato le dimissioni.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte.

Gli Uffici di Presidenza delle Camere disciplinano altresì le modalità per l'applicazione di riduzioni del rimborso forfetario di cui al comma 1, primo periodo, per ogni giorno di assenza dalle sedute dell'Assemblea, delle Giunte o delle Commissioni in cui si siano svolte votazioni, non giustificata da missioni per incarichi istituzionali.

La Camera di appartenenza rimborsa a ciascun membro del Parlamento le spese sostenute per la remunerazione di collaboratori, consulenze, ricerche, servizi di gestione dell'ufficio, utilizzo di reti pub-

bliche di consultazione di dati, convegni e sostegno delle attività politiche fino ad al limite massimo di 3.500 euro mensili.

- 2. 08.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Indennità per la cessazione dal mandato).*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è inserito il seguente:

ART. 6-bis. – Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità il cui importo è commisurato all'importo dell'indennità di cui all'articolo 1 della presente legge e alla durata complessiva del mandato rappresentativo svolto ed è calcolato secondo la disciplina prevista dall'articolo 2120 del codice civile.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del comma 1.

- 2. 09.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Diaria).*

1. All'articolo 2, secondo periodo, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, le parole « 15 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « 20 giorni ».

- 2. 01.** Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Dopo l'articolo, 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. All'articolo 3 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Gli Uffici di Presidenza delle Camere stabiliscono le indennità dovute ai membri del Parlamento che siano titolari di cariche o svolgano incarichi interni alla Camera di appartenenza, nel limite massimo mensile di 1.000 euro al netto di ritenute e imposte ».

- 2. 03.** Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Regime tributario, pignoramento e sequestro).*

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti »;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge ».

- 2. 06.** Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Fratoianni, Pastorino ».

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*.

L'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261 è abrogato.

**2. 02.** Menorello.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*.

*(Fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di cessazione dal mandato parlamentare).*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, aggiungere il seguente:

« ART. 6-*bis*.

Ai membri del Parlamento cessati dal mandato per qualsiasi causa spetta un'indennità per il reinserimento al lavoro la cui entità, corrisposta in un'unica soluzione, è pari all'importo delle indennità percepite negli ultimi sei mesi di mandato.

Le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano a tutte le categorie di lavoratori autonomi.

Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano ai lavoratori dipendenti del settore privato ed a coloro che risultino appartenenti alla pubblica amministrazione al momento dell'inizio del mandato parlamentare nonché a coloro che risultavano disoccupati prima di essere proclamati nella Camera di appartenenza.

È istituito un fondo per il reinserimento al lavoro a seguito di cessazione del mandato per un importo pari a 5 milioni di euro annui.

Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a cinque milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto dal fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190.

Gli Uffici di Presidenza delle due Camere, d'intesa tra loro, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del primo comma ».

**2. 07.** Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

**3. 2.** Distaso.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui alla medesima legge la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i rispettivi consiglieri.

**3. 3.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 3.

*(Consiglieri delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano alle disposizioni introdotte dalla presente legge la disciplina degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, spettanti ai membri dei rispettivi consigli.

**3. 8.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* e le province autonome di Trento e di Bolzano.

*Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

1-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a sta-

tuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

**3. 4.** Plangger.

*Al comma 1, dopo le parole:* presente legge *aggiungere le seguenti:* alle norme e.

**3. 6.** Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* dei vitalizi e.

**3. 5.** Menorello.

*Al comma 2 sopprimere le parole:* e alle province autonome.

**3. 7.** Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian.

*Al comma 2 sostituire le parole:* ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge *con le seguenti:* al triplo dei risparmi che l'adeguamento avrebbe determinato nei rispettivi bilanci, come determinato con apposita determinazione dall'ufficio Parlamentare di Bilancio.

**3. 1.** Zanetti, Parisi.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Banca d'Italia).*

La Banca d'Italia, la Corte costituzionale e la Presidenza della Repubblica, nella loro autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui alla presente legge.

**3. 01.** Giorgia Meloni, Rampelli.

**(Inammissibile)**

## ART. 4.

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

**4. 1.** Mannino, Di Vita.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa da parte dell'amministrazione delle Camere il versamento agli istituti previdenziali dei contributi figurativi relativi ai parlamentari che risultano lavoratori dipendenti in aspettativa.

4. I parlamentari possono usufruire delle regole per il cumulo dei periodi assicurativi previste dall'articolo 1, commi da 239 a 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificati dall'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**4. 5.** Marcon, Costantino, Fratoianni.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Ciascun parlamentare può richiedere, prima della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, la restituzione di tutti i contributi versati durante il

suo mandato, salvo la facoltà dello stesso di optare per la ricongiunzione, in ogni caso non onerosa, dei contributi versati durante il mandato parlamentare con quelli versati a gestioni previdenziali cui il parlamentare risultava iscritto prima dell'inizio del mandato.

**4. 2.** Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Coloro che precedentemente iscritti a casse di previdenza degli ordini professionali e che abbiano riscattato la loro posizione in virtù di un incarico parlamentare possono far domanda di reinscrizione alla propria cassa di appartenenza, riversando i contributi già liquidati, ricostituendo la posizione contributiva d'intesa con la cassa di appartenenza.

**4. 3.** Menorello, Vaccaro.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

3. Il parlamentare, anche se già titolare del trattamento previdenziale, può rinunciare e ripetere il valore attualizzato dei versamenti effettuati durante il mandato parlamentare, al netto delle erogazioni già ricevute.

**4. 4.** Francesco Sanna.

## ART. 5.

*Sopprimerlo.*

5. 6. Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanello, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechi, Malisani.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

1. Con effetto dal 1° gennaio 2018 è istituita presso l'INPS una gestione denominata « Gestione separata previdenza parlamentari ». Alla gestione confluiscono tutte le contribuzioni dei parlamentari in carica e di coloro che sono cessati dal mandato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è definito l'assetto organizzativo e funzionale della Gestione separata secondo i criteri generali e le norme vigenti in materia e anche in riferimento alla fase di prima applicazione.

3. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica trasferiscono al Ministro dell'economia e delle finanze l'intera dotazione finanziaria iscritta nei loro bilanci per l'annualità 2018 relativa alla spesa per l'erogazione dei trattamenti vitalizi e pensionistici, gli assegni di reversibilità e ogni altra risorsa finanziaria eventualmente destinata a trattamenti speciali di carattere socio-assistenziale previsti per l'anno 2018. Le due Camere trasferiscono altresì ogni somma individualmente versata a suo tempo da tutti i parlamentari cessati dal mandato, finalizzata al percepimento del vitalizio, attuarialmente ricalcolata e le contribuzioni versate dai parlamentari in carica ai sensi di quanto disposto dai regolamenti per il trattamento pensioni-

stico dei parlamentari cessati dal mandato, approvati nel 2012.

4. A tutti i parlamentari in carica, a tutti i parlamentari cessati dal mandato, a coloro che percepiscono assegni di reversibilità o eventuali altre tipologie di assegni a carattere socio-assistenziale si applicano le facoltà di cui all'articolo 22 della legge n. 241 del 1990. All'accesso alla documentazione degli atti amministrativi individuali di cui al comma 3 del presente articolo e al comma 1 dell'articolo 13, ancorché tutelato dalla legge, non può essere opposto il silenzio diniego eventualmente previsto dai regolamenti interni delle due Camere.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto ad individuare lo specifico capitolo da iscrivere nel bilancio dello Stato e da denominarsi « Gestione separata previdenziale dei parlamentari presso l'INPS », indicando altresì la conseguente riduzione dei trasferimenti finanziari dovuti per il funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

6. Le amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, in attesa della definizione dell'assetto organizzativo e finanziario di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 continuano ad espletare le attività connesse all'accantonamento dei prelievi previdenziali dei parlamentari in carica, alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza maturati nel lasso di tempo che intercorre tra la data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e la costituzione del Fondo di cui al comma 1 e seguenti del presente articolo, nonché all'erogazione mensile dei vitalizi o dei trattamenti pensionistici e degli assegni di reversibilità o di assegni eventualmente deliberati a titolo socio-assistenziale. La compensazione economico-finanziaria tra quanto erogato in via transitoria dalle amministrazioni di cui al presente comma e il Fondo di cui al comma 1 avverrà entro i tre mesi successivi dall'avvio del funzionamento amministrativo e contabile del Fondo.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 13 con il seguente:

1. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica entro tre mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'Anagrafe di tutti i soggetti aventi diritto ai trattamenti di cui al comma 3 dell'articolo 5, elencando, sulla base di quanto disposto al comma 3 dell'articolo 5, per ogni profilo individuale i diritti economici maturati ai sensi dei regolamenti vigenti. Le due Camere trasmettono altresì la serie storica dei regolamenti e delle delibere approvate dagli Uffici di Presidenza in materia di trattamenti vitalizi e pensionistici.

2. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana uno o più decreti legislativi, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) la rideterminazione dell'ammontare degli assegni vitalizi per tutti coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato 18 anni di mandato parlamentare;

b) l'armonizzazione di cui alla lettera a) del presente comma per ogni tipologia di assegno di reversibilità o eventuali altri assegni erogati a titolo socio-assistenziale;

c) l'armonizzazione tra quanto previsto dai regolamenti previdenziali deliberati dalle due Camere nel 2012 con quanto disposto dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011 n. 124;

d) la salvaguardia dei contributi previdenziali versati all'INPS e dei loro effetti differiti, maturati dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nei periodi precedenti e successivi l'esercizio del loro

mandato elettivo e la salvaguardia dei contributi di cui all'articolo 31 della legge n. 300 del 1970;

e) la salvaguardia di ogni diritto previdenziale maturato dai parlamentari in carica o cessati dal mandato nell'ambito delle loro attività professionali precedenti e successive all'esercizio del mandato elettivo: professioni autonome, intellettuali, artistiche, sportive, giornalistiche o qualunque altra professione che preveda l'obbligatorietà di iscrizione previdenziale presso Casse o Gestioni previdenziali specificamente contemplate dalla legislazione vigente o vigilate dai competenti organi ministeriali;

f) la facoltà di cumulare, anche ai fini di quanto previsto alla lettera e) del presente comma, in un'unica erogazione pensionistica i trattamenti di cui alle lettere a) e c) con i trattamenti di cui alle lettere d) ed e) del presente comma;

g) l'armonizzazione tra gli effetti delle deliberazioni eventualmente assunte in materia di vitalizi dagli Uffici di Presidenza delle due Camere, successivamente all'approvazione delle riforme regolamentari del 2012, e la legislazione vigente;

h) la salvaguardia degli effetti fiscali di cui all'articolo 52 del testo unico delle imposte sui redditi e di cui alla risoluzione n. 262-E, 26 ottobre 2009 per tutti coloro che, parlamentari in carica o cessati dal mandato, hanno ottemperato all'obbligo di versamento delle quote mensili finalizzate alla rendita vitalizia fino al 31 dicembre 2011. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze apporta con proprio decreto, una ulteriore decurtazione al trasferimento delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi costituzionali denominati Camera dei deputati e Senato della Repubblica per compensare il minor gettito fiscale dovuto alle rideterminazioni di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.

5. 5. Marchi, Gneccchi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Gestione separata presso l'INPS).*

1. Presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituita una gestione separata, alla quale affluiscono:

a) le quote contributive a carico dei parlamentari, come determinate ai sensi della presente legge;

b) le quote contributive a carico dell'organo di appartenenza, come determinate ai sensi della presente legge;

c) le risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei trattamenti previdenziali per ciascun anno di riferimento, come determinate dai competenti organi del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sulla base dell'applicazione delle disposizioni vigenti.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle spese per gli organi costituzionali, in un apposito capitolo denominato « Gestione separata della previdenza dei parlamentari presso l'INPS », e sono trasferite all'entrata dei bilanci delle Camere per essere successivamente trasferite alla gestione separata di cui al comma 1.

3. L'INPS provvede al pagamento dei trattamenti previdenziali disciplinati dalla presente legge, nella misura determinata dai competenti organi delle Camere e mensilmente comunicata alla gestione separata di cui al comma 1.

4. Le risorse che affluiscono alla gestione separata di cui al comma 1 sono destinate esclusivamente al finanziamento dei trattamenti disciplinati dalla presente legge.

5. La vigilanza sulla gestione di cui al comma 1 è attribuita ad un'apposita Commissione, composta dal Presidente dell'INPS, che la presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, designati dal Consiglio di Presidenza del Se-

nato della Repubblica e dall'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati. La partecipazione ai lavori della Commissione non dà diritto alla percezione di alcuna indennità comunque denominata.

**5. 3.** De Menech.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Gestione del sistema previdenziale dei parlamentari).*

1. I contributi di cui all'articolo 8, comma 3, afferiscono alla gestione previdenziale dei parlamentari di cui è dotato ciascun ramo del Parlamento.

2. Le pensioni ai parlamentari cessati dal mandato e ai superstiti sono erogate dal ramo del Parlamento presso il quale il mandato è stato esercitato per l'ultima volta.

3. Gli Uffici dei due rami del Parlamento determinano il montante contributivo complessivo e le rispettive quote di spettanza in proporzione al montante contributivo maturato presso ciascun ramo del Parlamento alla data di maturazione del diritto. Alla fine di ogni anno finanziario, gli stessi uffici procedono al conguaglio dei pagamenti effettuati.

**5. 4.** Marcon, Costantino, Fratoianni, Daniele Farina.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Trasferimento della gestione previdenziale all'Istituto nazionale della previdenza sociale).*

1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi di cui all'articolo 2, sono



gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

2. Al fine di cui al comma 1, le Camere provvedono alle opportune intese con l'INPS per il trasferimento nei rispettivi bilanci interni delle risorse previste dal medesimo comma 1.

3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è demandata all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

**5. 2.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari).*

1. La gestione della previdenza obbligatoria dei parlamentari è affidata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

2. Gli Uffici di presidenza delle Camere sono tenuti, nei confronti dell'INPS, agli adempimenti previsti per i sostituti d'imposta dei lavoratori dipendenti.

**5. 1.** Zanetti, Parisi.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

*(Trasferimento della gestione previdenziale all'INPS).*

1. Le risorse destinate al trattamento previdenziale dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi i contributi previdenziali di cui all'articolo 7, sono gestite dall'INPS.

2. Ai fini di cui al comma 1 gli Uffici di Presidenza delle Camere adottano intese con l'INPS per il trasferimento delle risorse indicate al medesimo comma 1.

3. La verifica dei requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale e i controlli sul mantenimento degli stessi è attribuita all'INPS, con le modalità previste dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272.

**5. 9.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 2 sostituire ovunque ricorrono le parole: consiglio di amministrazione con le seguenti: comitato di gestione.*

**5. 7.** Mazziotti Di Celso.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Sono iscritti alla gestione di cui al presente articolo i parlamentari eletti per la prima volta nella XVIII legislatura. Per tutti i parlamentari che hanno iniziato il mandato elettivo precedentemente, il trattamento pensionistico viene erogato dalla Camera di appartenenza, che applica la disciplina prevista dalla presente legge.

**5. 8.** Mannino, Di Vita.

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

*(Previdenza complementare).*

Gli Uffici di presidenza delle Camere possono prevedere l'istituzione di un fondo di previdenza complementare a capitalizzazione, alimentato unicamente dai contributi volontari dei parlamentari, con esclusione di ogni onere a carico del bilancio dello Stato.

**5. 01.** Francesco Sanna.

## ART. 6.

*Sostituirlo con i seguenti:*

## ART. 6.

*(Diritto di accesso al trattamento previdenziale).*

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno versato almeno 260 contributi settimanali nei cinque anni precedenti.

## ART. 6-bis.

*(Erogazione del trattamento previdenziale).*

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.

2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui all'articolo 3, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieleto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale e per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.

4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.

5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito da lavoro.

**6. 10.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 6.

*(Accesso al trattamento previdenziale e sua determinazione).*

1. Il trattamento previdenziale dei parlamentari è determinato sulla base del sistema di calcolo contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, anche con l'applicazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1 commi 6 e 11 della medesima legge. Ai fini del conseguimento del diritto al trattamento pensionistico si applica, altresì, l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 7.*

**6. 14.** Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 6.

*(Accesso al trattamento previdenziale).*

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno cinque anni e che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia secondo le regole previste per i lavoratori dipendenti.

2. Qualora il trattamento sia calcolato interamente con il sistema di calcolo contributivo, l'accesso al trattamento previdenziale può essere conseguito al compimento del requisito anagrafico di sessantatré anni, a condizione che risultino versati e accreditati in suo favore, presso le

gestioni previdenziali del lavoro dipendente e autonomo a cui è iscritto, un totale di almeno venti anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, determinato ai sensi dall'articolo 24, comma 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Gli eletti che cessino il mandato parlamentare con la XVII legislatura o siano cessati con una delle precedenti, che abbiano almeno 10 anni di contribuzione e almeno 60 anni di età, possono optare per la corresponsione di un anticipo pensionistico dal fondo parlamentare, sino al raggiungimento del requisito di età per l'accesso al trattamento pensionistico previsto dall'ordinamento del fondo previdenziale al quale sono o erano iscritti; l'importo corrisposto a titolo di anticipo pensionistico è ridotto rispetto al valore del trattamento previdenziale calcolato ai sensi della presente legge, del 4 per cento per ciascun anno di anticipo rispetto ai requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti e autonomi.

4. Alla data di perfezionamento dei requisiti per la pensione del proprio fondo di iscrizione, la quota percepita dal fondo parlamentare è considerata come pensione supplementare.

**6. 24.** Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanello, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechchi, Malisani.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Diritto di accesso al trattamento previdenziale).*

1. Hanno accesso al trattamento previdenziale i membri del Parlamento che abbiano versato almeno 250 contributi settimanali.

**6. 26.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:*

1. I parlamentari cessati dal mandato conseguono il diritto al trattamento previdenziale al compimento dei 65 anni di età e al seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno 5 anni effettivi. Per ogni anno di mandato ulteriore l'età richiesta per il conseguimento del diritto è diminuita di un anno, con il limite di età di 60 anni.

**6. 7.** Pisicchio.

*Sopprimere il comma 1.*

**6. 23.** Mazziotti Di Celso.

*Al comma 1, premettere le parole:* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5.

*Conseguentemente, all'articolo 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Si applicano, altresì, le disposizioni sugli istituti della ricongiunzione dei periodi assicurativi, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, all'articolo 12, commi da 12-*septies* a 12-*undecies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 147, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; sulla totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e all'articolo 24, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; sul cumulo dei periodi assicurativi, di cui all'articolo 1, commi da 238 a 249, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e all'articolo 1, commi da 195 a 198, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**6. 12.** De Menech.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:* Hanno accesso con le seguenti: Possono accedere.

*Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole:* è corrisposto con le seguenti: può essere corrisposto e aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando la possibilità per il parlamentare di scegliere se accedere al trattamento previdenziale ai

sensi del regime più favorevole di cui al presente articolo o, in alternativa, ai sensi della normativa vigente di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La scelta di cui al precedente periodo è da considerarsi definitiva e non è modificabile successivamente.

**6. 19.** Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.

\* **6. 5.** Russo, Sisto.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* o abbiano comunque versato contributi connessi all'esercizio del mandato per almeno un periodo di pari durata.

\* **6. 16.** Menorello.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:* anche cumulando la durata dei mandati di più legislature.

**6. 13.** Marcon, Costantino.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di presidente di regione o di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.

**6. 17.** Menorello.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

È fatta comunque salva la facoltà di ricongiungimento dei periodi di esercizio del mandato di consigliere regionale e dei relativi periodi contributivi, anche ai fini del raggiungimento delle condizioni per l'accesso al trattamento previdenziale.

**6. 4.** Russo, Sisto.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Hanno altresì accesso al trattamento previdenziale, nell'ambito delle rispettive casse di previdenza, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano esercitato il mandato elettivo in altre assemblee legislative, nel corso del quale siano stati eletti al Parlamento, a condizione che abbiano versato la contribuzione volontaria fino a concorrenza di cinque anni.

**6. 15.** Marotta.

*Al comma 2, sostituire le parole:* compimento del sessantacinquesimo anno di età. *con le seguenti:* maturare dei requisiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al parlamentare cessato dal mandato si applicano le disposizioni di cui ai commi da 166 a 178 dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**6. 25.** Damiano, Albanella, Patrizia Maestri, Incerti, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , salvo per i parlamentari che abbiano una contribuzione di almeno 15 anni, per i quali si applicano le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.

**6. 21.** Marotta, Tancredi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , fatte salve le determinazioni in materia di riduzione dell'età pensionistica in rapporto al numero di anni di mandato esercitati, già adottate dalle Camere nell'ambito della propria autonomia alla data di entrata in vigore della presente legge.

**6. 20.** Marotta.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* purché abbiano un requisito contributivo di almeno venti anni.

**6. 18.** Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per i parlamentari che durante il mandato non hanno beneficiato del diritto di aspettativa di cui all'articolo 31 dello Statuto dei lavoratori, di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, la soglia anagrafica di cui al precedente periodo è ridotta di un anno per ogni anno di mandato parlamentare superiore al quinto. In nessun caso però il trattamento previdenziale può essere corrisposto prima del compimento del sessantesimo anno di età.

*Conseguentemente, all'articolo 13, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:* , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, ultimo periodo.

**6. 9.** Zanetti, Parisi.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Per coloro che hanno esercitato il mandato parlamentare per almeno tre legislature, il trattamento previdenziale è corrisposto al compimento del sessantesimo anno di età.

**6. 3.** Sisto.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* La soglia anagrafica di cui al precedente comma è ridotta di un anno

per ogni anno di mandato parlamentare superiore al quinto. In nessun caso però il trattamento previdenziale può essere corrisposto prima del compimento del sessantesimo anno di età.

**6. 6.** Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per ogni anno di mandato oltre il quinto, il requisito anagrafico è diminuito di un anno sino al minimo inderogabile di 60 anni;

**6. 2.** Francesco Saverio Romano, Galati, Zanetti, Rabino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Per ogni anno di mandato parlamentare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di 60 anni.

**6. 11.** Marchi, Gneccchi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Il parlamentare cessato dal mandato ha la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento, e comunque prima che ne sia iniziata l'erogazione, al trattamento previdenziale maturato ai sensi del comma 1. In tal caso ha diritto alla restituzione dei contributi versati, rivalutati al momento dell'esercizio dell'opzione secondo quanto previsto dall'articolo 7.

**6. 22.** Misuraca.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia ragione, il mandato parlamentare non venga esercitato per una durata almeno pari a quella minima ai fini della maturazione del diritto al trattamento previdenziale, il parlamentare ha diritto alla

restituzione di tutti i contributi versati con le rivalutazioni di legge, salva la facoltà del parlamentare di optare per la ricongiunzione, in ogni caso non onerosa, dei contributi versati durante il mandato parlamentare con quelli versati a gestioni previdenziali cui il parlamentare risultava iscritto prima dell'inizio del mandato.

**6. 8.** Zanetti, Parisi.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Si applicano le norme generali che disciplinano la possibilità di totalizzazione e di cumulo dei periodi contributivi per i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti che hanno versato contributi in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali.

**6. 1.** Giorgia Meloni, Rampelli.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Cumulo dei periodi assicurativi).*

1. Agli eletti nei due rami del Parlamento è estesa la facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati durante l'esercizio del mandato con i periodi assicurativi maturati in altre gestioni previdenziali ai fini del conseguimento di un'unica pensione, con le modalità e secondo le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**6. 01.** Giacobbe, Damiano, Incerti, Albarella, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechi, Malisani.

## ART. 7.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 7.

*(Criteri di rideterminazione dei vitalizi).*

1. Le Camere rideterminano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui alla presente legge.

2. Per i membri del Parlamento cessati dal mandato che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto l'età pensionabile, è sospesa l'erogazione del trattamento previdenziale fino al raggiungimento dei requisiti per percepirlo.

3. I soggetti di cui al comma 2, raggiunta l'età pensionabile di cui al comma 4, percepiscono il trattamento previdenziale ricalcolato con il sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

4. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi se di sesso maschile e di sessantacinque anni e sette mesi se di sesso femminile.

5. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

**7. 1.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati e dei senatori è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente

di trasformazione di cui alla Tabella A dell'allegato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennialmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

*1-bis.* Per i deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato elettivo precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, l'importo della pensione è determinato dalla somma della quota del trattamento definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo i Regolamenti in vigore a quella data presso i due rami del Parlamento, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

**7. 2.** Damiano, Albanella, Patrizia Maestri, Incerti, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechci.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

## ART. 7-bis.

*(Totalizzazione dei periodi assicurativi e cumulo tra pensione e redditi da lavoro).*

1. Ai periodi assicurativi relativi all'esercizio del mandato parlamentare si applicano le disposizioni generali applicabili alle gestioni previdenziali contributive e, in particolare, le norme in materia di totalizzazione di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, nonché le norme in materia di cumulo di cui all'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, estese ai sensi dell'articolo 44 della legge 27 dicembre 2002, n. 289; ai fini di tali ultime disposizioni gli emolumenti corrisposti in conseguenza di un mandato parlamentare o di altre cariche elettive sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente.

2. È fatta salva la possibilità per il parlamentare di optare, in alternativa al trattamento di cui all'articolo 1 della presente legge, per il riconoscimento del pe-

riodo di aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Si applicano in tale caso le norme di cui al citato articolo 31 della legge n. 300 del 1970 e all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

3. Ai fini del calcolo della pensione, i contributi versati in relazione al periodo di esercizio del mandato parlamentare sono cumulabili con altri contributi effettivamente versati relativi al medesimo periodo.

4. Al parlamentare che è stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti è data facoltà, ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, di chiedere la totalizzazione dei periodi contributivi nella gestione di cui al comma 3. La misura del trattamento pensionistico è calcolata *pro quota* sulla base delle regole vigenti in ogni gestione.

**7. 01.** Francesco Sanna.



ART. 8.

*Al comma 3 sostituire la parola: quote con la seguente: aliquote.*

**8. 1.** Cristian Iannuzzi.

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Assistenza sanitaria e assicurativa).*

1. Qualora gli Uffici di Presidenza delle Camere istituiscano fondi integrativi per l'assistenza sanitaria dei membri del Parlamento o stipulino contratti assicurativi in loro favore, i relativi costi sono ripartiti tra i beneficiari e in forma mutualistica.

**8. 01.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

***(Inammissibile)***

ART. 9.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 9.

*(Erogazione del trattamento previdenziale e regime transitorio).*

1. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il membro del Parlamento cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per l'accesso al medesimo trattamento.

2. Nel caso in cui il membro del Parlamento, alla data della cessazione del mandato, sia già in possesso del requisito di cui al comma 1, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.

3. Qualora il membro del Parlamento già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale o membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, sia eletto consigliere regionale, ovvero

sia nominato componente del Governo nazionale o assessore regionale, l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico. La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinuncia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.

4. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al comma 3.

5. L'erogazione del trattamento previdenziale è incompatibile con la percezione di qualunque reddito di lavoro, salvo quanto previsto dalla legge per i lavoratori autonomi.

6. I membri del Parlamento cessati dal mandato e che alla data di entrata in vigore della presente legge non percepiscono alcun trattamento previdenziale hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento di sessantasei anni e sette mesi.

**9. 1.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

## ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Zanetti.

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**10. 2.** Zanetti, Parisi.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente:* La sospensione, anche parziale, dell'assegno vitalizio si applica anche in caso di elezione a consigliere regionale e di nomina a membro di giunta regionale, di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, compresa quella di amministratore di enti pubblici, di enti privati in controllo pubblico e delle Fondazioni bancarie ove l'importo della relativa indennità, cumulato all'assegno vitalizio,

sia superiore al valore dell'indennità parlamentare.

**10. 3.** Francesco Sanna.

*Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente:* La medesima sospensione opera anche nel caso di assunzione di qualunque altro mandato o carica pubblica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati sotto il controllo pubblico, salva rinuncia all'indennità o al trattamento economico, comunque denominato, previsto per le suddette cariche.

**10. 4.** Civati, Marcon, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:* per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico *con le seguenti:* per le cariche di amministratore di enti pubblici, anche economici, o di enti privati in controllo pubblico.

**10. 5.** Mannino, Di Vita.

## ART. 11.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 11.

*(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).*

1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge.

**11. 1.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 11.

*(Estensione delle disposizioni relative alla pensione di reversibilità).*

1. La disciplina prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, relativa alla pensione erogata ai superstiti dopo la morte del pensionato titolare di pensione diretta, radicata sulla posizione previdenziale di lavoratore, si applica anche ai trattamenti previdenziali dei membri del Parlamento e dei consigli delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

**11. 2.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

## ART. 12.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

## ART. 12-bis.

*(Ulteriori disposizioni per i titolari di cariche elettive negli enti locali).*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In favore degli amministratori locali che rivestono le cariche di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultano titolari di pensione e non sono iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfetaria annuale, versata per quote, presso la Gestione separata dell'istituto nazionale della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2-ter. Gli amministratori locali di cui al comma 1 che, al momento dell'assunzione della carica, sono iscritti a un fondo di previdenza complementare possono mantenere l'iscrizione al fondo medesimo e proseguire volontariamente il pagamento della quota a proprio carico. L'amministrazione locale è tenuta al pagamento della quota spettante al datore di lavoro ».

2. I cittadini chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive negli enti locali e che, in ragione della mancata iscrizione in un fondo previdenziale obbligatorio abbiano periodi non coperti da contribuzione, hanno facoltà di riscattare un periodo pari a una consiliatura.

**12. 01.** Patrizia Maestri, Baruffi, Giacobbe, Incerti, Albanella, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechi.

*(Inammissibile)*

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

## ART. 12-bis.

*(Regime tributario, pignoramento e sequestro).*

1. All'articolo 5 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « I rimborsi delle spese previsti dall'articolo 2 della presente legge sono esenti da ogni tributo e non possono essere computati agli effetti dell'accertamento del reddito imponibile e della determinazione dell'aliquota per qualsiasi imposta o tributo dovuti sia allo Stato che ad altri enti »;

b) il secondo e il terzo comma sono abrogati;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « L'indennità mensile, la diaria e la pensione possono essere oggetto di sequestro o pignoramento secondo le norme di legge ».

**12. 03.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

## ART. 12-bis.

Il trattamento previdenziale dei soggetti di cui alla presente legge si adegua automaticamente a quello di volta in volta in vigore per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

**12. 02.** Giorgia Meloni, Rampelli.

ART. 13.

*Sopprimerlo.*

**13. 1.** Distaso.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Misure di equità previdenziale. Ricalcolo dei trattamenti in essere, inclusi i vitalizi).*

1. Gli importi delle quote retributive delle pensioni liquidate a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria, sono rideterminati applicando alle quote retributive una percentuale di riduzione pari al rapporto tra coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento e il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età riportata nella Tabella A di cui alla legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, per ciascun anno di decorrenza. Nel caso in cui l'età alla decorrenza sia inferiore a 57 anni, deve essere utilizzato il coefficiente di trasformazione relativo a tale età.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica alle quote di pensione liquidate a titolo di supplemento.

3. Le disposizioni del comma 1 si applicano nei confronti di titolari di trattamenti pensionistici complessivamente pari o superiori a 6 volte l'importo soglia di euro 500 per una famiglia con un solo componente.

4. Per i trattamenti pensionistici superiori a 6 volte l'importo soglia di cui al precedente comma e fino a 10 volte l'importo soglia, l'importo mensile delle pensioni ricalcolate ai sensi del comma 1, in pagamento alla data del 31 dicembre 2017, rimane in godimento fino al suo riassorbimento per effetto della perequazione dell'importo complessivo della pensione,

rideterminato ai sensi del medesimo comma 1. L'importo rideterminato non può essere comunque inferiore al limite previsto al precedente comma 3.

5. Per i titolari di trattamenti pensionistici superiori a 10 volte l'importo soglia di cui al precedente comma 3, qualora l'importo mensile delle pensioni rideterminato ai sensi del comma 1, risulti inferiore a 10 volte il trattamento INPS, viene riconosciuto il predetto importo. Tale importo rimane in godimento fino al suo riassorbimento.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni di invalidità, ai trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, alle pensioni ai superstiti.

7. Ai fini della applicazione del presente articolo, si applicano, per le pensioni con decorrenza antecedente al 1° gennaio 1996, i coefficienti di cui alla Tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore fino al 31 dicembre 2009.

8. A decorrere da 180 giorni dalla di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, gli assegni vitalizi per le cariche elettive in pagamento alla medesima data, sono rideterminati applicando agli stessi il calcolo previsto all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Agli assegni vitalizi così ricalcolati si applica quanto disposto dai commi 4 e 5 del presente articolo.

9. Con il medesimo criterio del comma precedente sono calcolati gli assegni decorrenti dalla medesima data.

**13. 4.** Menorello.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 13.

*(Rideterminazione degli assegni vitalizi).*

1. I titolari di vitalizi da mandati elettivi e di trattamenti previdenziali, comunque denominati, non possono godere di un trattamento economico superiore all'80 per cento degli emolumenti corrisposti a un eletto in carica dell'istituzione più alta dalla quale abbia origine il vitalizio o i

vitalizi. Detta percentuale è rivista ogni tre anni con delibera degli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Le quote trattenute per il superamento della misura spettante confluiscono in un fondo per l'equità previdenziale appositamente istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale finalizzato a garantire idonee misure di compensazione e di sostegno per le prestazioni pensionistiche delle nuove generazioni.

**13. 5.** Giacobbe, Damiano, Incerti, Albanello, Patrizia Maestri, Baruffi, Miccoli, Giovanna Sanna, Montroni, Casellato, Gnechchi, Malisani.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: , nei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, ed entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.*

**13. 2.** Zaratti.

*Al comma 1, dopo le parole: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge inserire le seguenti: nel rispetto dei principi costituzionali di irretrattabilità delle norme e della tutela dei diritti quesiti,.*

**13. 14.** Sisto.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, con le seguenti: gli importi dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere.*

**13. 7.** Marcon, Costantino, Daniele Farina, Fratoianni.

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: contributivo, inserire le seguenti: , nelle modalità di cui al comma 3 dell'articolo 8.*

**13. 3.** Zaratti.

*Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: In assenza di altri redditi di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soli trattamenti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, la misura della pensione di cui all'articolo 11 è aumentata del 20 per cento.*

**13. 9.** Gasparini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non può essere superiore al trattamento già percepito al momento dell'entrata in vigore della presente legge.*

**13. 6.** Fabbri.

*Al comma 2, sostituire le parole: sessantacinque anni con le seguenti: sessantasei anni e sette mesi.*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: sessantacinquesimo anno di età con le seguenti: sessantaseiesimo anno di età e sette mesi.*

**13. 15.** Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*3-bis. Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari cessati dal mandato antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso*

il riscatto, con oneri ridotti, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, corrispondenti al mancato esercizio del mandato [o di incarichi di governo], per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti, nel regime ove il riscatto opera, al momento in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa.

*3-ter.* Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma *3-bis* sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti *una tantum*, percepiti a titolo di liquidazione per incarichi di governo, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nel predetto comma, o confluenza nelle stesse.

*3-quater.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi *3-bis* e *3-ter*, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.

*3-quinquies.* Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi *3-bis* e *3-ter* si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

### **13. 18.** Menorello.

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

*3-bis.* Anche ai fini del ricongiungimento al trattamento previdenziale di cui all'articolo 6, per i parlamentari in carica, per gli anni di mandato già espletati, o cessati dal mandato antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, iscritti a una o più forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, au-

tonomi e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché agli enti di previdenza di diritto privato, ovvero iscritti ad ordini professionali, previa costituzione, a domanda, di una posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria in uno dei suddetti forme o enti, è ammesso il riscatto, dei periodi assicurativi, anche non coincidenti, per i quali non risultino versati contributi, nonché degli anni di laurea e di quelli corrispondenti alla prestazione del servizio militare. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto di riscatto si applicano le aliquote contributive vigenti nel regime ove il riscatto opera.

*3-ter.* Ai fini dell'esercizio della facoltà di riscatto di cui al comma *3-bis* sono, altresì, consentiti il recesso e la restituzione di eventuali trattamenti «*una tantum*», percepiti a titolo di liquidazione per incarichi o prestazioni lavorative, fino a concorrenza del loro ammontare, con costituzione di una delle posizioni assicurative indicate nella presente legge o confluenza nelle stesse.

*3-quater.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni dei commi *3-bis* e *3-ter*, con particolare riferimento ai criteri, alle condizioni e ai requisiti per l'accesso alla facoltà di riscatto in essi prevista.

*3-quinquies.* Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi *3-bis* e *3-ter* si provvede a valere sulle risorse rivenienti dai risparmi di spesa prodotti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge.

### **13. 16.** Russo, Sisto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* In caso di diritto all'assegno vitalizio, solo o cumulato con gli analoghi trattamenti economici differiti goduti in forza dell'esercizio della carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Ita-



lia, consigliere regionale, componente del governo o di giunte regionali, l'importo complessivo derivante dal cumulo dei trattamenti previdenziali non basati sul sistema di calcolo contributivo di cui alla presente legge, non può superare l'importo dell'indennità netta percepita dal parlamentare in carica, prevista nel periodo di suo effettivo mandato di deputato o senatore e, ove superato, è ridotto fino a tale limite.

**13. 10.** Francesco Sanna.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio in ragione della carica ricoperta, hanno il diritto di rinunciare all'accesso al trattamento previdenziale previsto dalle disposizioni della presente legge. La rinuncia comporta il diritto alla restituzione in una unica soluzione della somma corrispondente alle somme trattenute a titolo di contributi.

**13. 17.** Sisto.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio possono rinunciare ai benefici maturati, ricevendo in cambio i contributi effettivamente versati, con le rivalutazioni di legge.

**13. 19.** Vargiu.

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensio-

nistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.

6. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 5, per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sugli importi dei trattamenti pensionistici spettanti ai membri del Parlamento, così come ricalcolati ai sensi del comma 1, se di importo superiore a dieci volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), si applica un contributo di solidarietà, pari al 10 per cento della parte eccedente il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo, nonché pari al 15 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di quindici volte il medesimo trattamento minimo e al 20 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo. Il contributo di solidarietà è calcolato avendo riguardo al trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Le somme derivanti dal contributo di solidarietà sono versate al fondo di cui al comma 5.

**13. 21.** Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. La differenza tra l'importo attualmente percepito e quello rideterminato ai sensi del comma 1, a decorrere dall'entrata in vigore della legge e per un periodo di cinque anni, è versato in un fondo istituito presso l'INPS, finalizzato a garantire l'adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolari categorie di soggetti, individuate con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto si provvede altresì a definire i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo in favore dei soggetti beneficiari.

**13. 20.** Marcon, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Pastorino.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. La tutela in giudizio nelle controversie concernenti l'applicazione delle disposizioni della presente legge è rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; in deroga all'articolo 25 della Costituzione, le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.

**13. 11.** Pisicchio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. In deroga all'articolo 25 della Costituzione, le controversie aventi ad oggetto l'applicazione del presente articolo rientrano nell'autodichia delle Camere, che adottano a tal fine una specifica disciplina.

**13. 12.** Pisicchio.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

5. Ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione contro le rideterminazioni di cui all'articolo 13 gli interessati possono proporre ricorso al giudice amministrativo.

**13. 13.** Pisicchio.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Norme transitorie).*

1. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,

entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, provvedono ad abrogare tutti i Regolamenti previdenziali e le delibere assunte nel corso del tempo in materia di vitalizi.

2. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica valutano la fondatezza e le compatibilità con la presente legge in merito al mantenimento di istituti, seppur onerosi per i beneficiari, qualificabili come assistenza sanitaria integrativa rivolta a soggetti in quiescenza che percepiscono le loro rendite vitalizie da un'amministrazione esterna, autonoma e indipendente dalle due Camere.

3. Gli organi giurisdizionali delle due Camere, a fronte di eventuali ricorsi pendenti in materia di vitalizi dovranno concludere i loro procedimenti entro una data compatibile con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

**13. 08.** Marchi, Gnechi.

***(Inammissibile)***

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. La lettera *n*) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

« *n*) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;

*n-bis*) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per

i delitti di cui alla lettera *n*) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;

*n-ter*) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere *n*) e *n-bis*), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna ».

2. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere *n*), *n-bis*) e *n-ter*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere *n*), *n-bis*) e *n-ter*).

3. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *n*), *n-bis*) e *n-ter*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 7 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.

**13. 09.** Nuti, Di Vita, Mannino.

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Copertura delle spese di viaggio).*

1. Ai fini dello svolgimento del mandato rappresentativo, ai membri del Parlamento è garantita la copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico e il rimborso dei pedaggi autostradali documentati per i percorsi compiuti nel medesimo territorio con mezzi privati. Per i membri del Parlamento eletti all'estero, la copertura e il rimborso di cui al primo periodo sono estesi, alle medesime condizioni, anche al percorso internazionale necessario per il trasferimento dal luogo estero di residenza alla città di Roma.

2. La copertura delle spese di viaggio per i percorsi compiuti nel territorio nazionale con mezzi di trasporto pubblico, di cui al comma 1, è garantita mediante tessere riservate all'uso personale dei membri del Parlamento e convenzioni stipulate dalle amministrazioni del Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati con vettori e agenzie di viaggio, che prevedano il pagamento diretto dei relativi oneri da parte della Camera alla quale appartiene il titolare.

3. Il riepilogo trimestrale delle spese di viaggio effettuate da ciascun membro del Parlamento coperte o rimborsate dalla Camera alla quale egli appartiene è sottoscritto dall'interessato, che vi allega una breve relazione nella quale indica gli scopi ed espone l'attinenza dei viaggi effettuati ai fini dell'esercizio del mandato.

4. Il diritto alla copertura e al rimborso delle spese di viaggio ai sensi del presente articolo non spetta per i viaggi effettuati dopo la cessazione del mandato parlamentare.

**13. 06.** Galgano, Vargiu.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Quanto previsto dai precedenti articoli è comunque soggetto alla scelta volontaria di ogni eletto che può avvalersi della facoltà di non voler percepire le indennità e i trattamenti pensionistici.

2. Tale scelta dovrà essere effettuata nel momento della convalida dell'elezione con apposita dichiarazione rilasciata alle amministrazioni elettive di appartenenza e sarà effettuata esclusivamente da quegli eletti che non ne vorranno usufruire.

3. L'eletto ha comunque l'obbligo di versare i contributi che andranno a formare un Fondo speciale presso l'Inps. Tale Fondo speciale, denominato « Fondo salva pensione », sarà esclusivamente finalizzato alla copertura del pagamento dei contributi di quella fascia di lavoratori che si troveranno inoccupati a 24 mesi dal raggiungimento del limite contributivo per accedere alla pensione.

4. L'istituzione di tale fondo sarà stabilita con un decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I termini e le condizioni per accedere a tale fondo verranno stabiliti con apposito decreto da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**13. 03.** Ottobre.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Rimborso delle spese generali).*

1. A ciascun membro del Parlamento è assegnato un fondo per le spese generali connesse con lo svolgimento del mandato e il mantenimento dei rapporti con l'elettorato per un importo non superiore a

1.000 euro mensili. Incrementi triennali successivi sono disposti dagli Uffici di presidenza delle due Camere in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 sono erogati per il rimborso delle spese per le quali siano presentati adeguati documenti giustificativi, ovvero sono impiegati a copertura di spese, comprese le spese telefoniche, sostenute per conto del parlamentare dall'amministrazione della Camera di appartenenza.

**13. 07.** Galgano, Vargiu.

*Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Diaria).*

L'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – 1. A titolo di rimborso delle spese di soggiorno, ai membri del Parlamento è assegnata una diaria di importo non superiore a 200 euro al giorno. Incrementi triennali successivi possono essere disposti dagli Uffici di presidenza di ciascuna Camera entro il limite stabilito al primo periodo, aumentato in misura pari alla variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall'istituto nazionale di statistica con riferimento al triennio precedente.

2. La diaria è liquidata per le sole giornate in cui si sono svolte sedute dell'Assemblea o delle Commissioni e in cui il membro del Parlamento è risultato presente. La diaria non spetta ai membri del Parlamento residenti nella città o nella provincia di Roma ».

**13. 05.** Galgano, Vargiu.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

1. Gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della presente legge sono destinati al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui al decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

2. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione annuale concernente l'ammontare dei risparmi, anche attesi, di cui al precedente comma 1.

**13. 04.** Cecconi, Dieni, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali aggiuntivi).*

1. Chiunque sia beneficiario di trattamenti previdenziali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge e maturati in seguito allo svolgimento di mandati elettivi può volontariamente rinunciarvi.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.

**13. 01.** Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Rinunciabilità dei trattamenti previdenziali).*

1. Chiunque abbia maturato trattamenti previdenziali per lo svolgimento di mandati elettivi ai sensi della presente legge e di altre normative vigenti può rinunciare volontariamente ai trattamenti percepiti.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano, nei termini previsti dall'articolo 3, la propria normativa inserendo il principio di cui al comma 1.

**13. 02.** Luigi Di Maio, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

ART. 13-bis.

*(Facoltà di copertura previdenziale per gli amministratori locali).*

Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Agli amministratori locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestono le cariche di cui al comma 1 e che, al momento dell'assunzione della carica o nel corso del mandato, non risultino titolari di pensione e non siano iscritti ad alcuna forma previdenziale obbligatoria, si applicano, a richiesta dell'interessato, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il contributo alla Gestione separata è dovuto nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92 a valere sull'indennità di funzione di cui all'articolo 82 in ragione di un terzo a carico dell'iscritto e di due terzi a carico dell'amministrazione locale. ».

**13. 012.** Patrizia Maestri.

**(Inammissibile)**

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

*(Facoltà di riscatto dei periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria per gli amministratori locali).*

Dopo il comma 2 dell'articolo 86 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

2-bis. In favore degli amministratori locali che abbiano rivestito le cariche di cui al comma 1, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme di essa sostitutive ed esclusive, possono essere riscattati, a domanda, mediante il versamento della riserva matematica secondo le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e successive modificazioni ed integrazioni, i periodi di mandato non coperti da contribuzione obbligatoria.

**13. 010.** Patrizia Maestri.

*(Inammissibile)*

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

*(Norma finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 e, relativamente alle previsioni di cui all'articolo 7, con le entrate derivanti al bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dalla quota di contributo a carico dei parlamentari di cui all'articolo 4 della presente legge, nonché dai versamenti obbligatori a carico della Camera di appartenenza.

**13. 011.** Zaratti.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

*(Disposizioni finali).*

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

**13. 013.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

## TITOLO

*Sostituirlo con il seguente:* Disposizioni in materia di ridefinizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali.

**Tit. 1.** Francesco Saverio Romano, Rabinò, Galati.

*Sostituirlo con il seguente:* Disposizioni in materia di equità previdenziale e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri delle Assemblee legislative.

**Tit. 2.** Menorello.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	73
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali ( <i>Deliberazione</i> ) .....	74
---	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	74
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final) ( <i>Deliberazione</i> ) .....	75
--	----

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final). Audizione di Paola Vella, magistrato della Corte Suprema di Cassazione, esperto delegato del Ministero della Giustizia per seguire a Bruxelles e in sede nazionale i lavori relativi alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo in materia di ristrutturazione di impresa ed efficienza delle procedure di insolvenza, di Massimo Orlando, consigliere della Corte d'Appello di Lecce e componente del gruppo di esperti della Commissione europea « On restructuring and insolvency law », di Stefano Ambrosini, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale « Amedeo Avogadro » e di diritto della crisi d'impresa presso l'Università LUISS « Guido Carli » di Roma e di Lorenzo Stanghellini, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	75
--	----

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11430 Sarti – Sulla vicenda relativa alla scarcerazione di Rosario Pio Cattafi e Demetrio Latella, indagati per l'omicidio del procuratore capo di Torino Bruno Caccia .....	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	78

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE. (COM (2016) 723 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con condizioni</i> ) .....	76
---	----

<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)</i> .....	80
--	----

AVVERTENZA .....	77
------------------	----



## SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

**La seduta comincia alle 14.**

**DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7.**

**C. 4451 Governo.**

(Parere alla IV Commissione).

*(Esame e conclusione – Nulla osta).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BERRETTA (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, il disegno di legge C. 4451, di conversione in legge del decreto-legge n. 54 del 29 aprile 2017 che reca disposizioni urgenti volte ad incrementare i «dispositivi di sicurezza interna de Pase» in vista del prossimo svolgimento del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che avrà luogo a Taormina il 26 e 27 maggio 2017.

Rammenta che l'articolo 1 del decreto-legge in esame integra di 2.900 unità il contingente di personale militare delle forze armate facente parte del piano di impiego operativo di cui al comma 377 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2017 (legge di bilancio 2017). Tale incremento è limitato al periodo 1° - 28 maggio 2017.

In particolare, segnala che, secondo quanto precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata al provvedimento in esame, 1923 unità sono destinate a svolgere attività di «vigilanza a siti e obiettivi sensibili a Taormina»; 432 unità sono destinate «al rafforzamento dei dispositivi di vigilanza delle frontiere marittime ed aeree della Sicilia e della Calabria, nonché di altre aree a rischio»;

infine, 545 unità sono destinate alla sicurezza «degli assetti militari di difesa dello spazio aereo e navale».

Per quanto concerne le disposizioni di carattere ordinamentale applicabili al personale militare impiegato nelle richiamate attività, rileva che l'articolo 1 del decreto-legge rinvia alle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7-*bis* del decreto-legge n. 92 del 2008 in base alle quali: il personale militare è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego del personale delle Forze armate è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari; nel corso delle operazioni i militari delle Forze armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza.

Per quanto concerne la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, rammenta che l'articolo 2 autorizza la spesa complessiva di 5.360.019 di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili in corso di gestione, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 200, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015). Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Nel bilancio per il 2017, il relativo capitolo di bilancio (cap. 3076) presenta una dotazione di circa 84 milioni di euro.

Segnala, in fine, che l'articolo 3 reca la consueta disposizione concernente l'entrata in vigore del decreto-legge coincidente con il giorno della pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ciò premesso, non ravvisando profili di rilevanza per la Commissione Giustizia, propone di esprimere nulla osta all'ulteriore corso del provvedimento in titolo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.**

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.

Comunica che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e del notariato nonché di professori universitari esperti della materia.

La Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 14.10.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali. Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Antonio ROSA, *coordinatore dell'Organismo congressuale forense* e Luigi SINI, presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Viterbo.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Vittorio FERRARESI (M5S) e Luca D'ALESSANDRO (SC-ALA CLP-MAIE).

Risponde ai quesiti posti Antonio ROSA, Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 14.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final).**

*(Deliberazione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi ed essendo stata acquisita l'intesa con la Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alla Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final).

Comunica che, nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione procederà alle audizioni di rappresentanti della magistratura, di professori universitari nonché di esperti della materia.

La Commissione approva la proposta della presidente.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 24 maggio 2017 — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Indagine conoscitiva in merito all'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che**

**modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final).** Audizione di Paola Vella, magistrato della Corte Suprema di Cassazione, esperto delegato del Ministero della Giustizia per seguire a Bruxelles e in sede nazionale i lavori relativi alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo in materia di ristrutturazione di impresa ed efficienza delle procedure di insolvenza, di Massimo Orlando, consigliere della Corte d'Appello di Lecce e componente del gruppo di esperti della Commissione europea « On restructuring and insolvency law », di Stefano Ambrosini, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale « Amedeo Avogadro » e di diritto della crisi d'impresa presso l'Università LUISS « Guido Carli » di Roma e di Lorenzo Stanghellini, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze.

*(Svolgimento e conclusione).*

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Paola VELLA, *magistrato della Corte Suprema di Cassazione, esperto delegato del Ministero della Giustizia per seguire a Bruxelles e in sede nazionale i lavori relativi alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo in materia di ristrutturazione di impresa ed efficienza delle procedure di insolvenza*, Stefano AMBROSINI, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale « Amedeo Avogadro » e di diritto della crisi d'impresa presso l'Università LUISS « Guido Carli » di Roma Massimo ORLANDO, *consigliere della Corte d'Appello di Lecce e componente del gruppo di esperti della Commissione europea « On restructuring and insolvency law », e Lorenzo STANGHELLINI, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze.*

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Carlo SARRO (FI-PdL) e Alfredo BAZOLI (PD), *relatore.*

Rispondono ai quesiti posti Paola VELLA, *Magistrato della Corte suprema di Cassazione, esperto delegato del Ministero della Giustizia per seguire a Bruxelles e in sede nazionale i lavori relativi alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo in materia di ristrutturazione di impresa ed efficienza delle procedure di insolvenza*, Lorenzo STANGHELLINI, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze e Massimo ORLANDO, consigliere della Corte d'Appello di Lecce e componente del gruppo di esperti della Commissione europea « On restructuring and insolvency law ».

Donatella FERRANTI, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.10.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Cosimo Maria FERRI.*

**La seduta comincia alle 16.10.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-11430 Sarti** – Sulla vicenda relativa alla scarcerazione di Rosario Pio Cattafi e Demetrio Latella, indagati per l'omicidio del procuratore capo di Torino Bruno Caccia.

Giulia SARTI (M5S) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Giulia SARTI (M5S), nel replicare, evidenzia come sia particolarmente grave che personaggi come quelli oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, il cui coinvolgimento nella vicenda illustrata sarà chiarito dal giudice per le indagini preliminari di Messina, possano trovarsi in regime di libertà. Evidenzia, infatti, come, a suo avviso, la decisione della Corte di Appello di Messina di scarcerare tali soggetti, detenuti in regime di 41-*bis*, la cui pericolosità è nota da moltissimo tempo, costituisca un grave fatto, mai avvenuto in precedenza, relativamente al quale auspica che il Governo effettui le opportune verifiche.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 16.20.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.*

**La seduta comincia alle 18.**

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE. (COM (2016) 723 final).**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con condizioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 febbraio 2017.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, propone di esprimere una valutazione favorevole sul provvedimento in titolo, con alcune condizioni (*vedi allegato 2*), che tengono conto delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva.

La Commissione approva la proposta del relatore.

**La seduta termina alle 18.05.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### ATTI DEL GOVERNO

*Schema di decreto legislativo recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio.*

*Atto n. 415.*

## ALLEGATO 1

**5-11430 Sarti: Sulla vicenda relativa alla scarcerazione di Rosario Pio Cattafi e Demetrio Latella, indagati per l'omicidio del procuratore capo di Torino Bruno Caccia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'atto di sindacato ispettivo in discussione, l'onorevole interrogante, dopo aver citato un articolo di stampa nel corpo del quale si dà atto dell'esistenza di indagini a carico di Rosario Pio Cattafi e Demetrio Latella per l'omicidio del procuratore di Torino, Bruno Caccia, richiede a questo Ministero di accertare i motivi per cui i due individui, peraltro « connotati da un curriculum di assoluto spessore criminale », siano in stato di libertà.

In riferimento alla posizione giuridica dei predetti, le competenti articolazioni ministeriali hanno comunicato che gli stessi si trovano, attualmente, in regime di libertà.

Il Cattafi, arrestato in data 24 luglio 2012 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata dal Giudice per le indagini preliminari di Messina per associazione per delinquere di tipo mafioso, è stato scarcerato dalla Corte di Appello di Messina in data 4 dicembre 2015, in seguito alla sentenza di condanna che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ne ha rideterminato la pena in anni 7 di reclusione.

Quanto a Demetrio Latella, il medesimo – già in precedenza ammesso al regime di semilibertà – è stato dimesso dal carcere di Novara, dove si trovava detenuto in espiazione pena, il 13 febbraio 2007 a seguito di liberazione condizionale disposta dal Tribunale di Sorveglianza di Torino in data 7 febbraio 2007.

In riferimento, invece, al coinvolgimento dei predetti nell'omicidio di Bruno

Caccia, avvenuto il 26 giugno 1983, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano ha ricostruito il tenore degli accertamenti svolti.

Dopo aver osservato come l'articolo citato nell'interrogazione riporti in modo ampio e fedele il contenuto delle denunce presentate dal legale della famiglia Caccia, che hanno dato origine al procedimento, l'ufficio ha comunicato che le articolate indagini avviate hanno portato all'applicazione di misure cautelari ed all'esercizio dell'azione penale nei confronti di uno degli esecutori materiali del delitto, Rocco Schirripa, a carico del quale il processo pende, attualmente, in fase conclusiva innanzi alla Corte d'assise.

La stessa denuncia – proseguita dal pubblico ministero – ha portato all'avvio di approfonditi accertamenti volti a verificare il ruolo di Cattafi e Latella nell'ideazione e nell'esecuzione del delitto.

La procura di Milano ha, tuttavia, precisato che all'esito delle indagini la mancata richiesta ed adozione di misure cautelari nei confronti di Rosario Pio Cattafi e Demetrio Latella è derivata dall'accertata inidoneità del quadro accusatorio a sostenere nei loro confronti l'accusa di concorso nell'omicidio del procuratore di Torino, carenza di elementi probatori che ha indotto l'ufficio giudiziario ad avanzare richiesta di archiviazione.

La richiesta è tuttora pendente, avendo le persone offese proposto opposizione all'archiviazione e, in quella sede, potranno es-

sere ulteriormente valutati gli elementi acquisiti ed, eventualmente, individuati nuovi temi d'indagine.

La mancata adozione di misure cautelari nei confronti dei soggetti, pur gravati

da precedenti penali e processuali di rilievo, non può che essere ricondotta alla ritenuta inidoneità, allo stato, degli elementi probatori a loro carico in relazione all'efferato delitto.

## ALLEGATO 2

**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE. (COM (2016) 723 final).**

**DOCUMENTO FINALE APPROVATO**

La II Commissione Giustizia,

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final),

rilevato che:

la Camera dei deputati ha approvato pressoché all'unanimità in data 1° febbraio 2017 il disegno di legge C. 3671-*bis*, recante la delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, attualmente all'esame del Senato (S. 2681), basato sul lavoro della cosiddetta Commissione ministeriale Rordorf, con l'obiettivo di riformare le procedure concorsuali, secondo le seguenti linee guida: introduzione, nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, di una fase preventiva di «allerta», finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita; facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che pregiudicano la celerità

delle procedure concorsuali; revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – prevedendo un sistema di garanzie mobiliari non possessorie; eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale, prevedendo, in particolare, il curatore come *dominus* della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria; rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti; sostanziale eliminazione come procedura concorsuale, della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa; previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni; modifica della normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell'esperienza maturata dall'introduzione di tale istituto con la legge n. 3 del 2012; introduzione di una specifica disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, che va a colmare una lacuna dell'attuale legge fallimentare;



osservato che:

la proposta di direttiva in discussione si ispira alla *ratio* di ricorrere al fallimento ovvero alla liquidazione delle imprese come soluzione di ultima istanza per privilegiare tutte le procedure che possono favorire il salvataggio delle imprese che presentino una potenzialità di ripresa;

l'obiettivo perseguito, quindi, è quello di fornire una risposta flessibile ed efficace alla situazione di grave difficoltà in cui versa il mondo imprenditoriale, determinata non solo dalla crisi economico-finanziaria, ma anche dall'assenza di procedure idonee a preservare, mediante meccanismi di allerta precoce la sopravvivenza delle imprese economicamente sostenibili;

in tale ambito la proposta di direttiva mira sostanzialmente a consolidare una « cultura del salvataggio », che aiuti le imprese economicamente sostenibili a ristrutturarsi ed a continuare ad operare, incanalando nel contempo quelle senza possibilità di sopravvivenza verso una rapida liquidazione, e che offra agli imprenditori onesti una seconda opportunità;

ritenuto che:

i principi ispiratori del disegno di legge approvato dalla Camera siano conformi alla *ratio* della proposta di direttiva in esame, prevedendo, anche rispetto alla direttiva stessa, strumenti ancora più incisivi di tutela sia del debitore che delle diverse categorie di creditori, e privilegiando l'ottica di salvaguardia della continuità aziendale;

per tali ragioni appare opportuno modificare la proposta di direttiva inserendovi alcuni degli strumenti previsti dal richiamato disegno di legge;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio;

esprime una valutazione favorevole alla proposta di direttiva presentata dal Parlamento europeo e dal Consiglio (COM (2016) 723 final), con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, paragrafo 2, precisare che le procedure di cui al paragrafo 1 non si applica agli enti pubblici che non esercitano attività di impresa;

b) all'articolo 2, paragrafo 2, precisare che il piano può prevedere anche la vendita dell'impresa e che quindi per continuità si intenda anche la continuità indiretta;

c) all'articolo 5 paragrafo 3, chiarire che i casi in cui lo Stato membro può imporre la nomina di un professionista esperto in procedimenti di ristrutturazione non sono tassativi;

d) all'articolo 6, prevedere la facoltà per gli Stati membri di prevedere l'automaticità della sospensione delle procedure esecutive (*automatic stay*), per il primo periodo. Prevedere che la sospensione possa essere concessa quando necessario per garantire il rispetto della parità di trattamento fra creditori dello stesso rango e il buon funzionamento della procedura;

e) estendere la deroga dell'articolo 7, paragrafo 3, prevista per il paragrafo 1, anche al paragrafo 2 e quindi prevedere la possibilità per il creditore di presentare istanza di fallimento quando il debitore presenta crisi di liquidità, al fine di accelerare la liquidazione ed evitare nocumento al patrimonio del debitore. Prevedere inoltre che gli Stati membri possano prevedere che il debitore possa essere autorizzato a sospendere o a sciogliere un contratto pendente;

f) all'articolo 9, chiarire che siano fatte salve giustificate privazioni del voto in ragione della tenuità del pregiudizio per

i creditori. Al paragrafo 2, stabilire che gli Stati membri possono prevedere l'obbligo di inserire in una distinta classe i creditori muniti di garanzie reali o personali concesse a loro favore da soggetti diversi dal debitore;

*g)* all'articolo 11, chiarire che, ferma l'iniziativa del debitore, anche il terzo può presentare proposte concorrenti;

*h)* all'articolo 12, prevedere la possibilità che il piano contempli per il socio di piccole e medie imprese di fornire un contributo per la ristrutturazione in forma non monetaria (come già previsto

dal Considerando 29 della proposta di Direttiva;

*i)* all'articolo 13, paragrafo 2, sopprimere la lettera *b)*, il cui contenuto è già previsto della lettera *a)*;

*l)* all'articolo 16, prevedere la facoltà per gli Stati membri di configurare il beneficio della prededuzione per i crediti dei professionisti, disponendo la stabilità di tale beneficio nell'eventuale successiva procedura di insolvenza; sostituire al paragrafo 2 l'espressione « procedure di liquidazione » con la seguente: « procedure di insolvenza ».

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'AIAD (Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016) 950 final) .....	83
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	83

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

**Audizione di rappresentanti dell'AIAD (Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato econo-**

**mico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016) 950 final)**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.55.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	97
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	96

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.**

**C. 4444 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2017.

Francesco BOCCIA, *presidente*, dopo aver comunicato le sostituzioni, avverte che l'onorevole Schullian sottoscrive l'emendamento Zanetti 11.26; l'onorevole Cenni sottoscrive le proposte emendative Ghizzoni 22.08, Misiani 36.3 e Incerti 55.016; l'onorevole Antezza sottoscrive l'emendamento Misiani 18.6; l'onorevole

Mongiello sottoscrive l'emendamento Misiani 18.6 (*Nuova formulazione*) e gli articoli aggiuntivi Vico 18.012 e Ghizzoni 22.08; l'onorevole Giampaolo Galli sottoscrive l'emendamento Boccadutri 22.151; l'onorevole Mariano sottoscrive gli emendamenti Misiani 16.2, 18.4, 18.5, 18.6 e 20.7, Marchi 20.8 e 20.9 Marchi, Gasparini 20.13, Marchi 22.19, 25.2 e 40.5; l'onorevole Di Salvo sottoscrive l'articolo aggiuntivo Di Gioia 55.01.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative relative all'articolo 15, invita al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, dell'emendamento Marcon 15.1.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Marcon 15.1.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 16, propone l'accantonamento degli identici emendamenti De Mita 16.17 e Sgambato 16.10. Invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, degli identici emendamenti Misiani

16.2, Palese 16.1, Pastorelli 16.4, D'Incà 16.3, Simonetti 16.5, Sottanelli 16.6, De Mita 16.18, Cirielli 16.19, Russo 16.8, Pastorino 16.12, Melilla 16.14 e Cominelli 16.15. Propone infine l'accantonamento dell'emendamento Tino Iannuzzi 16.9.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con il parere espresso dal relatore, segnalando che alcune delle proposte di accantonamento si riferiscono a situazioni che riguardano alcune specifiche province, che saranno affrontate nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Edmondo CIRIELLI (FdI-AN) evidenzia che il tema principale da affrontare non è tanto quello di difendere le province e la posizione dei loro amministratori e dipendenti, ma quello di garantire lo svolgimento delle funzioni di questi enti nei confronti dei cittadini, come la manutenzione delle strade e delle scuole superiori e altre di non trascurabile rilevanza, come i controlli ambientali. Si tratta di problematiche che sono percepite dall'opinione pubblica prevalentemente nel momento in cui accade qualche evento tragico, come recentemente avvenuto per l'Hotel Rigo-piano. Per quanto riguarda la genesi del problema, ricorda che tagli al finanziamento delle province furono introdotti già dai Governi Monti e Letta, sino ad arrivare alla cosiddetta legge Delrio – legge n. 56 del 2014. Segnala quindi che il proprio gruppo intende presentare una proposta per l'istituzione di una commissione d'inchiesta sugli incidenti che sono stati causati dalla mancata manutenzione e dei quali sono stati ingiustamente accusati i presidenti delle province. Per quanto riguarda il reperimento delle risorse ricorda che alcuni emendamenti propongono, ad esempio, l'utilizzo dei proventi delle sanzioni per le violazioni al codice della strada commesse sulle strade provinciali per effettuare la manutenzione stradale.

Antonio MISIANI (PD) evidenzia che gli identici emendamenti Misiani 16.2, Palese 16.1, Pastorelli 16.4, D'Incà 16.3, Simonetti 16.5, Sottanelli 16.6, De Mita 16.18,

Cirielli 16.19, Russo 16.8, Pastorino 16.12, Melilla 16.14 e Cominelli 16.15 non comportano oneri, riguardando la soppressione del recupero del contributo dovuto dalle province, mediante compensazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, sull'imposta provinciale di trascrizione. Segnala che la mancata acquisizione di dette entrate può costituire un rilevante problema per le finanze provinciali. Chiede pertanto la riconsiderazione del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

Gianni MELILLA (MDP) annuncia la sottoscrizione propria e della collega Albini degli emendamenti Sgambato 16.10 e Tino Iannuzzi 16.9. Si dichiara poi pienamente d'accordo con quanto evidenziato dal collega Misiani e chiede una revisione del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo sugli identici emendamenti Misiani 16.2, Palese 16.1, Pastorelli 16.4, D'Incà 16.3, Simonetti 16.5, Sottanelli 16.6, De Mita 16.18, Cirielli 16.19, Russo 16.8, Pastorino 16.12, Melilla 16.14 e Cominelli 16.15, in considerazione della gravità della situazione finanziaria delle province.

Rocco PALESE (Misto-CR), invitando il Governo ad assumersi le proprie responsabilità, ricorda che i primi interventi in materia di riduzione delle risorse delle province risalgono al Governo Monti, quando l'Unione europea chiese allo Stato italiano una serie di misure di contenimento della spesa pubblica, tra cui il recupero di circa un miliardo di euro destinato alle province. Successivamente si sono seguite diverse proposte volte alla soppressione delle province, sino alla legge Delrio, che mirava alla sostanziale scomparsa di questi enti, ma l'esito del referendum dello scorso dicembre ha bloccato questo processo.

Ritiene che in questa situazione sia necessario prendere atto della volontà dei cittadini e procedere a un immediato rifinanziamento degli enti provinciali, con particolare riferimento alle risorse necessarie per l'edilizia scolastica e la viabilità.

Segnala inoltre che le scarse possibilità fiscali delle province sono già state interamente utilizzate, con la fissazione delle aliquote al loro valore massimo, e anche dalle sanzioni per le violazioni al codice della strada non possono essere tratte ulteriori risorse. Al riguardo chiede che le province siano obbligate a utilizzare i proventi dell'imposta sull'assicurazione contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli e delle sanzioni per violazione del codice della strada per la manutenzione delle strade.

Conclude esprimendo il timore che, per reperire le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni delle province, siano introdotte nuovi o maggiori imposte.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) ricorda come in passato la maggioranza delle forze politiche fosse propensa all'abolizione delle province e che in quell'ottica si diede avvio al taglio delle risorse finanziarie destinate a questi enti, senza rendersi conto che detta riduzione avrebbe necessariamente comportato l'impossibilità per le province di svolgere le funzioni di loro competenza.

Evidenzia ora la necessità di riconsiderare le scelte fatte in passato, prendendo atto della volontà espressa dai cittadini in ordine al mantenimento di detti enti. È pertanto assolutamente necessario consentire, con adeguate risorse, lo svolgimento delle funzioni delle province e mettere in sicurezza strade e scuole. A questo proposito riconosce che qualche passo in questa direzione è stato fatto, ma ritiene che le risorse siano ancora insufficienti, soprattutto per il biennio 2017-2018.

Nella situazione attuale dichiara che il proprio gruppo sarebbe disponibile ad appoggiare un insieme coordinato di interventi normativi per risolvere questa situazione, in modo che, fermo restando il concorso delle province all'equilibrio di bilancio, si attribuiscono ai medesimi enti consistenti risorse per recuperare almeno in parte i tagli del passato e per poter effettuare i necessari investimenti. Osserva inoltre che l'immediata erogazione di risorse aggiuntive per il corrente anno e per

il prossimo, da utilizzare per interventi strutturali, potrebbe concorrere a rafforzare la crescita economica. La spesa per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, soprattutto a decorrere dal 2018, potrebbe infatti determinare un effetto moltiplicatore in termini di crescita ed occupazione.

Tino IANNUZZI (PD) rileva che la questione più importante, da risolvere in sede di conversione del decreto-legge in esame, sia rappresentata dalla necessità di assegnare adeguate e congrue risorse finanziarie aggiuntive per la drammatica ed urgente situazione in cui versano quasi tutte le province italiane, oramai sempre più impossibilitate ad esercitare compiutamente le funzioni fondamentali ad esse assegnate in tema di rete stradale, scuole e ambiente. Sottolinea come da ciò discendano conseguenze fortemente negative sulla erogazione di servizi essenziali per i cittadini e per le comunità ed anche sulla situazione del personale delle province, che merita rispetto ed attenzione. Occorre incrementare in misura molto consistente il fondo per la viabilità, il contributo per il mantenimento della situazione finanziaria e per l'edilizia scolastica, eliminando, inoltre, le sanzioni per gli enti che nel 2016 non hanno potuto rispettare il saldo non negativo fra entrate ed uscite finali. Segnala quindi la presenza di emendamenti, tra i quali quelli a sua prima firma 16.9 e 18.21, che si muovono sul piano procedurale per consentire alle province di rateizzare in dieci anni lo squilibrio della parte corrente di bilancio, nonché di utilizzare a tal fine tutte le diverse ipotesi di economie di spesa e di entrate per fronteggiare il disavanzo di amministrazione.

Segnala comunque che in futuro sarà necessario riformare il sistema di finanziamento delle province e quantificare i costi necessari per l'adeguato svolgimento delle loro funzioni.

Dichiara infine il proprio apprezzamento per come il relatore e il rappresentante del Governo si stanno adoperando per dare una soluzione compiuta e adeguata alla problematica delle province.

Guido GUIDESI (LNA), ripetendo quanto già segnalato in altre occasioni, denuncia l'assoluta mancanza di risorse per lo svolgimento delle funzioni fondamentali da parte delle province. La situazione, già problematica, è precipitata con l'approvazione della legge Delrio, che ha privato le province dei loro finanziamenti, senza sollevarle dall'adempimento delle loro funzioni. Ritiene che la menzionata legge, in considerazione dell'esito del *referendum* costituzionale, sia da superare e chiede un intervento immediato per garantire lo svolgimento dei servizi dei quali i cittadini hanno diritto e necessità.

Maino MARCHI (PD) segnala che per il gruppo Partito Democratico il problema delle risorse delle province sia uno dei temi principali del decreto-legge e che il Governo sia ben consapevole della necessità di intervenire. Pur non condividendo le opinioni negative espresse dai colleghi sulla legge Delrio, ammette che, dato l'esito del *referendum* costituzionale, sia necessario riconsiderare alcuni aspetti della legge n. 56 del 2014, fermo restando che le province sono e devono restare enti di secondo grado e che il loro ruolo rispetto al passato è stato ridimensionato.

Osserva che il principale problema da risolvere sia quello del taglio ai trasferimenti alle province disposto dalla legge di stabilità per il 2015, sul quale è poi intervenuta la successiva legge di stabilità per il 2016, che ha previsto un parziale recupero di detto taglio. Ammette quindi la necessità di ribaltare la situazione e assicurare ulteriori risorse alle province, soprattutto per gli anni 2017 e 2018.

Chiarisce poi che l'invito al ritiro degli identici emendamenti Misiani 16.2, Palese 16.1, Pastorelli 16.4, D'Inca 16.3, Simonetti 16.5, Sottanelli 16.6, De Mita 16.18, Cirielli 16.19, Russo 16.8, Pastorino 16.12, Melilla 16.14 e Cominelli 16.15 è giustificato dal fatto che, dato il loro impatto finanziario, impedirebbero di destinare le relative risorse all'attribuzione di contributi aggiuntivi alle province con modalità alternative, come previsto da alcuni emendamenti all'articolo 20.

Rocco PALESE (Misto-CR) esprime soddisfazione per il fatto che finalmente il gruppo Partito Democratico abbia preso atto delle gravi problematiche finanziarie delle province. Chiede pertanto che, utilizzando i ricavi delle lotterie istantanee, stimabili in almeno 600 milioni di euro, vengano attribuiti per il 2017 almeno 200 milioni di euro alle province e le restanti risorse ai comuni.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, evidenziando che la questione verrà affrontata più diffusamente quando la Commissione passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20, segnala l'intenzione di reperire risorse aggiuntive da assegnare alle province per lo svolgimento dei loro compiti. Ritiene infatti che sia necessario prendere atto della nuova fase conseguente al risultato del *referendum* costituzionale, sia per quanto riguarda le province, sia per quanto riguarda i comuni, ricordando in particolare la disciplina delle loro unioni e fusioni.

Conferma quanto già emerso nel corso del dibattito testé svolto circa il fatto che il problema riguardi essenzialmente gli anni 2017 e 2018, poiché dal 2019 verrà meno il contributo delle province e città metropolitane alla riduzione della spesa pubblica. Ritiene quindi che, soprattutto per gli anni 2017 e 2018, occorre attribuire alle province risorse incrementalì, come previsto da alcuni emendamenti all'articolo 20, per accompagnarle in un percorso di maggiore stabilità. Inoltre ritiene che appare opportuno approvare ulteriori misure, di carattere prevalentemente procedimentale, volte ad agevolare la gestione delle province.

Il viceministro Enrico MORANDO concorda con quanto evidenziato dal relatore, segnalando che le questioni evidenziate nel corso della presente discussione saranno affrontate quando si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20. Rileva che il decreto-legge approvato dal Governo prevede l'utilizzo delle risorse dell'ANAS per la manutenzione delle strade e una riduzione del contributo

a carico delle province per la stabilizzazione della finanza pubblica. Si è però successivamente manifestata la necessità di incrementare queste risorse, come richiesto da tutte le parti politiche, per cui il Governo è al lavoro per raggiungere questo risultato. Inoltre condivide la necessità di destinare ulteriori risorse alle province per l'edilizia scolastica. Su tali temi intervengono alcuni degli emendamenti all'articolo 20, che il Governo sta valutando attentamente nell'ambito delle risorse disponibili per tali misure.

Ritiene comunque che l'intervento previsto dagli identici emendamenti Misiani 16.2, Palese 16.1, Pastorelli 16.4, D'Inca 16.3, Simonetti 16.5, Sottanelli 16.6, De Mita 16.18, Cirielli 16.19, Russo 16.8, Pastorino 16.12, Melilla 16.14 e Cominelli 16.15 sia oggettivamente molto oneroso e pertanto, ritenendo preferibile altre forme di contribuzione alle province, conferma il proprio parere contrario sugli stessi.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, propone di accantonare il complesso delle proposte emendative riferite all'articolo 16, al fine di riprenderne l'esame unitamente alle proposte emendative riferite all'articolo 20, stante la contiguità degli argomenti e delle problematiche da essi recate.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), intervenendo sull'ordine dei lavori, rammenta che, anche sulla base delle indicazioni in tal senso intervenute per le vie brevi, il Governo si era impegnato a presentare le proprie proposte emendative al più tardi entro la giornata odierna.

Francesco BOCCIA, *presidente*, conferma che è intenzione del Governo presentare le proprie proposte emendative orientativamente entro le ore 18 della giornata odierna, le quali potranno quindi essere formalmente ufficializzate in occasione della prossima seduta utile, anche al fine di valutarne l'ammissibilità e di stabilire il termine per la presentazione dei subemendamenti. Fa altresì presente che il relatore potrebbe invece riservarsi di pre-

sentare le proprie proposte emendative anche in un momento successivo a quello dianzi orientativamente indicato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che sta attualmente concentrando il proprio lavoro in modo particolare sulle possibili riformulazioni di varie proposte emendative segnalate dai gruppi, riservandosi eventualmente la presentazione di proprie proposte emendative, che allo stato non risultano comunque già definite, nel prosieguo dell'esame del provvedimento, anche in relazione a specifiche problematiche che dovessero nel frattempo emergere nel corso del dibattito.

Guido GUIDESI (LNA), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Pastorino, auspica che il Governo possa effettivamente rispettare il termine delle ore 18 della giornata odierna per la presentazione dell'intero pacchetto di proposte emendative di propria iniziativa.

Francesco CARIELLO (M5S) si associa alle osservazioni formulate dal deputato Pastorino e chiede alla presidenza un chiarimento in merito alla organizzazione, anche sotto il profilo temporale, dei lavori della Commissione per i prossimi giorni.

Francesco BOCCIA, *presidente*, replicando alla richiesta di chiarimento formulata dal deputato Cariello, avverte che l'organizzazione dei lavori della Commissione relativamente al prosieguo dell'esame del provvedimento sarà oggetto del prossimo Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 18, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Palese 18.7, D'Inca 18.8, Senaldi 18.14, Sottanelli 18.19, Pastorelli 18.24, Russo 18.25, Pastorino 18.28, Melilla 18.33, Cirielli 18.36, Cominelli 18.37 e De Mita 18.44, in quanto di contenuto derogatorio rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2012, che



avendo natura rafforzata non può essere modificato da un provvedimento di rango ordinario. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Misiani 18.5 e Cenni 18.41. Esprime parere favorevole sull'emendamento Misiani 18.6, nonché sugli identici emendamenti Palese 18.10, Senaldi 18.13, Simonetti 18.15, Sottanelli 18.18, Pastorelli 18.22, Melilla 18.31, Cirielli 18.34, Cominelli 18.39 e De Mita 18.42, a condizione che vengano riformulati identicamente nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Palese 18.11, Senaldi 18.12, Simonetti 18.16, Sottanelli 18.17, Pastorelli 18.23, Russo 18.26, Melilla 18.32, Cirielli 18.35, Cominelli 18.38 e De Mita 18.43, nonché sull'emendamento Crimì 18.27, derogatorio rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 243 del 2012, che avendo natura rafforzata non può essere modificata da un provvedimento di rango ordinario, sull'emendamento Misiani 18.4 e sugli identici emendamenti Cenni 18.40 e Cani 18.45. Propone inoltre di accantonare l'emendamento Tino Iannuzzi 18.21, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici articoli aggiuntivi Palese 18.02, Guidesi 18.06 e Sorial 18.013, sempre per le ragioni di contrasto rispetto alla legge n. 243 del 2012, nonché sugli articoli aggiuntivi Allasia 18.03 e Guidesi 18.07. Propone infine di accantonare l'articolo aggiuntivo Vico 18.02, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Alberto Giorgetti 14.07, anch'esso già accantonato, in vista di una possibile riformulazione del testo.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, l'emendamento Tino Iannuzzi 18.21 e l'articolo aggiuntivo Vico 18.02 sono accantonati.

Francesco CARIELLO (M5S) rileva che l'articolo aggiuntivo a sua prima firma

39.05, collocato a pagina 488 del fascicolo, affronta in realtà una tematica analoga a quella trattata dall'articolo aggiuntivo Vico 18.02, del quale è stato testé disposto l'accantonamento.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che il citato articolo aggiuntivo Cariello 39.05 sarà comunque oggetto di una valutazione unitaria assieme alle proposte emendative vertenti su materia analoga e in precedenza accantonate.

Edoardo FANUCCI (PD) dichiara di sottoscrivere l'articolo aggiuntivo Vico 18.02.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 18.7, D'Incà 18.8, Senaldi 18.14, Sottanelli 18.19, Pastorelli 18.24, Russo 18.25, Pastorino 18.28, Melilla 18.33, Cirielli 18.36, Cominelli 18.37 e De Mita 18.44.

Antonio MISIANI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 18.5.

Susanna CENNI (PD) non comprende le ragioni dell'invito al ritiro formulato sull'emendamento a sua prima firma 18.41, che è volto a consentire l'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione di beni mobili ed immobili delle province per conseguire l'equilibrio di parte corrente delle stesse. Chiede al riguardo un supplemento di riflessione da parte del relatore e del rappresentante del Governo anche ai fini di un eventuale accantonamento della citata proposta emendativa, tenuto in particolare conto del fatto che molte delle province interessate risultano caratterizzate da comportamenti virtuosi nella gestione finanziaria e che la significatività dei predetti proventi potrebbe evitare il verificarsi di situazioni di dissesto.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, dichiara la propria disponibilità ad accantonare l'emendamento Cenni 18.41, al fine di compiere ulteriori verifiche sul tema.

Francesco BOCCIA, *presidente*, acquisito sul punto anche l'assenso del rappresentante del Governo, avverte pertanto che l'emendamento Cenni 18.41 è da intendersi accantonato e che lo stesso viene sottoscritto dai deputati Albini, Pastorino, Rubinato e Misiani.

Daniele PESCO (M5S) contesta la possibilità che le province utilizzino i proventi derivanti dall'alienazione dei propri immobili per risolvere gli squilibri sul fronte delle spese di parte corrente, poiché a suo avviso il patrimonio immobiliare delle province, stante il carattere pubblico, dovrebbe essere piuttosto tutelato e maggiormente valorizzato.

Rocco PALESE (Misto-CR) considera anch'egli discutibile la possibilità di consentire alle province l'utilizzino dei proventi derivanti dall'alienazione dei propri immobili per risolvere gli squilibri sul fronte delle spese di parte correnti, anche tenuto conto degli effetti dannosi della mancata riforma delle province stesse e dei tagli consistenti cui le medesime sono state sottoposte.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime netta contrarietà sull'emendamento Cenni 18.41, del quale è stato testé disposto l'accantonamento, in quanto palesemente derogatorio rispetto ai consolidati principi in tema di armonizzazione della finanza pubblica.

Antonio MISIANI (PD) accetta la riformulazione del suo emendamento 18.6, invitando tuttavia il relatore a valutare la possibilità, nel corso dell'*iter* del provvedimento, di recuperare le disposizioni di cui al comma 3-*quater* del testo base del citato emendamento 18.6, che consentirebbero di risolvere una questione di ordine meramente tecnico.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, si riserva di svolgere in un successivo momento un approfondimento in merito alla questione da ultimo sollevata dal deputato Misiani.

Simonetta RUBINATO (PD) sottoscrive l'emendamento Misiani 18.6, così come riformulato.

Rocco PALESE (Misto-CR), accettando la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 18.10, auspica tuttavia che la stessa non sia suscettibile di introdurre un elemento di eccessiva facoltatività e discrezionalità in capo agli enti locali rispetto all'obbligo attualmente previsto di destinare una quota dei proventi rivenienti dalle infrazioni al codice della strada al finanziamento di interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, fa presente che la riformulazione proposta si muove nella direzione di assicurare comunque una piena realizzazione, in relazione alle funzioni provinciali di viabilità e polizia locale, degli interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale.

La Commissione approva quindi l'emendamento Misiani 18.6, nonché gli identici emendamenti Palese 18.10, Senaldi 18.13, Simonetti 18.15, Sottanelli 18.18, Pastorelli 18.22, Melilla 18.31, Cirielli 18.34, Cominelli 18.39 e De Mita 18.42, così come riformulati, in un medesimo testo, nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), previa accettazione della riformulazione medesima da parte dei rispettivi presentatori.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli identici emendamenti Senaldi 18.12, Russo 18.26 e Cominelli 18.38 sono ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Palese 18.11, Simonetti 18.16, Sottanelli 18.17, Pastorelli 18.23, Melilla 18.32, Cirielli 18.35 e De Mita 18.43.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che gli emendamenti Crimi 18.27 e Misiani 18.4 nonché gli identici emendamenti Cenni 18.40 e Cani 18.45 sono ritirati dai rispettivi presentatori.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Guidesi 18.06 e Sorial 18.013.

Guido GUIDESI (LNA) illustra le finalità dell'articolo aggiuntivo Allasia 18.03, di cui è cofirmatario, volto sostanzialmente ad assicurare un diverso reparto del fondo di solidarietà in favore di quei piccoli comuni turistici che in periodi stagionali si trovano a dover sostenere maggiori spese per l'offerta di servizi determinata dall'afflusso turistico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Allasia 18.03 e Guidesi 18.07.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 19, propone di accantonare gli identici emendamenti Sanga 19.1 e Causin 19.2, nonché l'articolo aggiuntivo Di Lello 19.03. Formula, infine, un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Sanga 19.04.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli identici emendamenti Sanga 19.1 e Causin 19.2, nonché l'articolo aggiuntivo Di Lello 19.03 sono accantonati. Comunica inoltre che l'articolo aggiuntivo Sanga 19.04 è stato ritirato dai presentatori. Avverte quindi che l'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 20, sulla base delle considerazioni emerse nel corso dell'odierno dibattito, è da intendersi accantonato.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21, propone di accantonare l'emendamento Fanucci 21.5, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Fanucci 21.6, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Propone

altresì di accantonare l'emendamento Fanucci 21.7, analogamente al successivo articolo aggiuntivo D'Incà 21.012, in attesa di una possibile riformulazione degli stessi, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Ricciatti 21.02, posto che il suo contenuto potrebbe essere più opportunamente trasfuso in un ordine del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea. Propone, infine, di accantonare l'articolo aggiuntivo Misiani 21.09, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli articoli aggiuntivi Pastorino 21.04 e Pillozzi 21.07.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, gli emendamenti Fanucci 21.5 e 21.7, nonché gli articoli aggiuntivi D'Incà 21.012 e Misiani 21.09, sono accantonati.

Edoardo FANUCCI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 21.6, ringraziando il relatore e il rappresentante del Governo per la sensibilità manifestata su un tema, quello relativo alla fusione dei comuni, che a suo giudizio merita l'individuazione di soluzioni ampiamente condivise.

La Commissione approva l'emendamento Fanucci 21.6, così come riformulato (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Ricciatti 21.02 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Pastorino 21.04.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Pillozzi 21.07 è stato ritirato dal presentatore.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 22, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Paglia 22.165, Rampelli 22.108 e Melilla 22.198. Formula altresì un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti D'Incà 22.52, Rubinato 22.15, Marcon 22.174, sugli identici Rubinato 22.14 e D'Incà 22.50, sugli identici Castelli 22.8 e 22.36, sugli identici Guidesi 22.20, Giulietti 22.28, Palese 22.57 e Pastorino 22.175, nonché sugli identici Palese 22.48 e Guidesi 22.71, che a vario titolo intervengono al fine di allentare i vincoli attualmente previsti per il *turn over* di personale nei piccoli comuni. Chiarisce che tale invito al ritiro deriva dalla considerazione che gli stessi risulterebbero in realtà assorbiti dalla riformulazione degli identici emendamenti D'Incà 22.51, Guidesi 22.120 e Marchi 22.228, sui quali ultimi esprime pertanto parere favorevole a condizione, come anticipato, che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). In particolare, precisa che la riformulazione proposta è volta a consentire anche ai comuni fino a 3.000 abitanti l'applicazione di una percentuale di *turn over* pari al 100 per cento, purché la spesa per il personale nell'anno precedente sia risultata inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio. Osserva che tale misura potrebbe riguardare all'incirca un migliaio di comuni rientranti nella fascia di popolazione tra i 1.000 e i 3.000 abitanti. Formula quindi un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Rubinato 22.16, che interviene in una materia la cui disciplina è stata recentemente modificata dallo schema di decreto legislativo recante il testo unico del pubblico impiego, già esaminato dalle Camere e attualmente in corso di pubblicazione. Propone di accantonare l'emendamento Antezza 22.10 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Guidesi 22.116, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula inoltre

un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Cecconi 22.38 e Melilla 22.199, mentre propone di accantonare gli emendamenti Segoni 22.166, gli identici emendamenti Rostellato 22.90, Zanetti 22.91 e Alfreider 22.189, gli identici emendamenti Rubinato 22.12 e Simonetti 22.23, gli emendamenti Guidesi 22.119 e Palladino 22.43, gli identici Giulietti 22.35, Menorello 22.45, Palese 22.65 e Mura 22.206 nonché gli identici Tancredi 22.73 e Sanga 22.89, che a vario titolo attengono al medesimo argomento della inconfirmità di determinati incarichi ai titolari di cariche elettive, sui quali è in corso una riflessione ulteriore. Propone di accantonare l'emendamento Lupi 22.86, mentre formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Sammarco 22.85, Rampelli 22.109, Marchi 22.19, Centemero 22.134 e Cecconi 22.37. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Sottanelli 22.99, Russo 22.129, Costantino 22.185, Pastorino 22.178, Cirielli 22.209, Cominelli 22.214 e De Mita 22.223, a condizione che vengano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento De Menech 22.137 ed esprime parere favorevole sull'emendamento Marchi 22.31, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Giulietti 22.34 e Menorello 22.46, propone di accantonare gli emendamenti Dallai 22.121 e Turco 22.164, quest'ultimo peraltro di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Palese 11.043 già accantonato, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Gasparini 22.25 e Melilla 22.200, esprime parere favorevole sull'emendamento Nicchi 22.197, propone di accantonare gli emendamenti Narduolo 22.145 e Gribaudo 22.74, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Di Benedetto 22.39 e propone di accantonare l'emendamento

Nicchi 22.202. Esprime parere favorevole sull'emendamento Coscia 22.143, che per un mero errore materiale non figura nel fascicolo dei segnalati, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*), ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Coscia 22.138, a condizione che lo stesso venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli identici emendamenti Di Benedetto 22.40 e Melilla 22.204, propone di accantonare l'emendamento Galati 22.84 e gli identici Alberto Giorgetti 22.128 e Boccadutri 22.151, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sugli emendamenti Parrini 22.226 e Palese 22.219, propone di accantonare l'emendamento Nicchi 22.193 e l'emendamento Tidei 22.156, in attesa di una successiva riformulazione, esprime parere favorevole sull'emendamento Manzi 22.141 e formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'emendamento Palladino 22.42. Propone inoltre di accantonare gli articoli aggiuntivi Alfreider 22.04 e Ghizzoni 22.08. Formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, sull'articolo aggiuntivo Coscia 22.014, mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Palese 22.019, peraltro di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Zanetti 9.025 in precedenza già accantonato.

Il viceministro Enrico MORANDO esprime parere conforme a quello del relatore.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che, in assenza di obiezioni, le proposte emendative Antezza 22.10, Segoni 22.166, Rostellato 22.90, Zanetti 22.91, Alfreider 22.189, Rubinato 22.12, Simonetti 22.23, Guidesi 22.119, Palladino 22.43, Giulietti 22.35, Menorello 22.45, Palese 22.65, Mura 22.206, Tancredi 22.73, Sanga 22.89, Lupi 22.86, Dallai 22.121, Turco 22.164, Narduolo 22.145, Gribaudo 22.74, Nicchi 22.202, Galati 22.84, Alberto Giorgetti 22.128, Boccadutri 22.151, Nicchi 22.193,

Tidei 22.156, Alfreider 22.04, Ghizzoni 22.08, Palese 22.019, sono accantonati.

Luca PASTORINO (SI-SEL-POS), pur comprendendo in linea di principio le ragioni che hanno indotto il relatore e il rappresentante del Governo a formulare un invito al ritiro sull'emendamento Paglia 22.165, di cui è cofirmatario, evidenzia tuttavia come lo stesso fosse volto a sanare la disposizione contenuta all'articolo 22, comma 1, del presente decreto-legge, che consente ai comuni assunzioni di personale a tempo determinato di carattere stagionale a valere sulle risorse derivanti da contratti di sponsorizzazione, una misura questa a suo giudizio non condivisibile.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Paglia 22.165, Rampelli 22.108 e Melilla 22.198.

Francesco CARIELLO (M5S) dichiara di ritenere l'emendamento D'Incà 22.52, di cui è cofirmatario, assorbito dalla riformulazione dei successivi identici emendamenti D'Incà 22.51, Guidesi 22.120 e Marchi 22.228.

Simonetta RUBINATO (PD) chiede un chiarimento al relatore circa l'effettiva portata della riformulazione degli identici emendamenti D'Incà 22.51, Guidesi 22.120 e Marchi 22.228, anche in riferimento ai comuni con più di 3.000 abitanti.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, ribadisce come la proposta di riformulazione sia volta ad estendere anche ai comuni fino a 3.000 abitanti l'applicazione di una percentuale di *turn over* pari al 100 per cento, al ricorrere di ben determinate condizioni, fermo restando che per i comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti continuerebbe ad applicarsi l'attuale percentuale di *turn over* pari al 75 per cento.

Simonetta RUBINATO (PD), pur apprezzando la riformulazione degli identici emendamenti D'Incà 22.51, Guidesi 22.120 e Marchi 22.228, osserva tuttavia come la

stessa non risolve le problematiche relative ai comuni con più di 3.000 abitanti, che spesso presentano peraltro un rapporto tra numero di dipendenti e di abitanti inferiore alla media nazionale, per effetto delle successive riduzioni di personale. Ritiene che anche per tali comuni di medie dimensioni andrebbe assicurata un'applicazione ragionevole e necessariamente graduata dei vincoli in materia di *turn over* del personale, proprio in considerazione del fatto che tali enti presentano una spesa di personale relativamente modesta e che diversamente non sarebbero posti in grado di assicurare alla comunità di riferimento un livello adeguato di servizi. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a compiere un ulteriore approfondimento dell'emendamento a sua prima firma 22.15, che peraltro non reca oneri aggiuntivi dal punto di vista finanziario.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, pur condividendo le ragioni esposte dalla deputata Rubinato, tiene tuttavia a precisare che la riformulazione da lui proposta deve essere valutata anche in una ottica temporale, giacché a decorrere dal 2018 il criterio in essa enucleato relativo allo specifico rapporto tra spese di personale ed entrate correnti dovrebbe trovare applicazione nei confronti della generalità dei comuni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Rubinato 22.15, Marcon 22.174 e Pastorino 22.175.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori ritengono assorbiti gli identici emendamenti Rubinato 22.14 e D'Incà 22.50, gli identici Castelli 22.8 e 22.36, gli identici Guidesi 22.20, Giulietti 22.28 e Palese 22.57 nonché gli identici Palese 22.48 e Guidesi 22.71, dalla riformulazione degli identici emendamenti D'Incà 22.51, Guidesi 22.120 e Marchi 22.228. Prende altresì atto che i presentatori degli identici emendamenti D'Incà 22.51, Guidesi 22.120 e Marchi 22.228 accettano la riformulazione proposta.

La Commissione approva gli identici emendamenti D'Incà 22.51, Guidesi 22.120 e Marchi 22.228, così come riformulati (*vedi allegato*).

Simonetta RUBINATO (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 22.16.

Guido GUIDESI (LNA) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 22.116.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Guidesi 22.116, così come riformulato (*vedi allegato*), e respinge gli identici emendamenti Cecconi 22.38 e Melilla 22.129.

Paolo TANCREDI (AP-CpE-NCD) ritira l'emendamento Sammarco 22.85, di cui è cofirmatario, anche in considerazione del fatto che la circolare n. 4 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione sembra avere escluso dal novero delle inconfiribilità di incarichi in organi di governo i lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza.

La Commissione respinge l'emendamento Rampelli 22.109.

Maino MARCHI (PD) ritira l'emendamento a sua prima firma 22.19.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Centemero 22.124 e Cecconi 22.37.

Rocco PALESE (Misto-CR) e Cosimo LATRONICO (Misto-CR) sottoscrivono l'emendamento Pastorino 22.178.

La Commissione approva gli identici emendamenti Sottanelli 22.99, Russo 22.129, Costantino 22.185, Pastorino 22.178, Cirielli 22.209, Cominelli 22.214 e De Mita 22.223, così come riformulati (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento De Menech 22.137 è stato ritirato dai presentatori.

Maino MARCHI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua firma 22.31.

Francesco BOCCIA, *presidente*, prende atto che l'emendamento Marchi 22.31, nel testo riformulato, viene sottoscritto dai deputati Palese, Latronico, Alberto Giorgetti e Rampelli.

La Commissione approva l'emendamento Marchi 22.31, così come riformulato (*vedi allegato*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Giulietti 22.34 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione respinge l'emendamento Menorello 22.46.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Dallai 22.121, del quale è stato disposto l'accantonamento, viene sottoscritto dai deputati Albini e Melilla e che l'emendamento Gasparini 22.25 è stato ritirato dai presentatori.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Melilla 22.200, approva l'emendamento Nicchi 22.197 (*vedi allegato*), che viene sottoscritto anche dai deputati Palese e Latronico, e respinge l'emendamento Di Benedetto 22.39.

Maria COSCIA (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 22.143.

La Commissione approva l'emendamento Coscia 22.143, così come riformulato (*vedi allegato*).

Alberto GIORGETTI (FI-PdL) esprime netta contrarietà rispetto all'emendamento Coscia 22.138, di cui è stata proposta una riformulazione, che consentirebbe l'assunzione per via legislativa di un dirigente presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con conseguente incremento della dotazione organica, senza che ricorrano i necessari requisiti di

straordinarietà e di urgenza. Ritiene che la misura ivi prevista sia chiaramente *ad personam* e a suo giudizio non ricorrono neppure i presupposti per ritenerla ammissibile rispetto al contenuto proprio del decreto-legge in esame, che reca essenzialmente misure volte alla correzione dei conti pubblici. Invita pertanto il relatore e il rappresentante del Governo a compiere un'attenta valutazione della questione da lui testé sottoposta, possibilmente disponendo l'accantonamento dell'emendamento Coscia 22.138 in attesa di acquisire dal Ministero competente tutti i necessari elementi di informazione, altrimenti potendosi determinare un increscioso precedente.

Francesco BOCCIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento Coscia 22.138 è stato ritenuto ammissibile in quanto riferibile, come peraltro avvenuto per una pluralità di altre proposte emendative, ad interventi di sostegno alle zone colpite dai recenti eventi sismici.

Maria COSCIA (PD) osserva che l'emendamento a sua prima firma 22.138 attiene al novero degli interventi che hanno ad oggetto le zone colpite dai recenti eventi sismici, le quali hanno subito notevoli danni anche in riferimento al patrimonio culturale ivi presente. Evidenzia come in tale ottica l'assunzione di una unità di personale dirigenziale sia finalizzata a dotare il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di una struttura permanente che possa adeguatamente coordinare le diverse linee di attività connesse al ripristino e al recupero del patrimonio culturale ubicato in quei territori.

Alberto GIORGETTI (FI-PdL), pur ringraziando la deputata Coscia per le precisazioni testé fornite, ritiene che le stesse non siano comunque sufficienti a fugare le perplessità in precedenza esposte e ribadisce pertanto la netta contrarietà del suo gruppo sull'emendamento Coscia 22.138, nel testo riformulato.

Rocco PALESE (Misto-CR) ritiene opportuno procedere ad un accantonamento dell'emendamento Coscia 22.138.

Mauro GUERRA (PD), *relatore*, per quanto le delucidazioni fornite dalla deputata Coscia corroborino a suo avviso il parere favorevole in precedenza espresso sull'emendamento 22.138, nel testo riformulato, concorda tuttavia circa la proposta di accantonare tale emendamento al fine di compiere su di esso le ulteriori verifiche del caso.

Francesco BOCCIA, *presidente*, acquisito anche l'assenso del rappresentante del Governo, avverte pertanto che l'emendamento Coscia 22.138 è da intendersi accantonato.

Tea ALBINI (MDP) illustra le finalità dell'emendamento Melilla 22.204, di cui è cofirmataria, volto ad espungere dal testo del provvedimento la concessione di un contributo finanziario a favore del teatro Eliseo di Roma, essendo tale misura a suo avviso del tutto incongrua rispetto all'oggetto proprio del presente decreto-legge.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Di Benedetto 22.40 e Melilla 22.204.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'emendamento Parrini 22.226 è stato ritirato dal presentatore.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Palese 22.219, approva l'emendamento Manzi 22.141 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Palladino 22.42.

Francesco BOCCIA, *presidente*, avverte che l'articolo aggiuntivo Coscia 22.014 è stato ritirato dai presentatori. Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 21 alle 21.10.



## ALLEGATO

**DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo.****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 18.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 6.** (Nuova formulazione) Misiani, Oliverio, Gasparini, Paris, Cinzia Maria Fontana, Rigoni, Tino Iannuzzi, De Menech, Baruffi, Ghizzoni, Carnevali, D'Ottavio, De Maria, Tentori, Ginato, Braga, Carra, Antezza, Mongiello, Mariano.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le

funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 10.** (Nuova formulazione) Palese.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 13.** (Nuova formulazione) Senaldi.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 15.** (Nuova formulazione) Simonetti, Guidesi, Caparini, Busin, Saltamartini.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 18.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Zanetti.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 22.** (Nuova formulazione) Pastorelli, Lo Monte.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 31.** (Nuova formulazione) Melilla, Albini, Capodicasa, Duranti.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 34.** (Nuova formulazione) Cirielli.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 39.** (Nuova formulazione) Cominelli.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*3-bis.* Per gli anni 2017 e 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale.

**\*18. 42.** (Nuova formulazione) De Mita.

## ART. 21.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

2-bis. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno » sono sostituite dalle seguenti: « della media della spesa di personale sostenuta da ciascun ente nel triennio ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* Disposizioni in favore delle fusioni di comuni.

**21. 6.** (Nuova formulazione) Fanucci.

## ART. 22.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. ».

**\*22.51** (Nuova formulazione) D'Incà, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per

gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. ».

**\*22.120** (Nuova formulazione) Guidesi, Sallamartini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. All'articolo 1, comma 228, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti » sono sostituite dalle seguenti: « nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. ».

**\*22.228** (Nuova formulazione) Marchi, Giulietti.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del

calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.

**22.116** (Nuova formulazione) Guidesi, Grimaldi, Saltamartini.

*Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22. 99.** (Nuova formulazione) Sottanelli, Zanetti.

*Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22. 129.** (Nuova formulazione) Russo, Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

*Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22. 185.** (Nuova formulazione) Costantino, Marcon, Pastorino, Airaudo.

*Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22. 178.** (Nuova formulazione) Pastorino, Marcon, Costantino, Palese, Latronico.

*Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22. 209.** (Nuova formulazione) Cirielli.

*Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22. 214.** (Nuova formulazione) Cominelli.

*Al comma 5, sostituire la parola: tecniche con le seguenti: tecniche e tecnico-finanziarie e contabili.*

**\*22.223.** (Nuova formulazione) De Mita.

*Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:*

5-bis. All'articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte.».

5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

**22.31.** (Nuova formulazione) Marchi, Palese, Latronico, Alberto Giorgetti, Rampelli.

*Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: il buon andamento degli istituti con le seguenti: il buon andamento dell'istituto o luogo della cultura.*

*Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma, sostituire le parole: per ciascun istituto, con le risorse disponibili sul bilancio dell'istituto medesimo*

con le seguenti: per ciascun istituto o luogo della cultura, con le risorse disponibili nel bilancio dell'istituto o luogo della cultura medesimo.

**22. 197.** Nicchi, Scotto, Albini, Melilla, Capodicasa, Duranti, Palese, Latronico.

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

*7-bis.* Al fine di rafforzare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Nazione, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di: 3 milioni di euro per le esigenze di funzionamento delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 1,5 milioni di euro per incrementare l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte, con interventi urgenti, al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale nonché di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; 500.000 euro per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1° dicembre 1997, n. 420. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**22.143.** *(Nuova formulazione)* Coscia, Piccoli Nardelli, Bonaccorsi, Ghizzoni, Ascani, Manzi, Carocci, Rocchi, Blažina, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Iori, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Pes, Rampi, Sgambato, Ventricelli.

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Al fine di consentire la prosecuzione e il rafforzamento degli interventi attuativi del piano strategico di sviluppo del percorso turistico-culturale integrato delle residenze borboniche, di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, con particolare riguardo al recupero e alla valorizzazione del Real Sito di Carditello, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, quale contributo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo alle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Real Sito di Carditello. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**22. 141.** Manzi, Narduolo, Rampi.

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale consulenti tributari (ANCOT) ....	102
Audizione dei rappresentanti della Rete delle professioni tecniche (RPT) .....	102

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	103
---	-----

##### SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4231</i> ) .....	115
---	-----

##### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale». (COM (2017) 147 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Sui lavori della Commissione .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117

##### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

**Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.**

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale consulenti tributari (ANCOT).**

L'audizione informale si è svolta dalle 13.50 alle 14.10.

**Audizione dei rappresentanti della Rete delle professioni tecniche (RPT).**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.20 alle 14.35.

##### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033.**

**Atto n. 413.**

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esprimere il proprio parere al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, denominata MiFID II, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, noto come MiFIR (Atto n. 413).

Ricorda innanzitutto che la direttiva 2004/39/CE, in materia di mercati degli strumenti finanziari, alla quale ci si riferisce comunemente con l'acronimo MiFID (*Market in Financial Instruments Directive*), è stata in parte rifiuta nella direttiva 2014/65/UE, e in parte sostituita dal regolamento n. 600/2014, con lo scopo di normare un mercato sempre più complesso, caratterizzato da un notevole incremento degli strumenti finanziari e dei sistemi di *trading* ad alta frequenza, attraverso i quali ha luogo una quota rilevante delle transazioni sui mercati telematici più evoluti.

In tale contesto rileva come si intenda aumentare la trasparenza delle negoziazioni e la tutela degli investitori, attraverso una maggiore responsabilizzazione degli intermediari, una più approfondita consapevolezza degli investitori (grazie alla disponibilità di informazioni più dettagliate

e più frequenti) e un rafforzamento dei poteri – sia *ex-ante* che *ex-post* – delle Autorità di vigilanza.

In particolare, per la prima volta sono contenute misure specifiche in tema di prodotti finanziari, come quelle finalizzate a ridurre il rischio che i prodotti finanziari emessi e/o collocati non siano adeguati al cliente finale. Viene inoltre previsto che le Autorità nazionali, l'ESMA e l'EBA (per i depositi strutturati) possono proibire o restringere la negoziazione e il collocamento di alcuni strumenti finanziari o depositi strutturati e le attività o pratiche finanziarie potenzialmente riduttive della protezione degli investitori, della stabilità finanziaria o dell'ordinato funzionamento dei mercati.

L'articolo 93, paragrafo 1 della direttiva (UE) 2016/1034 ha posticipato la data di applicazione della direttiva MiFID II al 3 gennaio 2018; esso ha inoltre prorogato dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017 il termine entro cui gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

Più in particolare, per quanto rileva in questa sede la revisione della disciplina è intervenuta sui seguenti fronti:

ambito di applicazione della direttiva stessa;

tutela degli investitori;

disciplina dei mercati;

rapporti con i Paesi terzi.

Con riferimento all'ambito applicativo, viene estesa l'operatività della disciplina UE in quanto (articolo 4, paragrafo 1, n. 23) si introduce la definizione di un nuovo servizio di investimento, la cosiddetta gestione di sistemi organizzati di negoziazione (*Organised Trading Facilities* – OTF) e viene definita altresì una nuova categoria di strumenti finanziari, e cioè le quote di emissione. Sono inoltre modificati in senso restrittivo taluni regimi di esenzione dagli obblighi della direttiva; la gestione di OTF, rientrando nel novero dei servizi di investimento, costituisce attività

riservata agli intermediari in possesso di apposita autorizzazione.

L'OTF è come un sistema multilaterale diverso da un mercato regolamentato e da un sistema multilaterale di negoziazione che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e strumenti derivati, in modo da dare luogo a contratti conformi alla disciplina della direttiva. Si tratta di un sistema multilaterale di negoziazione o una piattaforma di negoziazione più semplice rispetto al mercato regolamentato e al sistema multilaterale di negoziazione, in quanto privo di una struttura specifica e svincolato dalla disciplina prevista per gli altri sistemi. Tale definizione ampia consente di ricondurre alla disciplina UE i sistemi in precedenza esclusi dalla disciplina MiFID.

La MiFID II introduce una disciplina più specifica per le quote di emissione di gas a effetto serra (definite nella direttiva 2003/87/CE in materia di sistemi per lo scambio di quote di emissione) e di contratti derivati aventi a oggetto quote di emissione, allo scopo di contrastare pratiche irregolari nel mercato secondario a pronti delle quote.

Sono inoltre riformulate alcune esenzioni dalla disciplina UE, allo scopo di adeguarsi alla pratica invalsa e alle principali criticità emerse dall'applicazione della direttiva MiFID.

Con riferimento alla tutela degli investitori, la MiFID II ha il precipuo scopo di rafforzarne i presidi, rendendo più stringente la disciplina applicabile alle imprese di investimento. Anche in relazione all'attività di consulenza, la MiFID II intende riformarne le caratteristiche, in particolare della consulenza offerta su base indipendente.

Gli enti territoriali non sono più qualificati in automatico come clienti professionali o controparti qualificate, salvo che essi non abbiano specificamente optato per il relativo regime e l'impresa di investimento abbia verificato la sussistenza in capo agli stessi dei necessari requisiti di esperienza e competenza.

Per quanto concerne gli obblighi di verifica relativi all'adeguatezza degli investimenti, sono introdotti anzitutto requisiti più onerosi per effettuare tale valutazione. I soggetti che forniscono servizi di consulenza sono tenuti a specificare se forniranno una valutazione continuativa circa l'adeguatezza degli investimenti e comunicazioni periodiche al riguardo. Le imprese offrono servizi di consulenza in materia di investimenti devono comunicare il costo del servizio, devono chiarire la base della consulenza che forniscono, in particolare la gamma di prodotti che esse considerano nel fornire raccomandazioni personalizzate ai clienti, specificare se offrono consulenza in materia di investimento su base indipendente e se forniscono ai clienti la valutazione periodica dell'adeguatezza degli strumenti finanziari da esse raccomandati. Esse sono inoltre tenute a spiegare ai loro clienti i motivi della consulenza loro fornita (articolo 24, paragrafo 4, lettera a) e considerando n. 72).

La MiFID II e il regolamento MiFIR introducono una disciplina più stringente anche con riferimento ai mercati finanziari.

Scopo della legislazione è quello di ricondurre le negoziazioni all'interno di sistemi di negoziazione regolamentati o cosiddetti « internalizzatori sistemici », estendendo i regimi di trasparenza che precedono o seguono la negoziazione ad un più ampio novero di strumenti negoziati. La norma chiarisce che si definiscono « internalizzatori sistemici » le imprese di investimento le quali, in modo organizzato, frequente, sistematico e sostanziale, negoziano per conto proprio eseguendo gli ordini dei clienti al di fuori di un mercato regolamentato, di un sistema multilaterale di negoziazione o di un sistema organizzato di negoziazione (articolo 4, paragrafo 1, n. 20); scopo delle norme è di qualificare un più ampio novero di intermediari quali « internalizzatori sistemici », con riferimento a una gamma più ampia di strumenti finanziari.

Per garantire che le azioni siano negoziate solo presso sedi di negoziazione in cui si applicano i requisiti di trasparenza,



il regolamento MiFIR introduce l'obbligo di negoziare azioni ammesse alla negoziazione su mercati regolamentati o negoziate sugli MTF od OTF ovvero da internalizzatori sistematici esclusivamente presso tali sedi.

Di conseguenza le imprese di investimento possono negoziare azioni al di fuori delle sedi individuate dalle norme UE solo in maniera non sistematica, regolare o frequente, ovvero su base *ad hoc*, oppure in quei casi in cui la negoziazione non contribuisce alla formazione dei prezzi. Il considerando n. 6 del regolamento MiFIR chiarisce infatti l'importanza di garantire che la negoziazione di strumenti finanziari avvenga per quanto possibile in sedi organizzate e che tutte queste sedi siano regolamentate in modo adeguato.

La direttiva MiFID II presta particolare attenzione alle imprese che effettuano negoziazioni mediante l'utilizzo di algoritmi; tale negoziazione comprende ogni modalità di negoziazione in cui un algoritmo calcolato tramite *computer* determina automaticamente parametri individuali di ordini senza alcun intervento umano. Le predette imprese sono obbligate ad adottare sistemi e controlli del rischio atti ad assicurare che i sistemi di negoziazione siano flessibili, efficienti e siano soggetti a limiti e soglie idonei a prevenire l'erronea immissione di ordini o altre disfunzioni che potrebbero pregiudicare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni sul mercato. Esse sono inoltre tenute ad assicurare che i loro sistemi non siano utilizzati per commettere abusi di mercato (considerando 59-68 della direttiva MiFID II).

Più in generale, MiFID II e MiFIR intendono ampliare il regime di trasparenza *pre* e *post*-negoziazione attualmente previsto per le azioni ad una più ampia gamma di strumenti finanziari, tra cui gli strumenti di capitale.

Rileva inoltre come, con riferimento ai rapporti coi Paesi terzi, si intenda introdurre un regime unico per accedere ai mercati UE da parte di soggetti con sede in Paesi terzi, basato su una valutazione di equivalenza svolta dalla Commissione. Detto regime trova applicazione con rife-

rimento alla prestazione di servizi e alle attività di investimento su base transfrontaliera nei confronti di investitori professionali e di controparti qualificate. Viene previsto un periodo transitorio di tre anni; successivamente, in pendenza delle valutazioni di equivalenza da parte della Commissione, continueranno a trovare applicazione le disposizioni degli ordinamenti nazionali circa l'accesso al mercato domestico da parte di intermediari di paesi terzi (articolo 46 e seguenti MiFIR).

Per quanto riguarda la normativa di delega per il recepimento della direttiva MiFID II, in forza della quale è stato predisposto lo schema di decreto legislativo, essa è contenuta nell'articolo 9 della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), il quale indica i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

apportare le modifiche o integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 necessarie al corretto recepimento della disciplina UE, anche con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione;

designare la Banca d'Italia e la CONSOB quali autorità competenti per lo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa europea, tenendo conto della ripartizione delle funzioni di vigilanza prevista dal TUF con l'obiettivo di ridurre, ove possibile, gli oneri per i soggetti vigilati;

prevedere il ricorso alla potestà di normazione secondaria;

assegnare alle autorità competenti i poteri di vigilanza e di indagine previsti dalla direttiva e dal regolamento;

prevedere l'intesa della CONSOB e della Banca d'Italia su specifici aspetti;

attribuire alla CONSOB poteri di vigilanza con riguardo ai sistemi e ai controlli di cui devono dotarsi le banche e le imprese di investimento nella gestione di sedi di negoziazione, nonché in relazione all'attività di negoziazione algoritmica e ai partecipanti alle sedi di negoziazione;

attribuire alla CONSOB i poteri di vigilanza in relazione ai soggetti che gestiscono il consolidamento dei dati, i canali di pubblicazione delle informazioni sulle negoziazioni ed i canali per la segnalazione alla CONSOB delle informazioni sulle operazioni concluse;

prevedere che la Banca d'Italia acquisisca obbligatoriamente il parere preventivo della CONSOB per il rilascio dell'autorizzazione alle banche alla prestazione dei servizi e delle attività d'investimento;

modificare il procedimento di autorizzazione delle SIM che svolgono attività transfrontaliera, attribuendo alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

modificare la disciplina relativa alla procedura di autorizzazione delle imprese di investimento extracomunitarie che intendano prestare servizi e attività di investimento a clienti al dettaglio o a clienti professionali, prevedendo, l'obbligo di stabilire una succursale nello Stato italiano e attribuendo, alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, i relativi poteri di autorizzazione;

modificare il Codice delle assicurazioni private (CAP) di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005 ed il citato TUF al fine di recepire l'articolo 91 della direttiva MiFID II, in tema di intermediazione assicurativa, prevedendo anche il ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS e dalla CONSOB, nonché l'attribuzione alle predette autorità dei relativi poteri di vigilanza, indagine e sanzionatori, secondo le rispettive competenze;

attribuire alla CONSOB la competenza sui prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione;

recepire le disposizioni in materia di cooperazione e scambio di informazioni con le autorità competenti dell'Unione europea, degli Stati membri e degli Stati non appartenenti alla UE;

apportare modifiche ed integrazioni al TUF in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria, promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo, ordinato in forma di associazione con personalità giuridica di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti;

disciplinare le segnalazioni delle violazioni interne e verso l'autorità di vigilanza (*whistleblowing*);

attribuire alla Banca d'Italia ed alla CONSOB il potere di applicare le sanzioni e le misure amministrative previste dalla direttiva;

attribuire alla CONSOB il potere di applicare misure e sanzioni amministrative per il mancato o inesatto adempimento della richiesta di informazioni ai gestori dei mercati ai fini dell'applicazione dei regimi di trasparenza pre e post-negoziazione;

valutare di non prevedere alcuna sanzione amministrativa per la condotta di chi, senza esservi abilitato: svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio; offre in Italia quote o azioni di OICR; offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, strumenti finanziari o servizi o attività di investimento, nonché di chi esercita l'attività di promotore finanziario senza essere iscritto nell'albo ovvero esercita l'attività di controparte centrale, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista;

prevedere modifiche alla normativa vigente, anche di derivazione UE, per i settori interessati dalla normativa da attuare e per la gestione collettiva del risparmio, con la finalità di realizzare il miglior coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della stabilità finanziaria.

Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, l'articolo 1

reca le disposizioni comuni; in particolare esso modifica l'articolo 1 del TUF, da un lato novellando le norme vigenti per renderle più aderenti alla direttiva MiFID II e al regolamento MiFIR e, dall'altro, introducendo le nuove definizioni rilevanti, secondo quanto prescritto dalla direttiva e dal regolamento. Accanto all'introduzione delle predette definizioni, l'articolo 1 dello schema di decreto ridisciplina l'istituto della segnalazione delle violazioni (cosiddetto *whistleblowing*) allo scopo di adottare una disciplina unitaria e organica nell'ambito del sistema finanziario. La relativa disciplina è dunque rifusa in due norme di carattere generale, concernenti rispettivamente il *whistleblowing* interno e il *whistleblowing* esterno.

I commi da 1 a 10 dell'articolo 2 dello schema di decreto modificano il Titolo I della Parte II del TUF, dedicato alle disposizioni generali e – a seguito della modifica alla rubrica della Parte II, introdotta dal comma 1 dell'articolo 2 dello schema – anche ai poteri di vigilanza.

Le norme, in particolare, definiscono il riparto di competenze tra le autorità di vigilanza richiamate dal TUF stesso.

Per quanto attiene alla vigilanza regolamentare, l'articolo 2 affida alla Banca d'Italia la disciplina di alcuni obblighi dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio con riferimento all'organizzazione interna ed al governo societario, quali i requisiti di organizzazione, i sistemi di remunerazione e di incentivazione, l'audit interno, la responsabilità dell'alta dirigenza e l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività.

Dall'altro lato si affida alla CONSOB la disciplina della prestazione dei servizi e delle attività di investimento e alla gestione collettiva del risparmio con riferimento agli aspetti pratici e operativi, con particolare riguardo – tra l'altro – alle procedure, anche di controllo interno, per la corretta e trasparente prestazione dei servizi e delle attività di investimento e di gestione collettiva del risparmio, nonché al trattamento dei reclami, alla gestione dei

conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti, alla conoscenza e competenza delle persone fisiche che forniscono consulenza alla clientela.

Le norme proposte intendono riorganizzare la disciplina dei poteri di indagine delle autorità, tra cui rientrano quelli di vigilanza informativa, nonché i poteri ispettivi e di intervento.

Inoltre, le norme riproducono i poteri attribuiti dal regolamento MiFIR alle competenti Autorità nazionali ed europee (ESMA ed EBA) in tema di *product intervention*, ovvero quei poteri volti a proibire la commercializzazione, la distribuzione o la vendita di strumenti finanziari e depositi strutturati, nonché l'esercizio di attività o pratiche finanziarie ritenuti pregiudizievoli per la tutela degli investitori, l'ordinato funzionamento ed integrità dei mercati, ovvero per la stabilità del sistema finanziario.

I commi da 11 a 52 dell'articolo 2 modificano il Titolo II della Parte II del TUF dedicato ai servizi e alle attività di investimento.

In particolare, il comma 11 aggiorna i soggetti ai quali è riservato l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento (articolo 18 TUF): sono indicate le SIM, le imprese di investimento UE, le banche italiane, le banche UE e le imprese di paesi terzi.

I commi 12 e 13 modificano gli articoli 18-*bis* e 18-*ter* TUF, i quali disciplinano i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. Con le modifiche all'articolo 18-*bis* sono abrogati i commi 6 e seguenti che disciplinano l'organismo di vigilanza sui consulenti finanziari autonomi (mai costituito), al fine di coordinare il TUF con la legge di stabilità 2016, che ha istituito l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, la cui disciplina confluisce nel TUF, all'articolo 31 come modificato dall'articolo 2, comma 30, del provvedimento in esame.

Il comma 14 modifica l'articolo 19 TUF, in tema di autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle attività di investi-

mento. Tra le condizioni per l'autorizzazione è previsto il rispetto, per la gestione di sistemi multilaterali di negoziazione o di sistemi organizzati di negoziazione, degli ulteriori requisiti dettati nella parte III del TUF in materia di disciplina dei mercati.

Il comma 15 interviene sull'articolo 20 per fare salva la disciplina comunitaria in materia di prestazione di servizi senza una succursale da parte di imprese di Paesi terzi.

Il comma 16 introduce l'articolo 20-*bis* con il quale sono disciplinate le ipotesi di revoca dell'autorizzazione.

Il comma 17 integra l'articolo 21 del TUF in tema di gestione di conflitti di interessi nello svolgimento dei servizi e delle attività di investimento.

Il comma 18 modifica l'articolo 22, in tema di separazione patrimoniale, al fine di dettagliare i soggetti destinatari degli obblighi ivi previsti includendovi le SIM, le imprese di investimento UE, le imprese di paesi terzi diverse dalle banche e i GEFIA UE.

Il comma 19 modifica l'articolo 23 TUF, il quale disciplina la redazione dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento. Viene previsto il divieto – stabilito dall'articolo 16, comma 10, della MiFID – di concludere contratti di garanzia finanziaria, con trasferimento del titolo di proprietà, con i clienti al dettaglio, per assicurare o coprire obbligazioni presenti o future, effettive o condizionate o potenziali dei clienti. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli (nuovo comma 4-*bis*).

Il comma 20 introduce, all'articolo 24 del TUF, un nuovo comma 1-*bis*, il quale prevede che nella prestazione del servizio di gestione di portafogli non devono essere accettati e trattenuti onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi.

Il comma 21 introduce nel TUF l'articolo 24-*bis* sulla consulenza in materia di investimenti, in attuazione dell'articolo 24 della direttiva MiFID II, il quale prevede obblighi di informazione al cliente.

Il comma 22 sostituisce l'articolo 25 del TUF, in tema di attività di negoziazione nei mercati regolamentati, aggiungendo i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione.

I commi 23 e 24 modificano l'articolo 25-*bis* del TUF e vi introducono l'articolo 25-*ter*, con i quali si prevede l'espressa applicazione delle disposizioni in tema di conflitto di interesse e di informazioni agli investitori, con riferimento ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi dalle banche e ai prodotti finanziari emessi dalle imprese di assicurazione.

I commi 25 e 26 modificano il Capo III, Titolo II, Parte III del TUF, relativo all'operatività transfrontaliera, mediante la riscrittura degli articoli da 26 a 29 e l'introduzione degli articoli 29-*bis* e 29-*ter*. Al riguardo evidenzia come venga esercitata l'opzione prevista dall'articolo 39 della MiFID II che consente di imporre alle imprese di Paesi terzi lo stabilimento di una succursale nel territorio dello Stato ai fini della prestazione dei servizi/attività di investimento nei confronti dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali.

Per quanto riguarda le modifiche all'articolo 26 del TUF segnala le nuove competenze regolamentari attribuite alla CONSOB, in luogo della Banca d'Italia.

I commi 27, 28, 29 e 30 modificano la disciplina dell'offerta fuori sede e della vigilanza sui consulenti finanziari (Capo IV, Titolo II, Parte II del TUF), mediante la riscrittura degli articoli 30 e 31 e l'inserimento del nuovo articolo 30-*bis* sulle modalità di prestazione della consulenza in materia di investimenti da parte di consulenti finanziari autonomi e società di consulenza finanziaria. È inserito, inoltre, il nuovo articolo 31-*bis* in tema di vigilanza della CONSOB sull'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

Il nuovo articolo 30-*bis* del TUF dispone che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria possono promuovere e prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti anche in un luogo diverso dal domicilio

ovvero dalla sede legale. Viene previsto che l'efficacia del contratto di consulenza così concluso è sospesa per sette giorni durante i quali il cliente può recedervi, analogamente a quanto previsto per i consulenti abilitati all'offerta fuori sede. L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli del contratto comporta la nullità dello stesso rilevabile solo da parte del cliente.

Con le modifiche all'articolo 31 viene previsto che l'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede (ex promotore finanziario) è svolta esclusivamente nell'interesse di un solo soggetto abilitato: il cliente deve essere informato del fatto che il consulente opera in rappresentanza del soggetto abilitato.

Con le modifiche apportate ai commi 4 e seguenti dell'articolo 30 del TUF la disciplina sulla vigilanza sui consulenti finanziari viene aggiornata in relazione alla citata istituzione del nuovo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF).

Il comma 31 inserisce nel TUF un nuovo articolo 31-*bis*, il quale disciplina la vigilanza della CONSOB sull'OCF, secondo criteri di proporzionalità ed economicità, allo scopo di verificare l'adeguatezza delle procedure interne adottate dall'Organismo per lo svolgimento dei compiti assegnati.

Al riguardo evidenzia come l'articolo 10, comma 3, dello schema di decreto legislativo stabilisca che la data di avvio dell'operatività dell'Albo unico dei consulenti finanziari e la data di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo unico dei consulenti finanziari sono stabilite dalla CONSOB con proprie delibere.

Il comma 32 introduce l'articolo 32-*ter* del TUF il quale disciplina la risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia finanziaria, il cui avvio è stato previsto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 46 a 48, della legge n. 208 del 2015). Al riguardo segnala come la CONSOB abbia approvato, con delibera del 4 maggio 2016, il regolamento istitutivo dell'organismo di risoluzione alternativa delle

controversie in materia di finanziaria: l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), attivo dal 9 gennaio 2017.

Il comma 33 introduce nel TUF l'articolo 32-*ter*.1, il quale disciplina il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori.

Tale articolo riproduce quanto disposto dall'articolo 1, comma 44, della legge di stabilità 2016, che ha istituito il suddetto Fondo in sostituzione del Fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori, in precedenza disciplinato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 179 del 2007.

In particolare il nuovo Fondo, istituito nel bilancio della CONSOB, è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.

I commi da 34 a 42 contengono modifiche alla parte del TUF dedicata alla Gestione collettiva del risparmio.

In dettaglio, il comma 34 specifica quali sono i servizi accessori ammissibili per le SGR: custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi ammessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato.

I commi da 35 a 39 precisano i poteri di intervento della Banca d'Italia e della CONSOB nei confronti delle società di gestione UE, dei GEFIA UE, dei GEFIA non UE e dei FIA italiani che esercitano la loro attività nel territorio italiano.

Il comma 43 specifica, in particolare, che l'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese è riservata alle SIM, alle imprese di investimento UE, alle imprese di paesi terzi diverse dalle banche autorizzate in Italia, ai gestori, limitatamente all'offerta

di quote o azioni di OICR che investono prevalentemente in piccole e medie imprese, e alle banche, nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla CONSOB.

Il comma 44 abroga gli articoli da 51 a 55 del TUF che disciplinano i provvedimenti ingiuntivi. Il contenuto di tali disposizioni è stato trasfuso, con modifiche, nei nuovi articoli da 7-ter a 7-septies.

I commi da 45 a 53 effettuano modifiche di coordinamento di alcuni articoli relativi alla disciplina delle crisi.

L'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame reca modifiche alla Parte III del TUF in materia di disciplina dei mercati, sostituendo in tale ambito il Titolo I e inserendovi i nuovi Titoli I-bis e I-ter.

Il nuovo Titolo I, recante le disposizioni comuni, prevede, all'articolo 61, alcune definizioni rilevanti per la disciplina dei mercati.

Viene tra l'altro introdotta la nozione di strategia di *market making* quale attività, svolta mediante negoziazioni algoritmiche, consistente in immissioni di quotazioni irrevocabili e simultanee di acquisto e di vendita, di misura comparabile e a prezzi competitivi (...), con il risultato di fornire liquidità in modo regolare e frequente al mercato. Sono quindi previste le definizioni delle ulteriori nozioni di sedi di negoziazione all'ingrosso, operatore principale, mercato di crescita per le PMI nonché di piccola o media impresa.

L'articolo 61-bis attribuisce alla Banca d'Italia e alla CONSOB l'esercizio dei poteri regolamentari in materia di disciplina dei mercati.

Il nuovo Titolo I-bis reca disposizioni sulle sedi di negoziazione (cui è dedicato il Capo II) e gli internalizzatori sistematici (Capo III).

Il Capo I è dedicato, invece, alla vigilanza ed è costituito dagli articoli da 62 a 62-decies. Viene prevista la ripartizione delle competenze in materia di vigilanza tra CONSOB, Banca d'Italia e MEF, al fine di assicurare la trasparenza del mercato, l'ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori.

A tale proposito ricorda che la disciplina delineata dalla direttiva MIFID II e dal regolamento MIFIR prevede, tra le sedi di negoziazione (*trading venues*), oltre ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione già previsti dalla direttiva MIFID, i sistemi organizzati di negoziazione (OTF) (di cui, rispettivamente, ai numeri 21), 22) e 23) dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva). Rispetto alle sedi già previste, l'OTF si caratterizza per un margine più ampio di discrezionalità da parte del gestore della sede: mentre i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione sono caratterizzati da norme non discrezionali per l'esecuzione delle operazioni, il gestore di un OTF dovrebbe effettuare l'esecuzione degli ordini su base discrezionale, fatti salvi, qualora applicabili, i requisiti di trasparenza pre-negoziazione e l'obbligo di esecuzione alle condizioni migliori (considerando n. 9 del regolamento MIFIR). Nel quadro delineato dalla direttiva e dal regolamento, sono applicati gli stessi requisiti di trasparenza *pre* e *post* negoziazione in tutte le sedi di negoziazione, secondo una distinzione tra strumenti rappresentativi di capitale (ad esempio le azioni o certificati di deposito) e non rappresentativi di capitale (ad esempio obbligazioni o strumenti finanziari strutturati). A tal fine il Titolo II (Trasparenza delle sedi di negoziazione) è suddiviso nei Capi I e II, dedicati rispettivamente agli strumenti finanziari rappresentativi di capitale e non.

In particolare l'articolo 62 (corrispondente agli attuali articoli 72 e 73 del TUF, dedicati, rispettivamente, alla vigilanza sulle società di gestione e sui mercati) attribuisce alla CONSOB la vigilanza sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori; qualora ricorrano requisiti di necessità e urgenza, la CONSOB può adottare i provvedimenti necessari, sostituendosi al gestore del mercato regolamentato.

L'articolo 62-bis attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, la facoltà di stabilire requisiti specifici per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato. In particolare, possono essere individuate

ulteriori modalità di negoziazione e/o tipologie di operatori ammessi su tali sedi, nonché definiti criteri per attribuire la qualifica di operatore principale ai soggetti operanti sulle sedi di negoziazione di titoli di Stato.

Riguardo a queste sedi, l'articolo 62-ter attribuisce i poteri di vigilanza alla Banca d'Italia (ferme restando le competenze della CONSOB), riprendendo quanto previsto dall'articolo 76, comma 1, del TUF, nel testo attualmente vigente. Ai fini del coordinamento, CONSOB e Banca d'Italia stipulano un protocollo di intesa, da rendere pubblico secondo le modalità decise dai due enti.

L'articolo 62-quater disciplina obblighi informativi e poteri regolamentari relativamente alla vigilanza sulle sedi di negoziazione all'ingrosso. Esso definisce inoltre il quadro delle competenze della Consob, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Banca d'Italia.

L'articolo 62-quinquies affida alla Banca d'Italia e alla CONSOB il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni UE direttamente applicabili, dettate dal regolamento MIFIR nonché dagli atti delegati, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione del regolamento e della direttiva MIFID II.

L'articolo 62-sexies detta disposizioni sulla vigilanza di strumenti finanziari nel settore dell'energia e del gas, in relazione al quale si stabilisce l'applicabilità delle norme previste agli articoli precedenti in tema di vigilanza, disponendo, tuttavia, che la CONSOB debba esercitare talune attribuzioni sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ai fini di assicurare le generali esigenze di stabilità, economicità e concorrenzialità del mercato, nonché di sicurezza e efficiente funzionamento delle reti nazionali di trasporto.

La vigilanza sui sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro è affidata, dall'articolo 62-septies, alla Banca d'Italia che a tal fine può richiedere dati, notizie, atti e documenti, anche con co-

municazioni periodiche, ai soggetti gestori dei suddetti sistemi e agli operatori che vi partecipano.

Gli articoli 62-octies, 62-novies e 62-decies concludono il Capo I del Titolo I-bis e riguardano rispettivamente i poteri informativi e di indagine, ispettivi e di intervento attribuiti alla Banca d'Italia e alla CONSOB. Questi ultimi comprendono la possibilità di pubblicare avvertimenti al pubblico sui propri siti *internet*; intimare ai gestori di non avvalersi dell'attività professionale di un soggetto per un periodo non superiore a tre anni; disporre la rimozione di uno o più esponenti del gestore di un mercato regolamentato oppure della SIM o banca italiana che gestisce una sede; ordinare – anche in via cautelare – la cessazione di talune pratiche condotte dai soggetti ammessi alle sedi di negoziazione.

Il Capo II (suddiviso in sette Sezioni) riguarda le sedi di negoziazione: in tale ambito l'articolo 63 prevede in via generale che ciascun sistema multilaterale per la negoziazione di strumenti finanziari opera come mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione o sistema organizzato di negoziazione, nel rispetto delle disposizioni qui dettate.

La Sezione I (composta dagli articoli da 64 a 64-quinquies) reca norme in materia di autorizzazione del mercato regolamentato e di requisiti del gestore.

La Sezione II (composta dagli articoli da 65 a 65-septies) reca le norme sull'organizzazione e il funzionamento delle sedi di negoziazione.

In particolare, l'articolo 65-quinquies recepisce le norme sulla negoziazione *matched-principal*. Ai sensi della MIFID II, articolo 4, paragrafo 1, n. 38, nella negoziazione in oggetto l'intermediario si interpone tra venditore e compratore e non è esposto al rischio di mercato; le parti eseguono l'ordine in contemporanea; la transazione non comporta per l'intermediario ulteriori utili (o perdite) rispetto alle commissioni o ad altre utilità concordate.

La Sezione III (composta dagli articoli da 66 a 66-quinquies) disciplina l'ammissi-

sione, la sospensione e l'esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni.

La Sezione IV (composta dagli articoli da 67 a 67-ter) reca norme concernenti l'accesso alle sedi di negoziazione.

Ai sensi dell'articolo 67, le regole per l'ammissione devono essere trasparenti e non discriminatorie, basate su criteri oggettivi. Le decisioni di ammissione, sospensione ed esclusione degli operatori da un mercato regolamentato spettano al gestore.

L'articolo 67-ter recepisce la disciplina – innovativa – dell'articolo 17 della direttiva, sui soggetti che svolgono negoziazione algoritmica su mercati regolamentati, MTF e OTF, introducendo obblighi specifici per assicurare il buon funzionamento dei sistemi.

La Sezione V (composta dagli articoli da 68 a 68-quinquies) reca la disciplina su limiti e controlli sulle posizioni assunte in strumenti derivati su merci, attribuendone la vigilanza alla CONSOB: si tratta dei contratti derivati mediante i quali le parti si impegnano a scambiare a una scadenza determinata un certo quantitativo di merce, ben identificata, a un prezzo predefinito (cosiddetti *commodity futures*). Può essere oggetto di un contratto di questo tipo una qualsiasi merce (cosiddetto sottostante o *underlying asset*) il cui valore è oggettivamente osservabile.

La Sezione VI consta del solo articolo 69, dedicato ai mercati di crescita per le PMI.

Al riguardo viene previsto che, su richiesta di un gestore MTF, la CONSOB registra un sistema come mercato di crescita per le PMI quando almeno il 50 per cento degli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione sul sistema sono PMI (tale condizione deve essere poi continuativamente rispettata per ogni anno). Il mercato deve dotarsi di criteri per l'ammissione e la permanenza degli strumenti finanziari. Sono quindi previsti obblighi informativi per favorire le scelte consapevoli degli investitori e deve

essere resa disponibile un'adeguata informativa finanziaria periodica (almeno la relazione finanziaria annuale).

La Sezione VII, che chiude il Capo II, consta del solo articolo 70, dedicato al riconoscimento dei mercati extra-UE, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 67 del TUF vigente.

Il Capo III consta del solo articolo 71, recante norme sugli obblighi dell'interalizzatore sistematico. Vi è previsto in particolare l'obbligo di notifica alla CONSOB da parte dell'impresa che intenda assoggettarsi a tale regime.

Il Capo IV (composta dagli articoli da 72 a 78) è dedicato agli obblighi di negoziazione, trasparenza e segnalazione di operazioni in strumenti finanziari. Ai sensi dell'articolo 72 il MEF, la CONSOB e la Banca d'Italia sono le autorità nazionali competenti in materia.

Il nuovo Titolo I-ter (composta dagli articoli da 79 a 79-quater) reca la disciplina sui servizi di comunicazione dei dati. Tali servizi sono soggetti ad autorizzazione della CONSOB – cui è altresì affidata la vigilanza sul rispetto delle norme del presente titolo – ai sensi dell'articolo 79.

Tale disciplina si applica a tutti i tipi di servizi di comunicazione dati previsti dalla direttiva in recepimento: APA, ARM e CPT; ai sensi delle definizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, numeri 52), 53), 54) della MIFID II;

gli APA (dispositivo di pubblicazione autorizzato) sono i soggetti autorizzati a pubblicare i *report* delle operazioni concluse per conto delle imprese di investimento;

gli ARM (meccanismo di segnalazione autorizzato) sono i soggetti autorizzati a segnalare le informazioni di dettaglio sulle operazioni concluse alle Autorità competenti o all'ESMA per conto delle imprese di investimento;

i CTP (fornitore di un sistema consolidato di pubblicazione) sono i soggetti autorizzati a fornire il servizio di raccolta, presso mercati regolamentati, MTF, OTF e APA, dei *report* delle operazioni concluse



e di consolidamento delle informazioni in un flusso elettronico di dati aggiornati in continuo, in grado di fornire informazioni sui prezzi e sul volume per ciascuno strumento finanziario.

Ai sensi dell'articolo 79-bis, per ottenere l'autorizzazione il fornitore dei servizi di comunicazione (che può essere anche il gestore di una sede di negoziazione), oltre a rispettare quanto previsto dalle norme in esame, deve possedere requisiti di onorabilità o professionalità tali da non mettere a repentaglio la gestione sana e prudente.

I commi da 2 a 13 dell'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modificano diverse disposizioni del testo unico introdotte dal decreto legislativo n. 176 del 2016, con il quale la normativa nazionale viene adeguata alle previsioni del regolamento CSDR – regolamento (UE) n. 909/2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli – e del regolamento EMIR – regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

In particolare, il comma 2 dell'articolo 3 dello schema di decreto novella l'articolo 79-sexies del TUF in materia di autorizzazione e vigilanza delle controparti centrali. La novella proposta attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il potere di emanare disposizioni attuative relative ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Il comma 3 introduce l'articolo 79-octies.1, che individua l'autorità competente per ulteriori poteri di vigilanza previsti dal MIFIR.

Il comma 4 dell'articolo 79-novies del TUF, attribuendo i poteri necessari alla CONSOB e alla Banca d'Italia nello svolgimento delle funzioni di vigilanza con riferimento agli articoli 79-octies e 79-octies.1.

Il comma 5 novella l'articolo 79-undecies del TUF, attribuendo alla CONSOB il potere di emanare disposizioni attuative

relative ai sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo alle norme sui depositi centrali.

Il comma 6 abroga gli articoli 79-sexiesdecies e 79-septiesdecies del TUF, relativi ai sistemi di segnalazione delle violazioni, ora previsto agli articoli 4-undecies e 4-duodecies.

Il comma 7 inserisce nel TUF il nuovo articolo 79-noviesdecies.1, che prevede l'applicazione delle norme del TUF (ad eccezione degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 20-bis: si tratta di norme che ricadono nella disciplina degli intermediari) ai depositari centrali autorizzati – stabiliti nel territorio della Repubblica o stabiliti in un altro Stato membro aventi succursale in Italia – che svolgono servizi e attività di investimento.

I commi da 8 a 13 recano ulteriori novelle al TUF. In particolare, il comma 9 modifica l'articolo 90-ter TUF, il quale individua le autorità competenti in materia di accesso tra sedi di negoziazione e infrastrutture di *post-trading*. La novella individua la CONSOB quale autorità competente in relazione all'accesso alle sedi di negoziazione da parte delle controparti centrali (CCP) e dei depositari centrali (CSD); la Banca d'Italia quale autorità competente in relazione all'accesso alle controparti centrali da parte di sedi di negoziazione e depositari centrali.

Il comma 12 modifica l'articolo 90-sexies TUF, il quale prevede il diritto, per il gestore di un mercato regolamentato o di un MTF, di concludere accordi con i CSD e le CCP stabilite in un altro Stato membro. La novella specifica che gli accordi devono rispettare le norme in tema di accesso non discriminatorio a una controparte centrale o a una sede di negoziazione dettate dal MIFIR (articoli 35 e 36).

Le modifiche apportate dall'articolo 4 dello schema di decreto agli articoli 98-sexies, 99, 100-ter e 114 del TUF sulla disciplina degli emittenti hanno lo scopo di aggiornarne i contenuti alle modifiche apportate alle Parti I, II e III del TUF. È in particolare novellata la disciplina dell'*equity crowdfunding* per le piccole e medie

imprese, al duplice scopo di coordinare la relativa disciplina con le norme MiFID II e MiFIR e, al contempo, di modificare il TUF alla luce della menzionata estensione dell'*equity crowdfunding* a tutte le PMI.

L'articolo 5 dello schema di decreto riordina la disciplina sanzionatoria al fine di renderla aderente con quanto disposto dalla MiFID II e dal MiFIR e dalle norme di delega. L'intervento sulle sanzioni è in gran parte volto a effettuare un coordinamento con le modifiche ai soggetti destinatari degli obblighi del TUF, in coerenza con le norme UE. Le norme operano tuttavia alcuni cambiamenti sostanziali:

viene abolito il sistema del « doppio binario » in materia di abusivismo (articolo 166 TUF); in più fattispecie viene introdotta una clausola ai sensi della quale si applicano le sanzioni amministrative solo nel caso in cui il fatto non costituisca reato ai sensi del richiamato articolo 166 TUF;

sono stabilite le sanzioni a carico dei soggetti che operano nel settore dell'*equity crowdfunding*;

è introdotta nel TUF una disposizione di chiusura (articolo 195-*quinquies*), chiarendo che alle sanzioni amministrative pecuniarie non si applicano alcune disposizioni della legge n. 689 del 1981 (recante la disciplina generale delle sanzioni amministrative);

viene inserita una norma (comma 1-*bis* dell'articolo 195) che reca la definizione rilevante di fatturato per la determinazione delle sanzioni pecuniarie: per fatturato si intende infatti il fatturato totale annuo della società o dell'ente, risultante dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo competente, così come definito dalle disposizioni attuative emanate dalle autorità di vigilanza.

L'articolo 6 dello schema di decreto reca integrazioni e modifiche all'articolo 201 del TUF, relativamente alla disciplina di funzioni e attività degli agenti di cambio anche in relazione alla nuova disciplina MIFID.

In particolare, alla lettera *a*), la quale modifica il comma 7, secondo periodo, dell'articolo 201, si prevede che gli agenti di cambio, purché iscritti nel ruolo unico nazionale, possono svolgere anche consulenza in materia di servizi di investimento.

Al tempo stesso, la lettera *b*) modifica il comma 9 dell'articolo 201, prevedendo che il mancato esercizio dell'esecuzione di ordini per conto terzi, per un periodo di tempo superiore a sei mesi, comporta la decadenza dalla carica degli agenti di cambio, fermo restando che il Ministero dell'economia e delle finanze, in presenza di comprovati motivi di salute, può prorogare detto termine, sentita la CONSOB, fino a un periodo massimo di 18 mesi.

La lettera *c*) sostituisce quindi il comma 12 dell'articolo 201, prevedendo che sia riconosciuta agli agenti di cambio anche la possibilità di esercitare i poteri di *product intervention* di cui all'articolo 7-*bis* TUF, con connessa applicabilità, in tal caso, delle misure sanzionatorie previste dalla normativa vigente in caso di violazione delle disposizioni previste dal regolamento MiFIR.

La lettera *d*) reca una mera modifica formale di coordinamento.

L'articolo 7 dello schema di decreto sostituisce il vigente Allegato al TUF, ora rinominato Allegato I, riproducendo il contenuto dell'Allegato I della direttiva. Esso elenca i servizi, le attività e gli strumenti finanziari richiamati dalla direttiva MiFID II e, dunque, dal TUF come novellato dalle disposizioni in commento.

L'articolo 8 dello schema di decreto provvede alla riformulazione del comma 4 dell'articolo 16 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, recante norme in materia di libera prestazione di servizi nel settore bancario. In particolare, viene previsto che le banche extracomunitarie che desiderino operare in Italia senza stabilirvi succursali devono ottenere un'autorizzazione della Banca d'Italia per lo svolgimento di servizi o attività di investimento, con o senza servizi accessori. L'autorizzazione è concessa a specifiche condizioni.

L'articolo 9 dello schema di decreto reca varie modificazioni alle norme contenute nel testo unico delle leggi sul debito pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003.

In particolare, viene adeguata la definizione di strumenti finanziari contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a) del citato Testo unico, prevedendo che tale locuzione debba sempre riferirsi agli strumenti finanziari specificamente elencati nel nuovo Allegato I TUF sopra illustrato.

L'articolo 10 contiene le disposizioni transitorie, mentre l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Conclusivamente, segnala come il Governo abbia colto l'occasione per aggiornare il TUF in senso conforme alla direttiva anche nelle parti non specificamente modificate dalla nuova normativa europea.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) propone di svolgere, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo, l'audizione dei rappresentanti del settore delle banche di credito cooperativo. Rileva infatti come lo schema di decreto, all'articolo 2, modifichi l'articolo 25-*bis* del TUF, estendendo gli obblighi informativi previsti dalle direttive MIFID ad altri prodotti finanziari, tra i quali sembra potrebbero essere inclusi anche i prodotti finanziari emessi dalle BCC.

Ritiene quindi che l'audizione dei rappresentanti del settore delle banche di credito cooperativo consentirà di valutare adeguatamente gli effetti dell'estensione dei predetti obblighi, sia in termini di miglioramento delle condizioni di tutela degli investitori, sia in termini di aggravio per l'operatività delle BCC, le quali sono state, di recente, oggetto di riforma da parte del Parlamento.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, condivide la richiesta del deputato Villarosa di procedere ad alcune audizioni informali sullo schema di decreto legislativo in esame, invitando i gruppi a formulare le loro proposte in merito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Introduzione dell'articolo 28-*sexies* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.**

**C. 3411 Cancellieri.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4231).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che la deputata Mucci ha chiesto l'abbinamento alla proposta di legge già in esame della sua proposta di legge C. 4231, recante modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di incentivi all'opzione per la trasmissione tematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi.

Al riguardo rileva come la proposta di legge C. 4231, pur non vertendo su materia identica, possa, qualora la Commissione lo ritenga, essere abbinata all'esame della proposta di legge C. 3411, in quanto vertente su materia analoga a quest'ultima.

Resta comunque fermo che il testo base per il prosieguo dell'esame rimane la proposta di legge C. 3411, alla quale sono stati presentati due emendamenti.

Carlo SIBILIA (M5S), *relatore*, non esprime alcuna contrarietà rispetto alla

proposta di abbinare la proposta di legge C. 4231.

La Commissione approva la proposta di abbinamento della proposta di legge C. 4231 Mucci.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale».** (COM (2017) 147 final).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 maggio scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Petrini, ha illustrato il contenuto del documento.

Paolo PETRINI (PD), *relatore*, nel rammentare i punti di interesse già evidenziati nel corso dell'illustrazione del documento in esame, sottolinea taluni aspetti specifici, connessi alla peculiarità del sistema produttivo italiano, che reputa debbano essere posti in rilievo.

In particolare rileva come il sistema industriale del Paese abbia caratteristiche del tutto peculiari, in quanto circa il 47 per cento dell'occupazione è riconducibile

alle micro e piccole imprese, le quali presentano un indebitamento medio maggiore delle imprese degli altri Paesi UE e fanno ricorso, per l'accesso al credito, quasi esclusivamente al sistema bancario.

In considerazione delle difficoltà incontrate dalle predette imprese nell'ottenere finanziamenti, aggravatesi in occasione della crisi e del conseguente acuirsi del cosiddetto *credit crunch*, ritiene prioritario cogliere l'occasione costituita dal processo di unione dei mercati dei capitali per individuare e sviluppare strumenti alternativi, tra i quali cita le cambiali finanziarie e i *minibond*, a cui le micro e piccole imprese possano accedere, al di fuori del sistema bancario, per finanziare le proprie attività ed essere maggiormente competitive rispetto alle imprese concorrenti degli altri Paesi.

Ribadisce quindi come l'esame della Relazione possa costituire l'occasione per compiere un passo avanti importante in questa direzione, a beneficio del sistema produttivo del Paese.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

#### Sui lavori della Commissione.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede come mai non sia stata ancora assunta alcuna decisione rispetto alla richiesta, avanzata dal gruppo M5S, di procedere a un'indagine conoscitiva nel corso della quale ascoltare l'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, la Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e il giornalista Ferruccio de Bortoli, circa i contatti tra lo stesso Ghizzoni e l'allora Ministra per le Riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria Elena Boschi relativamente all'acquisto della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio da parte del gruppo Unicredit.

Ritiene infatti che sia particolarmente urgente procedere a tali audizioni, per fare chiarezza su una vicenda molto scot-

tante e grave, alla luce del fatto che non è stata ancora approvata la legge istitutiva della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, da anni in discussione in Parlamento, e che la stessa possibilità che la predetta Commissione d'inchiesta possa effettivamente operare appare ormai molto dubbia, anche in considerazione di recenti notizie, le quali indicano la volontà del Segretario del PD di anticipare le elezioni politiche previste per il prossimo anno.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata dal deputato Villarosa, ricorda che la richiesta, avanzata dal gruppo M5S e dal gruppo FI-PdL, di procedere presso la Commissione Finanze alle audizioni dell'ex amministratore delegato di Unicredit Federico Ghizzoni, della Sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi e del giornalista Ferruccio de Bortoli su tale tematica, è già stata discussa nel corso della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, tenutasi il 17 maggio scorso. Ricorda che in tale ambito aveva segnalato come la questione potesse essere affrontata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario, il cui provvedimento istitutivo, già approvato dal Senato, è in discussione presso l'Assemblea della Camera da lunedì

22 maggio scorso e il cui esame in sede referente è stato svolto in termini particolarmente rapidi dalla VI Commissione proprio al fine di velocizzare l'avvio della stessa Commissione d'inchiesta.

Nel ribadire tale sua opinione, rammenta inoltre che in seno all'Ufficio di presidenza della Commissione non si era registrato l'assenso, né unanime né maggioritario, dei gruppi in ordine a tale richiesta di audizioni.

Più in generale, reputa che le decisioni circa l'organizzazione dei lavori della Commissione debbano essere assunte sulla base dei dati di fatto e non in relazione a ipotesi circa la durata della Legislatura in corso, che certamente esulano dalla competenza della Commissione stessa.

Rileva comunque come la questione possa essere ulteriormente discussa, in modo più compiuto, nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, prevista per oggi.

**La seduta termina alle 14.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.20.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 118

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci (*Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi*) ..... 121

##### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Genova il 15 maggio 2017 ..... 121

*ALLEGATO (Comunicazioni del presidente)* ..... 123

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 121

##### SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 122

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia ..... 122

AVVERTENZA ..... 122

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017. – Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. – Interviene il Ministro per lo sport, Luca Lotti.*

##### La seduta comincia alle 9.

**Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati**

**degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 maggio 2017.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Ricorda che nella scorsa seduta il relatore ed

il rappresentante del Governo hanno espresso i rispettivi pareri sugli emendamenti presentati. Avverte inoltre che, poiché all'articolo 1 sono stati presentati molti emendamenti, che spesso costituiscono serie a scalare, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, del Regolamento della Camera si farà luogo a una selezione, in virtù della quale verranno messi ai voti il primo, uno intermedio e l'ultimo della serie, secondo la lettera del Regolamento e la prassi assolutamente costante seguita in Assemblea e nelle Commissioni.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) premette che svolgerà solo alcuni dei rilievi che la discussione meriterebbe. Il Parlamento deve, in primo luogo, approvare buone leggi e non leggi purché siano. In questo si manifesta l'autonomia della politica, la quale deve saper reggere all'urto degli interessi particolari e non invece veicolarli acriticamente nei provvedimenti. Lo scopo originariamente dichiarato della legge proposta era nobile e condivisibile: favorire il ricambio nella dirigenza sportiva, ma il suo contenuto non si adegua affatto a tale principio ispiratore. Ritene che la mediazione trovata nel corso dell'esame al Senato sia stata condizionata dall'imminente rinnovo degli organi direttivi delle federazioni sportive nazionali. Peraltro, essendo questo ormai avvenuto, la norma transitoria assume una connotazione imbarazzante perché, prevedendo lo svolgimento di ulteriori due mandati per i presidenti e i membri degli organi direttivi del CONI e delle federazioni, di fatto rende possibile una durata complessiva dei mandati per 12 anni. Riguardo alla presenza femminile negli organi direttivi, afferma che attualmente è in carica soltanto una donna ai vertici di una federazione e che queste norme renderebbero tale situazione immutabile per molti anni. Sottolinea, inoltre, che le disposizioni, non prevedendo più un *quorum* per la rielezione dei presidenti di federazione, ne agevolano sostanzialmente la riconferma. La proposta di legge in discussione, inoltre, manca di affrontare il cruciale tema del conflitto d'interesse in capo ai vertici del CONI.

Questo è un ente pubblico incaricato della vigilanza sulle federazioni sportive, alle quali esso può anche accordare finanziamenti, a prescindere dalla loro natura giuridica e dal fatto che essi siano sottoposti al controllo della Corte dei conti. Se in questo contesto la base elettorale per la giunta del CONI è costituita dagli esponenti delle federazioni sportive, il ricatto implicito dei vertici in carica del CONI sulle federazioni è palese. Per spezzare questo vincolo, nel 1999, si era posto il limite dei due mandati alla giunta del CONI, dimodoché – per quante indebite pressioni questa potesse fare sul suo collegio elettorale – il ricambio era obbligato dopo due mandati. Viceversa, la proposta di legge in discussione rimuove questo presidio, senza neanche l'ambizione di percorrere la via alternativa di mutare la base elettorale. Invita quindi il Ministro e i colleghi della VII Commissione a non rinunciare ad apportare le necessarie modifiche al provvedimento in ragione del temuto rinvio al Senato. Rileva come alcune modifiche si rendano necessarie, ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del Regolamento della Camera, al fine di introdurre nel testo opportune indicazioni in merito alle disposizioni da abrogare per esigenze di coordinamento con la normativa vigente. Conclude, manifestando la disponibilità del gruppo della Lega Nord e Autonomie ad un lavoro condiviso per l'approvazione di un testo di cui non ci si debba vergognare e preannunciando, in caso contrario, una ferma opposizione al prosieguo dell'*iter* nel corso dell'esame in Assemblea.

Marisa NICCHI (MDP) rileva che le ragioni dell'urgenza dell'intangibilità del provvedimento siano state superate dalle avvenute elezioni per il rinnovo delle cariche dirigenziali delle federazioni sportive. Invita quindi i colleghi a lavorare nel merito del provvedimento, modificando in primo luogo la disposizione transitoria che consente lo svolgimento di ulteriori due mandati ai presidenti e ai membri degli organi direttivi nazionali del CONI e delle federazioni. Giudica negativamente, da un

punto di vista politico, l'azione del Governo che sembra avere a cuore solo i provvedimenti relativi alla *governance* dello sport, mentre sarebbe più opportuno occuparsi prioritariamente della disciplina dello sport di base.

Gianluca VACCA (M5S) condivide le osservazioni dei colleghi intervenuti e si associa alle loro richieste di modificare le disposizioni del provvedimento al fine di addivenire a un testo che rechi un effettivo limite al numero dei mandati e non un loro incremento. Invita quindi ad un dibattito adeguato e a un lavoro approfondito necessario, come peraltro rilevato dal *dossier* predisposto dal Servizio Studi, anche per adeguare il testo alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 43 del 2017 sull'organizzazione del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Stefano BORGHESI (LNA), intervenendo sull'ordine dei lavori, deposita ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento della Camera, una richiesta al Governo, sottoscritta da cinque deputati, di relazione tecnica che fornisca elementi di ragguaglio circa la compatibilità del testo con l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che inserisce l'ordinamento sportivo tra le materie concorrenti. In particolare, poi, l'articolo 117, comma 2, lett. g) della Costituzione, riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, tra i quali rientrano il CONI e il CIP, ma non le federazioni sportive che hanno natura di associazione con personalità giuridica di diritto privato. Inoltre, la suddetta relazione tecnica dovrebbe recare chiarimenti circa le esigenze di coordinamento, ai sensi dell'articolo 79, comma 11, del Regolamento della Camera, del testo con il decreto legislativo n. 43 del 27 febbraio 2017.

Il Ministro Luca LOTTI dichiara la disponibilità del Governo a fornire i chiarimenti richiesti.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, sottoporrà la richiesta all'Ufficio di Presidenza della Commissione convocato per oggi.

Giancarlo GIORGETTI (LNA) propone che l'Ufficio di Presidenza fissi anche un termine per la presentazione della relazione tecnica da parte del Governo.

Gianluca VACCA (M5S) ritiene che non si possa proseguire il dibattito in assenza di una pronuncia dell'Ufficio di Presidenza su tale questione.

Il Ministro Luca LOTTI dichiara di apprezzare le osservazioni del deputato Giorgetti, ma deve evidenziare che la proposta di legge non si applica al presidente del CONI, la cui elezione e durata del mandato sono disciplinate da un decreto legislativo in vigore. Concorda sulla necessità di rivedere le norme che regolano le quote di genere negli organi direttivi, nonché quelle relative alla sfera di competenza tra CONI e federazioni. Tuttavia, nonostante reputi positivo che nel corso di un dibattito emergano i problemi legati alla disciplina del settore, ritiene che non sia questa la sede indicata per affrontarli. Sottolinea il carattere democratico delle elezioni in seno agli organi direttivi e che chiunque può avere accesso alle candidature. Rivolgendosi alla deputata Nicchi, manifesta totale disponibilità ad esaminare la proposta di legge Fossati C. 1680 sulla funzione sociale dello sport che è sempre stato tra le priorità del Governo come testimonia lo stanziamento di 100 milioni del Fondo « Sport e periferie ». Conclude, ricordando che questa proposta di legge prevede per la prima volta un limite al numero dei mandati per i componenti degli organi direttivi delle federazioni sportive.

Maria COSCIA (PD), *relatrice*, rimarca la necessità di procedere con celerità all'approvazione della proposta di legge in considerazione del fatto che un suo rinvio



al Senato, che ha in calendario diversi provvedimenti, potrebbe comprometterne il completamento dell'*iter* prima del termine della legislatura. Ricorda che i problemi sollevati oggi dai colleghi, erano già emersi nel corso del precedente dibattito. Quanto al numero dei mandati, sottolinea che i soggetti ascoltati in audizione hanno evidenziato l'opportunità di prevedere una durata degli organi direttivi adeguata al contesto internazionale di molti eventi sportivi. Per questo è opportuno che anche ai vertici del CONI siano assicurati tre mandati. Ricorda che, in ogni caso, la proposta di legge ha il merito di aver introdotto un limite ai rinnovi dei mandati per le federazioni, finora assente. Conclude, rinnovando l'invito al ritiro delle proposte emendative.

Maria Valentina VEZZALI (SC-ALA CLP-MAIE) concorda con il contenuto delle disposizioni che consentono tre mandati per gli incarichi direttivi, ritenendo fondamentale che questi acquisiscano nel tempo un peso politico adeguato nei rapporti con le federazioni degli altri Stati, al fine di far valere gli interessi dello sport italiano nei contesti internazionali. Quanto alla rappresentanza di genere, ricorda quanto sostenuto in più occasioni dal presidente del CONI circa la mancanza di candidature femminili e sottolinea che, attualmente, alla vicepresidenza del CONI è in carica una donna. Conclude ritenendo necessario che non si rinvi ulteriormente l'esame del provvedimento che costituisce un valido punto di partenza per riordinare la materia.

**La seduta termina alle 9.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.**

**Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici.**

**C. 66 Realacci.**

*(Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori è garantita anche dal circuito chiuso. Fa presente che devono essere abbinate all'A.C. 66 anche le proposte C. 3804 e C. 4085, che vertono su identica materia. Il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.05.**

#### COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Sulla missione svolta a Genova il 15 maggio 2017.**

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri, 23 maggio 2017, è stata depositata una proposta di relazione (*vedi allegato*). Se non vi sono obiezioni, essa s'intende fatta propria dalla Commissione.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 14.10.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.20.

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali.**

**C. 3960, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, comunica che – in esito alla riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato da rappresentanti dei gruppi or ora conclusasi – la richiesta di relazione tecnica formulata ai sensi dell'articolo 79, commi 5 e 6, del Regolamento è stata parzialmente accolta.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 14.25.**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

**Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.**

L'audizione informale si è svolta dalle 14.25 alle 15.45.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**COMITATO RISTRETTO**

*Modifica all'articolo 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di proprietà e organizzazione delle società sportive professionistiche (esame C. 2202 Attaguile, C. 2707 Coccia e C. 4029 Brignone – rel. Blažina).*

ALLEGATO

**COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE****Sulla missione svolta a Genova il 15 maggio 2017.**

Il giorno 15 maggio 2017, si è svolta una missione di una delegazione della Commissione cultura a Genova, finalizzata a visitare il Museo di Palazzo Reale e l'Istituto italiano di tecnologia (IIT).

La delegazione era composta dai deputati Mara Carocci (PD), Maria Coscia (PD), Giorgio Lainati (SC-ALA CLP-MAIE), Maria Grazia Rocchi (PD) e Simone Valente (M5S).

Nella mattinata si è svolta la visita al Museo di Palazzo Reale con relativo incontro e audizione con la direttrice, dottoressa Serena Bertolucci. A tale circostanza ha preso parte anche il deputato Sandro Biasotti (FI-PdL). All'incontro ha partecipato il direttore delle collezioni, dottor Luca Leoncini.

La dottoressa Bertolucci ha offerto un ampio quadro sulla collocazione cittadina e sull'attività di Palazzo Reale. Anzitutto, ella ha dato conto dell'ampiezza del patrimonio afferente al Palazzo, il quale comprende ben sei numeri civici tra vico Sant'Antonio e via Pré, nonché il complesso di Palazzo Spinola. Il totale dell'organico comprende – escluso il personale del Polo museale – 117 unità di personale, ma a oggi gli effettivi sono solo 65.

Nonostante queste difficoltà, la direzione del Museo si è impegnata in una gestione che comprende anche aspetti di integrazione con le altre autorità cittadine, in particolare prefettura e università.

Anzitutto, questo si è rivelato necessario perché parte delle unità ricomprese nel compendio immobiliare gestito era costituito da appartamenti occupati abusivamente. D'intesa con la prefettura, la direzione ha quindi avviato un graduale piano teso a liberare gli spazi e a riassegnarli

secondo regole trasparenti agli aventi diritto e a riscuotere con maggiore regolarità il relativo canone.

Sempre in chiave di integrazione con gli attori del governo della città di Genova, la direzione del Museo ha seguito la vicenda della confisca di 104 unità immobiliari, tra appartamenti e bassi, attorno a Palazzo Spinola nei confronti della famiglia 'ndranghetista Canfarotta. La sottrazione di tali beni alla criminalità organizzata sta consentendo, oltre che la bonifica sotto il profilo dell'ordine pubblico, anche la praticabilità dell'assegnazione di tali spazi a nuove imprese culturali e ad atelier.

Nel corso dell'audizione è stato, altresì, dato ampio conto della collaborazione del Museo di Palazzo Reale con l'università di Genova e le scuole superiori (sia licei, sia istituti tecnici) della città. Il delegato del rettore dell'università di Genova per l'orientamento, professor Marco Giovine, ha riferito dell'intenso impegno dell'università nei confronti della città, la quale si pone come polo di istruzione superiore e di formazione di eccellenza. L'università, infatti, conta circa 1.500 docenti e 1.500 unità di personale amministrativo distribuito in ben 55 edifici.

Quanto allo svolgimento dei programmi di alternanza scuola-lavoro, in ordine ai quali la delegazione ha ascoltato diversi docenti e studenti, l'università sta elaborando un *software* volto a facilitare gli adempimenti amministrativi per l'attuazione dei percorsi di alternanza. A questo riguardo, la direttrice del Museo ha consegnato copiosa documentazione, tra cui

una relazione sulle convenzioni attivate ai sensi della legge n. 107 del 2015 (*vedi allegato*).

Si sono sinora svolte 53 mila ore di attività di alternanza, per un totale di 1.500 percorsi. Il coinvolgimento in essi degli studenti ha consentito di attuare molto spesso l'apertura domenicale e gratuita della struttura museale e di svolgere attività di sostegno alla fruizione delle bellezze ivi custodite, prima fra tutte quella della gestione delle visite guidate. L'obiettivo rimane quello di un affiancamento in un ruolo specifico svolto da personale interno, spesso purtroppo carente.

Nel pomeriggio si è svolta la visita presso l'Istituto italiano di tecnologia e un incontro con il presidente Gabriele Galateri di Genola e con il direttore scientifico, professor Roberto Cingolani, oltre che con i direttori di dipartimento.

L'IIT, come è noto, è una fondazione di diritto privato costituita con l'articolo 4 del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito con la legge n. 326 del 2003) con fondo di dotazione iniziale a carico degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'istruzione. Il comitato esecutivo dell'Istituto, oltre che al presidente Galateri di Genola e al direttore scientifico, professor Cingolani, annovera il professor Giuseppe Pericu, già sindaco di Genova, e Francesca Pasinelli, Alberto Sangiovanni Vincentelli e il direttore generale Gianmarco Montanari. Il comitato esecutivo è affiancato e controllato sia da un comitato scientifico sia da un collegio sindacale.

Quanto alla sede, l'IIT si è stabilito nei locali di un ex deposito dell'Intendenza di finanza, con un intervento edilizio di riconversione che, per dare un'idea, ha prodotto 400 tonnellate di rifiuti inerti. Dal punto di vista giuridico l'IIT segue il regime di tutti gli enti pubblici di ricerca, tanto che è assoggettato sia al codice degli appalti quanto al controllo della Corte dei

conti. Da alcuni anni si sottopone anche alla valutazione della qualità della ricerca da parte dell'ANVUR.

L'IIT non può conferire titoli accademici, sicché per far sì che la ricerca che vi si svolge possa valere anche ai fini del conseguimento di riconoscimenti formali, esso ha attivato apposite convenzioni con diverse università italiane.

Durante l'audizione, il professor Cingolani ha sottolineato come sia molto elevato il *turn over* dei ricercatori, ai quali vengono offerti contratti a termine, in genere di 5 anni, rinnovabili solo dopo valutazioni della qualità del lavoro assai rigorose. Poco più di un quarto dei ricercatori che lavorano presso l'Istituto è costituito da non italiani, con un'elevata incidenza di cittadini provenienti da paesi non aderenti all'Unione europea (in totale il personale proviene da 58 diversi paesi). Il totale dello *staff* dell'Istituto ammonta a 1.560 unità, in crescita costante dal 2006. Tuttavia la proporzione tra ricercatori e tecnici da un lato, e personale amministrativo e ausiliario dall'altro è rimasta costante, poiché l'IIT ritiene strategico conservare invariato il rapporto tra le due componenti, dove il personale amministrativo è solo un decimo dei ricercatori. L'età media del personale è di 35 anni.

Una delle missioni principali dell'Istituto è quella di coniugare la ricerca teorica e di base con la ricerca applicata. Da questo punto di vista, i principali filoni di ricerca sono costituiti dalla robotica, dall'energia portatile e dalle applicazioni del grafene. Questi sviluppi, che attingono anche al territorio dell'intelligenza artificiale, possono evidentemente avere ricadute pratiche molto proficue nella diagnostica, nella terapia fisica per i disabili e per quanti hanno subito gravi incidenti, nonché nella relazione con persone affette da autismo. Presso l'Istituto si svolge anche ricerca applicata nel campo dell'ottica e dell'oculistica, nonché nella produzione di prodotti biodegradabili.



### **Breve relazione sulle convenzioni avviate**

Per questo primo anno scolastico 2015-2016 saranno interessate le classi terze e prenderanno avvio quattro intese, con l'I.I.S. Eugenio Montale - nuovo I.P.C., con il Liceo Scientifico Martin Luther King, con il Liceo Linguistico Eugenio Montale e con l'I.S.S.S. E. Firpo - M. Buonarroti.

Il progetto di quest'anno, valido per tutti gli istituti scolastici aderenti, consisterà prevalentemente in un'esperienza formativa-pratica all'interno del museo, in cui i ragazzi dovranno prendere coscienza del patrimonio culturale presente nelle collezioni, acquisire nozioni storico-artistiche e migliorare le proprie capacità di relazione con gli altri, anche in lingua straniera.

All'interno di questo programma generale si possono inserire altre competenze, come elaborazioni di questionari da fornire ai visitatori, raccolta dati per future statistiche, o altro ancora, proposte tutte da progettare e realizzare sotto la supervisione della direzione del museo.

Gli studenti faranno poi la diretta conoscenza di alcune importanti figure professionali operanti in ambito museale e, in alcuni casi, potranno anche affiancarli in certe mansioni.

Naturalmente ogni momento formativo sarà calibrato e ottimizzato al fine di stimolare al meglio le attitudini e conoscenze degli studenti, tenendo conto anche dell'indirizzo della scuola.

A chiusura di queste prime esperienze di alternanza scuola-lavoro si pensava di promuovere delle giornate in cui il museo apre le sue porte alle famiglie e agli amici dei partecipanti e dove gli studenti illustrerebbero ai loro cari ciò che hanno appreso durante l'esperienza formativa.

Si è pensato anche a dei veri eventi da promuovere all'esterno, ma è ancora tutto da programmare.



### **LICEO SCIENTIFICO MARTIN LUTHER KING**

Il progetto, della durata complessiva di 52 ore, consiste in un'esperienza formativa-pratica all'interno del museo, in cui i ragazzi prendono coscienza del patrimonio culturale presente nelle collezioni, acquisiscono nozioni storico-artistiche e migliorano le proprie capacità di relazione con gli altri. Il progetto inizia con due giornate di formazione (turni di 5 ore) in cui i ragazzi incontrano le diverse figure professionali attive in museo, prosegue con due momenti di affiancamento (turni di 6 ore) in cui gli studenti devono scegliere un ambito specifico in cui fare esperienza (guida nelle sale, accoglienza, raccolta dati a fini statistici) e si conclude con un'esperienza diretta sul campo, della durata di una settimana, con preferenza all'aspetto delle visite guidate. All'interno del progetto i ragazzi hanno anche la possibilità di ideare, promuovere e concretizzare un evento museale (ad esempio una visita tematica).

### **I.I.S. EUGENIO MONTALE - NUOVO I.P.C.**

Il progetto prevede una formazione della durata di due settimane, per un totale di 60 ore, dedicate alla conoscenza del museo sotto diversi punti di vista, non solo analisi delle collezioni ma anche un'attenzione alle norme da rispettare per la sicurezza del pubblico e delle opere. Gli studenti affiancano il personale in una serie di mansioni: prima accoglienza, gestione del guardaroba, raccoglimento dati a fini statistici e apprendono le basi per una visita guidata, anche in lingua. Il progetto prosegue con un secondo periodo di quattro settimane, per un totale di 120 ore, dove gli studenti mettono in pratica le competenze acquisite durante la formazione.

All'interno dell'esperienza si occupano in modo specifico dell'aggiornamento dell'indirizzario degli insegnanti, della realizzazione di una google maps del museo e supportano le attività didattiche del museo.

### **LICEO LINGUISTICO EUGENIO MONTALE**

Al progetto partecipano 12 studenti svolgendo un totale di 60 ore suddivise tra marzo e maggio. A marzo ogni ragazzo effettua 24 ore di stage così suddivise: una giornata formativa di 4 ore in cui saranno coinvolti tutti gli studenti e 4 turni di 5 ore da due studenti alla volta (giovedì e venerdì, unico turno pomeridiano: h. 13.30 – 18.30; sabato e domenica, turno mattutino: h. 9.00 - 14.00 e turno pomeridiano: h. 13.30 – 18.30). A maggio le rimanenti 36 ore saranno suddivise in due settimane e ogni studente copre 3 turni di 6 ore a settimana (turno mattutino: h. 9-15; turno pomeridiano: h. 12-18). L'esperienza in museo prevede principalmente l'apprendimento delle regole base della prima accoglienza, che i ragazzi dovranno prepararsi anche in lingua, la gestione del guardaroba del museo e dei video di presentazione alle collezioni. Durante il percorso formativo gli studenti devono inoltre cimentarsi in brevi visite guidate, anche in lingua, su alcuni ambienti museali.



#### **I.S.S.S. E. FIRPO – M. BUONARROTI**

Sono stati selezionati dieci studenti, suddivisi in due gruppi da cinque ragazzi; tutti svolgono un periodo formativo-lavorativo di due settimane e l'orario concordato prevede 6 turni alla settimana da sei ore al giorno suddivisi in turno mattutino (h. 9-15) e in turno pomeridiano (h. 12-18), comprensivi di una breve pausa pranzo. Durante lo stage i ragazzi lavorano prevalentemente affiancando l'Ufficio Gruppi del museo: aggiornamento database dei gruppi e delle associazioni, creazione e aggiornamento della newsletter, inserimento dati per la google maps. A questo lavoro d'ufficio si accosta un'esperienza di prima accoglienza nel vestibolo del museo, con gestione del guardaroba e dei video di presentazione in lingua, introduzione ai visitatori nelle prime sale, anche in lingua straniera, e un affiancamento nelle attività del museo: visite guidate e proposte didattiche. Fondamentale il lavoro di gruppo e una preventiva suddivisione delle mansioni. In occasione dell'organizzazione della mostra "Canova, l'Invenzione della Gloria" hanno contribuito all'allestimento dell'aula didattica.

#### **LICEO ARTISTICO KLEE-BARABINO**

Partecipano al progetto 5 studenti per un totale di 30 ore da svolgersi in cinque turni settimanali da sei ore ciascuno. L'orario prevede 5 turni alla settimana (compresi sabati e domeniche) da sei ore al giorno suddivisi in turno mattutino (h. 9-15) e in turno pomeridiano (h. 12-18), comprensivi di una breve pausa pranzo, per un totale di 30 ore a settimana. Il progetto consiste in una doppia esperienza: prima accoglienza e ideazione di un depliant, video o altro materiale divulgativo da utilizzare per la promozione del museo tra i coetanei degli studenti coinvolti.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A ..... 128

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11431 Realacci: Sul controllo dei livelli di contaminazione delle acque potabili da sostanze perfluoroalchiliche ..... 129

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) ..... 131

5-11432 Zaratti: Sulle operazioni di discarica di idrocarburi avvenuta il 28 agosto 2016 presso la raffineria Api a Falconara Marittima ..... 129

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) ..... 132

5-11434 Zolezzi: Sull'immissione nell'ambiente di materiali potenzialmente pericolosi, con particolare riguardo a misti cementati e conglomerati cementizi di scarsa qualità ..... 129

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) ..... 133

5-11435 Pellegrino: Sulla deliberazione del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la realizzazione dell'elettrodotto Udine Ovest-Redipuglia ..... 129

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) ..... 134

5-11436 Segoni: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza della zona, dopo l'incendio dello stabilimento della EcoX di Pomezia ..... 130

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) ..... 135

5-11433 Vella: Sui rischi per il territorio italiano derivanti dall'attività della centrale nucleare di Krško, in Slovenia ..... 130

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) ..... 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 130

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

**Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 9.20 alle 9.30

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo.*

**La seduta comincia alle 15.**

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica che, come concordato nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai



rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna avrà luogo lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture.

Comunica altresì che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

**5-11431 Realacci: Sul controllo dei livelli di contaminazione delle acque potabili da sostanze perfluoroalchiliche.**

Ermete REALACCI, *presidente e firmatario*, illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ermete REALACCI, *presidente e firmatario*, nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, ritiene che resti ancora da approfondire adeguatamente la questione dello sfruttamento delle falde acquifere per uso agricolo. Nel dichiararsi soddisfatto per l'iniziativa assunta dal Ministero volta a verificare l'eventuale presenza di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) nelle acque potabili sull'intero territorio nazionale, ricorda il recente impegno a reperire ulteriori risorse finanziarie per realizzare rapidamente impianti tecnologicamente avanzati e nuove reti infrastrutturali per il conseguimento degli obiettivi di riduzione fino all'eliminazione delle PFAS dagli scarichi.

**5-11432 Zaratti: Sulle operazioni di scarica di idrocarburi avvenuta il 28 agosto 2016 presso la raffineria Api a Falconara Marittima.**

Florian KRONBICHLER (MDP) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Florian KRONBICHLER (MDP), nel ringraziare la sottosegretaria, prende atto della risposta.

**5-11434 Zolezzi: Sull'immissione nell'ambiente di materiali potenzialmente pericolosi, con particolare riguardo a misti cementati e conglomerati cementizi di scarsa qualità.**

Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto ZOLEZZI (M5S), nel ringraziare la sottosegretaria, in particolar modo per alcuni elementi informativi della risposta che consentono di agire localmente, evidenzia come, in conseguenza del vuoto normativo in materia di controlli, permane il problema dell'immissione nell'ambiente, senza il preventivo test di cessione, dei conglomerati cementizi di scarsa qualità. Auspica pertanto che l'imminente decreto cosiddetto *end-of-waste* intervenga a sanare tale lacuna.

**5-11435 Pellegrino: Sulla deliberazione del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la realizzazione dell'elettrodotto Udine Ovest-Redipuglia.**

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS) illustra l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Serena PELLEGRINO (SI-SEL-POS), nell'accogliere con favore la notizia che il 4 ottobre prossimo è fissata una seduta del TAR volta a dirimere la questione, stigmatizza il fatto che la società Terna prosegua impunemente i lavori, peraltro anche in presenza di recenti sversamenti di

betonite nell'alveo del fiume Isonzo. Nell'auspicare che il Ministero mantenga un'attenzione particolare sulla vicenda, ricorda che l'elettrodotto, il cui progetto è ormai obsoleto, non riveste più alcuna utilità per la collettività.

**5-11436 Segoni: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza della zona, dopo l'incendio dello stabilimento della EcoX di Pomezia.**

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Samuele SEGONI (Misto-AL-TIpI), nel ringraziare la sottosegretaria, rileva che, pur a fronte di indagini strumentali con esito positivo, molti cittadini lamentano malesseri documentati da referti medici. Nel sottolineare che l'ordinanza citata nella risposta della sottosegretaria rimane purtroppo sulla carta, a causa di ritardi di ordine burocratico nel dissequestro dell'impianto, auspica che il Ministero non si limiti a monitorare la situazione, ma agisca per favorire la tempestiva messa in sicurezza dell'area.

**5-11433 Vella: Sui rischi per il territorio italiano derivanti dall'attività della centrale nucleare di Krško, in Slovenia.**

Sandra SAVINO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria Silvia VELO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Sandra SAVINO (FI-PdL), nel ringraziare la sottosegretaria per la risposta, che considera tuttavia di natura esclusivamente programmatica, ricorda che diversamente da quanto dichiarato dalla autorità slovene, si sono verificati nelle vicinanze dell'impianto almeno due terremoti di intensità superiore ai 4 gradi della scala Richter, senza contare i diversi incidenti verificatisi nel corso degli anni. Pur convenendo sulla difficoltà di giungere ad una soluzione considerato il coinvolgimento della Slovenia e della Croazia, in qualità di proprietari dell'impianto, ritiene assolutamente necessario che vengano forniti dati certi per tranquillizzare la popolazione, che è reduce dalla difficile esperienza seguita all'incidente della centrale nucleare di Chernobyl.

Ermete REALACCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 15.35.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.45.

## ALLEGATO 1

**5-11431 Realacci: Sul controllo dei livelli di contaminazione delle acque potabili da sostanze perfluoroalchiliche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La problematica dei PFAS è una questione che il Ministero dell'ambiente segue ormai da tempo per supportare le Regioni, quali autorità competenti in materia di autorizzazione agli scarichi. Già a partire dal 2013 ha istituito un gruppo di lavoro tecnico, che prevede anche il coinvolgimento di tutti gli Istituti Scientifici di riferimento di tutti gli Enti territoriali interessati. Inoltre, tenuto conto che tali composti vengono utilizzati in molti settori produttivi, il Ministero dell'ambiente ha esteso a livello nazionale gli approfondimenti circa l'estensione e l'entità del fenomeno di contaminazione delle acque e l'individuazione delle eventuali fonti di inquinamento, al fine di predisporre programmi di monitoraggio *ad hoc*. Sta, di pari passo, procedendo con la valutazione del danno ambientale ed è impegnato nella revisione della regolamentazione REACH.

Sulla questione in argomento, l'ARPAV ha effettuato puntuali analisi con campionamenti nei punti di prelievo delle acque potabili, confermando la presenza delle sostanze perfluoro-alchiliche in concentrazioni non trascurabili.

La Regione Veneto ha fatto presente di aver coinvolto i Gestori del servizio idrico, le Aziende sanitarie locali e l'Autorità Giudiziaria ed ha, altresì, evidenziato di aver avviato un piano di monitoraggio e controllo su tutto il territorio regionale. Nella zona interessata sono state intraprese azioni per ridurre le concentrazioni di PFAS riscontrate e sono state attivate azioni per addurre l'acqua da fonti più

sicure. La Regione ha, inoltre, approvato nel 2014 i primi indirizzi operativi anche per l'utilizzo dei pozzi privati nei Comuni interessati ed ha imposto specifici limiti con riguardo allo scarico del collettore del Consorzio ARICA.

Con specifico riferimento alle questioni poste, il 28 marzo 2017, la Regione ha dato, inoltre, formale incarico alla società Veneto Acque S.p.A. di coordinare i nuovi interventi di interconnessione acquedottistica per prelevare l'acqua da nuove fonti sicure e libere da PFAS, in collaborazione con i Gestori del servizio idrico. Tale attività ha già prodotto un Piano di interventi, volto alla definitiva sostituzione delle fonti di approvvigionamento idropotabile contaminate, per un costo complessivo pari a oltre 500 milioni di Euro. Da ultimo, si evidenzia che è stato sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e dagli Enti e Associazioni di categoria interessati un Accordo di Programma Novativo per il disinquinamento del Bacino Fratta-Gorzona che prevede, tra l'altro, l'erogazione di fondi per l'estensione delle reti di acquedotto. Si tratta di un Accordo che rappresenta un punto di partenza sostanziale in termini di quadro programmatico e strategico, volto anche a corresponsabilizzare tutti i soggetti di fronte ad una questione così rilevante.

Ad ogni modo, si fa presente che, per quanto di competenza, il Ministero continuerà a tenersi informato e a svolgere le proprie attività, senza ridurre il livello di attenzione sulla tematica.

## ALLEGATO 2

**5-11432 Zaratti: Sulle operazioni di scarica di idrocarburi avvenuta il 28 agosto 2016 presso la raffineria Api a Falconara Marittima.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste si fa presente, in via preliminare, che, secondo quanto riferito dal Ministero della Giustizia, sulla vicenda in questione è in corso da mesi un'indagine ampia e complessa da parte della Procura della Repubblica di Ancona.

Sulla base delle informazioni fornite dalla Prefettura di Ancona, si segnala che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ancona è intervenuto nell'area del Comune di Falconara Marittima e che, in seguito a sopralluoghi e a misurazioni strumentali, non sono stati rilevati parametri pericolosi per incendio e/o esplosioni di sostanze infiammabili. Si fa presente, comunque, che l'ARPAM ha trasmesso all'Autorità Giudiziaria tutti gli atti ispettivi e di controllo svolti.

Inoltre, con riferimento alle operazioni effettuate a terra, si rappresenta che i controlli condotti dal gestore e dall'autorità di controllo resi disponibili al Ministero dell'Ambiente, in qualità di autorità competente al rilascio dell'autorizzazione AIA e liberamente accessibili on line al

pubblico in forma di report annuale, non evidenziano anomalie riferite alle predette operazioni.

In via di ordine generale, riguardo gli episodi concernenti le emissioni maleodoranti nell'area circostante la Raffineria API di Falconara, la competente Direzione Generale del Ministero dell'Ambiente ha emanato una diffida, tenuto conto dell'istruttoria svolta da ISPRA, per l'effettuazione di una specifica campagna di monitoraggio prevedendo che il gestore avrebbe dovuto mettere in atto tutte le procedure per l'eliminazione dell'emissione ove si fossero individuate perdite correlabili alle molestie olfattive. A seguito della diffida, il gestore ha eseguito la campagna straordinaria di monitoraggio ed ha recentemente comunicato di non aver riscontrato criticità. Il rapporto finale non è al momento ancora disponibile per ISPRA e ARPA Marche.

Ad ogni modo, il Ministero dell'Ambiente continuerà a tenersi informato mantenendo alto il livello di attenzione sulla vicenda.

## ALLEGATO 3

**5-11434 Zolezzi: Sull'immissione nell'ambiente di materiali potenzialmente pericolosi, con particolare riguardo a misti cementati e conglomerati cementizi di scarsa qualità.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente, in via preliminare, che le autorizzazioni e le relative prescrizioni circa la realizzazione dell'autostrada in questione sono state rilasciate dalla Regione Veneto.

Appare, comunque, opportuno evidenziare che le procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio del 1998 per il recupero di rifiuti, anche per la realizzazione di sottofondi stradali, non possono prescindere dall'esecuzione del test di cessione. Si fa presente, peraltro, che la fattispecie dei conglomerati cementizi è esclusivamente costituita dall'insieme di inerti (anche con utilizzo di rifiuti) acqua e cemento e presenta determinate caratteristiche meccaniche.

A ciò si aggiunga che, ai sensi dell'articolo 184 comma 5-ter del Decreto legislativo 152 del 2006, « la declassificazione da rifiuto pericoloso a non pericoloso non può essere ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere pericoloso del rifiuto ».

Occorre, inoltre, evidenziare che il controllo delle attività di gestione dei rifiuti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs 152 del 2006, è posto in capo alle Province come stabilito dall'articolo 197 del medesimo decreto, mentre è di competenza del Ministero dell'ambiente la decretazione ai sensi dell'articolo 184-ter. In questo senso, anche al fine di armonizzare la disciplina di settore, si segnala che è in corso l'elaborazione del decreto End of Waste per i rifiuti provenienti da demolizione e costruzione che, oltre a definire i criteri in base ai quali i suddetti rifiuti cessano di essere tali, definisce i procedimenti da rispettare nell'attività di recupero.

Lo scopo di tale intervento è quello di fornire i criteri specifici che devono essere soddisfatti al fine di evitare che l'utilizzo di una sostanza o di un oggetto, ottenuti dal recupero di rifiuti, determini effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

## ALLEGATO 4

**5-11435 Pellegrino: Sulla deliberazione del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la realizzazione dell'elettrodotto Udine Ovest-Redipuglia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, come noto, al fine di superare il contrasto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero dell'ambiente ha deferito la decisione al Consiglio dei Ministri. Quest'ultimo, nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, con delibera del 10 agosto 2016, ha fatto propria la posizione del Ministero dell'ambiente in merito alla compatibilità ambientale del progetto, a condizione che siano rispettate le condizioni e le prescrizioni contenute nel parere n. 2136 del 2 agosto 2016 della Commissione tecnica VIA/VAS. Il Consiglio dei Ministri ha rilevato, in particolare, il carattere di interesse strategico dell'opera in questione, in quanto volta ad adeguare la magliatura della rete, incrementando la sicurezza di

esercizio e rimuovendo le limitazioni alla gestione in sicurezza del sistema elettrico del Friuli Venezia Giulia ed i limiti allo sfruttamento della produzione efficiente, disponibile nell'area e in importazione dalla Slovenia.

Si segnala inoltre che, l'Avvocatura Generale dello Stato, in data 18 marzo 2017, ha già fatto presente alla Camera dei Deputati, che i pareri richiesti non possono essere messi a disposizione in quanto relativi a contenziosi ancora pendenti e quindi non ostensibili ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 200 del 1996.

Per completezza di informazione, si fa presente che nella Camera di Consiglio del 22 marzo 2017, i giudici del TAR hanno rinviato per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 4 ottobre 2017.

## ALLEGATO 5

**5-11436 Segoni: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza della zona, dopo l'incendio dello stabilimento della EcoX di Pomezia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento alle questioni poste, secondo quanto riferito dall'ARPA Lazio, si fa presente, in via preliminare, che nelle giornate dal 16 al 21 maggio 2017 le concentrazioni misurate presso le stazioni Ciampino, Cinecittà, Fermi ed Albano Laziale hanno fornito valori inferiori ai limiti imposti e in linea con quelli rilevati nelle giornate precedenti l'incendio.

Per quanto riguarda le misurazioni effettuate nelle immediate vicinanze dell'incendio, nonché nel Comune di Pomezia, nelle giornate del 13 e 14 maggio, la predetta Agenzia ha confermato valori inferiori al limite imposto per il PM10 ed in linea con quelli misurati dalla rete fissa di monitoraggio nello stesso periodo.

Con riferimento alla messa in sicurezza del sito, si segnala che, con l'ordinanza del 10 maggio, il Sindaco di Pomezia ha ordinato ai gestori dell'impianto di adottare con urgenza gli interventi di tempestiva rimozione in sicurezza dei materiali ivi presenti e di contestuale bonifica del sito, nel rispetto della normativa vigente a tutela della salute pubblica. Si fa presente, comunque, che la bonifica avrà inizio non

appena verrà effettuato il dissequestro del sito oggetto di indagini da parte della Procura di Velletri.

A seguito di indagini analitiche svolte dalla Asl Roma 6, la stessa ha confermato la presenza di fibre di amianto nelle coperture dei capannoni dello stabilimento, ma dagli accertamenti effettuati non si rileva la presenza di tali fibre aerodisperse. La Asl, comunque, sta proseguendo nelle attività di campionamento e monitoraggio delle aree limitrofe allo stabilimento.

Infine, secondo quanto riferito dal Ministero della Giustizia, la Procura di Velletri sta selezionando uno specialista di settore per l'affidamento di un incarico consulenziale teso ad accertare l'eventuale impatto ambientale dell'incendio verificatosi.

Ad ogni modo, per quanto di competenza, si rassicura che il Ministero dell'Ambiente continuerà a monitorare la situazione con la Direzione competente e con l'ISPRA, che è a disposizione dell'ARPA regionale per ogni necessario supporto tecnico, nonché a sollecitare la celerità degli interventi da parte degli enti territoriali preposti.

## ALLEGATO 6

**5-11433 Vella: sui rischi per il territorio italiano derivanti dall'attività della centrale nucleare di Krško, in Slovenia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Si fa presente, in via preliminare, che il Ministero dell'ambiente partecipa, mediante l'ISPRA, alla regolamentazione in materia nucleare, anche nell'ambito dell'Unione Europea, ed ha in atto un accordo di cooperazione con l'omologa Autorità di sicurezza nucleare Slovena. Si rappresenta, inoltre, che nel 2011 il Consiglio dell'UE ha invitato gli Stati membri a svolgere una revisione di sicurezza straordinaria dei propri impianti, denominata « Stress Test ». I relativi rapporti sono stati, successivamente, revisionati, con lo scopo di valutare i margini di sicurezza esistenti e gli interventi migliorativi individuati da ciascuno Stato. L'attuazione di tali interventi è prevista da specifici Piani di Azione Nazionali.

Con specifico riferimento all'impianto Krško, la valutazione del rischio sismico ed i conseguenti adeguamenti dell'impianto sono parte essenziale del National Action Plan sloveno, che si fonda su un preciso Programma di interventi di miglioramento della sicurezza, approvato dall'Autorità Slovena nel 2009 e successivamente aggiornato. Tale Programma prevede una serie di modifiche molto significative, in larga parte già attuate, con una previsione di completamento per un'ulteriore parte nel 2018 e per la parte restante nel 2021. Con tali misure la Slovenia prevede di fronteggiare scenari ben al di là di quelli assunti a riferimento del progetto dell'impianto.

Inoltre, durante un incontro svoltosi sulla base dell'accordo bilaterale tra l'ISPRA e l'SNSA, l'Autorità slovena ha ribadito l'assenza di una posizione unanime da parte del mondo scientifico in merito al rischio sismico associato all'impianto di Krško e che, a tale riguardo, la stessa è in attesa della pubblicazione del rapporto conclusivo del *workshop* internazionale organizzato dal Ministero dell'ambiente austriaco. Quest'ultimo ha assicurato all'ISPRA l'invio degli atti del *workshop* non appena disponibili. Ulteriori studi sulle caratteristiche geologiche e sismiche dell'area verranno svolti nei prossimi due anni. Una volta acquisiti gli esiti di detti studi, potrà essere valutato un aggiornamento dei parametri di caratterizzazione del rischio sismico dell'area.

L'ISPRA ha già concordato con l'Autorità di sicurezza slovena un successivo incontro per acquisire le risultanze di detti approfondimenti. La Slovenia ha, altresì, confermato che nel mese di maggio ospiterà sull'impianto di Krško una missione dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, che condurrà ispezioni sull'impianto per verificarne la sicurezza operativa.

Da ultimo, va evidenziato che, in relazione alla centrale di Krško, è da tempo in atto tra l'ISPRA e TARPA Friuli Venezia Giulia una collaborazione finalizzata allo scambio di informazioni e delle correlate valutazioni, in particolare per eventuali situazioni anomale o incidentali.



## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

##### ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori .....	137
Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392-bis (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	137
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	141

##### RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	138
7-01218 Tullo: Censimento dei dati delle infrastrutture viarie sospese e sistema digitalizzato regionale per la loro raccolta (Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00242) .....	139
ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione) .....	142

##### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	139
DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) .....	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	140

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 13.40.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392-bis.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 maggio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, ricorda di aver presentato nella seduta di ieri una proposta di parere favorevole, su cui si è già espresso positivamente anche il rappresentante del Governo.

Arianna SPESOTTO (M5S) chiede chiarimenti al sottosegretario in merito alla condizione contenuta nel parere reso dal Senato, accolta dal Governo, con la quale si chiede, in relazione all'esportazione all'estero dei veicoli ai fini della loro reimmatricolazione, che si proceda a nuova revisione qualora la precedente sia stata effettuata più di sei mesi prima della richiesta.

Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO nel fare presente alla deputata Spessotto di non aver preso parte alla seduta del Senato nella quale la Commissione ha votato la proposta di parere, essendo stato presente il Viceministro Nencini, conferma tuttavia, che in accoglimento di una condizione della 8a Commissione del Senato – che ha chiesto che sia previsto, per quanto riguarda la definitiva esportazione all'estero ai fini di reimmatricolazione di autoveicoli e motoveicoli, non solo l'obbligo della preventiva radiazione ma anche l'obbligo a carico dell'intestatario del veicolo di sottoporlo a nuova revisione se la precedente è stata effettuata più di sei mesi prima della richiesta di radiazione e di munirsi di foglio di via e di targa provvisoria per l'esportazione, previa restituzione delle targhe e della carta di circolazione –, la disposizione di cui all'articolo 103, comma 1, del codice della strada è stata modificata nel senso richiesto.

Sandro BIASOTTI (FI-PdL), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, nel ringraziare il rappresentante del Governo per aver tenuto conto di taluni elementi da lui rappresentati nel corso del dibattito, preannuncia tuttavia l'astensione del proprio Gruppo.

Michele MOGNATO (MDP) sottolinea con favore che il Governo ha tenuto conto,

nella stesura definitiva del provvedimento, della condizione introdotta dalla Commissione e da lui proposta, volta alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle risorse umane coinvolte nelle varie fasi del processo di riorganizzazione. Pur evidenziando che la richiesta formulata dalla Commissione nel parere era di tenore ben più deciso e che il Governo ha ritenuto, al riguardo, di integrare lo schema di decreto legislativo prevedendo che nella relazione da trasmettere al Parlamento si dia conto dei riflessi organizzativi della riorganizzazione, preannuncia in ogni caso il parere favorevole del proprio Gruppo.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, fa presente che sia il Ministro Delrio sia la Ministra Madia hanno rilasciato dichiarazioni volte a rassicurare i lavoratori interessati riguardo alla massima attenzione del Governo alla salvaguardia dei livelli occupazionali.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

**La seduta termina alle 13.45.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**7-01218 Tullo: Censimento dei dati delle infrastrutture viarie sospese e sistema digitalizzato regionale per la loro raccolta.**

*(Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00242).*

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata, da ultimo, nella seduta del 27 aprile 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso il proponente aveva illustrato i principali contenuti della risoluzione e che nella successiva seduta del 27 aprile il rappresentante del Governo si era espresso in senso favorevole su entrambi gli impegni contenuti nel dispositivo, a condizione che il primo fosse riformulato sopprimendo le parole « entro sessanta giorni ».

Gian Mario FRAGOMELI (PD), in qualità di cofirmatario della risoluzione, nel riconoscere che il termine di sessanta giorni poteva essere inteso come eccessivamente ristretto rispetto alla complessità degli impegni contenuti nell'atto, invita il rappresentante del Governo a valutare se sia possibile definire comunque un lasso temporale entro cui assolvere ai compiti oggetto dell'atto di indirizzo.

Il sottosegretario Umberto Del Basso De Caro evidenzia di non avere elementi per modificare la posizione a suo tempo espressa al riguardo.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), in qualità di cofirmatario della risoluzione, in assenza del primo firmatario, accoglie la riformulazione proposta dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva la risoluzione in titolo, come riformulata (*vedi allegato 2*).

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che la risoluzione approvata assume il numero 8-00242.

**La seduta termina alle 13.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017. – Presidenza del presidente Michele Pompeo META.*

**La seduta comincia alle 13.50.**

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A.**

**C. 4452 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 maggio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che la Commissione, in relazione alle tematiche oggetto del provvedimento in esame, anche a seguito a specifiche richieste avanzate nel corso del dibattito, ha proceduto ad ascoltare i membri del collegio commissariale di Alitalia, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari e, nella giornata di ieri, il Sindaco del comune di Fiumicino, Esterino Montino.

Michele DELL'ORCO (M5S) chiede al relatore e al presidente conferma delle notizie informalmente avute secondo le quali è intenzione della maggioranza e del Governo far confluire il contenuto del decreto-legge in esame, tramite la presentazione di un apposito emendamento, nel testo del decreto-legge n. 50, attualmente all'esame della Commissione Bilancio.

Michele ANZALDI (PD) fa presente che si tratta di una delle ipotesi prese in

considerazione dalla maggioranza, con riferimento ad una tematica complessa che richiede un adeguato livello di approfondimento, trattandosi di una delicata problematica che presenta importanti risvolti dal punto di vista economico e che va valutata attentamente anche sotto il profilo della compatibilità con la normativa europea di riferimento.

Michele Pompeo META, *presidente*, in assenza di una formale presa di posizione del Governo ricorda che è doveroso per la Commissione proseguire i propri lavori in sede referente e realizzare le condizioni affinché il testo possa essere inviato al Senato in tempi congrui per un adeguato esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.

In relazione a tali esigenze, compatibilmente con il prevedibile andamento dei lavori parlamentari nelle prossime settimane, domanda alle determinazioni dell'ufficio di presidenza ogni decisione sul prosieguo dell'*iter*, nel cui ambito ritiene comunque opportuno prevedere un intervento in Commissione del Ministro Delrio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.55.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392-bis).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico (Atto n. 392-bis), ulteriormente trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri;

rilevato positivamente come il Governo abbia accolto buona parte dei rilievi

contenuti nel parere espresso il 4 maggio 2017 dalla Commissione sullo schema di decreto;

preso atto degli esaustivi elementi integrativi di informazione e di motivazione forniti dal Governo, anche con specifico riguardo ai rilievi delle Commissioni parlamentari che si è ritenuto di non accogliere integralmente,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## ALLEGATO 2

**7-01218 Tullo: Censimento dei dati delle infrastrutture viarie sospese e sistema digitalizzato regionale per la loro raccolta.****NUOVO TESTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La IX Commissione,

premesso che:

gli incidenti avvenuti negli ultimi mesi che hanno interessato il cedimento di importanti infrastrutture della rete viaria impongono una necessaria riflessione sulla disciplina dei trasporti eccezionali sulle strade italiane;

il ripetersi di questi tragici eventi è la dimostrazione che in materia autorizzatoria si intrecciano competenze statali e locali che rendono poco chiara la normativa di riferimento e permettono trasporti sulle infrastrutture stradali ben al di sopra dei carichi di progetto e della loro resistenza;

il nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, all'articolo 10, comma 6, sancisce che: «I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari e dalle regioni per la rimanente rete viaria (...)»;

l'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile; nelle autorizzazioni possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta tecnica;

in risposta all'interrogazione 5-10458, presentata in IX Commissione della Camera lo scorso 10 febbraio 2017, il sottosegretario delegato ha evidenziato che a norma dell'articolo 14, comma 1, del

regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, l'autorizzazione al transito dei trasporti in condizioni di eccezionalità viene rilasciata dall'ente proprietario o suo concessionario per le autostrade e le strade statali e dalle regioni, con facoltà di delega alle province, per la rimanente rete viaria; ogni provincia può a sua volta rilasciare l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre province;

le autorizzazioni attualmente sono gestite autonomamente dai vari enti competenti e non è previsto a norma di legge un archivio nazionale delle autorizzazioni, né un loro monitoraggio a livello centrale;

le attuali tecnologie renderebbero possibile un efficace sistema di controllo centralizzato delle istanze, anche considerato che allo stato attuale i comuni sono nella possibilità di utilizzare piattaforme digitali per la condivisione di dati a livello centrale;

è quanto mai necessario e urgente effettuare un censimento sullo stato delle infrastrutture viarie sospese, quali ponti viadotti e cavalcavia, che permetta di stabilirne lo stato di conservazione e adottare nuovi sistemi telematici «aperti», come avviene già in molti Stati europei che rendano possibile il monitoraggio dei veicoli e dei trasporti eccezionali, nonché la condivisione e la consultazione delle informazioni da parte dei soggetti interessati,

impegna il Governo:

a promuovere i tavoli tecnici in ambito regionale che coinvolgano gli enti

territoriali interessati al fine di produrre entro un anno un sistema digitalizzato su base regionale, controllato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che raccolga i dati del censimento delle infrastrutture viarie sospese, quali ponti viadotti e cavalcavia, in particolare prevedendo che sia riportato l'anno di costruzione, la portata dell'infrastruttura, lo stato e lo storico degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;

a prevedere una struttura telematica cosiddetta « open data » che permetta l'in-

serimento di informazioni in tempo reale quali la possibilità di interventi emergenziali o programmati di manutenzione che riducano e temporaneamente la portata dell'infrastruttura, e consenta la consultazione e la condivisione delle medesime informazioni da parte degli enti territoriali e degli altri soggetti interessati.

(8-00242) « Tullo, Fragomeli, Lodolini, Bruno Bossio, Carnevali, Carrescia, Marchetti, Petrini, Mognato, Pagani ».

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia Spa. C. 4452 Governo (Parere alla IX Commissione) ( <i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	144
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	149

##### SEDE REFERENTE:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4413</i> ) .....	145
---	-----

##### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia .....	147
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	147
---	-----

AVVERTENZA .....	148
------------------	-----

ERRATA CORRIGE .....	148
----------------------	-----

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

**DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia Spa.**

**C. 4452 Governo.**

(Parere alla IX Commissione).

*(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 maggio 2017.

Angelo SENALDI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni volte rispettivamente a sollecitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di evidenziare l'unicità del prestito concesso al solo fine della ristrutturazione o della vendita della società in amministrazione controllata nonché di indicare le modalità di restituzione del prestito concesso (*vedi allegato*). Sottolinea che le osservazioni sono volte a sottolineare aspetti implicitamente contenuti nel testo.

Adriana GALGANO (CI), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto, a nome del proprio gruppo chiede al relatore di modificare le osservazioni in condizioni.



Ludovico VICO (PD), richiamando le vicende connesse all'amministrazione straordinaria del gruppo Ilva Spa e le analoghe modalità di concessione del prestito ponte, giudica condivisibile ed equilibrata la proposta di parere favorevole con osservazioni, non ritenendo necessarie condizioni per scongiurare inesistenti profili di incompatibilità con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Adriana GALGANO (CI) ritiene che l'espressione di un parere favorevole condizionato possa più efficacemente chiarire la richiesta dell'unicità e della finalizzazione del prestito e sollecita il Partito Democratico a scelte coerenti per il futuro con le indicazioni contenute nelle osservazioni della proposta di parere.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda come sulla vicenda Alitalia si siano da tempo svolte molte discussioni. In particolare, sul decreto-legge in esame con riferimento alla questione del prestito ponte è previsto che lo Stato sia il primo creditore ad essere rimborsato. In tale quadro l'unicità del prestito rappresenta l'unica strada possibile per non incorrere in procedure di infrazione. Questa impostazione è presente nel decreto-legge in esame e l'osservazione alla lettera *a*) intende sole esplicitare la volontà politica, sulla quale il proprio gruppo concorda con Civici e Innovatori, di consentire all'azienda la possibilità di sopravvivere auspicando un futuro di successo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.35.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.**

**C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4413).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 aprile 2017.

Ignazio ABRIGNANI, *presidente*, avverte che, in data 2 maggio 2017, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4413 d'iniziativa del deputato Allasia « Disciplina delle attività di estetista professionale e di onicotecnico ». Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Daniele MONTRONI (PD), *relatore*, illustra la proposta di legge C. 4413 Allasia che reca l'abrogazione espressa della legge n. 1/1990, recante la disciplina dell'attività di estetista, intervenendo altresì sulla qualificazione delle professionalità degli operatori del settore dell'estetica (estetista professionale e onicotecnico), sul percorso formativo e sull'esercizio della professione e istituendo, presso il Ministero della salute, un Elenco nazionale degli estetisti professionali.

In particolare, essa consta di 16 articoli, suddivisi in 3 Capi.

Il Capo I (articoli 1-10) è dedicato alla professione di estetista professionale. L'articolo 1 reca la definizione di estetista professionale, la cui attività comprende le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. La norma consente altresì lo svolgimento di tale attività con l'attuazione di tecniche manuali, con

l'utilizzazione di apparecchiature ad uso estetico e con l'applicazione dei prodotti cosmetici. Tale attività comprende anche l'attività di massaggiatore. Lo svolgimento di tali attività è consentito esclusivamente all'estetista professionale iscritto all'Elenco nazionale di cui al successivo articolo 2, il quale può esercitare anche l'attività di onicotecnico, mentre non può svolgere le attività di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.

L'articolo 2 istituisce l'Elenco nazionale degli estetisti professionali presso il Ministero della salute, che vigila sull'Elenco medesimo, prevedendo che l'iscrizione all'Elenco stesso — che avviene previo superamento dell'esame di Stato e dopo un periodo di praticantato obbligatorio di sei mesi — costituisce condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività.

L'articolo 3 demanda a un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'adozione delle norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'Elenco.

L'articolo 4 consente l'esercizio della professione di estetista professionale — inteso quale figura professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile: in forma autonoma o in forma di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali; a domicilio, a condizione che il soggetto sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari, che possa emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti. Si consente poi all'estetista professionale di vendere prodotti cosmetici o erboristi, nonché di collaborare con il medico chirurgo.

L'articolo 5 reca l'obbligo del rispetto dei requisiti edilizi e igienico-sanitari previsti dalle norme statali e regionali e dai regolamenti comunali vigenti nei locali nei quali è esercitata la professione di estetista professionale.

L'articolo 6 individua i requisiti professionali dell'estetista professionale, al cui possesso è subordinata l'iscrizione all'Elenco: diploma di scuola secondaria di II

grado; frequenza di un corso regionale di estetista professionale della durata di tre anni con frequenza di almeno 900 ore annue oltre a 250 ore annue di stage presso un esercizio di estetica professionale, con relativo superamento dell'esame finale teorico-pratico; completamento di un praticantato formativo della durata di 6 mesi; superamento di esame di Stato organizzato d'intesa tra lo Stato e le regioni.

L'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la definizione dell'ordinamento didattico del corso di estetista professionale, dei contenuti dell'esame finale teorico-pratico, dei componenti della commissione di esame e dei contenuti dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione. La norma individua altresì le materie fondamentali di insegnamento teorico-pratico dei programmi di formazione. Si attribuisce inoltre alle regioni il compito di organizzare l'esame finale teorico-pratico di cui all'articolo 6.

L'articolo 8 pone in capo all'estetista professionale il dovere di formazione e aggiornamento professionali continui, le cui modalità di adempimento sono disciplinate dalle regioni.

L'articolo 9 reca alcune norme transitorie, consentendo: agli estetisti artigiani che hanno conseguito la qualificazione ai sensi della legge n. 1/1990, non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, di diventare estetisti professionali, previo superamento dell'esame di Stato e conseguente iscrizione all'Elenco, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge; a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, hanno già iniziato a frequentare un corso di qualificazione per estetisti istituito ai sensi della legge n. 1/1990, non in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di un titolo equivalente, dopo il superamento del corso, di conseguire la qualifica di estetisti

professionali previo superamento dell'esame di Stato, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 10 consente agli estetisti professionali l'utilizzo delle apparecchiature ad uso estetico conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai requisiti previsti dal Comitato elettrotecnico italiano relativamente alla sicurezza delle medesime apparecchiature. Si subordina altresì l'impiego delle tecnologie di estetica avanzata, già in essere o diffuse dopo la data di entrata in vigore della legge, alla frequenza di appositi corsi di specializzazione, i cui programmi sono organizzati dalle regioni, che, al termine dei citati corsi di specializzazione, rilasciano l'abilitazione all'utilizzo delle apparecchiature tecnologicamente avanzate.

Il Capo II (articoli 11-13) è dedicato alla professione di onicotecnico.

In particolare, l'articolo 11 definisce l'attività di onicotecnico come la costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici a seconda della tecnica utilizzata, con periodici interventi correttivi per formare unghie artificiali. Tale attività — eseguita con interventi manuali e meccanici e mediante l'uso di prodotti con asciugatura ad aria o fotoindurenti — comprende ogni prestazione artistica eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi e le successive lavorazione e colorazione.

L'articolo 12 istituisce l'elenco regionale degli onicotecnici, presso le aziende sanitarie locali, le quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente. Necessaria anche per l'esercizio dell'attività di onicotecnico è l'iscrizione a tale elenco regionale.

L'articolo 13 individua le competenze delle regioni, le quali procedono ad emanare norme sull'esercizio delle attività di onicotecnico, stabilendo criteri e modalità per l'acquisizione dell'abilitazione professionale.

Il Capo III (articoli 14-16) reca le disposizioni finali.

L'articolo 14 consente l'esercizio delle attività di estetista professionale e di onicotecnico unitamente ad altre attività commerciali legate all'estetica (barbiere, parrucchiere o acconciatore), anche in forma associata, anche nella medesima sede (purché in locali separati, destinati esclusivamente all'una o all'altra categoria di attività).

L'articolo 15 demanda il controllo sull'osservanza delle disposizioni della legge all'azienda sanitaria locale territorialmente competente e ai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento. La norma individua altresì le sanzioni previste per l'esercizio delle attività riservate alla professione di estetista professionale e di onicotecnico in mancanza dell'iscrizione nei relativi Elenchi o in forma ambulante o di posteggio.

L'articolo 16 reca, come già anticipato, l'abrogazione espressa della legge n. 1 del 1990.

Ignazio ABRIGNANI (SC-ALA CLP-MAIE), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

**Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista.**

**C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.15.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**RISOLUZIONI**

*7-01244 Crippa: Revisione della disciplina per l'erogazione dei bonus energetici ai clienti domestici disagiati.*

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 822 del 23 mag-

gio 2017, a pagina 132, prima colonna, ventiquattresima riga, le parole « Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, » sono soppresse;

a pagina 134, prima colonna, undicesima riga, le parole: « In particolare, ritiene « sono sostituite dalla seguente « Ritiene »;

a pagina 134, prima colonna, quindicesima riga, dopo la parola « Ilva », aggiungere le seguenti « e del suo pregresso incarico come componente del collegio sindacale di Unicredit da cui si è dimesso solo lo scorso 2 maggio. ».

ALLEGATO

**DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio  
svolto da Alitalia Spa. C. 4452 Governo.**

**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

sottolineata, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, la gravissima situazione finanziaria di Alitalia, che presenta una situazione debitoria complessiva di debito circa 3 miliardi di euro, tale da impedire l'adempiimento delle obbligazioni correnti, anche funzionali all'esercizio dell'attività di collegamento aereo in regime di servizio pubblico con la conseguenza che, qualora si determinasse una interruzione del servizio, ciò comporterebbe un grave disagio per gli utenti e gravi difficoltà di ordine sociale;

sottolineata la necessità di assicurare la continuità territoriale e i collegamenti sul territorio nazionale sinora garantiti dai voli Alitalia;

rilevato che in questa situazione si rende indispensabile un finanziamento statale volto a garantire la disponibilità del circolante necessario alla gestione aziendale, in difetto del quale l'attività di trasporto aereo esercitata da Alitalia dovrebbe essere interrotta;

osservato che il decreto-legge dispone un finanziamento a titolo oneroso di 600 milioni di euro, della durata di sei mesi, a favore di Alitalia-Società Aerea Italiana Spa, contestualmente individuando le attività utili alla definizione della procedura di amministrazione straordinaria della società medesima e stabilendo che le conseguenti procedure siano espletate entro

sei mesi dalla concessione del finanziamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione e disponendo infine la copertura finanziaria del prestito;

ricordato che la concessione del prestito rientra nella materia degli aiuti di Stato disciplinata dall'ordinamento dell'Unione europea ed è coerente con i requisiti stabiliti dagli « Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà » (2014/C 249/01) nonché, per la determinazione dello *spread* applicabile al prestito concesso alla società, con la Comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02) con i relativi aggiornamenti;

osservato che i citati orientamenti consentono gli aiuti al salvataggio dell'impresa a condizione che consistano in un sostegno temporaneo alla liquidità sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti, che sia prevista la remunerazione del prestito ovvero, nel caso di garanzie su prestiti, che il costo finanziario complessivo del prestito oggetto di garanzia sia fissato a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella comunicazione sul tasso di riferimento pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* europea serie C n. 14 del 19 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti, e che i prestiti siano rimborsati e le garanzie cessino entro un termine non

superiore a sei mesi dall'erogazione della prima rata al beneficiario;

delibera di esprimere

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

*a)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare l'unicità del prestito concesso al solo fine della ristrutturazione o della vendita della società in amministrazione controllata;

*b)* valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare modalità di restituzione del prestito concesso.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

- 7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.
- 7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) ..... 151
- 7-01237 Baldassarre: Iniziative per l'istituzione del salario minimo orario (*Discussione e rinvio*) ..... 151
- 7-01241 Gribaudo: Iniziative per l'introduzione di compensi minimi e per l'ampliamento delle tutele assicurate dagli ammortizzatori sociali (*Discussione e rinvio*) ..... 151

#### SEDE REFERENTE:

- Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnechi, C. 2555 Baldassarre, C. 2612 Airaudo e C. 3515 Dorina Bianchi (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 153

#### COMITATO RISTRETTO:

- Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnechi, C. 2555 Baldassarre, C. 2612 Airaudo e C. 3515 Dorina Bianchi ..... 154

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.**

**7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici.**

*(Seguito della discussione congiunta e rinvio).*

**7-01237 Baldassarre: Iniziative per l'istituzione del salario minimo orario.**

*(Discussione e rinvio).*

**7-01241 Gribaudo: Iniziative per l'introduzione di compensi minimi e per l'ampliamento delle tutele assicurate dagli ammortizzatori sociali.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017 e avvia la discussione delle risoluzioni Baldassarre n. 7-01237 e Gribaudo n. 7-01241.

Walter RIZZETTO, *presidente*, fa presente che, secondo quanto stabilito nella

riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 18 maggio, nella seduta odierna prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni Rizzetto n. 7-00847 e Cominardi n. 7-00886, rinviata, da ultimo, nella seduta del 29 marzo 2017. Avverte che, successivamente a tale seduta, sono state presentate le risoluzioni Baldassarre n. 7-01237 e Gribaudo n. 7-01241, che vertendo sul medesimo argomento, saranno discusse congiuntamente alle risoluzioni già all'esame della Commissione.

Chiede, pertanto, ai deputati Baldassarre e Gribaudo, se vogliano illustrare il contenuto degli atti di indirizzo di cui sono firmatari.

Marco BALDASSARRE (Misto-AL-TIP), precisando brevemente che la sua risoluzione presenta molte affinità con quelle già in discussione, si sofferma in particolare, tra gli impegni richiesti al Governo, sulla previsione dell'introduzione di un'Autorità indipendente, con il compito di proporre il livello e gli adeguamenti del salario minimo orario su base annuale, per uniformare l'ordinamento italiano al panorama europeo. Si riserva, quindi, di intervenire nuovamente nella discussione quando la Commissione avrà raccolto gli elementi necessari ad approfondire ulteriormente il tema, al termine del ciclo di audizioni già in programma.

Chiara GRIBAUDO (PD) osserva preliminarmente che la risoluzione di cui è prima firmataria, partendo dalle medesime premesse delle altre, si basa su un ragionamento che vuole tenere conto dei cambiamenti vissuti dal mercato del lavoro negli ultimi venti anni, con l'emersione di nuove categorie professionali, alle quali non si possono adattare le tradizionali classificazioni e che, per questo, sono rimaste, di fatto, prive di copertura e di rappresentanza. Si tratta, certamente, di una platea ridotta, rispetto alla totalità, di lavoratori dipendenti e di lavoratori autonomi che, proprio per il fatto di non potersi riconoscere all'interno delle categorie tradizionali, ha sofferto più di altri

le conseguenze della crisi economica, subendo spesso l'imposizione di salari ben al di sotto di quelli che l'ordinamento assicura ad altri lavoratori, in nome del principio, perseguito negli anni della crisi, che fosse necessario puntare sulla riduzione del costo quantitativo del lavoro, piuttosto che puntare sul suo valore aggiunto qualitativo. In questo modo, per anni si è puntato su una competitività costruita non con l'investimento tecnologico e in capitale umano, ma attraverso risparmi conseguiti erodendo il potere d'acquisto e i redditi dei lavoratori. Pertanto, la risoluzione mette in luce l'esigenza, in primo luogo, di individuare criteri e procedure che garantiscano l'equa retribuzione per tutti i lavoratori, pur nel rispetto delle specificità e delle esigenze che caratterizzano il lavoro dipendente e il lavoro autonomo nei diversi settori economici di riferimento, magari procedendo alla revisione ed aggiornamento dei codici ATECO per includere e meglio definire le nuove professioni. Ciò, oltretutto, permetterebbe di aumentare la protezione di cui godono le attività professionali finora eccessivamente ridotta, sia in conseguenza dell'abolizione delle tariffe professionali, sia a causa della mancata strutturazione delle professioni nate dalle nuove tecnologie, delle quali spesso risultano assenti anche i giusti inquadramenti nelle statistiche pubbliche. In secondo luogo, la risoluzione auspica la definizione di un sistema di ammortizzatori sociali sempre più inclusivi e omogenei, nell'ottica della costruzione di un unico ammortizzatore sociale europeo e in linea con l'impegno richiesto sul punto dall'Italia e ribadito nell'ambito della discussione sulla creazione di un Pilastro europeo dei diritti sociali. Pertanto, nella convinzione della perdurante importanza e centralità della contrattazione collettiva fra sindacati e organizzazioni datoriali e ritenendo, per questo, estremamente utile il confronto con le parti, auspica che dal ciclo di audizioni che la Commissione si appresta a tenere possano derivare gli elementi di approfondimento, anche rispetto alle



esperienze nell'Unione europea, necessari al proficuo esito della discussione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, concordando con l'esigenza di raccogliere ogni elemento utile alla discussione, invita i gruppi a fare pervenire alla presidenza l'indicazione dei soggetti che ritengono utile ascoltare nell'ambito del prospettato ciclo di audizioni.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione congiunta delle risoluzioni ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.50.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del vicepresidente Walter RIZZETTO.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.**

**C. 1105 Gneccchi, C. 2555 Baldassarre, C. 2612 Airaudo e C. 3515 Dorina Bianchi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2014.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che la Commissione, anche al fine di verificare la possibile definizione di un testo unificato, aveva deliberato la costituzione di un comitato ristretto, che si è riunito il 15 ottobre 2014. Fa, quindi, presente che la relatrice, la deputata Gregori, nel frattempo ha cessato di fare parte della XI Commissione e, pertanto, in accordo con lei, il Presidente ha conferito al deputato Marco Miccoli l'incarico di relatore per il prosieguo dell'esame delle proposte di legge.

Segnala altresì che all'esame delle richiamate proposte di legge è stato abbinato quello della proposta di legge Atto Camera n. 3515, d'iniziativa della deputata Dorina Bianchi, recante modifica all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni in materia di disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.

Marco MICCOLI (PD), *relatore*, ricorda preliminarmente che l'evoluzione dell'iter delle proposte di legge ha subito un sostanziale arresto nel 2014, in relazione all'andamento delle riforme in discussione relative, in particolare, alla disciplina dei rapporti di lavoro e alla revisione dell'assetto bicamerale del Parlamento. Ricorda, in particolare, che sul finire del 2014 è stata approvata la legge n. 183 del 2014, recante le deleghe legislative relative al cosiddetto *Jobs Act*, e che, in attuazione di tali deleghe, si è determinata una significativa revisione della disciplina dei contratti di lavoro che ha portato al sostanziale superamento delle collaborazioni coordinate e continuative organizzate dal committente. Per altro verso, ricorda che la riforma costituzionale approvata dalle Camere prospettava una riforma della composizione del Senato della Repubblica ai sensi della quale la stragrande maggioranza dei senatori sarebbe stata rappresentativa delle istituzioni territoriali, determinando un assetto che avrebbe potuto incidere anche sulla disciplina dei collaboratori parlamentari.

Quanto al contenuto delle proposte in discussione, intende preliminarmente sottolineare quali sono i numerosi nodi da sciogliere al fine di giungere all'elaborazione di un testo che possa dare garanzie sufficienti in termini di applicabilità e di efficacia.

Richiama, in particolare, il tema dell'identificazione delle funzioni svolte dai collaboratori parlamentari anche ai fini di valutare quali spazi possano riconoscersi alla contrattazione collettiva, verificando se si possa configurare uno specifico contratto collettivo ovvero assumere come riferimento un contratto collettivo esi-

stente. Deve, inoltre, considerarsi la possibilità di fare ricorso a contratti di collaborazione, specialmente in relazione allo svolgimento di specifiche attività.

Rileva, altresì, la difficoltà di intervenire legislativamente su una materia che si pone ai confini con l'ambito di autonomia costituzionalmente riservata alle Camere, considerando anche che i rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato sono disciplinati da delibere degli Uffici di presidenza delle Camere.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nel segnalare che, al termine della seduta odierna, riprenderà i suoi lavori il comitato ristretto, nessun altro chiedendo di

intervenire, rinvia il seguito dell'esame delle proposte di legge ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

**Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori.**

**C. 1105 Gnecchi, C. 2555 Baldassarre, C. 2612 Airaudo e C. 3515 Dorina Bianchi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15 alle 15.30.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-10153 Tripiedi: Verifica delle condizioni igienico sanitarie della mensa dell'Ospedale di Desio .....	155
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	162
5-11211 Paola Boldrini: Iniziative per la piena strutturazione dei centri di senologia .....	155
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	163

#### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156
<i>ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati)</i> .....	165
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	161

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

#### **La seduta comincia alle 14.05.**

**5-10153 Tripiedi: Verifica delle condizioni igienico sanitarie della mensa dell'Ospedale di Desio.**

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Davide TRIPIEDI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della ri-

sposta, pur rilevando che la sua interrogazione risale alla fine del 2016. Nel ribadire che occorre identificare con certezza le responsabilità rispetto alle criticità segnalate, auspica che episodi di tale gravità, per le implicazioni che hanno sulla salute dei cittadini interessati, non debbano più ripetersi.

**5-11211 Paola Boldrini: Iniziative per la piena strutturazione dei centri di senologia.**

Il sottosegretario Davide FARAONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Paola BOLDRINI (PD), replicando, ringrazia per la risposta esaustiva, pur os-

servando che appaiono carenti le informazioni circa le iniziative intraprese per completare l'adeguamento delle strutture di senologia su tutto il territorio nazionale. Nel ricordare che tale processo comporterebbe un concreto aumento degli esiti positivi, invita a compiere rapidamente il monitoraggio richiamato nella risposta fornita dal Governo, al fine di rendere disponibili i relativi dati anche alla Commissione Affari sociali.

Mario MARAZZITI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Davide Faraone.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute.**

C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 maggio 2017.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta di ieri si sono svolti alcuni interventi per l'illustrazione del complesso degli emendamenti. Non essendovi altre richieste di intervento,

procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti.

Al riguardo, fa presente che si è convenuto di partire dall'articolo 2, per procedere poi all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 3.

In relazione all'articolo 2, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.6, soppressivo dell'articolo, esprimendo quindi parere favorevole sull'identico emendamento Lenzi 2.3. Invita, pertanto, al ritiro degli emendamenti Grillo 2.5, Binetti 2.2 e Rondini 2.4, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario. Propone, infine, l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rondini 2.01, per esaminarlo, in relazione all'argomento trattato, quando si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 1.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sull'emendamento 2.6 del relatore e ed esprime parere conforme al relatore in relazione alle altre proposte emendative riferite all'articolo 2.

La Commissione approva gli identici emendamenti 2.6 del relatore e Lenzi 2.3 (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente* e relatore, avverte che, a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti 2.6 del relatore e Lenzi 2.3 risultano preclusi gli emendamenti Grillo 2.5 e Binetti 2.2, che pertanto non saranno posti in votazione, nonché parte dell'emendamento Rondini 2.4.

La Commissione respinge l'emendamento Rondini 2.4, nella parte non preclusa dall'approvazione degli identici emendamenti 2.6 del relatore e Lenzi 2.3, e acconsente alla proposta di accantonamento dell'articolo aggiuntivo Rondini 2.01.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, procedendo all'espressione dei pareri sulle proposte emendative riferite all'articolo 3, precisa che nella giornata odierna saranno resi i pareri fino all'emendamento

Silvia Giordano 3.63. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Baroni 3.47 e 3.48, Nesci 3.107 e Colonnese 3.49. Propone l'accantonamento dell'emendamento Elvira Savino 3.101, al fine di esaminarlo con gli altri emendamenti che propongono il riconoscimento di singole professioni sanitarie. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Elvira Savino 3.102. Invita, quindi, al ritiro degli emendamenti Loreface 3.50 e Silvia Giordano 3.51, precisando che altrimenti il parere deve intendersi contrario, e parere favorevole sull'emendamento Lenzi 3.9 nonché sul successivo emendamento Lenzi 3.10, quest'ultimo a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Dopo aver raccomandato l'approvazione del proprio emendamento 3.103, esprime parere contrario sull'emendamento Baroni 3.52 e propone l'accantonamento degli emendamenti Lenzi 3.11 e Grillo 3.53.

Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Grillo 3.54, parere favorevole sull'emendamento Binetti 3.8, nonché sugli emendamenti Lenzi 3.12, e Grillo 3.55, a condizione che siano riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*), e sull'emendamento Loreface 3.56, a condizione che sia riformulato prevedendo di sostituire, all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, lettera e), le parole: « in armonia con » con le seguenti: « alla luce dei ».

Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti Silvia Giordano 3.57, Baroni 3.58 e Rondini 3.33 e parere favorevole sull'emendamento Grillo 3.59, a condizione che sia riformulato prevedendo di aggiungere, all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 1, comma 2, lettera i), dopo le parole: « della corrispettiva professione » le seguenti: « o tra coloro che vi abbiano fatto parte in precedenza », e parere contrario sugli emendamenti Grillo 3.60, 3.61, e 3.62.

Esprime, altresì, parere favorevole sugli emendamenti Amato 3.14 e Locatelli 3.106 a condizione che siano entrambi riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, poi, parere contrario

sull'emendamento Rondini 3.46 e parere favorevole sugli emendamenti Gullo 3.2 e Paola Boldrini 3.25, a condizione che siano entrambi riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*). Esprime, infine, parere contrario sugli emendamenti Gullo 3.3, Paola Boldrini 3.15 e 3.27 e parere favorevole sull'emendamento Silvia Giordano 3.63, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sull'emendamento 3.103 del relatore e parere conforme al relatore in relazione alle altre proposte emendative.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea che l'emendamento a sua prima firma 3.47, interamente sostitutivo dell'articolo 3, si pone in linea con la posizione assunta dal suo gruppo, emersa sia nel corso delle audizioni svolte sia in sede di discussione. Ne auspica pertanto un'attenta valutazione da parte di tutti i componenti della Commissione.

La Commissione respinge l'emendamenti Baroni 3.47.

Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 3.48, volto a costituire gli Ordini professionali su base regionale, dichiara che, anche alla luce delle posizioni espresse in precedenza da altri componenti della Commissione, si sarebbe aspettato un parere diverso da parte del relatore. Sottolinea, infatti, che appare anacronistica un'organizzazione degli Ordini su base provinciale e che in tal modo si moltiplica lo spreco di risorse per il mantenimento delle strutture burocratiche, a danno degli iscritti.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda di avere proposto la riformulazione dell'emendamento Lenzi 3.10 proprio al fine di prevedere che la competenza territoriale di un Ordine possa riguardare uno o più regioni, e di avere

presentato l'emendamento 3.103 con lo scopo di agevolare procedure di avvalimento. Segnala che tali proposte, che saranno esaminate successivamente, sembrano andare nella direzione di quanto proposto attraverso l'emendamento Baroni 3.48.

Marialucia LOREFICE (M5S) giudica un errore lasciare troppa discrezionalità rispetto all'organizzazione territoriale degli Ordini, rilevando che la dimensione provinciale non garantisce un loro buon funzionamento.

Filippo FOSSATI (MDP), nel concordare sull'opportunità di seguire un approccio flessibile, senza stabilire soglie minime predeterminate, ritiene utile affidare una più ampia responsabilità al Ministero della salute, al fine di favorire un maggiore accorpamento degli Ordini.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento Lenzi 3.9, che va esattamente nel senso indicato dal collega Fossati.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge l'emendamento Baroni 3.48.

Dalila NESCI (M5S), nel rilevare che non si è ancora riusciti ad effettuare il pieno riconoscimento della figura professionale dei fisici, sottolinea che non appare tuttavia opportuna la loro inclusione tra le professioni sanitarie. Raccomanda, pertanto, l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.107 che, intervenendo anche sugli articoli successivi al 3, mira ad evitare la costituzione di un Ordine congiunto dei chimici e dei fisici.

Maria AMATO (PD) segnala che oramai nelle strutture sanitarie è obbligatoria la presenza di fisici al fine di assicurare le opportune protezioni in caso di esami e prestazioni che prevedono l'impiego di radiazioni.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nesci 3.107 e Colonnese 3.49.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Elvira Savino 3.101.

Constata, quindi, l'assenza della presentatrice dell'emendamento Elvira Savino 3.102: s'intende che vi abbia rinunciato.

Massimo Enrico BARONI (M5S) invita il relatore a riconsiderare il parere espresso sull'emendamento Loreface 3.50, sottolineando l'opportunità di individuare un limite minimo di iscritti per la costituzione di un Ordine.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, segnala che la cifra di 5.000 iscritti indicata nell'emendamento 3.50 appare troppo rigida, in particolare in relazione a professioni diverse da quella medica. In ogni caso, per consentire un necessario approfondimento, posto che il tema della dimensione minima degli Ordini appare rilevante, dispone, non essendovi obiezioni, l'accantonamento dell'emendamento Loreface 3.50.

Marialucia LOREFICE (M5S) ritira l'emendamento Silvia Giordano 3.51, di cui è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 3.9 (*vedi allegato 3*).

Paola BOLDRINI (PD), in qualità di cofirmataria, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Lenzi 3.10.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 3.10 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Paola BINETTI (Misto-UDC) esprime perplessità in ordine all'utilizzo dell'espressione « avvalimento » nell'emendamento 3.103 del relatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla portata dell'emendamento 3. 103 del relatore.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, in relazione alle perplessità espresse dalla collega Binetti, segnala che il termine « avvalimento » è il più indicato dal punto di vista tecnico, precisando che tale proposta emendativa è volta ad evitare oneri eccessivi a carico degli Ordini di dimensione più ridotta in relazione allo svolgimento delle funzioni più complesse quali le procedure di controllo, a cominciare dalla verifica contabile.

Precisa, comunque, che, in analogia con l'emendamento Lenzi 3.9, appena approvato, il suo emendamento può essere riformulato prevedendo che il Ministero della salute agisca non su proposta delle Federazioni nazionali ma sentite le stesse Federazioni.

Il sottosegretario Davide FARAONE esprime parere favorevole sulla riformulazione proposta dal relatore del suo emendamento 3.103.

Massimo Enrico BARONI (M5S), pur apprezzando la riformulazione dell'emendamento 3.103 del relatore, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo. Ribadisce che lo svolgimento di un'efficace azione di controllo sugli Ordini professionali è necessaria in quanto le relative casse previdenziali sono utilizzate spesso per operazioni finanziarie assai discutibili.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento del relatore 3.103 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*) e respinge l'emendamento Baroni 3.52.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, non essendovi obiezioni, dispone l'accantonamento degli emendamenti Lenzi 3.11 e Grillo 3.53.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Grillo 3.54 ed approva l'emendamento Binetti 3.8 (*vedi allegato 3*).

Paola BOLDRINI (PD), in qualità di cofirmataria, accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Lenzi 3.12.

Massimo Enrico BARONI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento Lenzi 3.12, appena riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Lenzi 3.12 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Dalila NESCI (M5S), in qualità di cofirmataria, accetta la riformulazione dell'emendamento Grillo 3.55.

La Commissione approva l'emendamento Grillo 3.55 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Marialucia LOREFICE (M5S) insiste per l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3.56 nel testo originario, ritenendo non soddisfacente la riformulazione proposta dal relatore.

Massimo Enrico BARONI (M5S) sottolinea la particolare rilevanza dell'emendamento Loreface 3.56 nella sua formulazione originaria, ricordando che, in quanto enti pubblici non economici, gli Ordini sono soggetti alle normative sulla trasparenza, l'anticorruzione e i contratti, che finora sono riusciti sinora ad eludere, rendendo, ad esempio, impossibile reperire dati relativi ai rimborsi percepiti dai dirigenti. Sottolinea che la riformulazione proposta non offre sufficienti garanzie circa l'effettivo rispetto del decreto legislativo n. 33 del 2013.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Loreface 3.56, Silvia Giordano 3.57 e Baroni 3.58.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Rondini 3.33: s'intende che vi abbia rinunciato.

Dalila NESCI (M5S) ritiene che la riformulazione proposta dell'emendamento Grillo 3.59 non offra sufficienti garanzie in ordine all'obiettivo dell'incompatibilità tra gli incarichi direttivi negli Ordini e la partecipazione, da parte degli stessi soggetti, alle commissioni disciplinari.

Massimo Enrico BARONI (M5S) si associa alle considerazioni della collega Nesci.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, segnala che l'attuale formulazione dell'emendamento 3.59 non garantisce, a suo avviso, l'auspicata incompatibilità e rischia, anzi, che si vengano a creare commissioni disciplinari con componenti privi delle necessarie competenze e volontà di partecipazione. Osserva, inoltre, che la riformulazione proposta consentendo la partecipazione alle commissioni direttive anche a soggetti espressione di maggioranze diverse da quella *pro tempore*.

Dalila NESCI (M5S) chiede di poter accantonare l'emendamento Grillo 3.59.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento dell'emendamento Grillo 3.59, nonché degli emendamenti Grillo 3.60 e 3.61 che intervengono sulla medesime disposizioni dell'articolo 3.

La Commissione respinge l'emendamento Grillo 3.62.

Maria AMATO (PD), accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.14.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Amato 3.14, come riformulato.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Locatelli 3.106: s'intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione approva l'emendamento Amato 3.14 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori degli emendamenti Rondini 3.46 e Gullo 3.2: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Paola BOLDRINI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 3.25.

Vittoria D'INCECCO (PD) sottoscrive l'emendamento Paola Boldrini 3.25, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Paola Boldrini 3.25 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Gullo 3.3: s'intende che vi abbiano rinunciato.

Paola BOLDRINI (PD) ritira gli emendamenti a sua prima firma 3.15 e 3.27.

Massimo Enrico BARONI (M5S) dichiara di non comprendere le ragioni della riformulazione proposta dal relatore dell'emendamento Silvia Giordano 3.63, di cui è cofirmatario.

Il sottosegretario Davide FARAONE segnala, con riferimento all'emendamento Silvia Giordano 3.63 nella sua formulazione originaria, problemi di possibile onerosità a carico degli Ordini.

Massimo Enrico BARONI (M5S) insiste nella votazione dell'emendamento Silvia Giordano 3.63 nel testo originario, al fine di assicurare la terzietà nelle procedure di revisione contabile.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, sottolinea che la terzietà è assicurata con la riformulazione proposta, che prevede infatti che i revisori degli Ordini siano iscritti all'albo dei revisori legali.



Marialucia LOREFICE (M5S) rileva che l'emendamento Silvia Giordano 3.63, nel testo originario, prevede l'estensione agli iscritti all'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili in via solo eventuale e facoltativa.

Mario MARAZZITI, *presidente e relatore*, sottolineando che la riformulazione proposta accoglie pienamente lo spirito della proposta emendativa in discussione, ribadisce che, in caso di non accettazione di tale proposta, il suo parere sarebbe contrario.

Dalila NESCI (M5S), in qualità di co-firmataria, accetta la riformulazione dell'emendamento Silvia Giordano 3.63.

La Commissione approva l'emendamento Silvia Giordano 3.63 (*Nuova formulazione*) (vedi allegato 3).

Mario MARAZZITI, *presidente*, essendosi concluso l'esame degli emendamenti sui quali è stato espresso il parere nella seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 822 del 23 mag-

gio 2017, apportare le seguenti modificazioni:

a pagina 185, seconda colonna, all'emendamento \* 4.02 Vezzali, l'asterisco è soppresso;

a pag. 186, prima colonna, l'emendamento \* 4.08 Cova, è sostituito dal seguente:

«Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. – 1. Possono iscriversi agli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione anche coloro che sono in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403, e successivamente all'entrata in vigore della legge n. 42 del 1999, in quanto rimasto configurato ai sensi della normativa precedente alla riforma attuativa dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive integrazioni e modificazioni, di riordino della disciplina in materia sanitaria, conservando lo *status* di "professione sanitaria" ai sensi del preesistente ordinamento, e quello di "operatore sanitario" soggetto a vigilanza ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Questa è norma transitoria in attesa del riordino della figura del massofisioterapista da parte dei ministeri competenti.

**4. 08.** Cova, Mariano, Patriarca.»

## ALLEGATO 1

**5-10153 Tripiedi: Verifica delle condizioni igienico sanitarie della mensa dell'Ospedale di Desio.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'interrogazione in esame, desidero preliminarmente riportare le informazioni che sono state fornite dalla Prefettura di Monza e della Brianza sull'episodio riferito dagli onorevoli interroganti.

La vicenda si è verificata nel Presidio Ospedaliero di Desio che fa capo, a decorrere dal 1° gennaio 2016, all'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza, subentrata a quella di Vimercate a seguito della riforma dell'assetto socio sanitario lombardo avvenuta con legge Regionale n. 23/2015.

Sul rinvenimento di scarafaggi ed escrementi di topo all'interno dei locali adibiti a mensa del nosocomio di Desio, la Direzione Generale della predetta Azienda ospedaliera ha riferito di aver intrapreso tutte le azioni necessarie alla risoluzione delle criticità descritte dagli interroganti, non appena riscontrate, coinvolgendo la ATS (ex ASL) e ponendo in essere ogni necessaria attività di sanificazione profonda e deblatizzazione.

Al riguardo, l'Azienda ospedaliera ha sottolineato che l'operazione è avvenuta senza che ne sia derivato alcun disservizio per i degenti e per i dipendenti, che hanno usufruito della somministrazione di pasti « veicolati », senza costi aggiuntivi per l'Azienda.

Tenuto conto, poi, che la situazione è emersa subito dopo il passaggio della ge-

stione della mensa al nuovo affidatario del servizio, la predetta Azienda Socio Sanitaria ha precisato di aver provveduto a chiedere il risanamento delle gravi carenze inerenti la manutenzione e le attrezzature da parte del gestore uscente; contestualmente è stata avviata una complessa attività di acquisizione e verifica della documentazione comprovante gli interventi di manutenzione ordinaria eseguiti nel corso degli anni, dei certificati relativi agli interventi di sanificazione ambientale effettuati, corredati dei relativi rapporti/relazioni indicanti gli esiti, nonché dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni rese, riferita al precedente contratto.

L'Azienda ospedaliera ha, infine, comunicato di aver sospeso ogni pagamento nei confronti del precedente gestore in attesa di completare l'attività di verifica avviata.

Alla luce di quanto esposto, e considerato che la questione riveste importanti profili igienico-sanitari con risvolti sulla salute dei pazienti, voglio assicurare gli on.li interroganti sull'attenzione che il Ministero della salute pone sulla vicenda in esame. Verranno, infatti, monitorate le azioni intraprese dalla citata Asl al fine di valutare l'opportunità, se ravvisata, di adottare tutte le iniziative ritenute adeguate per il ripristino della normalità della situazione sotto il profilo igienico-sanitario.

## ALLEGATO 2

**5-11211 Paola Boldrini: Iniziative per la piena strutturazione dei centri di senologia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Desidero ringraziare gli Onorevoli interroganti perché mi consentono di tornare su di un argomento di particolare rilevanza per il Ministero della salute, sul quale, peraltro, il Governo ha assunto formali impegni nel corso, da ultimo, di una specifica seduta dedicata dal Senato a tale problematica.

Negli ambiti della programmazione nazionale rivolta agli interventi di prevenzione e alle terapie delle patologie oncologiche, il Ministero della salute da sempre dedica particolare attenzione al cancro al seno.

Esclusi i tumori della pelle, il carcinoma mammario costituisce, infatti, la neoplasia maggiormente diagnosticata nelle donne (circa un tumore maligno ogni tre è mammario), ed il rischio di sviluppare il carcinoma alla mammella aumenta con il progredire dell'età.

Il « trend » di incidenza del tumore alla mammella nel nostro Paese appare stabile, mentre, fortunatamente, continua a calare in maniera significativa la mortalità dovuta a tale patologia (- 1,3 per cento per anno).

Proprio in ragione dell'importanza della realizzazione della rete di strutture di senologia, auspicata dagli onorevoli interroganti, questo Ministero ha ritenuto opportuno istituire un Gruppo di lavoro, insieme alle Regioni e Province Autonome, al fine di predisporre un Documento di indirizzo nazionale per la definizione delle necessarie modalità organizzative.

Tale Documento, recante « Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed

assistenziali della rete dei centri di senologia », è stato sancito come Intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni in data 18 dicembre 2014.

Con tale provvedimento, il nostro Paese si è allineato, dunque, alle analoghe determinazioni raggiunte a livello comunitario.

Infatti, la Risoluzione europea 2002/2279 sul cancro al seno aveva invitato « gli stati membri e la Commissione a fare della lotta contro il cancro al seno una priorità della politica sanitaria » e a « sviluppare una rete capillare di centri di senologia », definendo percorsi dedicati per le pazienti affette da tumore alla mammella.

Come ben riferiscono gli onorevoli interroganti, con la successiva Risoluzione 2006/0449 sul cancro al seno, il Parlamento Europeo ha invitato tutti gli Stati membri ad assicurare, entro il 2016, la costituzione di centri multidisciplinari di senologia per tutto il territorio nazionale.

Infatti, le evidenze scientifiche dimostrano che l'attivazione di percorsi dedicati offre significativi vantaggi in termini di sopravvivenza e di complessiva qualificazione delle cure e della qualità della vita.

Il citato Documento recante « Linee di indirizzo sulle modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia » costituisce, dunque, il punto di partenza a cui i sistemi sanitari regionali devono fare riferimento, per realizzare nel territorio strutture adeguate ed organizzate, in grado di accogliere le pazienti e di offrire loro un adeguato percorso di cura,

negli ambiti della programmazione e riorganizzazione per livelli di complessità delle strutture ad oggi già presenti ed operanti nel territorio nazionale.

Detto Documento prende in considerazione i volumi e gli esiti delle prestazioni, evidenziando la stretta relazione tra alti volumi di attività ed esiti positivi, inquadrando nell'ambito di una rete i centri di senologia, dei quali viene definita l'articolazione e vengono indicati i requisiti qualitativi, nonché i requisiti delle strutture per gli *screening*, delle strutture dedicate alla diagnostica clinica, e i requisiti per la comunicazione, per i processi di miglioramento e per l'umanizzazione.

Un ampio spazio è dedicato, inoltre, alle modalità di valutazione e di verifica, con indicatori specifici e misurabili dei flussi correnti, di cui vengono definiti anche i valori attesi, al fine di offrire uno strumento più utilmente applicabile da parte di tutte le strutture presenti nel territorio nazionale.

In considerazione del crescente interesse per il coinvolgimento attivo dei cittadini, uno specifico capitolo viene dedicato alla partecipazione attiva delle pazienti e del volontariato, in quanto tali iniziative rivestono un'importanza cruciale per le pazienti, sia che affrontino la patologia sia che offrano il loro contributo di esperienza personale.

Il Documento ha individuato, dunque, gli strumenti di attuazione e di coordinamento per favorire l'implementazione della rete dei centri di senologia, in coerenza con le politiche europee e nazionali.

L'obiettivo primario è il conseguimento di una migliore organizzazione dei servizi, nell'ottica di ottimizzare le risorse economiche e di utilizzare nel modo migliore l'esperienza dei professionisti, nonché il raggiungimento di una efficace pianificazione che consenta di erogare prestazioni sanitarie di qualità e nel modo più appropriato per le pazienti.

La rete deve essere in grado di intercettare completamente la domanda delle pazienti e di offrire loro servizi e prestazioni di qualità.

Desidero, inoltre, rimarcare che, in considerazione del crescente interesse per il coinvolgimento attivo dei cittadini, uno specifico capitolo viene dedicato alla partecipazione attiva delle pazienti e del volontariato, in quanto tali iniziative rivestono un'importanza cruciale per le pazienti, sia che affrontino la patologia sia che offrano il loro contributo di esperienza personale.

Se questi, dunque, sono gli obiettivi che sono stati condivisi e prefissati al fine di realizzare una efficace rete multidisciplinare di senologia, il Ministero della salute ha concentrato la propria attività di stimolo sulle Regioni per valutare lo stato di avanzamento della stessa.

A tale specifico fine è stato attivato un gruppo di coordinamento che ha elaborato una apposita « Checklist » inoltrata alle Regioni per valutare lo stato di implementazione della rete.

Le risposte, opportunamente verificate, saranno oggetto di valutazione ai fini degli sviluppi della rete di senologia, la quale è parte della rete oncologica e deve corrispondere ai criteri organizzativi su livelli di complessità.

Inoltre, il Ministero della salute intende effettuare una verifica puntuale dei dati contenuti nelle schede di dimissioni ospedaliere per l'anno 2016, in quanto i dati degli anni precedenti mostrano ancora uno scostamento dai parametri indicati dall'Intesa del 2014 e dal d. m. n. 70/2015.

L'adempienza delle Regioni verrà valutata, altresì, tramite il Questionario dei Livelli Essenziali di Assistenza 2016, anche per le « Breast Unit ».

Per completezza, segnalo che è tuttora in corso l'iniziativa intrapresa nel 2015 dalla Commissione Europea per lo sviluppo di un sistema volontario europeo di garanzia della qualità per i servizi dedicati al cancro al seno.

Tale iniziativa riguarda le varie fasi del processo terapeutico del tumore al seno: *screening*, diagnosi, trattamento, riabilitazione, prestazioni di *follow-up* e di *survivor-ship*, cure palliative.

## ALLEGATO 3

**Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino.**

## EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 6.** Il Relatore.

*Sopprimerlo.*

\* **2. 3.** Lenzi, Carnevali, Mariano, Miotto.

ART. 3.

*Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: su proposta delle con le seguenti: sentite le.*

**3. 9.** Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Miotto.

*Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: circoscrizioni geografiche confinanti aggiungere le seguenti: ovvero una o più regioni.*

**3. 10.** (Nuova formulazione). Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Miotto.

*Al comma 1, capoverso ART. 1, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Per*

l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali e d'intesa con gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.

**3. 103.** (Nuova formulazione). Il Relatore.

*Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera c), le parole: nei codici deontologici, sono sostituite dalle seguenti: nei rispettivi codici deontologici.*

**3. 8.** Binetti, Buttiglione, Cera, De Mita.

*Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, la lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale.*

**3. 12.** (Nuova formulazione). Lenzi, Paola Boldrini, Mariano, Patriarca, Miotto.

*Al comma 1, capoverso ART. 1, comma 2, lettera d), sostituire le parole: la tenuta e la pubblicità con le seguenti: la tenuta, anche*

informatizzata, e la pubblicità, anche telematica,.

- 3. 55.** *(Nuova formulazione)*. Grillo, Colonnese, Mantero, Baroni, Silvia Giordano, Loreface, Nesci, Dall'Osso.

*Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, dopo le parole: Ciascun ordine aggiungere le seguenti: , garantendo l'equilibrio di genere e il rinnovo generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite nei successivi regolamenti,.*

- 3. 14.** *(Nuova formulazione)*. Amato, Lenzi, Carnevali, Paola Boldrini, Mariano, Miotto, D'Incecco.

*Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti*

*parole: , garantendo comunque un'adeguata rappresentanza a tutte le professioni che ne fanno parte.*

- 3. 25.** *(Nuova formulazione)*. Paola Boldrini, Mariano, D'Incecco.

*Al comma 1, capoverso ART. 2, comma 2, lettera c), sostituire il primo periodo con il seguente: c) il collegio dei revisori, composto da tre iscritti all'albo dei revisori legali quali componenti effettivi e da un iscritto in qualità di revisore supplente, scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali.*

- 3. 63.** *(Nuova formulazione)*. Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Baroni, Loreface, Colonnese, Nesci, Dall'Osso.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) .....	167
Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) .....	167
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci agroalimentare .....	167

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 maggio 2017.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15. alle 14.30.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

#### **Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.15.

#### **Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.40.

#### **Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci agroalimentare.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40 alle 16.05.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per le questioni regionali

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ristorazione collettiva. S. 2037 (Parere alla 9 <sup>a</sup> Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	168
ALLEGATO 1 (Parere approvato) .....	175
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	169
ALLEGATO 2 (Parere approvato) .....	177
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 3225 Richetti ed abb. (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	171
ALLEGATO 3 (Parere approvato) .....	178
AVVERTENZA .....	174

##### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Gianpiero D'ALIA.*

**La seduta comincia alle 8.15.**

##### Ristorazione collettiva.

##### S. 2037.

(Parere alla 9<sup>a</sup> Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Michele MOGNATO (MDP), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per gli aspetti di competenza, alla 9<sup>a</sup> Commis-

sione Agricoltura del Senato sul disegno di legge S. 2037, recante disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva.

Il disegno di legge ha ad oggetto la disciplina dei servizi di ristorazione collettiva ed intende coniugare politiche della salute con politiche più prettamente afferenti alla sfera economica, come la promozione dei prodotti agricoli di qualità.

Rileva che il disegno di legge, nel disciplinare le modalità di affidamento e svolgimento del servizio di ristorazione collettiva, opera numerosi rinvii al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che occorrerà correggere con il richiamo al nuovo codice dei contratti pubblici approvato successivamente alla presentazione del disegno di legge.

Per quanto di specifica competenza della Commissione per le questioni regionali, richiama i seguenti articoli.



L'articolo 3 dispone in ordine alle linee guida per la ristorazione collettiva contenenti i requisiti qualitativi minimi e ulteriori caratteristiche dei cibi. Tale documento è approvato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche alimentari e forestali, sentite l'ANCI e le principali associazioni di settore. Al riguardo, parrebbe opportuno assicurare un coinvolgimento delle Regioni nella fase di definizione del decreto, poiché quest'ultimo incide sulla materia « salute », di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni. Tale coinvolgimento potrebbe peraltro essere assicurato tramite la previa intesa in sede di Conferenza unificata, nella quale è rappresentata la componente degli enti locali, ciò che farebbe venir meno l'esigenza di acquisire un distinto parere dell'ANCI.

L'articolo 4 demanda alle Regioni e alle Province autonome i compiti di: collaborare, nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva « in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale », con « le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici » alla definizione dei criteri da inserire nei capitolati di appalto. Tale collaborazione è finalizzata a garantire il « rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci », nonché « i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste » (comma 2); promuovere la creazione di piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale e l'acquisto da parte delle aziende di ristorazione collettiva (comma 3). Quanto al comma 2, invita a valutare una riformulazione del testo al fine evitare possibili interpretazioni che possano legittimare misure che, nell'ambito della definizione di capitolati d'appalto per l'acquisizione di servizi di ristorazione, favoriscano i « beni alimentari provenienti dal sistema locale » in violazione della disciplina comunitaria della concorrenza. La Corte costituzionale (cfr. sent. n. 292 del 2013) ha infatti censurato una legge regionale che attribuiva all'utilizzazione di prodotti agricoli

di origine regionale un titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici. In questo modo, ad avviso della Corte, veniva introdotta nell'ordinamento una misura cd. ad effetto equivalente (a restrizioni quantitative tra gli Stati membri) che determinava un ostacolo illegittimo agli scambi intracomunitari ai sensi dell'articolo 34 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea, non giustificabile dalle finalità di cui all'articolo 36 del TFUE.

Andrebbe inoltre ponderata la scelta di specificare che la collaborazione richiesta alle Regioni nella definizione dei capitolati di gara sia finalizzata, fra l'altro, al rispetto della disciplina in materia di libera circolazione delle merci, trattandosi di una « materia » presidiata dallo Stato (che peraltro è l'esclusivo titolare della relativa funzione legislativa) e in ordine alla quale le Regioni non vantano specifiche competenze.

Rispetto al compito di istituire piattaforme regionali, sarebbe preferibile che esso fosse inteso come facoltà e, al contempo, si predisponessero finanziamenti *ad hoc* (il cui riparto dovrebbe essere demandato ad un'intesa in sede di Conferenza unificata) al fine di garantire una simmetria tra funzioni e risorse idonee al loro perseguimento.

Presenta quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni e tre osservazioni (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina.**

**C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alla I Commissione Affari costituzionali della Camera sul testo della proposta di legge costituzionale C. 56-B Alfreider, recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/*Südtirol* in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano ».

La proposta di legge costituzionale C. 56-B è stata approvata, con modificazioni, dalla Camera, in prima deliberazione, l'11 gennaio 2017, e successivamente dal Senato (S. 2643), che ha approvato il testo, in prima deliberazione, il 12 maggio 2017, apportandovi alcune modifiche.

Ricorda che la Commissione ha già espresso il proprio parere in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 16 marzo 2017, nel corso dell'esame al Senato.

Si sofferma sulle modifiche apportate dal Senato, oggetto di esame da parte della Commissione.

Sono stati innanzitutto soppressi gli articoli 2 e 5 del testo approvato dalla Camera, rispettivamente in materia di elezione del consiglio provinciale e dei consigli comunali. In particolare, l'articolo 2, in materia di elezione del Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano, disponeva la soppressione dell'articolo 47, terzo comma, primo periodo, dello Statuto, sulla base del quale nella Provincia autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con « sistema proporzionale » e novellava il successivo articolo 48, secondo comma, dello Statuto, così ponendo, quale vincolo costituzionale alla legge provinciale per l'elezione del Consiglio di Bolzano, l'obbligo di prevedere che l'elezione di quel Consiglio fosse a suffragio universale e diretto con « sistema su base proporzionale ». L'articolo 5 introduceva, all'articolo 61 dello Statuto, la previsione in base alla quale nella Provincia autonoma di Bolzano i Consigli comunali debbono essere eletti con sistema su base proporzionale. Sono stati

conseguentemente modificati i riferimenti recati dalle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 10.

Ricorda che, proprio con riferimento agli articoli 2 e 5, il parere formulato dalla Commissione nel corso dell'esame al Senato conteneva un'osservazione che rimetteva alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera. Con i predetti articoli era stata infatti introdotta nel provvedimento una materia non strettamente pertinente alla tutela della minoranza ladina, aprendo il varco a rilevanti modifiche del sistema elettorale.

È stato altresì modificato l'articolo 8, che aggiunge all'articolo 102 dello Statuto un comma che autorizza la Regione e la Provincia di Trento ad attribuire, trasferire o delegare funzioni, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina, al *Comun General de Fascia*, ente sovracomunale costituito nel territorio che costituisce l'insediamento storico del gruppo ladino-dolomitico di Fassa. Recependo anche la seconda osservazione contenuta nel parere della Commissione, è stato precisato che deve trattarsi di funzioni amministrative.

Propone conclusivamente di esprimere un parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Florian KRONBICHLER (MDP) si compiace per il risultato ottenuto e ringrazia il relatore. Richiamando la recente approvazione da parte del Consiglio provinciale di Bolzano della legge elettorale, sottolinea che la proposta di legge in esame già sta avendo le sue ricadute. Rileva che nel suo territorio il concetto di rappresentanza ha una doppia importanza, perché deve essere inteso sia come rappresentanza delle minoranze politiche che come rappresentanza delle minoranze linguistiche. Le modifiche che erano state frettolosamente e quasi di

nascosto introdotte nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera sarebbero risultate penalizzanti soprattutto per il gruppo italiano. Rileva altresì con soddisfazione che le osservazioni formulate dalla Commissione per le questioni regionali sono state tenute nella debita considerazione dalla Commissione affari costituzionali del Senato. Ringrazia la collega Gatti ed il presidente D'Alia ed esprime il proprio voto favorevole sul parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

**Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari.**

**C. 3225 Richetti ed abb.**

(Parere alla I Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, per i profili di competenza, alla I Commissione Affari costituzionali della Camera il parere sulla proposta di legge C. 3225 Richetti, recante « Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali ».

La proposta di legge è volta all'estensione nei confronti dei membri del Parlamento del sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici.

L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge in esame e l'ambito di applicazione. L'obiettivo del provvedimento consiste nell'abolizione degli assegni vitalizi e di ogni tipo di trattamento pensionistico vigente degli eletti, comunque esso sia denominato, e nella loro sostituzione con un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle

amministrazioni statali (comma 1). Per quanto riguarda l'ambito di applicazione, il medesimo articolo 1 (comma 2) chiarisce che la proposta di legge si applica a tutti gli eletti: a quelli in carica alla data di entrata in vigore della legge, a quelli eletti successivamente e a quelli cessati dal mandato.

L'articolo 2 modifica la legge n. 1261 del 1965, che disciplina l'indennità dei parlamentari in attuazione dell'articolo 69 della Costituzione, prevedendo che l'indennità sia costituita, oltre che da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza (come già stabilito dalla normativa vigente), anche da un trattamento previdenziale basato sul sistema contributivo vigente per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare ai principi della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive; tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della legge.

Ricorda in proposito che il principio del « passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali » è stato già introdotto dal legislatore statale dall'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modificazioni, e rafforzato dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e successive modificazioni.

L'articolo 4 reca disposizioni in materia di versamento dei contributi previdenziali, specificando che, ai fini della determinazione del trattamento previdenziale, i parlamentari siano assoggettati al versamento di contributi previdenziali trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare (comma

1). È inoltre previsto che, nel caso in cui i parlamentari optino (ai sensi dell'articolo 68 del D.Lgs. n. 165/2001) per il trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza, in luogo dell'indennità parlamentare, gli stessi possano chiedere di essere ammessi al versamento di contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare ai fini previdenziali. In tal caso, le trattenute si effettuano sulle competenze accessorie (comma 2).

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di un'apposita gestione separata dei fondi destinati al trattamento previdenziale dei parlamentari. La gestione è affidata ad un Consiglio di amministrazione, appositamente istituito, composto dal Presidente dell'INPS, che lo presiede, e da cinque rappresentanti degli organi interessati, individuati dai rispettivi Uffici di presidenza. I componenti del consiglio non percepiscono alcuna indennità, comunque denominata (comma 2).

L'articolo 6 stabilisce i requisiti per l'accesso al trattamento previdenziale. In particolare, il trattamento previdenziale è riconosciuto ai parlamentari cessati dal mandato parlamentare, che lo hanno esercitato per almeno cinque anni, al compimento del sessantacinquesimo anno di età; la frazione di anno superiore a sei mesi è computata come anno intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi (commi 1 e 2). Infine, dispone che, in caso di annullamento dell'elezione di un parlamentare, al parlamentare che lo sostituisce è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per intero dei contributi da parte dello stesso (comma 3).

L'articolo 7 prevede che la determinazione del trattamento previdenziale venga effettuata con il sistema di calcolo contributivo vigente per la generalità dei lavoratori. In particolare, il comma 1 dispone che il trattamento pensionistico dei parlamentari, corrisposto in 12 mensilità, sia

determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vigore per i lavoratori dipendenti e autonomi, in relazione all'età del parlamentare al momento del conseguimento del diritto alla pensione.

L'articolo 8, comma 1, definisce le modalità di determinazione del montante contributivo individuale, individuato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al successivo comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione. Ai sensi del comma 2, la base imponibile contributiva viene determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali (comma 3). Il comma 4, infine, riprendendo anche in questo caso quanto previsto per i lavoratori dipendenti, dispone in ordine al metodo di calcolo del tasso annuo di capitalizzazione, dato dalla variazione media quinquennale del PIL nominale, calcolata dall'ISTAT, con riferimento ai 5 anni precedenti l'anno da rivalutare.

L'articolo 9 reca norme in tema di decorrenza dell'erogazione del trattamento previdenziale. In via generale, il comma 1 dispone che l'erogazione del suddetto trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto il sessantacinquesimo anno di età. I successivi commi 2 e 3 fissano termini diversi di decorrenza per determinate situazioni: nel caso in cui alla data di cessazione del mandato il parlamentare abbia già raggiunto i 65 anni di età e sia in possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 6, il trattamento previdenziale decorre dal primo giorno del mese successivo, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno dello

stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese (comma 2); nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa (comma 3).

L'articolo 10 prevede la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale del parlamentare in godimento in caso di elezione o nomina ad altra carica pubblica. L'articolo estende la sospensione a tutte le cariche incompatibili con il mandato parlamentare a prescindere dall'ammontare dell'indennità e introduce la sospensione anche in relazione all'assunzione di qualsiasi altra carica, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati in controllo pubblico. Tuttavia, in tal caso si ha la sospensione solamente se l'ammontare dell'indennità superi quella del trattamento previdenziale (comma 1). Il comma 2 prevede che, una volta concluso l'incarico che ha provocato la sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale, questo riprende a partire alla cessazione dell'incarico medesimo. Inoltre, dispone in ordine alla rivalutazione del trattamento previdenziale nei periodi di sospensione.

L'articolo 11 equipara il diritto alla pensione ai superstiti alle condizioni previste per tutti i lavoratori.

L'articolo 12 equipara il diritto alla rivalutazione dei trattamenti previdenziali alle condizioni previste per tutti i lavoratori.

L'articolo 13 dispone in ordine alla rideterminazione, da parte delle Camere, dell'ammontare di tutti gli assegni vitalizi e pensioni attualmente erogate, entro sei mesi, in modo da adeguarle alle nuove norme introdotte dal provvedimento in esame. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a quello dell'assegno sociale (comma 1). Per quanto riguarda l'età pensionabile, i parlamentari cessati dal mandato e che attualmente già beneficiano del vitalizio o della pensione continuano a percepire il trattamento previdenziale (riccalcolato con il sistema contributivo come

previsto dal comma 1), anche se non hanno raggiunto i 65 anni di età (comma 2). Invece, gli ex parlamentari che non percepiscono ancora un trattamento previdenziale perché non hanno ancora raggiunto l'età pensionabile beneficeranno del nuovo trattamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età (comma 3). Infine, il comma 4 reca una norma di chiusura che rinvia, per quanto non previsto, alle norme generali di disciplina del sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori del settore statale.

L'articolo 14 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Presenta e illustra quindi una proposta di parere favorevole con tre condizioni e una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il deputato Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) ringrazia il Presidente e rimarca la solidità giuridica della proposta di parere, che viene incontro ad una serie preoccupazioni destinate dal provvedimento in esame. Se, da un punto di vista politico, ci si trova di fronte ad un manifesto di carattere propagandistico, frutto di una rincorsa populista, da un punto di vista giuridico, la proposta di legge presta facilmente il fianco a ricorsi giurisdizionali sotto diversi profili. La proposta di parere evidenzia correttamente due importanti profili di criticità rilevanti ai fini della competenza della Commissione: la retroattività della normativa e l'invasione di campo delle prerogative regionali.

La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal presidente, che risulta ineccepibile sotto il profilo tecnico. Chiede il rinvio dell'esame del provvedimento alla settimana successiva.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, rileva che l'inizio dell'esame del provvedimento è calendarizzato in Aula per la settimana successiva e che pertanto non è possibile rinviare.

Sottolinea come la proposta di parere non entri nel merito della proposta di

legge, che pur suscita perplessità sotto altri aspetti. Esso si limita di evidenziare alcuni aspetti problematici, che possono generare contenzioso, quali ad esempio la mancata differenziazione tra la situazione di chi è già titolare di un diritto e la situazione di chi non ha invece ancora maturato il diritto, e a rimarcare difficoltà applicative, quali l'assenza della previsione di una gestione separata dell'INPS per le Regioni.

La senatrice Pamela Giacomina Giovanna ORRÙ (PD), dopo aver evidenziato la rilevanza politica del provvedimento, dichiara di condividere le condizioni e l'osservazione contenute nel parere, supportate da una nutrita giurisprudenza costituzionale. Esprime quindi il parere favorevole del proprio gruppo.

La senatrice Maria Grazia GATTI (MDP) fa presente che è importante esprimere tempestivamente il parere che contiene riferimenti precisi ed importanti. Il testo in esame sembra ignorare problematiche rilevanti, quali quelle del rapporto

tra poteri e del rispetto delle autonomie costituzionali. Sottolinea un punto politico a suo avviso molto delicato, relativo alla ventilata possibilità di un ricalcolo generale delle pensioni retributive.

Gianpiero D'ALIA, *presidente e relatore*, condivide l'ultima considerazione svolta dalla senatrice Gatti e dichiara che risulterebbe più dignitoso proporre l'abolizione dell'indennità parlamentare e di qualsiasi forma di vitalizio.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

**La seduta termina alle 8.50.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Ristorazione collettiva (S. 2037).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge S. 2037, recante « Disposizioni in materia di servizi di ristorazione collettiva »;

rilevato che il provvedimento, nel dettare norme per l'affidamento e lo svolgimento del servizio di ristorazione collettiva:

interviene principalmente sulla materia « tutela della concorrenza », che l'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

incide altresì sulle materie « agricoltura » e « industria », rimesse alla competenza legislativa delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, nonché sulle materie « tutela della salute » e « alimentazione », attribuite alla competenza concorrente tra Stato e Regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

preso atto che il provvedimento opera numerosi rinvii al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, essendo stato presentato in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo Codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016;

rilevato che l'articolo 3 del disegno di legge prevede che le linee guida per la ristorazione collettiva siano approvate con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle politiche alimentari e forestali, sentite l'Associazione nazionale di comuni italiani (ANCI) e le principali associazioni di settore;

ritenuto opportuno:

assicurare un coinvolgimento delle Regioni nella fase di definizione del citato decreto, poiché quest'ultimo incide sulle materie « tutela della salute » e « alimentazione », di competenza legislativa concorrente fra Stato e Regioni;

che tale coinvolgimento possa essere assicurato tramite la previa intesa in sede di Conferenza unificata, nella quale è rappresentata anche la componente degli enti locali, ciò che farebbe venir meno l'esigenza di acquisire un distinto parere dell'ANCI;

valutati i contenuti dell'articolo 4 che demanda alle Regioni e alle Province autonome i compiti di:

collaborare, nella definizione dei bandi di gara dei contratti relativi alla ristorazione collettiva « in riferimento ai beni alimentari provenienti dal sistema produttivo locale », con « le pubbliche amministrazioni aggiudicatrici » alla definizione dei criteri da inserire nei capitolati di appalto. Tale collaborazione è finalizzata a garantire il « rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci », nonché « i requisiti di qualità, di quantità e di prezzo in relazione alle derrate alimentari richieste » (comma 2);

promuovere la creazione di piattaforme interregionali per la distribuzione di prodotti agroalimentari, al fine di favorirne la diffusione a livello nazionale e l'acquisto da parte delle aziende di ristorazione collettiva (comma 3);

ritenuto che:

L'attuale formulazione del comma 2 possa ingenerare il dubbio in ordine alla legittimità di misure che, nell'ambito della definizione di capitolati d'appalto per l'acquisizione di servizi di ristorazione, favoriscano i « beni alimentari provenienti dal sistema locale » in violazione della disciplina comunitaria della concorrenza. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 292 del 2013, ha infatti censurato una legge (in quel caso regionale) che riconosceva agli utilizzatori di prodotti agricoli di origine regionale un titolo preferenziale per l'aggiudicazione di appalti pubblici, in quanto tale misura era ritenuta lesiva delle disposizioni che vietano la previsione di ostacoli illegittimi agli scambi intracomunitari ai sensi dell'art. 34 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea;

andrebbe riconsiderata la scelta di specificare che la collaborazione richiesta alle Regioni nella definizione dei capitolati di gara sia finalizzata, fra l'altro, al rispetto della disciplina in materia di libera circolazione delle merci, trattandosi di una « materia » presidiata dallo Stato (che peraltro è l'esclusivo titolare della relativa funzione legislativa) e in ordine alla quale le Regioni non vantano una specifica competenza;

ritenuto che con riferimento al comma 3:

sia necessario che il compito di istituire piattaforme regionali sia formulato in termini di facoltà, e non di obbligo;

il perseguimento di tale compito sarebbe favorito dalla eventuale predisposizione di finanziamenti ad *hoc*, anche nell'ottica di garantire una simmetria tra funzioni assegnate e adeguatezza delle risorse;

*esprime:*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) i rinvii operati al decreto legislativo n. 163 del 2006 siano sostituiti con quelli al nuovo Codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni;

2) all'articolo 3 sia assicurato un coinvolgimento delle Regioni nella fase di definizione del decreto di approvazione delle linee guida per la ristorazione collettiva, eventualmente attraverso la previsione della previa intesa sul decreto in sede di Conferenza unificata;

3) sia riformulato l'articolo 4, comma 3, affinché l'istituzione di piattaforme regionali sia disciplinata come una facoltà delle Regioni, e non come obbligo;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti la possibilità di introdurre finanziamenti specifici per la creazione di piattaforme regionali (articolo 4, comma 3);

b) si consideri una riformulazione dell'articolo 4, comma 2, affinché siano escluse possibili interpretazioni della disposizione in ordine alla legittimità di bandi di gara in cui sia attribuito un titolo preferenziale all'utilizzazione di « beni alimentari provenienti dal sistema locale », ciò che contrasterebbe con l'ordinamento dell'Unione europea;

c) andrebbe altresì riconsiderata l'attuale formulazione dell'articolo 4, comma 2, che finalizza il compito, attribuito alle Regioni, di coadiuvare le pubbliche amministrazioni nella definizione dei criteri da osservare nei capitolati d'appalto, fra l'altro, al « rispetto delle norme in materia di libera circolazione delle merci ».



## ALLEGATO 2

**Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo della proposta di legge costituzionale Alfreider ed altri C. 56-B recante « Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina », approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato;

richiamati i pareri precedentemente espressi in data 21 dicembre 2016, nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera, e in data 16 marzo 2017, nel corso dell'esame al Senato;

preso atto che nel corso dell'esame al Senato sono stati soppressi gli articoli 2 e 5 del testo approvato dalla Camera, relativi ai sistemi elettorali del Consiglio provinciale di Bolzano e degli enti locali della provincia di Bolzano;

ricordato che con riferimento ai predetti articoli 2 e 5, introdotti nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, il parere approvato dalla Commissione nel corso dell'esame al Senato conteneva un'osservazione che rimetteva alla Commissione di merito la valutazione dell'opportunità di richiedere il parere o di acquisire in ogni caso l'avviso, anche nell'ambito delle procedure parlamentari di natura conoscitiva, del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul testo approvato dalla Camera;

rilevato altresì che la modifica apportata all'articolo 8 recepisce la seconda osservazione contenuta nel parere approvato nel corso dell'esame al Senato,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

ALLEGATO 3

**Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari (C. 3225 Richetti ed abb.).****PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge C. 3225 Richetti recante « Disposizioni in materia di abolizione dei vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali », adottata come testo base dalla Commissione di merito;

considerato che la proposta di legge in esame è volta all'estensione ai membri del Parlamento del sistema previdenziale contributivo vigente per i dipendenti pubblici;

rilevato che:

l'articolo 3 prevede l'obbligo per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di adeguare ai principi della legge, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati, per i titolari di cariche elettive e che tale obbligo costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica; in caso di mancato adeguamento, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni e alle Province autonome sono ridotti di una somma corrispondente ai risparmi prodotti dall'attuazione delle disposizioni della legge;

il principio del « passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali » è stato già introdotto dal legislatore statale dall'articolo 14, comma 1, lettera *f*), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, e successive modifi-

cazioni, e rafforzato dall'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, e successive modificazioni;

la Corte costituzionale, con le sentenze n. 198 del 2012 e n. 23 del 2014, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con riferimento alle predette disposizioni, dalle Regioni, che lamentavano come la previsione del passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali costituisse non un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica ma una disposizione di dettaglio;

nella richiamate sentenze la Corte costituzionale ha affermato che secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, nell'esercizio della funzione di coordinamento della finanza pubblica, « lo Stato deve limitarsi a porre obiettivi di contenimento senza prevedere in modo esaustivo strumenti e modalità per il loro perseguimento, in modo che rimanga uno spazio aperto all'esercizio dell'autonomia regionale (sentenza n. 182 del 2011); che i vincoli imposti con tali norme possono « considerarsi rispettosi dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali quando stabiliscono un "limite complessivo, che lascia agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa" (sentenza n. 236 del 2013, sentenza n. 182 del 2011, nonché sentenze n. 297 del 2009; n. 289 del 2008; n. 169 del 2007) »; che la disciplina dettata dal legislatore non deve ledere il canone generale della ragionevolezza e proporzionalità dell'intervento normativo rispetto

all'obiettivo prefissato (sentenze n. 236 del 2013 e n. 326 del 2010)»; circa il rapporto tra principi fondamentali e disciplina di dettaglio la Corte ha rilevato che « la specificità delle prescrizioni, di per sé, neppure può escludere il carattere di principio di una norma, qualora essa risulti legata al principio stesso da un evidente rapporto di coesistenzialità e di necessaria integrazione (sentenze n. 237 del 2009 e n. 430 del 2007) » (sentenza n. 16 del 2010); in quest'ottica, « possono essere ricondotti nell'ambito dei principi di coordinamento della finanza pubblica « norme puntuali adottate dal legislatore per realizzare in concreto la finalità del coordinamento finanziario » (sentenze n. 52 del 2010, n. 237 del 2009 e n. 417 del 2005);

L'articolo 3 risulta dunque ripetitivo del principio del « passaggio ad un sistema previdenziale contributivo per i consiglieri regionali » già vigente nel nostro ordinamento, che, pur ponendo un vincolo puntuale per le autonomie regionali, è stato considerato conforme a Costituzione dalla Corte con le richiamate motivazioni;

alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, l'articolo 3 non sembrerebbe poter essere interpretato nel senso di fondare un obbligo per i legislatori regionali di adeguarsi a tutte le disposizioni della proposta di legge, trattandosi in questo caso di una disciplina di dettaglio che risulterebbe lesiva dell'autonomia regionale;

considerato che:

L'articolo 3 non reca una clausola di salvaguardia per le Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano;

la Corte costituzionale, nella richiamata sentenza n. 198 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 138 del 2011, che prevedeva conseguenze di carattere sanzionatorio in caso di mancato adeguamento delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome alle mi-

sure di contenimento della spesa che incidono sull'autonomia costituzionale degli organi regionali;

preso atto che:

L'articolo 5 prevede l'istituzione presso l'INPS di una gestione separata, cui confluiscono le risorse relative al trattamento previdenziale dei parlamentari, con riferimento alla quale è istituito un consiglio di amministrazione, composto dal Presidente dell'INPS e da cinque rappresentanti degli organi interessati, individuati dagli Uffici di Presidenza della Camera e del Senato;

L'articolo 5 non contempla invece misure relative ad un eventuale passaggio delle risorse concernenti i trattamenti previdenziali dei titolari di cariche elettive regionali,

rilevato che:

L'articolo 13 riconosce carattere retroattivo alle nuove disposizioni, prevenendo la rideterminazione degli assegni vitalizi e dei trattamenti previdenziali già in essere sulla base del nuovo sistema contributivo, in tal modo incidendo anche su situazioni giuridiche consolidate;

il principio della retroattività del nuovo sistema contributivo sembrerebbe applicarsi anche ai titolari di cariche elettive regionali, in forza dell'articolo 3;

secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale « al di fuori della materia penale (dove il divieto di retroattività della legge è stato elevato a dignità costituzionale dall'articolo 25 Cost.), l'emanazione di leggi con efficacia retroattiva da parte del legislatore incontra una serie di limiti che questa Corte ha da tempo individuato e che attengono alla salvaguardia, tra l'altro, di fondamentali valori di civiltà giuridica posti a tutela dei destinatari della norma e dello stesso ordinamento, tra i quali vanno ricompresi il rispetto del principio generale di ragionevolezza e di eguaglianza » e la « tutela dell'affidamento legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo

Stato di diritto » (sentenza n. 156 del 2007; nello stesso senso, cfr., *ex multis*, sentenze n. 108 del 2016, n. 282 del 2005, n. 525 del 2000 e n. 416 del 1999);

in particolare, secondo la sentenza n. 216 del 2015, « il valore del legittimo affidamento, il quale trova copertura costituzionale nell'articolo 3 Cost., non esclude che il legislatore possa assumere disposizioni che modifichino in senso sfavorevole agli interessati la disciplina di rapporti giuridici « anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti », ma esige che ciò avvenga alla condizione « che tali disposizioni non tramodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto » (sentenze n. 56 del 2015, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009). Solo in presenza di posizioni giuridiche non adeguatamente consolidate, dunque, ovvero in seguito alla sopravvenienza di interessi pubblici che esigano interventi normativi diretti a incidere peggiorativamente su di esse, ma sempre nei limiti della proporzionalità dell'incisione rispetto agli obiettivi di interesse pubblico perseguiti, è consentito alla legge di intervenire in senso sfavorevole su assetti regolatori precedentemente definiti (*ex plurimis*, sentenza n. 56 del 2015) ». Al legislatore non è, quindi, precluso di emanare norme retroattive, « purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nella esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale" ai sensi della giurisprudenza della Corte EDU » (sentenza n. 146 del 2015; nello stesso senso cfr. sentenze n. 156 del 2014 e n. 264 del 2012);

deve essere altresì richiamata la più recente giurisprudenza sul contributo di solidarietà sulle pensioni di importo elevato, in base alla quale al legislatore è

consentito derogare al principio di affidamento in ordine al mantenimento del trattamento pensionistico maturato purché l'intervento sia configurato come misura del tutto eccezionale, non ripetitiva, che incida esclusivamente sui trattamenti di importo elevato sulla base dei principi di sostenibilità, proporzionalità ed adeguatezza (sentenza n. 173 del 2016);

occorre in ogni caso verificare l'effettiva applicabilità delle disposizioni sulla rideterminazione dei trattamenti dei titolari di cariche elettive regionali, dipendendo tale applicabilità dalla disponibilità da parte delle Assemblee legislative e dei Consigli regionali dei dati necessari per procedere al ricalcolo;

*esprime*

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) l'articolo 3 sia valutato alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa;

2) all'articolo 3, sia in ogni caso introdotta una clausola di salvaguardia che subordini l'applicazione dei principi nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome alla compatibilità con i rispettivi Statuti e con le relative norme di attuazione, tenuto di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 198 del 2012;

3) sia soppresso l'articolo 13, o, in alternativa, sia adeguato alla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, subordinando in ogni caso l'applicazione di eventuali sanzioni per le Regioni inadempienti all'effettiva disponibilità dei dati necessari per procedere alla rideterminazione dei trattamenti;

*e con la seguente osservazione:*

l'articolo 5 sia valutato alla luce di quanto evidenziato in premessa.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	181
Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (articolo 3 della risoluzione del 18 marzo 2015) .....	181
<i>ALLEGATO 1 (Quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dal n. 1/2999 al n. 5/3009)</i> .....	184
Sul riequilibrio del pluralismo informativo – n. 1/2999 .....	182
Chiarimenti sulle caratteristiche e sulle tempistiche del progetto di Rai24, in relazione a possibili veti del Consiglio di Amministrazione rispetto alla figura individuata per la sua direzione – n. 3/3006 .....	182
Informazioni circa le iniziative che Rai intenda assumere nei confronti dei « lavoratori atipici » anche in relazione alla possibilità di una procedura concorsuale diretta alla loro parziale stabilizzazione – n. 4/3007 .....	182
Iniziative dell'azienda dirette ad assicurare il massimo equilibrio nella presenza e nel confronto televisivo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento anche non costituenti gruppo – n. 2/3005 .....	182
Elementi informativi sul recente incremento delle spese da parte della Rai e sul loro oggetto – n. 5/3009 .....	182
Comunicazioni del presidente .....	182
<i>ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 610/2966 al n. 615/2979 e n. 622/3004)</i> .....	188
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	183

*Mercoledì 24 maggio 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO. Intervengono, per la Rai, il direttore generale, Antonio Campo Dall'Orto, e il direttore delle Relazioni istituzionali della Rai, Fabrizio Ferragni.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del

Regolamento della Commissione, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla *web-tv* e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.

**Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (articolo 3 della risoluzione del 18 marzo 2015).**

Roberto FICO, *presidente*, avverte che nell'odierna seduta saranno svolti i quesiti

a risposta immediata presentati dai senatori Gasparri, D'Ambrosio Lettieri e Airola e dai deputati Peluffo e Lupi (*vedi allegato 1*). Ricorda che, secondo quanto stabilito all'articolo 3 della risoluzione approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, il presentatore o, in caso di sua assenza, altro componente del medesimo gruppo, può illustrare il quesito per non oltre tre minuti; il direttore generale risponde per non oltre cinque minuti; il presentatore, o altro componente del medesimo gruppo, può replicare per non oltre tre minuti.

**Sul riequilibrio del pluralismo informativo**  
— n. 1/2999.

Il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII) illustra il quesito.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il senatore Maurizio GASPARRI (FI-PdL XVII).

**Chiarimenti sulle caratteristiche e sulle tempistiche del progetto di Rai24, in relazione a possibili veti del Consiglio di Amministrazione rispetto alla figura individuata per la sua direzione — n. 3/3006.**

Il senatore Alberto AIROLA (M5S) illustra il quesito.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il senatore Alberto AIROLA (M5S).

**Informazioni circa le iniziative che Rai intenda assumere nei confronti dei « lavoratori atipici » anche in relazione alla possibilità di una procedura concorsuale diretta alla loro parziale stabilizzazione**  
— n. 4/3007.

Il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD) illustra il quesito n. 4/3007.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il deputato Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD).

**Iniziative dell'azienda dirette ad assicurare il massimo equilibrio nella presenza e nel confronto televisivo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento anche non costituenti gruppo — n. 2/3005.**

Il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) illustra il quesito n. 2/3005.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il senatore Luigi D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).

**Elementi informativi sul recente incremento delle spese da parte della Rai e sul loro oggetto — n. 5/3009.**

Il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD) illustra il quesito n. 5/3009.

Antonio CAMPO DALL'ORTO, *direttore generale della Rai*, risponde al quesito.

Replica il deputato Maurizio LUPI (AP-CPE-NCD).

Roberto FICO, *presidente*, dichiara quindi concluso lo svolgimento di quesiti a risposta immediata.

**Comunicazioni del presidente.**

Roberto FICO, *presidente*, comunica che sono pubblicati in allegato, ai sensi della risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, approvata dalla Commissione il 18 marzo 2015, i quesiti

dal n. 610/2966 al n. 615/2979 e n. 622/3004, per i quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza della Commissione (vedi allegato 2).

**La seduta termina alle 15.05.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 maggio 2017. – Presidenza del presidente Roberto FICO, indi del vicepresidente Francesco VERDUCCI.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.

ALLEGATO 1

**QUESITI A RISPOSTA IMMEDIATA ALLA SOCIETÀ CONCESSIO-  
NARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO****(dal n. 1/2999 al n. 5/3009).**

GASPARRI, BERNINI, BRUNETTA. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante « Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici », definisce quali principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, con l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003 ha previsto che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, principi ribaditi nell'Atto di indirizzo approvato nel marzo 2011;

i dati forniti dall'Osservatorio di Pavia mostrano come nei telegiornali Rai e nei programmi di approfondimento vi sia una notevole sovraesposizione mediatica del Partito democratico, analizzando gli ultimi tre mesi del 2017;

nel mese di febbraio, il Pd ha registrato un tempo di presenza diretta in voce (TGD) nei telegiornali pari al 32,1 per cento contro il 7,4 di Forza Italia;

a marzo, il Pd ha registrato un TGD nei telegiornali pari al 22,4 per cento contro il 7,2 per cento di FI;

nel mese di aprile, il TGD concesso al Pd nei telegiornali è stato del 25,3 per cento mentre quello di FI ha toccato il 6,3 per cento;

nei programmi di approfondimento informativo di rete a febbraio il Pd ha raggiunto il 44,3 per cento di presenza diretta a fronte dell'8,4 per cento di FI; a marzo il Pd ha raggiunto il 38,6 per cento contro il 6 per cento di FI; ad aprile Pd al 60 per cento, FI al 9,8 per cento;

si chiede di sapere:

se l'azienda non intenda adottare rapide e opportune iniziative finalizzate a colmare la disparità denunciata in premessa e rendere più equilibrati la presenza e il confronto televisivo delle forze politiche. (1/2999)

D'AMBROSIO LETTIERI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

la Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, con l'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato nella seduta dell'11 marzo 2003 ha previsto che tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio, principi ribaditi nell'Atto di indirizzo approvato nel marzo 2011;

l'articolo 3 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante « Testo unico dei servizi media audiovisivi e radiofo-



nici», definisce quali principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

considerato che:

i dati forniti dall'Osservatorio di Pavia mostrano come nei telegiornali Rai e nei programmi di approfondimento vi sia una notevole sovraesposizione mediatica del Governo e del primo partito della maggioranza, analizzando gli ultimi due mesi del 2017;

nel mese di marzo il tempo di presenza complessivo nei notiziari del *prime time* è stato, infatti, di 189 minuti rispetto al totale delle edizioni dei telegiornali, una quota dello spazio per il Governo inferiore rispetto a quella del totale delle edizioni (dal 29 per cento al 24 per cento); anche per i Soggetti Istituzionali si è registrata una quota di tempo in voce inferiore rispetto a quella del totale delle edizioni (dal 15 per cento al 14 per cento). In termini di presenza diretta (TGD), sono in evidenza: PD (24 per cento), M5S (11 per cento), FI (8 per cento), Altri (6 per cento), Lega nord (4 per cento), Alternativa popolare (3 per cento);

per quanto riguarda invece il mese di aprile il tempo di presenza complessivo nei notiziari del *prime time* è stato di 173 minuti. Per i telegiornali del *prime time* si registra, rispetto al totale delle edizioni dei telegiornali, una quota dello spazio per il Governo inferiore rispetto a quella del totale delle edizioni (dal 33 per cento al 25 per cento); anche per i Soggetti Istituzionali si è registrata una quota di tempo in voce inferiore rispetto a quella del totale delle edizioni (dall'11 per cento al 9 per cento). In termini di presenza diretta (TGD), sono in evidenza: PD (30 per cento), M5S (10 per cento), FI (8 per cento), Alternativa popolare (4 per cento), altri (4 per cento), Lega nord (3 per cento);

nei programmi di approfondimento informativo di rete a marzo gli esponenti

del Governo hanno ottenuto l'11 per cento, mentre i Soggetti Istituzionali hanno avuto lo 0,1 per cento dello spazio in voce. In termini di presenza diretta (TGD), sono in evidenza: PD (39 per cento), Lega nord (14 per cento), Altri (11 per cento), M5S (7 per cento), FI (6 per cento), FDI (6 per cento), Movimento Democratici e Progressisti (4 per cento), FDI (3 per cento);

nei predetti programmi, ad aprile gli esponenti del Governo hanno ottenuto il 4 per cento, mentre i Soggetti Istituzionali non hanno avuto spazio in voce. In termini di presenza diretta (TGD), sono in evidenza: PD (60 per cento), Lega nord (14 per cento), FI (10 per cento), FDI (4 per cento), M5S (4 per cento), Altri (4 per cento). Pd al 60 per cento, FI al 9,8 per cento;

si chiede di sapere se la Presidente e il Direttore generale siano a conoscenza dei dati esposti in premessa ed in caso affermativo quali siano le valutazioni in merito;

quali iniziative intendano intraprendere al fine di restituire il massimo equilibrio per la presenza e il confronto televisivo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento anche se non costituite in autonomi gruppi parlamentari. (2/3005)

AIROLA. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

a gennaio 2017, in Commissione parlamentare di vigilanza sulla Rai, il direttore generale Campo Dall'Orto anticipava le caratteristiche della riforma strutturale dell'informazione della televisione pubblica, facendo riferimento alla nuova piattaforma *web* di informazione, Rai24, funzionale alla sostituzione di un « modello verticale » di informazione con un « modello orizzontale »;

la piattaforma Rai24, stando alle informazioni circolate anche sulla stampa nazionale, dovrebbe contare circa 160 per-

sone, di cui 120 giornalisti e 40 tecnici del *web*, assorbite da altre testate, in particolare dal Tg2;

il varo della nuova testata, al vertice della quale è stata proposta la vicedirettrice della struttura di coordinamento editoriale dell'informazione, Milena Gabanelli, non è ancora avvenuto e richiederebbe un passaggio formale nell'ambito del consiglio di amministrazione;

si chiede di sapere:

quali siano, in modo più specifico, le caratteristiche e le relative tempistiche del progetto di Rai24;

se lo stallo nel varo della nuova testata *web* siano riconducibili a veti in seno al consiglio di amministrazione rispetto alla figura individuata per la direzione della stessa. (3/3006)

PELUFFO, VERDUCCI. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

la presenza dei cosiddetti « professionisti atipici », ovvero di collaboratori con partita I.V.A. e, meno diffusi, con contratto di collaborazione senza partita I.V.A., continua da diversi anni a caratterizzare la produzione editoriale della RAI;

i lavoratori atipici, che da stime approssimative elaborate dai sindacati della Rai supererebbero le tremila unità, sono figure professionali di livello elevato quali, ad esempio, esperti tecnico-scientifici, esperti artistici, conduttori, autori di testi, registi/*filmmaker*;

da molti anni si prolungano i rapporti di lavoro tra la RAI e i lavoratori atipici e che il loro ruolo è fondamentale in molti settori concorrendo alla crescita e all'innovazione dell'Azienda;

questa tipologia di lavoratori opera quotidianamente con orari uguali o superiori a quelli dei lavoratori dipendenti, configurando, di fatto, un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato;

a tale condizione di subordinazione, tuttavia, corrisponde una mancanza di diritti e garanzie fondamentali di cui invece dispongono i lavoratori a tempo determinato e indeterminato quali, ad esempio, congedo per maternità, malattia, diritto di sciopero, trattamento di fine rapporto;

i tempi di liquidazione delle fatture vanno spesso ben oltre i sessanta giorni;

a tutto ciò devono essere aggiunte anche le soste determinate a totale discrezione dell'Azienda tra un contratto di lavoro e l'altro;

la prima fase concorsuale svoltasi nel 2015 e basata sull'accordo sindacale del 23 dicembre 2014 che puntava alla stabilizzazione di una parte di atipici, ha portato ad un numero esiguo di assunzioni pari a circa 170 unità tra assistenti ai programmi e programmisti registi;

nella stragrande maggioranza i concorsisti sono stati assunti dalla Rai con contratto a tempo determinato anziché a tempo indeterminato, peraltro senza usufruire dei vantaggi fiscali introdotti dal Governo per le assunzioni a tempo indeterminato, e lasciando fuori dal processo di stabilizzazione una moltitudine di lavoratori rimasti senza diritti;

da notizie fornite da alcuni sigle sindacali interne alla RAI, nell'ambito della trattativa in corso per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, sembrerebbe evincersi che l'Azienda — che non ha mai fornito una stima ufficiale del numero di lavoratori con partita Iva — non sarebbe incline ad assumere personale atipico secondo il metodo della selezione pubblica come già accaduto nel 2015;

tale posizione, ove confermata, sembrerebbe non concordare con le dichiarazioni pronunciate dal Direttore generale dell'Azienda, che nel 2016 aveva annunciato l'avvio di un piano per la stabilizzazione dei lavoratori meno garantiti;

in mancanza di una soluzione per i lavoratori atipici nella trattativa tra

Azienda e Sindacati per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, sembrerebbe che le associazioni rappresentative dei parasubordinati atipici avrebbero manifestato l'intenzione di agire per le vie legali, al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale della condizione di lavoratori subordinati;

si chiede di sapere:

quali misure la Rai intenda assumere nei confronti dei « lavoratori atipici » sopra descritti;

se l'Azienda valuti la possibilità di dare luogo ad una nuova fase concorsuale finalizzata alla stabilizzazione di un congruo numero di atipici sulla base di criteri di selezione ben definiti;

se l'Azienda abbia quantificato le possibili ricadute economiche sul proprio bilancio derivanti da eventuali azioni legali avviate dai suddetti lavoratori. (4/3007)

LUPI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

in virtù della nuova modalità di riscossione del canone (+272.200.000 euro) la Rai ha sostanzialmente aumentato i propri ricavi da euro 2.353.300.000 a euro 2.627.700.000 con un incremento di risorse di euro 292.400.000;

sono aumentati i costi esterni per beni e servizi per euro 18.900.000 (grandi eventi sportivi esclusi);

è aumentato il costo per il personale di euro 39.900.000;

sono aumentati di 249 unità i dipendenti Rai dopo l'assunzione di 460 persone;

i contratti di lavoro autonomo nel 2016 sono stati 244, un numero superiore alla somma di quelli degli ultimi tre anni (2013-2015);

il potenziamento dell'area *digital* è costato euro 24.000.000 con un impatto sulla raccolta pubblicitaria su *web* di più di 800.000 euro (di cui 5.000.000 di euro nel 2015, 5.800.000 del 2016);

il costo per i grandi eventi sportivi è stato di 139.600.000 euro a fronte di maggiori ricavi per pubblicità tabellare di 19.100.000 euro e per sponsorizzazioni/promozioni di 11.600.000 euro;

l'aumento degli ammortamenti, delle svalutazioni e degli accantonamenti, consegna un Risultato Operativo del conto economico 2016 di meno 94.100.000 euro e un risultato complessivo dell'esercizio (dopo le imposte) di meno 12.400.000 euro;

complessivamente, a perimetro invariato rispetto al 2015 e quindi escludendo i grandi eventi sportivi, Rai SpA ha registrato nel 2016 un aumento di costi di 217.300.000 euro;

gli investimenti sono diminuiti di 17.500.000 euro rispetto al 2015 e di 41.500.000 euro rispetto all'obiettivo fissato nel budget preventivo;

si chiede di sapere:

se, a fronte di un significativo incremento delle risorse, ritenga che l'aumento delle spese della televisione di Stato sia stato coerentemente indirizzato a un incremento del prodotto di servizio pubblico piuttosto che a nuove spese per personale e consulenze. (5/3009)

## ALLEGATO 2

**QUESITI PER I QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA  
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE****(dal n. 610/2966 al n. 615/2979 e n. 622/3004).**

BRUNETTA. — *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

l'analisi condotta dall'Osservatorio di Pavia per Centromarca (Associazione Italiana dell'Industria di Marca), in merito alla produzione industriale dei beni di largo consumo nella rappresentazione televisiva, mostra « con particolare riferimento al settore alimentare un quadro preciso con tendenze ben definite »;

nello specifico secondo l'Osservatorio di Pavia « si ravvisa un atteggiamento di pregiudizio nei confronti dell'industria, si coglie una predominanza di fattori culturali soggettivi degli autori, che finiscono per pre-orientare e pre-determinare le tesi e i contenuti presenti nei programmi »;

più precisamente, come specificato dall'analisi sopra citata, « a finire sotto inchiesta sono sempre i soliti prodotti industriali, il confezionato, la marca, che hanno l'onere della prova di dimostrare di essere puliti; al contrario, sono sempre al di sopra di ogni sospetto, e pertanto esulano da ogni necessità di indagine, i prodotti artigianali, il fresco e molti di quelli che passano attraverso canali alternativi rispetto alla grande distribuzione »;

i programmi — continua l'Osservatorio di Pavia — rischierebbero di creare « danni di immagine alle aziende attraverso una parziale e molto soggettiva analisi dei difetti che possono esservi, una rappresentazione frutto più dell'effetto di giochi di parole, musiche e immagini, piuttosto che di un'analisi argomentata secondo logica e fatti »;

a conferma di quanto appena riportato il programma « Indovina chi viene a cena », in onda su Rai tre tutti i lunedì alle ore 21.05, propone una visione dell'alimentazione che non fa altro che enfatizzare la cultura del rifiuto e del sospetto; tanto che la puntata del 10 aprile scorso è stata interamente dedicata all'allevamento, alla preparazione e alla consumazione degli insetti, nuovo *business* dell'alimentazione;

ad avviso dell'interrogante è del tutto evidente che l'Industria dei Beni di Consumo, con particolare riferimento a quella alimentare, è oggetto di discredito da parte delle trasmissioni del servizio pubblico radiotelevisivo nelle quali, il più delle volte, sono fornite agli ascoltatori informazioni palesemente false e diffamatorie in merito ai prodotti alimentari commercializzati sul mercato generando un grave danno non solo alla reputazione delle aziende del settore alimentare, ma anche a tutto il sistema economico che esse contribuiscono a sostenere:

si chiede di sapere:

se i vertici della Rai non intendano verificare quanto riportato in premessa;

se non ritengano necessario assumere le opportune iniziative al fine di arginare la trasmissione di programmi televisivi che forniscono indicazioni distorte e diffamatorie in merito ai prodotti alimentari commercializzati sul mercato garantendo ai cittadini una corretta informazione e tutelando lo stesso servizio pubblico.  
(610/2966)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue. Il*

*servizio citato nell'interrogazione di cui sopra prende spunto da un'inchiesta giornalistica incentrata sull'attualità: secondo la FAO tra circa trent'anni la popolazione mondiale supererà la soglia dei dieci miliardi di individui e per fronteggiare i problemi della fame, della malnutrizione è necessario prendere atto che le risorse attuali del pianeta, in primis l'acqua, non sono infinite. L'Unione Europea, il governo italiano e l'industria alimentare hanno una particolare attenzione a tutte le tecniche innovative che possano da un lato diminuire l'impatto in termini di inquinamento della produzione di cibo e dall'altro soddisfare i crescenti bisogni alimentari.*

*La puntata sugli insetti commestibili prende spunto proprio dalla prospettiva della FAO che vede nell'allevamento di questi animali una valida alternativa in termini di apporto di proteine ai classici allevamenti bovini, suini, equini e di pollame. Il vantaggio è nello scenario futuro di produrre cibo proteico con una grande resa, un costo molto basso e una forte sostenibilità non richiedendo l'uso di insetticidi, pesticidi e diserbanti e diminuendo fortemente le emissioni di CO<sub>2</sub>. Un regolamento europeo che entrerà in vigore nel 2018 renderà possibili gli allevamenti in tutti i paesi dell'Unione entrando nel dettaglio dei metodi di allevamento e distribuzione. Capofila tra gli Stati dell'Unione è l'Olanda dove il livello di produzione e distribuzione di insetti è già alto.*

*Da ultimo, si segnala che «Nutrire il futuro» è il tema della convention organizzata dal Corriere della Sera lo scorso 4 maggio a Napoli per analizzare i nuovi metodi di produzione alimentare in un'ottica di sostenibilità, high tech, sperimentazioni molecolari degli chef e coltivazioni di alghe, insetti e meduse. Alla manifestazione ha partecipato anche il Ministro per le politiche agricole Maurizio Martina.*

**MARGIOTTA.** – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

*nell'audizione dello scorso 19 aprile il sottoscritto è intervenuto ponendo diverse*

*questioni relative al bilancio Rai Spa 2016, in particolare chiedendo spiegazioni sulle cosiddette « prime utilizzazioni » che nel 2016 sono state pari a 244 unità, un numero superiore alla somma di quelle registrate nei tre anni 2013-2014-2015, nonché informazioni di dettaglio sulla spesa sostenuta per il potenziamento dell'area digital, pari a quanto si apprende a 24.000.000 di euro di cui 2.500.000 per consulenze e collaborazioni;*

*nella replica del 26 aprile in Commissione la Presidente Maggioni, nell'evidenziare l'importanza di tali accertamenti ancora non disponibili, si è riservata di fornire al più presto i dettagli di spesa alla Commissione;*

*si chiede di sapere:*

*in tempi rapidi le risposte che nella suddetta seduta la Presidente si è riservata di fornire.* (611/2967)

**RISPOSTA.** – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Per quanto riguarda il tema delle prime utilizzazioni, si ritiene in primo luogo opportuno mettere in evidenza come nell'esercizio 2016 la Rai – nell'ambito del più complessivo processo di trasformazione da broadcaster a media company – sia intervenuta in modo molto netto sul fronte dell'innovazione, sia dell'offerta delle reti generaliste (per le quali sono stati realizzati ben 36 nuovi programmi, contro i 43 realizzati nell'arco dell'intero triennio 2013-2015) anche implementando nuovi contenuti su programmi già esistenti. Tale operazione ha richiesto l'inserimento in azienda di nuove professionalità. Sotto il profilo prettamente quantitativo, il valore di 244 si riferisce al numero « lordo » dei contratti di prima utilizzazione stipulati nel corso del 2016; per una più puntuale lettura del dato, è opportuno considerare che lo stesso include:*

*20 nominativi con più contratti;*

*27 casi che avevano stipulato un contratto in un periodo antecedente al 2011;*

33 collaboratori che in realtà erano già stati utilizzati pur se per una prestazione di diversa tipologia.


Tenendo conto degli elementi sopra sintetizzati, si perviene pertanto alla determinazione di un numero di unità di prima utilizzazione pari a 164.

Sotto il profilo organizzativo, qualsiasi genere di collaborazione prevede un percorso di valutazione oggettiva dei bisogni cui devono corrispondere professionalità adeguate. Per la loro formalizzazione si segue una procedura che prevede numerosi passaggi autorizzativi. Le richieste di nuove collaborazioni sono inoltrate dopo aver verificato la disponibilità di personale interno rispondente alle caratteristiche ricercate, tanto all'interno della Rete quanto attraverso la richiesta ai colleghi del personale delle altre Direzioni Editoriali e la consultazione di strumenti informatici ad hoc. Un discorso ulteriore merita il settore digital, i cui profili professionali fino a poco tempo fa in Rai nemmeno esistevano. Senza il necessario apporto di alcune collaborazioni esterne, la strategia che ha consentito a Rai, ad esempio, di realizzare in breve tempo Rai Play non sarebbe stata in alcun modo attuabile.

Sul tema delle prime utilizzazioni il Consiglio di Amministrazione, al termine di un

confronto approfondito nel corso della seduta del 4 maggio, ha convenuto, d'intesa con il Direttore Generale, di definire dei criteri più restrittivi degli attuali per l'accesso alle prime utilizzazioni, sempre improntati alle logiche di trasparenza e merito.

Per quanto concerne invece il dato di 24 milioni di euro, questo si riferisce al maggior impegno Rai nel 2016 rispetto al 2015 per il potenziamento dell'offerta e dell'area digital. Tale potenziamento – che ha riguardato per circa 22 milioni di euro l'offerta e per 2 milioni di euro l'area digital – è stato reso possibile grazie al favorevole andamento delle risorse 2016 rispetto al 2015 (+342 milioni di euro). In tale contesto, il potenziamento dell'offerta e del digital ha trovato integrale copertura nell'incremento dei ricavi pubblicitari e degli altri ricavi e nelle ottimizzazioni realizzate sui costi esterni, complessivamente pari a 70 milioni di euro. Il maggiore gettito derivante dai canoni, pari a 272 milioni di euro, è stato invece destinato al rafforzamento patrimoniale della Società (163 milioni di euro), concorrendo inoltre alla copertura della significativa variazione dei costi esterni legata principalmente ai grandi eventi sportivi che hanno assorbito 155 milioni di euro.



LUPI. – Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:

la trasmissione « Report », in onda ogni lunedì alle 21:30 su Rai3, in data lunedì 10 aprile 2017 ha dedicato parte della puntata ad un'inchiesta relativa ad ENI;

in occasione di tale puntata si accusava la prima azienda italiana di essere

coinvolta tramite i suoi vertici in ingenti operazioni di corruzione in Nigeria, indirettamente lanciando anche pesanti accuse ad uno Stato sovrano;

sempre riguardo ad ENI si accusava l'azienda di non aver voluto dare risposte alla trasmissione durante la realizzazione della puntata, nonostante ENI abbia pub-

blicamente dichiarato il contrario e addirittura risposto *live* dalla sua pagina Facebook durante la messa in onda della puntata;

chiede di sapere:

quale sia la distinzione tra giornalismo d'inchiesta e tutela della presunzione di innocenza e se risulti opportuno inserire il servizio pubblico in una inchiesta di cui tra l'altro non si è ancora giunti neanche all'udienza preliminare.

(612/2968)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Gli obiettivi principali che la Rai si pone nello sviluppo dell'offerta di approfondimento informativo sono quelli — come previsto dal Contratto di servizio — di:*

*garantire un rigoroso rispetto della deontologia professionale da parte dei giornalisti e degli operatori del servizio pubblico, i quali sono tenuti a coniugare il principio di libertà con quello di responsabilità;*

*assicurare il rispetto dei canoni di pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza, nonché dei principi di correttezza, lealtà e buona fede dell'informazione;*

*favorire lo sviluppo del senso critico, civile ed etico della collettività nazionale, nel rispetto del diritto/dovere di cronaca, della verità dei fatti e del diritto dei cittadini ad essere informati;*

*mettere in atto i principi di imparzialità, completezza e correttezza, nel rispetto della dignità e della privacy delle persone e ad assicurare comunque un contraddittorio adeguato, effettivo e leale.*

*In tale contesto la redazione del programma ha contattato i vertici dell'ENI per richiedere all'Azienda un contraddittorio a mezzo intervista, oltre che per una partecipazione diretta in studio. L'azienda ha preferito dare risposta scritta, declinando l'invito alla presenza in trasmissione.*

NESCI. — *Alla Presidente della Rai — Premesso che:*

*con proprio bando del 24 febbraio 2014, la Rai ha avviato una procedura diretta ad individuare 100 giornalisti professionisti da inserire nell'organico aziendale;*

*concluse le prove stabilite, nell'ottobre 2015 sono state approvate due graduatorie: una riguardante i 100 vincitori, l'altra i concorrenti giudicati idonei;*

*la Rai è impresa pubblica costituita per il soddisfacimento di finalità di interesse generale;*

*lo Stato ha una rilevante partecipazione nell'azionariato della stessa Azienda, che in regime di concessione opera nel settore dei servizi pubblici di telecomunicazioni radio e televisive;*

*per tali ragioni la Rai dovrebbe osservare le norme comunitarie di evidenza pubblica e quelle interne attuative, nonché i principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità, pure di derivazione comunitaria;*

*l'articolo 8 del Testo unico degli impiegati civili dello Stato e s.m.i. — D.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dall'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305 — stabilisce che «nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria stessa»;*

*pertanto, in caso di necessità di assumere nuovo personale, ma con riferimento al medesimo profilo professionale del concorso bandito, l'ente può ricorrere all'istituto dello scorrimento delle graduatorie;*

*l'articolo 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha disposto che «le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un*

termine di tre anni dalla data di pubblicazione», salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali;

al fine di contenere la spesa e di razionalizzare l'uso delle risorse umane ed economiche, è stata approvata la disposizione di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, in tema di scorrimento, che ha prorogato al 31 dicembre 2016 – successivamente prorogata al 31 dicembre 2017, dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 – l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, cioè le graduatorie redatte dopo il 2003;

vi sono stati, insomma, diversi e specifici interventi di legge per l'utilizzo dello scorrimento delle graduatorie al fine di coprire i posti vacanti in ambito pubblico, così evitando nuovi concorsi, comunque onerosi e in ogni caso determinanti una dilatazione dei tempi di reclutamento del personale necessario;

in una nota dell'Usigrai del marzo u. s., si legge che «l'Azienda, pur concordando con il Sindacato sull'opportunità di avviare una nuova selezione pubblica, ha sottolineato la difficoltà legata al reperimento delle risorse necessarie»;

all'interrogante appare allora più utile, più economica e più efficace la soluzione, per le necessità di reclutamento del personale in predicato, che la Rai proceda allo scorrimento della graduatoria degli idonei approvata in seguito alla suddetta procedura selettiva, anche in considerazione del servizio pubblico che l'Azienda svolge per concessione;

si chiede di sapere:

quali siano le specifiche determinazioni della Rai e i relativi tempi previsti in merito al reclutamento del personale giornalistico di cui l'Azienda abbisogna.

(613/2970)

RISPOSTA. – *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Con riferimento al tema specifico dello scorrimento della graduatoria del concorso, si segnala che lo scorso mese di marzo l'Azienda ha comunicato all'Usigrai che avrebbe proceduto ad effettuare circa 40 assunzioni di risorse destinate alla TGR procedendo allo «scorrimento» della graduatoria, nell'ambito della vigenza triennale della stessa, fino al numero 196 (201 per effetto dei casi di «ex aequo»). Una verifica congiunta della situazione sarà comunque effettuata entro la fine del corrente anno.*

*Tale determinazione si inserisce nell'ambito del più complessivo processo di trasformazione della Rai in «media company» ed alle connesse esigenze di organico, per il quale la Rai ha:*

*proseguito un piano di investimenti tecnologici e infrastrutturali per la «digitalizzazione» dei processi produttivi;*

*avviato il progetto di Rai Accademy, un importante polo formativo a supporto dell'evoluzione delle professionalità in coerenza con la logica della media company;*

*avviato il progetto di sviluppo «digitale» delle competenze, anche in ambito social, e della creazione di un unico portale web dell'informazione.*

*In questo contesto, ancora, si inquadrano la più generale «mappatura» delle professionalità giornalistiche, già avviata da oltre un anno, e lo specifico assessment delle competenze giornalistiche digitali, che potrà consentire l'individuazione delle migliori professionalità a supporto della trasformazione in media company. Conseguentemente le eventuali lacune d'organico che deriveranno dal complessivo processo di trasformazione potranno essere valutate tenendo conto dello sviluppo delle tecnologie, dell'evoluzione delle professioni e della conseguente ottimizzazione dei processi.*

CROSIO. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai – Premesso che:*

*nell'ultimo mese sui canali Rai è stato riservato molto spazio ai Trattati di Roma e alla festa dell'Europa, con speciali*



del tg1, con ore di trasmissioni dedicate (il 17 marzo, il 22 marzo, il 25 marzo) e con la messa in onda di uno *spot* che mette in evidenza esclusivamente gli aspetti positivi dell'Unione Europea e l'importanza per l'Italia di farne parte, con un intento che non lascia spazio ad una libera interpretazione, con affermazioni tipo « con l'Europa unita puoi dare un futuro ai tuoi figli »;

il servizio pubblico radiotelevisivo ha come *mission* quella di fornire un'informazione completa, imparziale e obiettiva, che, nel caso specifico, si dovrebbe tradurre in una presentazione dei diversi aspetti che connotano la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, quindi anche quelli negativi;

nel vigente contratto di servizio, che vincola la concessionaria pubblica al Ministero dello sviluppo economico, è specificato, all'articolo 4, che la Rai assicura la qualità dell'informazione quale imprescindibile presidio al pluralismo, indipendenza e apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo. Considerato che esistono degli schieramenti politici che hanno dubbi sull'appartenenza dell'Italia all'Europa e sull'utilizzo della moneta unica, nel fatto che la Rai si presti a sostenere esclusivamente gli aspetti positivi legati all'appartenenza all'Unione Europea, si ravvisa una chiara posizione politica a favore di una sola parte, quanto mai inopportuna da parte di un'azienda che svolge un servizio pubblico e che dovrebbe quindi rappresentare l'intera popolazione dei cittadini utenti;

l'articolo 2, comma 3, lettera o), del medesimo contratto indica fra i principi generali del servizio pubblico quello di promuovere la crescita del senso di appartenenza dei cittadini italiani all'Unione Europea e questo sarebbe possibile solo attraverso una rivitalizzazione dei tessuti ancora sani degli Stati Membri per rifondare un'Europa dei popoli e dei territori, partendo dall'unità politica del vecchio continente su base macroregionale, allontanandosi dall'attuale Europa monetaria, finanziaria e tecnocratica:

si chiede di sapere:

se lo *spot* in questione è stato prodotto con i soldi pubblici, derivanti dal pagamento del canone che tutti i cittadini utenti sono tenuti a versare e a quanto ammonta il costo totale della produzione dello *spot* medesimo;

come la Direzione giustifichi l'inopportunità di dedicare così rilevante tempo di trasmissione a programmi, speciali e *spot* europeisti che, in contrasto con quanto previsto dal contratto di servizio, presentano una realtà esclusivamente positiva che nei fatti è parziale e incompleta, rappresentando solo una parte della cittadinanza e una parte delle forze politiche, e non promuovono la crescita del senso di appartenenza ad una vera Europa attraverso la riscoperta delle radici culturali comuni. (614/2978)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*I Trattati di Roma – siglati il 25 marzo del 1957 tra 6 Stati europei: Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo per l'istituzione della Comunità economica europea – costituiscono il punto di partenza della costruzione europea; la celebrazione di tale ricorrenza, pertanto, rappresenta anche l'occasione per spiegare quali siano i cardini del progetto europeo e per raccontare in che modo incida sulla vita dei cittadini. In tale contesto il servizio pubblico non poteva – in linea peraltro con il Contratto di servizio – che dedicare ampi spazi all'evento programmando importanti iniziative editoriali.*

*In ogni caso, la Rai dedica alle questioni europee un importante volume di programmazione, quantificabile a livello annuo sulle sole reti generaliste oltre le 1000 ore. In tale ambito trovano ovviamente spazio tutte le posizioni (sia quelle favorevoli che quelle contrarie) con l'obiettivo – ancora come previsto dal Contratto di servizio – di rispondere al « diritto dei cittadini ad essere informati ».*

*Da ultimo, per quanto concerne il tema dello spot, si evidenzia che questo è stato ideato all'interno dell'azienda, mentre all'e-*

sterno sono state realizzate le attività tecnico-operative di montaggio e confezione (per le quali sono state impiegate risorse esterne a prezzi di mercato, stabiliti all'interno di uno specifico accordo quadro).

CROSIO, CAPARINI. – *Alla Presidente e al Direttore generale della Rai* – Premesso che:

dal 15 marzo 2017 stanno andando in onda, in seconda serata su Rai 2, le puntate del programma, condotto da Giulia Innocenzi, « *Animali come noi* », dichiaratamente vegana e « animalista militante » e quindi assolutamente non imparziale;

secondo la Innocenzi si tratterebbe di un reportage con finalità di denunciare « le pratiche illegali » della zootecnia « *made in Italy* »;

il programma nella realtà ha preso di mira casi già noti millantando però che tutto il comparto sia viziato da pratiche illegali;

nella prima puntata, la Innocenzi si è servita di persone incappucciate che lei stessa definisce « attivisti e animalisti » che di notte, con l'aiuto di un « palo », entrano illegalmente in un allevamento di suini, concorrendo in varie fattispecie di reati;

uno degli scopi del servizio pubblico è quello di aumentare il grado di educazione civica e non certo legittimare comportamenti delittuosi;

le puntate sono caratterizzate dall'evidente intento di generalizzare, facendo credere ai consumatori che tutte le imprese italiane, in particolare quelle che allevano gli animali, sono avvezze a questi atteggiamenti;

la manifesta parzialità della Innocenzi, che si dichiara giornalista pur non avendo mai superato l'esame per sua stessa ammissione, sta danneggiando in maniera irreversibile l'immagine delle mi-

gliaia di imprese zootecniche italiane che producono eccellenze e che rispettano le leggi;

le immagini, spesso forti, che possono toccare la sensibilità di chi le guarda, le musiche in stile « *noir* », sono palesemente finalizzate a veicolare l'opinione pubblica su di uno stile di vita che non prevede consumo di carne: il tutto in un periodo in cui gli effetti negativi della dieta vegana, soprattutto sui bambini, sono al centro del dibattito medico;

il programma punta solo a disincentivare l'uso di carne e di prodotti derivati da animali, nonostante studi dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dimostrano come l'aumento della aspettativa di vita degli uomini è direttamente proporzionale al consumo di proteine animali;

le immagini che sono andate in onda e le informazioni date non rappresentano, per fortuna, la normalità degli allevamenti italiani;

al netto dell'assoluto rispetto delle regole e della tutela del benessere degli animali, un simile programma inevitabilmente porta ripercussioni sul settore zootecnico, già in crisi, e a cascata su tutto l'indotto favorendo parallelamente importazioni di carni di dubbia qualità dall'estero;

il rischio di un ulteriore calo della produzione potrebbe portare alcune aziende a chiudere la loro attività, con inevitabili contraccolpi sull'economia e sul versante occupazionale, in quanto la produzione si basa sulla domanda;

decine di aziende e diversi consorzi sono seriamente intenzionati a chiedere risarcimenti danni di diverse decine di milioni di euro al servizio pubblico per la mistificazione operata da Rai 2 della realtà produttiva zootecnica italiana;

RAI Spa è a totale partecipazione pubblica, il 99,56 per cento del capitale è detenuto dal Ministero dell'economia e

delle finanze ed eventuali condanne al risarcimento contemplano un danno erariale;

RAI Spa opera in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e deve garantire un'informazione veritiera e imparziale, senza condizionamento dell'opinione pubblica:

si chiede di sapere:

quali misure intendano adottare al fine di impedire che la Rai fornisca informazioni incomplete, parziali e faziose sulle imprese zootecniche italiane, che generano negli utenti un senso di panico sulle proprie abitudini alimentari e insinuano dubbi e incertezze sulla integrità di tutte le numerose aziende impegnate con serietà e correttezza nel settore;

se, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritengano di dover bilanciare, all'interno dei programmi trasmessi sulle reti Rai, i servizi che sottolineano criticità sulle imprese che allevano animali con altri volti ad evidenziare le eccellenze italiane nel medesimo settore, col duplice scopo di rendere un servizio pubblico di qualità con informazioni chiare e veritiere e, al contempo, di salvaguardare le aziende che lavorano con trasparenza nel rispetto delle leggi, per scongiurare un immeritato danno reputazionale ed economico per il comparto produttivo, fondamentale risorsa del nostro Paese. (615/2979)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione in oggetto si informa di quanto segue.*

*Il programma «Animali come Noi» si pone l'obiettivo di informare i telespettatori su specifici episodi senza voler creare allarmismi incondizionati, anche attraverso la messa in evidenza di come la stragrande maggioranza degli operatori operi nel pieno rispetto della legalità, come ampiamente documentato dalle interviste in studio; in tale contesto si inseriscono i casi di denuncia di situazioni irregolari quali i «blitz» presentati nel corso della trasmissione, che sono serviti anche alla magistratura per intervenire oppure ai Nas dei*

*Carabinieri per comminare multe o, nei casi più gravi, chiudere stabilimenti irregolari.*

*In ogni caso diverse testimonianze nei filmati e anche nelle dichiarazioni in studio fanno riferimento esplicito alla necessità di mangiare carne, al pericolo di un oltranzismo vegano e alla necessità di sfatare false affermazioni sul pericolo della carne nel nostro regime alimentare.*

*Per quanto riguarda il rapporto con le aziende potenzialmente danneggiate dai contenuti del programma, nella consapevolezza della complessità di riuscire a contemperarne le relative aspettative con la necessità di fornire una informazione puntuale, la redazione del programma ha avviato un proficuo rapporto diretto di collaborazione con l'obiettivo di poter rappresentare in modo completo tutti i diversi punti di vista: in tale contesto, ad esempio, si inserisce la presenza in studio di autorevoli rappresentanti delle categorie merceologiche interessate.*

FABBRI, PEZZOPANE, ALBANO, D'ADDA, PUPPATO, FAVERO. — *Al Direttore generale della Rai* — Premesso che:

con determinazione n. 69 del 17 marzo 2017 la Rai — Radiotelevisione Italiana S.p.A. ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. n. 50 del 2016 per l'affidamento, tramite stipula di un Accordo Quadro, del servizio di *contact center* (GARA n° 6698681);

l'importo complessivo dell'Accordo Quadro è stato stimato in Euro 5.353.634,40 IVA esclusa per una durata di 18 mesi ovvero, in caso di esercizio dell'opzione di rinnovo di ulteriori 6 mesi per un importo aggiuntivo di euro 1.751.514,8 agli stessi patti e condizioni, in complessivi euro 7.105.149,2 IVA esclusa;

l'appalto sarà aggiudicato in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in ragione della seguente formula:

1. PT (punteggio tecnico) massimo 70 punti; 2. PE (punteggio economico) massimo 30 punti;

nel disciplinare di gara è stabilito che: «L'aggiudicatario è tenuto all'espletamento delle procedure finalizzate a garantire la prosecuzione del rapporto di lavoro con il personale attualmente impiegato nel servizio, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 10, della Legge 28 gennaio 2016, n. 11 e dalla regolamentazione ivi richiamata. A tal fine si segnala che allo stato attuale sono impiegati nell'esecuzione dell'appalto 4 team Leader, 2 Supervisor, 14 operatori di call center a tempo indeterminato.»;

la succitata normativa prevede che: «in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di *call center*, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale»;

la documentazione di gara elaborata dalla RAI non fornisce alcuna informazione circa: CCNL con cui è inquadrato il personale attualmente impiegato nell'esecuzione dell'appalto; livelli ed anzianità nel ruolo; costi del personale per cui le aziende che intendano partecipare alla gara d'appalto non hanno tutti gli elementi per stimare il costo dell'attuale personale in forza, con elevati rischi per la tutela dell'occupazione prevista dalla normativa attualmente vigente;

l'articolo 1, comma 243, della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. legge di stabilità), prevede quanto segue: «Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.»;

nella documentazione di gara è riportato quanto segue: «Nell'Offerta Economica dovranno essere indicati: lo sconto unico percentuale offerto da applicarsi alle basi di gara indicate al par. «OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO»; l'ammontare dei propri costi aziendali concernenti l'adempiimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice; ai sensi del nuovo comma 10 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come sostituito dall'articolo 1 comma 243 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (c.d. legge di stabilità), l'ammontare delle spese relative al costo del personale;

in sintesi la RAI, pur richiedendo alle aziende di indicare l'ammontare delle spese relative al costo del personale, prevede l'attribuzione del punteggio economico in base allo sconto unico percentuale offerto sul totale dell'importo dell'appalto (che include anche il costo del personale), derogando quindi al principio espresso nella succitata legge di stabilità;

la gara in oggetto, seppur richiamando le recenti disposizioni normative, non fornisce indicazioni chiare tali da garantire la continuità del rapporto di lavoro alle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento e da escludere dalla valutazione dell'offerta migliore le spese relative al costo del personale;

si chiede di sapere:

se la RAI fornisca indicazioni più puntuali nella documentazione di gara al fine di garantire i principi sopra richiamati. (622/3004)

RISPOSTA. — Per quanto riguarda i contenuti della gara, la Rai ha ritenuto — in linea con la propria politica gestionale in

merito – di tutelare il personale attualmente impiegato nello svolgimento delle attività oggetto di gara (circa 20 persone) inserendo nel disciplinare della procedura apposita clausola sociale in applicazione dell'articolo 1 comma 10 legge 11/2016. I dati relativi al personale attualmente impiegato nel contact center sono stati, successivamente alla pubblicazione del bando di gara, pubblicati sul sito internet nell'ambito della documentazione di gara, così come forniti e aggiornati dall'attuale appaltatore.

I dati pubblicati hanno consentito alle imprese interessate di avere tutti gli elementi per poter formulare le proprie offerte, avendo presente i dati relativi al costo del personale impiegato. Si rappresenta anche che « l'adozione delle misure a tutela dei livelli occupazionali » è stata inserita nei criteri di valutazione tecnica delle offerte relativi al modello organizzativo proposto per la gestione dei servizi in produzione. Verranno pertanto premiate le offerte che prevedano tutele dei livelli occupazionali migliorative rispetto a quanto previsto dalla legge.

Per quanto attiene invece alla valutazione delle offerte, la Rai ha pienamente rispettato la norma inserita nella legge di stabilità 2017 in riferimento ai servizi di call center (che prevede come l'offerta migliore sia determinata al netto delle spese relative al costo del personale); nello schema di offerta economica, infatti, è previsto che il costo del personale venga espressamente indicato, evidenziandolo in modo separato rispetto all'importo totale offerto.

Il concorrente dovrà infatti dimostrare che lo sconto offerto è stato formulato senza ribassare il costo del lavoro e che, pertanto, sono rispettati i livelli retributivi e contributivi del personale impiegato. In altri termini, il costo del personale non può essere assoggettato a ribasso; qualora dalle verifiche effettuate dalla stazione appaltante risultasse tale circostanza, il concorrente verrà escluso dalla procedura.

Da ultimo si precisa che la Rai ha attuato la disposizione in questione adeguandosi alla giurisprudenza, alle indicazioni ANAC (più in particolare l'atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014 e il parere n. 26 del 5 agosto 2014), nonché alla prassi di settore formatesi sull'analoga disposizione contenuta nel previgente codice appalti 2006 (articolo 82, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163/2006 che pure prevedeva la determinazione del prezzo più basso al netto delle spese relative al costo del personale).

Tutto ciò premesso, nel ribadire la costante attenzione della Rai alla tutela occupazionale dei lavoratori impiegati nei suoi appalti, si segnala che su questo specifico bando di gara sono stati espressi apprezzamenti particolarmente positivi (più in particolare da parte del Direttore Generale dell'Inps, del Presidente della Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, della FISTEL CISL, ecc.). La FISTEL CISL, come riportato dalle agenzie di stampa, ha suggerito all'INPS per la propria gara call center (sede dell'Aquila: circa 560 persone) di ispirarsi proprio al bando di gara Rai.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

#### S O M M A R I O

Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Gerarda Pantalone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	198
Comunicazioni della Presidente .....	199

*Mercoledì 24 maggio 2017. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.*

#### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Gerarda Pantalone.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

*(La Commissione concorda).*

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Gerarda Pantalone, dedicata al tema del ruolo della criminalità organizzata nello sfruttamento dei flussi migratori illegali, anche con riferimento alle recenti vicende del CARA

di Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone.

Gerarda PANTALONE, *Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare osservazioni e quesiti la presidente Rosy BINDI, i deputati Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), Giulia SARTI (M5S), Davide MATTIELLO (PD), Andrea VECCHIO (MISTO), Ernesto MAGORNO (PD) e i senatori Rosaria CAPACCHIONE (PD) e Ciro FALANGA (ALA) ai quali risponde l'audita.

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

*(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).*

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il Prefetto Pantalone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**Comunicazioni della Presidente.**

Rosy BINDI, *presidente*, comunica che martedì 30 maggio prossimo, una delegazione della Commissione si recherà in missione presso la prefettura di Roma per un approfondimento sulla situazione della

criminalità organizzata in provincia di Roma e nel Basso Lazio.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) .....	200
Sui lavori del Comitato .....	200

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI).**

Il Comitato procede all'audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), generale Mario PARENTE, il quale svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (LN-Aut), i senatori CASSON (Art.1-MDP), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC), MARTON (M5S)

e Paolo ROMANI (FI-PdL XVII) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**Sui lavori del Comitato.**

Al termine della audizione in titolo, il PRESIDENTE rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori. Intervengono in merito i senatori CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (Misto-UDC) e MARTON (M5S) e i deputati GUERINI (PD) e VILLECCO CALIPARI (PD).

**La seduta termina alle 17.45.**



# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

### S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	201
<i>ALLEGATO (Testo integrale della relazione)</i> .....	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	201

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione.**

*(Seguito e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame, iniziato nella seduta del 17 gennaio 2017, della proposta di relazione, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, sull'« Assetto normativo del settore delle Casse previdenziali private ».

Lello DI GIOIA, *presidente*, avverte che il testo integrale della relazione in titolo sarà pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta odierna (*vedi allegato*).

La deputata Titti DI SALVO (PD), *relatrice*, e il deputato Giuseppe GALATI (SC-ALA CLP-MAIE), *relatore*, illustrano il contenuto della proposta di relazione sull'assetto normativo del settore delle Casse previdenziali private.

Lello DI GIOIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione illustrata dai relatori.

La Commissione approva all'unanimità la relazione.

Lello DI GIOIA, *presidente*, propone che tale relazione approvata dalla Commissione sia trasmessa alla Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera dei deputati, stampandola come Doc. XVI-*bis* n. 12.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 14.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Lello DI GIOIA.*

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

ALLEGATO

**Relazione in tema di assetto normativo del settore delle casse previdenziali private****(Relatori Titti DI SALVO e Giuseppe GALATI)**

La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ha intrapreso il 26 novembre 2014 un'indagine conoscitiva sulla gestione del risparmio previdenziale da parte dei Fondi pensione e Casse professionali, con riferimento agli investimenti mobiliari e immobiliari, e tipologia delle prestazioni fornite, anche nel settore assistenziale, il cui termine fissato al 31 dicembre 2015, successivamente prorogata prima al 31 dicembre 2016 e poi al 31 dicembre 2017 al fine di approfondire le tematiche relative all'assetto organizzativo del settore della previdenza privata. A tal fine è stato svolto un ampio ciclo di audizioni con i principali esponenti del settore.

La presente relazione, traendo spunto da tale indagine, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, intende formalizzare l'orientamento in merito ad un riassetto complessivo del settore. Al fine di dare un contributo più specifico si è ritenuto di allegare alla relazione uno schema di intervento normativo che traduce i principi individuati.

Il settore della previdenza relativa ai liberi professionisti, gestita da enti previdenziali privati, è stato normato da più di venti anni, sia per le casse che già sussistevano nella forma di enti pubblici (cosiddette casse privatizzate), in base al disposto del decreto legislativo n. 509 del 1994, sia per quelle costituite direttamente in forma di persone giuridiche private, ai sensi del decreto legislativo n. 103 del 1996.

A distanza di un adeguato periodo di tempo occorre procedere ad una revisione del sistema, al fine di apportare opportuni

adeguamenti ed eliminare le incertezze normative che in tale periodo di tempo si sono prodotte. L'obiettivo del riordino è garantire l'autonomia delle casse, facendo sì che esse possano assolvere nel settore previdenziale la funzione pubblica di rilevanza costituzionale individuata dall'articolo 38, tutelando i diritti degli assicurati ad usufruire delle prestazioni previdenziali in un quadro di sostenibilità finanziaria e di solidità economico-finanziaria delle casse.

La scelta del legislatore nel biennio 1994-96 era stata dettata da due principali esigenze.

Innanzitutto vi era l'esigenza di realizzare un assetto organizzativo di tale settore previdenziale più aderente alla realtà fattuale e giuridica del lavoro libero-professionale, organizzato in ordini e collegi professionali o albi i cui iscritti svolgono attività libero-professionale, a differenza della previdenza pubblica che concerne il lavoro subordinato. Di qui la scelta di prevedere un sistema di primo pilastro (previdenza obbligatoria) gestita da enti operanti nelle forme del diritto privato.

Il secondo motivo fondamentale è stato quello di rispondere all'esigenza di organizzare il settore contenendo gli oneri per la finanza pubblica, in un momento di crisi finanziaria per lo Stato, escludendo l'insorgenza di eventuali oneri per il settore pubblico inteso in senso allargato. Di qui il riconoscimento della natura privata degli enti, a fronte dell'affermazione del divieto per tali enti, di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo n. 509 del 1994, di ricevere finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

Tali esigenze permangono inalterate a vent'anni di distanza.

La natura giuridica privata si deve sostanziare in un assetto organizzativo caratterizzato da autonomia normativa, gestionale, finanziaria e contabile, dall'applicazione delle regole civilistiche per il funzionamento degli enti, in considerazione della loro natura di persone giuridiche private.

Al medesimo tempo il perseguimento della funzione pubblica, riconducibile all'articolo 38 della Costituzione, legittima, senza compromettere la natura privatistica degli enti, la sussistenza di una serie di poteri pubblicistici che lo Stato può adoperare nei confronti degli enti, in termini di controlli e atti autorizzativi, di vigilanza, ed interventi in situazione di crisi economia-finanziaria degli enti.

L'esperienza maturata rivela che, rispetto ad un quadro normativo già sufficientemente chiaro negli anni '90 circa la piena compatibilità tra natura giuridica privata ed esercizio di funzioni pubbliche, vi sia stato un costante processo che si può definire di « ripubblicizzazione » delle casse previdenziali private, che si è realizzato sia in sede legislativa, essenzialmente per esigenze di un più ampio processo di allargamento della base imponibile rilevante per la finanza pubblica nel quadro del controllo della spesa pubblica, che in ambito amministrativo e giurisprudenziale.

Dal punto di vista legislativo nell'ultimo decennio moltissime norme in materia di previdenza e di finanza pubblica hanno contribuito a definire per le casse un quadro normativo diverso dall'originario disegno del legislatore.

Per il « fenomeno della ripubblicizzazione », sul piano legislativo, decisivo è stato l'effetto dell'inserimento delle Casse all'interno dell'elenco delle Amministrazioni pubbliche, annualmente pubblicato dall'ISTAT, in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 « Legge di contabilità e finanza pubblica ». Tale elenco costituisce l'ambito soggettivo di applicazione non solo di norme di finanza pubblica ma anche di

norme di carattere ordinamentale, ai fini della configurazione come pubblici di enti diversi. Tale normativa nazionale discende da una normativa comunitaria, prima il Regolamento n. 2223/96 del Consiglio del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità – paragrafi 2.68 e 2.69 (Sec '95), poi il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali – Sec 2010 definito nel Regolamento UE n. 549/2013 pubblicato il 26 giugno 2013, risultato di una stretta collaborazione fra l'Ufficio statistico della Commissione (Eurostat) e i Ministeri responsabili della contabilità nazionale degli Stati membri, in accordo con le linee guida internazionali stabilite nel Sistema dei conti nazionali delle Nazioni Unite (2008 SNA). Indipendentemente dalla loro natura giuridica (pubblica o privata) sono considerati enti appartenenti al settore pubblico allargato, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unione europea, dal punto di vista finanziario, i soggetti inseriti nell'elenco, classificati nel Settore S13 come pubbliche amministrazioni sulla base di criteri prevalentemente economici, indipendentemente dal regime giuridico di riferimento.

L'inclusione delle casse nell'indice ISTAT ha dato luogo ad un contenzioso in sede di giurisdizione amministrativa; l'ISTAT ha ritenuto che anche le casse previdenziali private dovessero essere incluse in tale elenco, fondando l'inclusione nel conto consolidato in base all'applicazione dei criteri di classificazione adottati da Eurostat, che tengono conto dei citati criteri economici e anche dell'esistenza di un potere di direzione e controllo da parte dello Stato; avverso tale decisione l'ADEPP, l'Associazione rappresentativa degli enti previdenziali privati e alcune Casse hanno presentato ricorso, poi accolto con sentenza del TAR Lazio, Sezione III Quarter n. 1938/2008, che ha stabilito la cancellazione della casse dall'elenco; successivamente, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 06014/2012REG ha annullato la sentenza del TAR, ritenendo prevalente la natura pubblicistica di tali enti e legittima

l'inclusione delle stesse nell'elenco ISTAT, considerando che « la trasformazione operata dal decreto legislativo n. 509 del 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativa »; la predetta sentenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto che la vigente normativa, in particolare l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 509 del 1994, prevede un potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale, che costituisce uno dei principali elementi da cui discende, secondo il Consiglio di Stato, la stessa permanenza della natura pubblicistica degli enti in questione.

In sede normativa il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 in tema di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica, ha segnato l'inizio del ricorso sistematico all'elenco Istat come ambito soggettivo di applicazione di molte disposizioni di finanza pubblica; l'articolo 9 di tale legge ha previsto che per tutti gli enti iscritti nell'elenco ISTAT la retribuzione economica individuale dei dipendenti fosse mantenuta invariata rispetto ai valori del 2010, anche per la parte accessoria. Tali norme sono state prorogate anche per l'anno 2014 dal decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013.

Molti altri provvedimenti hanno utilizzato nel medesimo senso l'indice ISTAT: il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ha reso applicabili a tutte le amministrazioni incluse nell'elenco ISTAT, comprese quindi le casse di previdenza privata, le nuove norme in materia di adeguamento ed armonizzazione dei documenti contabili delle amministrazioni pubbliche, con una riclassificazione e rilettura dei bilanci civilistici adottati, per favorire il raccordo della disciplina contabile nazionale con quella europea ai fini del rispetto del Patto di stabilità e crescita; la legge 7 aprile 2011, n. 39 ha introdotto ulteriori cam-

biamenti in tema di adeguamento del ciclo e degli strumenti della programmazione economica e finanziaria dell'Italia alle nuove regole comunitarie riguardanti il « Patto di Stabilità e crescita », fino a quel momento fondato sulla sorveglianza *ex post* delle politiche di bilancio, disponendo il passaggio dal bilancio di cassa ad un sistema misto « competenza e cassa » a carattere programmatico; altro effetto rilevante è stato quello dell'applicazione della normativa in materia di *spending review*, mirata alla definizione dei fabbisogni standard dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato: il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 ha attribuito al Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministeri interessati, il compito di predisporre un ciclo di *spending review* mirata alla definizione dei « costi standard » dei programmi di spesa delle amministrazioni centrali dello Stato, con obiettivi di riduzione delle spese relative di ciascun Ministero ed ente pubblico sino al 2016; il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 ha reso più stringente il ricorso per le pubbliche amministrazioni a procedure di acquisto centralizzato di beni e servizi, per ridurre la spesa per consumi intermedi ed acquisti, con il ricorso alle convenzioni od accordi quadro della Consip S.p.A. e ai sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico.

Successivamente, l'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha imposto alle amministrazioni incluse nell'Elenco Istat l'obbligo di ridurre del 5 per cento nell'anno 2012 e del 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 – prendendo quale parametro di riferimento l'anno 2010 – la spesa sostenuta per consumi intermedi, disponendo il riversamento ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di tali risparmi. Questa disposizione è stata integrata successivamente dall'articolo 50 del decreto-legge 24 aprile

2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che ha aumentato la riduzione di un ulteriore 5 per cento, per un totale di 15 per cento. Si evidenzia peraltro che la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 7 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 8, comma 3 del decreto-legge n. 95 del 2012, nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

Tale processo di ripubblicizzazione non è stato tuttavia univoco, in quanto accanto a tali disposizioni ne sono state introdotte altre derogatorie alla disciplina pubblicistica descritta, nel senso di salvaguardare aspetti del regime giuridico privatistico, quali: l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 che ha consentito alle casse di destinare i risparmi di gestione nella spesa sostenuta per consumi intermedi, ad interventi di welfare, di assistenza, di promozione e sostegno al reddito dei professionisti iscritti e per anticipare l'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro; l'articolo 1, comma 8-*bis* del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha stabilito la non applicabilità alle Casse delle disposizioni concernenti l'obbligo di ridurre la spesa per consulenze nella pubblica amministrazione; l'articolo 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che prevede che le Casse possano assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.

In sede amministrativa va ricordato come nel corso di audizioni presso la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza

sociale la Ragioneria generale dello Stato abbia affermato che i relativi risultati di bilancio delle casse private presentano effetti sui saldi di finanza pubblica e, in particolare, sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione; secondo la tesi della Ragioneria dello Stato, il rispetto dei limiti imposti dall'articolo 81 della Costituzione in materia di obbligo di copertura finanziaria comporta la necessità che le modifiche di natura regolamentare e statutaria adottate dagli enti debbano necessariamente prevedere, qualora determinino effetti negativi in termini di indebitamento netto per le regole Eurostat, l'adozione contestuale di misure compensative, onde assicurare l'invarianza degli oneri per la finanza pubblica; ciò anche sulla base della giurisprudenza della Corte di cassazione del 2009, che nell'individuare i limiti posti dal processo di delegificazione del decreto legislativo n. 509 del 1994 ha chiarito che, al pari delle disposizioni di legge nelle stesse materie, le delibere adottate nell'ambito dell'autonomia degli enti previdenziali di diritto privato devono rispondere ai limiti costituzionali.

Da tali contraddittorietà normative ed interpretative emerge con chiarezza la necessità di procedere ad un riordino della legislazione relativa alle casse.

La Commissione ritiene necessario, pertanto, operare una revisione della normativa relativa alle casse previdenziali private, che opportunamente potrebbe assumere la forma di un Testo Unico della materia, in modo da definire organicamente la disciplina del settore, apportando le necessarie chiarificazioni e gli aggiornamenti normativi che si rendono indispensabili. La Commissione ha funzioni di vigilanza e di controllo e non esercita la funzione legislativa, di spettanza delle Commissioni permanenti e delle Assemblee dei due rami del Parlamento, ferma restando l'iniziativa legislativa propria dei deputati e dei senatori. Si ritiene peraltro di particolare importanza per il dibattito nelle sedi competenti fornire un contributo il più possibile approfondito, che trae spunto dal lavoro analitico svolto dalla

Commissione nell'esercizio delle proprie funzioni nel corso della legislatura, sia per quanto riguarda le problematiche emerse nel valutare la realtà costituita dalla gestione delle Casse, particolarmente nell'espressione dei pareri sui bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, sia per quanto riguarda le soluzioni tecniche che possono essere adottate per affrontare tali problemi.

Un primo tema sul quale la Commissione ritiene necessario innovare rispetto alla normativa vigente è quello della tipologia degli enti, della loro struttura e del relativo modo di operare.

Per effetto del decreto legislativo n. 509 del 1994, sono state privatizzate quindici casse previdenziali (Cassa Nazionale del Notariato, Cassa Forense, CIPAG, CNPADC, INARCASSA, CNPR, ENASARCO, ENPAEL, ENPAF, ENPAIA, ENPAM, ENPAV, FASC, INPGI e ONAOSI), mentre ai sensi del decreto legislativo n. 103/1996, sono stati costituiti direttamente come enti privati cinque casse (EPPI, ENPAB, ENPAP, ENPAPI ed EPAP, quest'ultimo a carattere pluricategoriale).

La Commissione ritiene necessario, rispetto ai mutamenti del mondo del lavoro nel settore delle libere professioni, prevedere che un Testo Unico debba applicarsi non solo ai soggetti iscritti in ordini e collegi professionali, di cui all'articolo 2229 del codice civile, ma anche agli appartenenti alle professioni previste dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, onde prevedere adeguate tutele previdenziali per i lavoratori di tali settori innovativi del mondo del lavoro. Tale legge disciplina le c.d. nuove professioni, ossia quelle non organizzate in ordini e collegi, con esclusione delle professioni sanitarie, delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative, e che invece consistono in attività economiche, anche organizzate, esercitate in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitate abitualmente e preva-

lentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo. Gli appartenenti a tali nuove professioni possono costituire associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria.

La pluralità di professioni, tradizionali o innovative, e l'esigenza di garantire l'interesse pubblico alla solidità complessiva del sistema previdenziale privato, a tutela degli iscritti, comporta un'adeguata riflessione sulle modalità organizzative delle casse previdenziali, sia con riferimento alla situazione attuale che per il futuro.

La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 1. – (*Ambito di applicazione*). – 1. Il presente Testo Unico disciplina la tutela previdenziale obbligatoria per i soggetti che svolgono attività autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio è condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

2. Le norme di cui al presente Testo Unico si applicano anche ai soggetti, appartenenti agli ordini o collegi professionali di cui al comma 1, che esercitano attività libero-professionale, anche se contemporaneamente svolgano attività di lavoro dipendente, nonché agli appartenenti alle professioni non organizzate in ordini o collegi disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, purché non esercitate nella forma di lavoro dipendente. ».

In tema di regime giuridico degli enti gestori della previdenza, siano essi strutturati come associazioni o fondazioni, la Commissione ritiene necessario ribadire la natura giuridica di persone giuridiche di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. In forza di tale natura giuridica agli enti è riconosciuta autonomia statutaria, regolamentare, gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti dalla legge di riforma.

La Commissione ritiene pertanto sia necessario, partendo dalla precisazione di tale natura giuridica, affermare un netto

principio di separazione del comparto della previdenza privata da quello della previdenza e della finanza pubblica, che vale in duplice direzione:

al fine di evitare che la gestione delle casse possa produrre eventuali oneri a carico della finanza pubblica, affermando il principio che gli enti sono esclusi da ogni forma di finanziamenti pubblici, siano essi diretti o indiretti, o di altri ausili pubblici di carattere finanziario comunque denominati, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali;

al fine di superare le incertezze interpretative e le contraddittorietà emerse in sede legislativa, precisando che gli enti sono esclusi da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica; pertanto l'eventuale inclusione degli enti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, può avere una valenza esclusiva per finalità di natura statistico-economica, rispetto al computo dell'indebitamento complessivo della finanza pubblica in ambito Eurostat, ma non può determinare la produzione degli effetti pubblicistici in precedenza descritti per effetto di rinvii previsti da normative successive.

Il tema dell'applicazione della normativa relativa agli enti pubblici, anche al di là delle esigenze del risanamento della finanza pubblica, che tante controversie ha suscitato anche in sede giurisprudenziale, deve tradursi in una norma che sancisca il principio della non applicabilità della normativa relativa agli enti pubblici agli enti previdenziali privati, fatte salve l'applicazione delle norme in tema di controlli, vigilanza e risoluzione delle situazioni di crisi economico-finanziaria, finalizzate a garantire, nell'interesse primario degli iscritti, la trasparenza gestionale, la solidità finanziaria e la solvibilità degli stessi.

Il profilo della natura giuridica degli enti è pienamente compatibile, in coerenza con quanto affermato dalla giurisprudenza costituzionale – segnatamente dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 248 del 1997, che ha ribadito che la trasformazione degli enti previdenziali privatizzati, ai sensi del decreto legislativo n. 509 del 1994, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e di assistenza svolta dagli enti – con l'esercizio di funzioni di interesse pubblico da parte di tali enti.

Il parametro di riferimento è rappresentato dall'articolo 38 della Costituzione, che riconosce il diritto di tutti i lavoratori a che « siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria ».

La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 2. – (*Regime giuridico degli enti gestori della previdenza*). – 1. Sono enti gestori della previdenza per i soggetti di cui all'articolo 1 del presente Testo Unico le associazioni e le fondazioni, di seguito denominati "enti", individuati dal successivo articolo 20.

2. Gli enti non hanno scopo di lucro e hanno personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile ed esercitano le funzioni di interesse pubblico di cui all'articolo 38 della Costituzione.

3. Gli enti sono esclusi da ogni forma di intervento finalizzato ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Non possono usufruire di finanziamenti pubblici diretti o indiretto o di altri ausili pubblici di carattere finanziario comunque denominati, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.

4. L'inclusione degli enti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è effettuato esclusivamente per finalità di natura statistico-economica e non comporta il pro-

dursi degli effetti previsti per gli enti aventi natura giuridica pubblica.

5. Agli enti non si applica la normativa relativa agli enti pubblici, fatte salve l'applicazione delle norme del presente Testo Unico al fine di garantire, nell'interesse degli iscritti, la trasparenza e la correttezza gestionale, la solidità finanziaria e la solvibilità degli stessi.

6. Gli enti hanno autonomia statutaria, regolamentare, gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e dei limiti stabiliti nel presente Testo Unico. ».

L'assetto organizzativo della previdenza privata è molto frammentato, per la ragione storica della sussistenza di una pluralità di ordini e collegi professionali.

Ma se la realtà delle singole professioni giustifica una pluralità e una separazione degli ordini, non automaticamente lo stesso modello deve essere replicato per la gestione della funzione previdenziale, che si sostanzia in un'attività a carattere amministrativo e finanziario e che da un'eventuale accorpamento a carattere pluricategoriale potrebbe trarre indubbi benefici. I benefici attesi riguardano: una maggiore solidità della gestione di enti aventi dimensioni adeguate e in possesso di conoscenze qualificate per i profili di gestione richiesti; la sussistenza di economie di scala per lo svolgimento di tali funzioni; lo snellimento delle procedure operative; una maggiore capacità gestionale, per enti di adeguate dimensioni, rispetto alle complesse scelte dell'investimento sui mercati mobiliari e immobiliari.

La presenza di venti enti diversi implica la presenza di macro-casse in termini di iscritti e di patrimonio gestito (quattro delle quali hanno ben più di 100 mila iscritti, con l'ENPAM che ne conta più di 350 mila, ENASARCO circa 250 mila e due – Cassa Forense e Inarcassa – intorno a 170 mila iscritti), di casse di medie o piccole dimensioni (dalla CIPAG circa con 95 mila iscritti alla Cassa del Notariato con meno di 5 mila iscritti).

Nel lavoro parlamentare svolto dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme

obbligatorie di previdenza e assistenza sociale sono emerse le criticità di questo assetto così frammentato.

In particolare l'esistenza di venti enti diversi, implica che ognuno abbia una propria gestione finanziaria e del patrimonio, in alcuni casi secondo un modello di gestione diretta attraverso le strutture amministrative dell'ente, in altri casi secondo una modalità di affidamento in *outsourcing* ad operatori finanziari esterni; le ridotte dimensioni patrimoniali di molte casse riducono il loro peso di contrattazione nella gestione dei rapporti finanziari sul mercato, e rende difficile accrescere la trasparenza delle scelte finanziarie, considerando peraltro che il patrimonio complessivo degli enti previdenziali privati ammonta a circa 70 miliardi di euro e costituisce pertanto una massa finanziaria considerevole, tanto da rendere legittimo definire il settore, dal punto di vista degli investimenti, come la gestione del risparmio previdenziale.

La frammentazione implica poi una indubbia complicazione del contesto operativo e un incremento dei costi di funzionamento (si pensi alla pluralità di organi collegiali esistenti tra tutte le casse, alla tendenza alla elevata consistenza numerica degli organi e alle conseguenti remunerazioni), con la moltiplicazione delle procedure interne e dei rapporti con le autorità pubbliche di controllo. Le stesse procedure di vigilanza e di controllo da parte delle autorità pubbliche sono indubbiamente rese più complesso dovendo moltiplicare per venti enti le medesime attività.

Al proposito va ricordato che il legislatore, sin dal decreto legislativo n. 103 del 1996, all'articolo 3, comma 1, lettera a), aveva già espresso un favore per la costituzione di un modello di ente previdenziale privato « pluricategoriale », prevedendolo come prima opzione delle modalità di realizzazione della previdenza privata.

Tale impostazione è stata poi ribadita dall'articolo 1, comma 36, della legge 23 agosto 2004, n. 243, che ha ribadito la



possibilità degli enti previdenziali privati di accorparsi fra loro, nonché di includere altre categorie professionali similari.

La scelta di favorire l'accorpamento degli enti si colloca dunque in continuità con una tendenza legislativa già esistente, sebbene inattuata.

La Commissione ritiene necessario distinguere gli enti a seconda della loro natura « monocategoriale » o « pluricategoriale ».

Per stimolare il processo di accorpamento tra gli enti, che deve avvenire secondo criteri di affinità e similarità delle professioni, spesso connesse tra loro nella pratica professionale o con problemi gestionali analoghi, si prevede il divieto della costituzione di nuovi enti monocategoriali. Per stimolare il processo di accorpamento su base volontaria da parte degli enti può essere introdotto un regime di tassazione agevolata per gli enti pluricategoriali, idoneo a costituire uno stimolo ad intraprendere tale scelta organizzativa.

L'accorpamento non deve peraltro determinare una confusione tra le gestioni degli iscritti a diversi ordini collegi professionali. Le gestioni e le relative regole e posizioni contributive devono rimanere separate, anche quando la procedura di investimento, ad esempio, è gestita in chiave unitaria e con modalità più efficienti; inoltre nella composizione degli organi direttivi degli enti pluricategoriali devono essere rappresentate tutte le professionalità iscritte.

La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 3. — (*Struttura degli enti*). — 1. Sono enti di tipo monocategoriale quelli i cui iscritti appartengono ad un solo ordine o collegio professionale. Fatti salvi quelli di cui al successivo articolo 20, non è consentita la costituzione di nuovi enti di tipo monocategoriale.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono accorparsi fra loro, nonché includere altre categorie professionali non organizzate in ordini e collegi, disciplinate dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, che risultino prive di una protezione previdenziale pensionistica obbligatoria; gli atti finalizzati all'accorpamento sono esenti da imposte e da tasse.

3. Al fine di consentire il riordino del settore, di favorire l'accrescimento della solidità economica-finanziaria degli enti e lo sviluppo di sinergie gestionali a tutela degli interessi degli iscritti, l'accorpamento di cui al precedente comma 2 avviene con la finalità di riunire professionalità similari e tra loro professionalmente interconnesse.

4. Sono enti di tipo pluricategoriale quelli i cui iscritti appartengono a più ordini o collegi professionale o alle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, aventi carattere simile e tra loro professionalmente interconnesse.

5. Gli enti di tipo pluricategoriale, anche costituiti ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, devono in ogni caso garantire: *a)* un'adeguata rappresentanza nei propri organi statuari di ciascuna categoria professionale inclusa; *b)* una specifica gestione separata, per ciascuna categoria professionale inclusa, dei contributi ricevuti e delle prestazioni erogate, ferma restando l'utilizzazione comune delle strutture organizzative dell'ente; *c)* il mantenimento delle regole specifiche in tema di contribuzione previdenziale e di trattamenti forniti, propri di ciascun ente attualmente operante come ente di tipo categoriale.

6. Agli enti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni dell'articolo 16, comma 3. ».

L'autonomia organizzativa degli enti si sostanzia nei poteri normativi e degli atti di organizzazione. La Commissione ritiene necessario che circa la struttura organizzativa interna sia disciplinato il contenuto dello statuto, per il quale si rinvia all'articolo 16 del codice civile che disciplina le associazioni e fondazioni, e dei regolamenti. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 4. — (*Atti normativi e di organizzazione*). — 1. Lo statuto è redatto ai sensi dell'articolo 16 del codice civile.

2. I regolamenti disciplinano: *a)* le modalità di attuazione dello statuto; *b)* la

disciplina dei contributi e delle prestazioni; *c*) le regole di contabilità e di redazione dei bilanci di esercizio e preventivi; *d*) le modalità di elezione dei componenti dei rispettivi organi di amministrazione e di controllo, i rispettivi poteri e il contenuto del requisito di professionalità; *e*) i criteri e i limiti negli investimenti delle risorse gestite nell'interesse degli iscritti; *f*) le modalità di assegnazione, tramite procedure di evidenza pubblica secondo le norme del Codice dei contratti, di lavori, servizi e forniture; *g*) la responsabilità amministrativa dei componenti degli organi di gestione; *h*) la disciplina dei casi di conflitto di interessi; *i*) le modalità di attivazione del procedimento amministrativo e di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi. »

Per quanto concerne la struttura organizzativa interna delle casse dall'approfondimento svolto in Commissione, è emersa l'opportunità di prevedere misure per una riduzione quantitativa degli organi gestionali, fatta salva la piena rappresentatività delle categorie interessate. Ciò al fine di rendere più snelle ed efficienti le gestioni e meno oneroso il funzionamento delle Casse. Sulla base dell'analisi della situazione oggi esistente e delle disfunzioni talvolta registratesi circa l'eccessiva consistenza degli organi e sui relativi costi di gestione, si propone pertanto di favorire lo snellimento operativo e l'economicità di gestione degli enti, prevedendo che i consigli di amministrazione debbano avere un numero non superiore a 5 componenti, compreso il Presidente. Unica deroga a tale norma è, per gli enti pluricategoriali, la possibilità di incrementare il numero di componenti il consiglio al fine di garantire rappresentanza a tutti gli ordini e collegi professionali iscritti all'ente. Si prevede poi che eventuali ulteriori organismi debbano operare nell'ambito del consiglio di amministrazione, come sue articolazioni, riservando ad eventuali apporti consulenziali, la necessità di contributi professionali ulteriori, escludendo la costituzione di ulteriori organismi all'interno degli enti. Anche per le componenti assembleari si

stabilisce un numero massimo di 40 componenti, assicurando la rappresentanza per ciascuna regione e tenendo conto della consistenza numerica degli iscritti su base territoriale. Altra misura finalizzata a rendere più efficienti i controlli è quella di prevedere un divieto di nomina di rappresentanti ministeriali nei collegi sindacali degli enti, per evitare situazioni di conflitto di interessi tra soggetti che rivestano nel contempo la funzione di controllori e di controllati. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 5. – (*Componenti degli organi.*) –  
1. I componenti degli organi devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti dallo statuto e dai regolamenti. La professionalità si considera sussistente qualora essa costituisca un dato caratterizzante l'attività professionale della categoria interessata.

2. Allo scopo di assicurare l'economicità della gestione i consigli di amministrazione dell'ente sono costituiti, al massimo, da 5 componenti, compreso il Presidente; nel suo interno possono essere costituiti comitati consultivi, che possono avvalersi eventualmente di consulenti esterni.

3. Gli enti pluricategoriali devono assicurare l'adeguata rappresentanza a ciascuna categoria professionale di riferimento, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dai regolamenti; le categorie professionali non rappresentate all'atto dell'elezione del consiglio di amministrazione, possono richiedere la nomina di un componente in più per ciascuna delle categorie non rappresentate all'atto della costituzione dell'organo.

4. Gli organismi rappresentativi delle articolazioni territoriali non possono essere composti da più di 40 unità, garantendo tuttavia la rappresentanza per ciascuna Regione e tenendo conto della consistenza numerica degli iscritti su base territoriale.

5. Il collegio sindacale è composto di 3 unità. In esso non possono essere nominati dipendenti delle Amministrazioni vigilanti. ».

In tema di criteri di gestione degli enti previdenziali privati l'obiettivo fondamentale che una riforma normativa deve assicurare è quello della sostenibilità finanziaria delle gestioni. L'interesse pubblico in tale ambito legittima la sussistenza di un esteso apparato di prescrizioni volte ad impedire preventivamente il verificarsi di eventuali anomalie gestionali o di problemi per l'equilibrio economico-finanziario degli enti.

La Commissione ritiene pertanto sia necessario individuare i criteri di corretta gestione degli enti e affronta il tema delle irregolarità gestionali che possono determinare illeciti gestionali o situazioni di sofferenza tali da comprometterne la sostenibilità finanziaria.

L'obiettivo della sostenibilità finanziaria e dell'equilibrio di bilancio è perseguito attraverso tre misure fondamentali: il rispetto delle risultanze del bilancio tecnico-attuariale, ai cui equilibri di lungo periodo per la solvibilità dell'ente devono conformarsi le scelte gestionali annuali; il mantenimento di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere; il rispetto dei criteri stabiliti con decreto dei Ministri vigilanti in tema di investimenti finanziaria.

Per tale strumento si rinvia a quanto già previsto dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011 che prevede la determinazione di criteri qualitativi e quantitativi per gli investimenti degli enti, che salva l'autonomia gestionale, risponde alla logica di salvaguardare la solidità patrimoniale degli enti ed evitare il prodursi di situazioni di rischio finanziario. In questo caso il controllo di natura pubblica, che costituisce un limite all'autonomia gestionale degli enti, trae fondamento dall'interesse pubblico ad evitare il prodursi di situazioni di squilibrio finanziario, attesa la rilevanza complessiva degli investimenti dell'intero settore della previdenza privata che gestisce ed investe un patrimonio totale di circa 70 miliardi di euro. In tema di bilancio va precisata la natura civilistica

dei documenti contabili, e devono essere introdotte modalità più agevoli per la redazione di un bilancio comparabile con i bilanci pubblici per la sola esigenza di consentire il monitoraggio complessivo dei flussi finanziari del sistema previdenziale. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 6. – (*Sostenibilità finanziaria*). –

1. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico-attuariale, da redigersi con periodicità almeno triennale.

2. Al fine di consentire agli enti una maggiore efficienza della gestione dei profili di rischio e di rendimento negli investimenti si applicano le previsioni di cui all'articolo 14, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le attività di carattere finanziario a medio o lungo termine finalizzate al sostegno di interventi per l'economia, ai fini di quanto disposto dal successivo articolo 16, comma 3, nonché le modalità di redazione dei bilanci annuali, da redigersi esclusivamente secondo i vigenti schemi civilistici, e pluriennali di mandato e la quota percentuale delle risorse finanziarie di partecipazione di ciascun ente al Fondo di garanzia di cui all'articolo 9.

4. Al fine di consentire il monitoraggio complessivo dei flussi finanziari del sistema previdenziale il Ministero dell'economia e delle finanze predispone uno schema di bilancio redatto secondo criteri pubblicistici, che gli enti sono tenuti a compilare ed inviare esclusivamente per via telematica.

5. I rendiconti annuali degli enti sono sottoposti a revisione contabile indipendente e a certificazione da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 395.

6. La riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, deve essere garantita in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere. ».

La legittimità della gestione, valutata in rapporto al rispetto delle prescrizioni di legge, dell'autonomia statutaria e regolamentare degli enti e delle prescrizioni contenute nei decreti dei Ministri vigilanti, costituisce elemento rilevante e limitativo dell'autonomia degli enti, consentendo, nel caso di gravi violazioni imputabili agli organi direttivi, l'avvio di una procedura per la sospensione degli organi direttivi, l'eventuale loro sostituzione e la nomina di un Commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per salvaguardare la legittimità e la correttezza della gestione. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 7. — (*Situazione di anomalie gestionali*). — 1. Nel caso di gravi violazioni di legge, dello statuto, dei regolamenti interni o dei decreti ministeriali di cui al presente Testo Unico afferenti la corretta gestione dell'ente, imputabili agli organi direttivi e accertate dalla COVIP sulla base dell'attività vigilanza di cui agli articoli 11 e 12, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è nominato un Commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per salvaguardare la legittimità e la correttezza della gestione; sino all'adozione di tali provvedimenti sono sospesi tutti i poteri degli organi degli enti.

2. In caso di gravi violazioni, entro sei mesi dalla nomina, il Commissario straordinario avvia e conclude la procedura per rieleggere gli amministratori dell'ente stesso, secondo le previsioni dello statuto. ».

Anche il caso di grave disavanzo economico-finanziario deve consentire l'intervento pubblico, portando ad un commissariamento dell'ente e nei casi di accertata impossibilità, per tre esercizi finanziari

consecutivi, a raggiungere il riequilibrio dei conti e alla successiva liquidazione dello stesso. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 8. — (*Situazione di disavanzo economico-finanziario*). — 1. In caso di grave disavanzo economico-finanziario e patrimoniale, accertato dalla COVIP sulla base dell'attività vigilanza di cui agli articoli 11 e 12, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione; sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi degli enti.

2. Qualora, dopo tre esercizi finanziari di gestione commissariale, sia accertata l'impossibilità di provvedere al riequilibrio finanziario dell'ente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un commissario liquidatore, al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle norme vigenti in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili. ».

Nel caso di situazioni di grave crisi economica è opportuno prevedere l'istituzione di un Fondo di garanzia tra gli enti, senza oneri o garanzie pubbliche a carico del bilancio dello Stato. Il fondo è previsto come sistema di mutualità tra tutti gli enti previdenziali privati, nella forma di un accantonamento che in caso di non utilizzo rimane a bilancio di ciascun ente, sotto forma di accantonamento, nella percentuale decisa con decreto dei Ministeri vigilanti, che disciplina anche le modalità di erogazione dello stesso. La norma risponde alla logica di garantire la solidità complessiva del settore e si iscrive nella filosofia complessiva di una riforma che si propone di stimolare, su base volontaria, la formazione di accorpamenti tra enti e la costituzione di grandi enti previdenziali, in grado di gestire efficacemente le risorse e aumentare la solidità degli stessi nell'in-

teresse esclusivo degli iscritti. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 9. — (*Fondo di garanzia tra gli enti*). — 1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria degli enti, nell'interesse degli iscritti, è istituito un Fondo di garanzia tra gli enti, gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati i criteri e le modalità degli interventi del Fondo di garanzia per i casi di grave disavanzo economico-finanziario di un ente, nonché l'entità delle contribuzioni dovute, in rapporto all'ammontare delle risorse assistite dalla garanzia.

3. Ciascun ente riserva una quota delle risorse finanziarie gestite quale partecipazione al Fondo di garanzia, nella misura stabilita con il decreto di cui all'articolo 6, comma 3. Le quote sono accantonate nei bilanci dei singoli enti e rimangono nella loro disponibilità sino all'eventuale utilizzo da parte del Fondo, disposto con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. ».

Un aspetto importante emerso nell'attività della Commissione è quello della necessità di prevedere un sistema di controlli e di vigilanza pubblica più incisivo rispetto alla normativa vigente, ma al tempo stesso opportunamente semplificati.

I controlli attuali prevedono una pluralità di Ministeri vigilanti — oltre al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia anche alcuni Ministeri di settore — con una tipologia di controlli incentrati sul controllo degli atti più che sulla gestione e con una sottovalutazione del profilo di vigilanza, che non riesce ad essere effettuata efficacemente a livello ministeriale, essendo il ruolo attuale della COVIP troppo limitato; ad essi si aggiungono il controllo della Corte dei conti, che invia referto sulla gestione degli enti al Parla-

mento e i controlli interni del collegio sindacale e degli incaricati della revisione legale. Nell'analisi approfondita condotta nella attuale legislatura dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, è emerso con chiarezza come il sistema attuale sia inefficace dal punto di vista della sorveglianza sul settore e inefficiente per la lentezza dei tempi e la proliferazione irragionevole del numero dei controlli.

La Commissione ritiene sia necessario prevedere al proposito una chiara ripartizione tra attività di vigilanza ed ispettiva, affidata alla COVIP e tipizzata nelle sue prerogative, e attività di controllo affidata a due soli Ministri vigilanti (Economia e Lavoro): di tipo preventivo, nelle forme dell'approvazione o della richiesta di riesame, su una serie di atti essenziali, e di tipo successivo all'insorgenza delle patologie gestionali o finanziarie.

La Commissione ritiene sia necessario affidare alla COVIP il compito di vigilare sulle irregolarità gestionali, che in caso di gravi violazioni può condurre alla già descritta procedura di commissariamento, e anche sulle situazioni di insolvibilità, che nei casi di squilibrio finanziario non superabile conduce al commissariamento e, in ultima analisi, alla liquidazione dell'ente. Nello svolgimento di tale attività la COVIP si muove di propria iniziativa, su richiesta dei Ministeri vigilanti, su segnalazioni pervenute dagli iscritti ai singoli enti o in raccordo con il collegio sindacale e i revisori contabili. La COVIP effettua un riscontro documentale, sulla base delle segnalazioni e dei documenti che gli enti sono tenuti a fornire, su base periodica o su richiesta dell'Autorità in oggetto. Per ovviare a disfunzioni o inefficienze nell'esercizio dei poteri di vigilanza, si ritiene opportuno estendere al collegio sindacale, agli incaricati della revisione legale dei conti e alla COVIP le norme dell'articolo 2407 del codice civile, prevedendo la loro responsabilità in solido con gli amministratori degli enti per i fatti o le omissioni commesse da questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se i soggetti deputati

alla vigilanza si fossero adoperati in conformità degli obblighi richiesti dalla loro carica. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 10. – (*Vigilanza della COVIP*). –

1. La vigilanza sugli enti è esercitata dalla COVIP, al fine di valutare la sussistenza di eventuali irregolarità gestionali consistenti in violazioni dello statuto, dei regolamenti o di legge, e di prevenire il prodursi di situazioni di insolvibilità tali da compromettere la solidità economico-finanziaria dell'ente.

2. La COVIP esamina le segnalazioni periodiche, su base trimestrale o annuale, i bilanci, nonché ogni altro dato e documento che gli enti, su sua richiesta, sono tenuti a trasmettere, con particolare riguardo al profilo dei costi, dei rendimenti e dei rischi assunti negli investimenti e nella gestione delle risorse finanziarie; le comunicazioni in materia avvengono su base esclusivamente telematica, sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 Codice dell'amministrazione digitale.

3. Il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti informano senza indugio la COVIP degli atti o dei fatti conosciuti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità di gestione che determinano una violazione dello statuto, dei regolamenti o di legge, o delle previsioni di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Testo Unico, ovvero che possano comunque pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario; ai soggetti di cui al primo periodo e ai componenti della COVIP si applicano le disposizioni in tema di responsabilità solidale con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, ai sensi dell'articolo 2407 del codice civile.

4. La COVIP valuta anche segnalazioni ed esposti del medesimo tenore inviate dagli iscritti alle gestioni previdenziali. ».

La Commissione ritiene che i poteri di vigilanza debbano essere tipizzati e che i

modelli utilizzabili, stante la grande rilevanza finanziaria assunta dal risparmio previdenziale, con gli opportuni adattamenti, siano quelli costituiti dal Testo Unico Bancario e dalla normativa vigente in tema di vigilanza della COVIP sui Fondi pensione: in particolar modo il potere di convocazione degli organi, il potere di ispezione, l'invio di lettere contenenti disposizioni di vigilanza. Se la vigilanza conduce all'ottemperanza da parte degli enti interessati e le violazioni riscontrate sono sanabili, il momento di crisi aziendale sofferto dagli enti si intende superato. Viceversa, la COVIP riferisce immediatamente, con modalità di comunicazione telematica, ai Ministeri vigilanti, che decidono in materia, ricorrendo alla già descritta procedura di commissariamento o liquidazione o all'attivazione del Fondo di garanzia. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 11. – (*Poteri di intervento della COVIP*). – 1. La COVIP può: *a*) convocare gli organi direttivi, il collegio sindacale e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; *b*) effettuare ispezioni presso gli enti, sulla base delle risultanze dell'analisi cartolare, su richiesta dei Ministeri competenti o di propria iniziativa in relazione a specifiche problematiche emerse che necessitano di iniziative urgenti, richiedendo in tal caso l'esibizione di documenti e degli atti ritenuti necessari; *c*) inviare lettere contenenti disposizioni di vigilanza, nelle quali si rappresentano analiticamente agli organi degli enti le anomalie riscontrate e si indicano le linee sulle quali gli organi stessi devono intervenire per sanare le problematiche individuate, fissando un termine entro il quale devono essere adottate le relative iniziative.

2. In caso di inottemperanza a quanto previsto dal comma 1, lettera *c*), ovvero di accertate violazioni dello statuto, dei regolamenti, di norme di legge o delle previsioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3 del presente Testo Unico, che, per la loro natura, non siano sanabili, nonché di problemi concernenti la solidità economico-finanziaria dell'ente, la COVIP informa immediatamente, per via telematica, le

competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i provvedimenti di loro competenza, ai sensi dei precedenti articoli 7, 8 e 9 del presente Testo Unico.

3. La COVIP invia entro il 31 luglio, ai citati Ministeri e alla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera *a*) della legge 9 marzo 1989, n. 88, una relazione sull'andamento gestionale di ciascun ente, con particolare riferimento alla solidità economico-finanziaria. ».

L'attività di controllo, come detto, è affidata ai Ministeri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.

I controlli di tipo preventivo, prevedono l'approvazione di un numero limitato ma essenziale di atti: lo statuto, i regolamenti e le delibere relative a contributi e prestazioni. In questo caso l'autonomia degli enti trova un limite insuperabile nella necessità di dotare gli enti di un quadro di regole essenziali di funzionamento in grado di garantire la piena legittimità dell'azione svolta e nell'interesse degli iscritti a vedere garantite le prestazioni previdenziali.

È poi attivabile da parte dei Ministeri la motivata richiesta di riesame agli enti, che costituisce una forma di ulteriore approfondimento tematico e di responsabilizzazione degli enti, ma che non limita la loro autonomia, in quanto gli stessi possono superare i rilievi mediante riapprovazione degli atti in oggetto: i bilanci, le delibere sugli investimenti e contenenti criteri direttivi generali o su contributi integrativi. In questo caso la normativa civilistica e penalistica sui documenti contabili e i meccanismi di controllo in caso di delibere che determinino gravi violazioni gestionali o insolvibilità finanziarie suggeriscono di spostare *ex post* un eventuale ulteriore intervento pubblico.

Il controllo è esercitato su base paritaria dai due Ministeri vigilanti, essendo le

materie più specificatamente previdenziali e quelle finanziarie intimamente connesse tra loro. Sono previsti tempi certi brevi e il meccanismo del silenzio-assenso per ovviare al problema della lentezza dei controlli. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 12. — (*Controlli dei Ministeri competenti*). — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, approva gli atti di cui al comma 2, entro sessanta giorni dall'invio dei relativi schemi da parte degli enti, decorsi i quali gli atti si intendono approvati e divengono immediatamente esecutivi; in caso di osservazioni da parte dei Ministeri vigilanti l'approvazione definitiva o il rigetto della stessa deve intervenire nei successivi trenta giorni dal ricevimento delle nuove deliberazioni.

2. Sono soggetti ad approvazione ministeriale i seguenti atti: *a*) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni; *b*) le delibere relative a contributi e prestazioni.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può formulare osservazioni sugli atti di cui al comma 4, richiedendo motivata richiesta di riesame, entro sessanta giorni dall'invio dei relativi schemi da parte degli enti, decorsi i quali gli atti si intendono approvati e divengono immediatamente esecutivi; gli enti possono riapprovarli con motivata decisione definitiva.

4. Sono soggetti a motivata richiesta di riesame i seguenti atti: *a*) i bilanci preventivi e consuntivi e le note di variazione al bilancio; *b*) i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti; *c*) le delibere contenenti criteri direttivi generali; *d*) le delibere di cui all'articolo 14, comma 3.

5. In caso di violazioni di legge afferenti la corretta gestione e di situazione di disavanzo economico-finanziario si applicano, rispettivamente, gli articoli 7, 8 e 9. ».

Alla funzione di vigilanza concorrono anche la Corte dei conti e la Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, con ambiti precisi e non sovrapponibili a quelli di spettanza amministrativa: la Corte riferisce con referto al Parlamento sull'andamento complessivo della gestione degli enti; la Commissione parlamentare svolge l'importante funzione di vigilanza in sede politica, al fine di verificare l'efficienza del complessiva del settore, in relazione, in particolare, alle esigenze degli utenti, all'equilibrio delle gestioni, all'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento dell'economia, e il ruolo della compatibilità della previdenza privata nel quadro dell'equilibrio complessivo dell'intero settore previdenziale ed assistenziale. A tal fine la Commissione si raccorda con la COVIP, con i Ministeri vigilanti, cui può inviare relazioni complessive sul settore o su singoli enti, con la Corte dei conti e può acquisire documenti e informazioni dagli enti, potendo convocare in audizione gli organi direttivi degli stessi. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 13. — (*Vigilanza parlamentare*). — 1. La Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56, comma 2, lettera a) della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni esercita il controllo parlamentare sull'attività degli enti, al fine di verificare l'efficienza del complessiva del settore, in relazione, in particolare, alle esigenze degli utenti, all'equilibrio delle gestioni, all'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento dell'economia, e il ruolo della compatibilità della previdenza privata nel quadro dell'equilibrio complessivo dell'intero settore previdenziale ed assistenziale. 2. A tal fine la Commissione: a) acquisisce dalla COVIP informazioni e documenti in merito all'attività ispettiva svolta; b) acquisisce documenti e informazioni dagli enti e può convocare in audizione gli organi direttivi; c) acquisisce

informazioni e documenti dai Ministeri vigilanti; d) invia relazioni complessive sul settore o su singoli enti ai Ministeri vigilanti, per i provvedimenti di propria competenza.

3. La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione degli enti, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento; la Commissione di cui al comma 1 esamina il relativo referto. ».

La Commissione ritiene necessario ri-guardare gli obblighi di contribuzione e il diritto alle prestazioni per gli iscritti, con un contenuto più ricognitivo che innovativo rispetto alla previgente normativa. Oltre al prelievo obbligatorio è mantenuta la possibilità di contributi integrativi, che possono essere destinati all'incremento dei montanti individuali. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 14. — (*Obbligo di contribuzione a carico degli iscritti*). — 1. Gli iscritti agli albi o elenchi di cui all'articolo 1, comma 1, del presente Testo Unico, sono iscritti automaticamente all'ente e sono tenuti ad effettuare i relativi adempimenti contributivi, ivi compreso il contributo integrativo a carico dell'utenza, nelle misure e alle scadenze stabilite.

2. L'aliquota contributiva, ferma la totale deducibilità fiscale del contributo, è stabilita con delibera degli organi direttivi degli enti e può essere modulata anche in misura differenziata, con facoltà di opzione degli iscritti.

3. Gli enti possono deliberare l'introduzione di un contributo integrativo a carico dell'utenza che si avvale delle attività professionali degli iscritti; la delibera, che è approvata dai Ministeri vigilanti, ne stabilisce la misura, nella percentuale compresa tra il 2 e il 5 per cento del fatturato lordo, ed il relativo importo è riscosso direttamente dall'iscritto medesimo all'atto del pagamento, previa evidenziazione del relativo importo nella fattura.

4. Al fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti gli enti possono



destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali, garantendo l'equilibrio economico, patrimoniale e finanziario degli enti, previa delibera degli organi direttivi, sottoposta all'approvazione dei Ministeri vigilanti, che valutano la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni. »

Dal punto di vista delle prestazioni, è opportuno mantenere la possibilità di fornire prestazioni pensionistiche sia di natura complementare che di natura assistenziale.

Da un punto di vista delle prestazioni erogate gli enti previdenziali privati forniscono attualmente trattamenti previdenziali obbligatori in forma sostitutiva rispetto alla previdenza pubblica; fanno eccezione a tale quadro l'ENASARCO, che eroga solo prestazioni aventi natura di previdenza complementare ma con carattere obbligatorio, che si aggiunge a quanto previsto dalla legge n. 613 del 1966, e l'ONAOISI, che non eroga pensioni ma solo prestazioni di natura assistenziale per gli orfani delle professioni mediche e veterinarie. Per tale motivo, al fine di rendere omogeneo il settore si ritiene opportuno prevedere la soppressione della gestione separata presso l'INPS relativa agli agenti e rappresentanti di commercio e il suo trasferimento in capo all'ENASARCO. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 15. – (*Prestazioni a favore degli iscritti*). – 1. Gli iscritti godono del diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica il sistema di calcolo contributivo, secondo le modalità di cui alle legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo.

3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore degli iscritti, con l'obbligo della gestione separata, ai sensi ed in conformità alle disposizioni di cui al decreto

legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 recante « Disciplina delle forme pensionistiche complementari », e successive modificazioni e integrazioni.

4. Gli enti possono istituire prestazioni di natura assistenziale, anche a carattere solidaristico, in favore degli iscritti, ivi comprese forme di integrazione del reddito per sospensione o per cessazione dell'attività professionale e forme di tutela sanitaria integrativa, nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione.

5. La Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente agli agenti e dei rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del codice civile, istituita presso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 613, è trasferita presso l'ENASARCO, con le modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Testo Unico. Le relative posizioni contributive degli iscritti sono ricongiunte con quelle gestite dall'ENASARCO, senza oneri a carico degli iscritti. Dalla data di conferimento della gestione separata le pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti degli agenti e dei rappresentanti di commercio sono erogate dall'ENASARCO. ».

La Commissione ritiene necessario rivedere la disciplina del trattamento fiscale, nel senso di armonizzare la tassazione della previdenza privata con quella dei Fondi pensione. Tale principio è già presente nella legislazione vigente, segnatamente dal comma 6-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, che aveva previsto che la tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti previdenziali privati fosse armonizzata, a decorrere dal 2017, alla disciplina relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

La tassazione della previdenza privata è riconducibile quindi ad un modello di tassazione ETT (Esente; Tassato; Tassato) e non al sistema di tassazione EET (Esente; Esente; Tassato), che pure, per la previdenza complementare è il sistema più diffuso a livello europeo. La situazione della finanza pubblica, anche in rapporto agli impegni del Patto di stabilità comunitario, non rende oggi praticabile tale soluzione, che potrebbe essere adottata in futuro in occasione di una rivisitazione complessiva del settore previdenziale che coinvolga anche la previdenza complementare.

In particolare:

a) per la fase di accantonamento, derivante dai versamenti contributivi, si applicano l'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e l'articolo 38, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in rapporto all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che prevedono, per la previdenza complementare, che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, alle forme di previdenza complementare, siano deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR;

b) per la fase di accumulazione patrimoniale, derivante dal risultato economico-finanziario degli investimenti effettuati dai singoli enti, si applica la tassazione prevista per i Fondi pensione dall'articolo 17, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come modificato dall'articolo 2, comma 24, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14

settembre 2011, n. 148, con applicazione di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta. Si ricorda, viceversa, che la tassazione vigente per la previdenza privata, per le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è stabilita al 26 per cento dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Tale normativa riconosce agli enti previdenziali privati un credito di imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria per il periodo che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2014, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento;

c) per la fase di erogazione delle prestazioni, le relative somme sono soggette all'ordinaria imposizione progressiva al momento della percezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Non sono modificate le norme sulle tassazioni IRES ed IMU, ma la Commissione ritiene necessario, in considerazione della natura giuridica privata degli enti previdenziali, consentire la deducibilità dell'IVA secondo le norme vigenti per i beni strumentali e di investimento.

Non sono più previsti i meccanismi di credito d'imposta attualmente vigenti, a parziale compensazione dell'alto livello dell'aliquota di tassazione.

La Commissione ritiene sia necessaria per gli enti di tipo pluricategoriale, un'agevolazione per la tassazione dell'imposta sostitutiva di cui alla precedente lettera b), fissando l'aliquota al 15 per cento invece del 26 per cento, al fine di stimolare il processo di accorpamento degli enti, utilizzando lo stimolo fiscale come strumento

incentivante. Analoga agevolazione è prevista per gli enti che investano parte del proprio attivo economico in attività a favore dell'economia reale del Paese.

Tale ipotesi è stata elaborata nella Relazione « Iniziative per l'utilizzo del risparmio previdenziale complementare a sostegno dello sviluppo dell'economia reale del Paese » approvata dalla Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, approvata in Commissione il 9 luglio 2014 e poi dall'Assemblea della Camera il 3 dicembre 2014.

Successivamente con la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), articolo 1, commi da 91 a 94, era stato previsto, nell'ambito di un *plafond* annuale di 80 milioni di euro, la corresponsione di un credito di imposta per attività di carattere finanziario a medio o lungo termine relativi a investimenti nell'economia reale. Il credito d'imposta è pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26 per cento sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dagli enti previdenziali medesimi e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, che era l'ammontare della tassazione prima dell'incremento della stessa recato dalla stessa legge, a condizione che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Successivamente tale normativa è stata abrogata dall'articolo 1, comma 96, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha introdotto un nuovo regime di agevolazione fiscale (commi 88 e seguenti), che il comma 4 dell'articolo 16 del presente Testo Unico mantiene. La Commissione ritiene sia necessario, in particolare, prevedere la detassazione al 15 per cento, degli utili derivanti dai soli investimenti finanziari nell'economia reale, con finalità di incentivazione dell'impiego dei patrimoni delle casse per investimenti in-

frastrutturali di lungo periodo a sostegno dell'economia del Paese, ad esempio, per investimenti a favore della ricerca o di innovazione tecnologica. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 16. – (*Trattamento fiscale*). – 1. In attuazione di quanto già previsto dal comma 6-*bis* dell'articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, la tassazione dei redditi di natura finanziaria degli enti è armonizzata, a decorrere dal 2017 alla disciplina relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. A tal fine: *a*) per la fase di accantonamento, derivante dai versamenti contributivi, si applicano l'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e l'articolo 38, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in rapporto all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; *b*) per la fase di accumulazione patrimoniale, derivante dal risultato economico-finanziario degli investimenti effettuati dai singoli enti, si applica l'articolo 17, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con applicazione di imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento, che si applica sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta; *c*) per la fase di erogazione delle prestazioni, le relative somme sono soggette all'imposizione progressiva al momento della percezione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ferma restando l'applicazione della tassazione IRES ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e delle tassazioni sugli immobili ai sensi dell'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli enti non si applica l'articolo 17-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ed è consentita, in qualità di

persone giuridiche di diritto privato, la deducibilità dell’IVA nei limiti generali previsti dalla vigente normativa.

3. Agli enti di tipo pluricategoriale si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui al comma 2, lettera *b*) del comma 1 del presente articolo, nella misura del 15 per cento.

4. Agli enti di cui al successivo articolo 20 del presente Testo Unico si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 88 e seguenti della legge 11 dicembre 2016, n. 232. ».

La Commissione ritiene sia necessario, infine, prevedere la detassazione al 15 per cento, degli utili derivanti dai soli investimenti finanziari nell’economia reale, con finalità di incentivazione dell’impiego dei patrimoni delle casse per investimenti infrastrutturali di lungo periodo a sostegno dell’economia del Paese, ad esempio, per

investimenti a favore della ricerca o di innovazione tecnologica. La soluzione normativa che si propone è pertanto la seguente:

« ART. 17. – 1. Il regime fiscale di cui all’articolo 16, comma 3 si applica anche agli enti che effettuino investimenti in attività di carattere finanziario a lungo termine, limitatamente agli stessi, concernenti prevalentemente nell’elaborazione o realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia.

2. Le modalità attuative di cui al comma precedente sono individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. ».

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

#### S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori .....	221
Audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	221
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Francesco Prete ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	221

*Mercoledì 24 maggio 2017. – Presidenza del presidente Alessandro BRATTI.*

#### **La seduta comincia alle 8.40.**

##### **Sulla pubblicità dei lavori.**

Alessandro BRATTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo, che ringrazia della presenza.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, le senatrici Paola NUGNES (M5S), Laura PUPATO (PD), i deputati Stefano VIGNAROLI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Marco LUPO, *direttore generale di Arpa Lazio*, risponde ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.30, è ripresa alle 14.**

**Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Francesco Prete.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Alessandro BRATTI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Francesco Prete, accompagnato dal dottor Luigi

Paoletti, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, e dal capitano del NOE di Roma, Marco Cavallo, che ringrazia della presenza.

Francesco PRETE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, svolge una relazione.

Luigi PAOLETTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, fornisce una precisazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Laura PUPPATO (PD), Massimo CERVELLINI (Misto SI-SEL), i deputati Chiara BRAGA (PD), Stefano VIGNAROLI (M5S),

Alberto ZOLEZZI (M5S), nonché Alessandro BRATTI, *presidente*.

Francesco PRETE, *procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, Luigi PAOLETTI, *sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri*, Marco CAVALLO, *capitano del NOE di Roma*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro BRATTI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	223
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri (Svolgimento e conclusione) .....	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	223

#### COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 24 maggio 2017. — Presidenza del presidente Federico GELLI.

#### La seduta inizia alle 8.30.

#### Sulla pubblicità dei lavori.

Federico GELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla Web-tv della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

#### Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri.

(Svolgimento e conclusione).

Federico GELLI, *presidente*, introduce i temi dell'audizione, dando la parola al dottor Nicola Gratteri.

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*, svolge una relazione sul tema dell'audizione, richiedendo di ricorrere alla secretazione della seduta.

La Commissione delibera di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Paola BINETTI (Misto – UDC), Marco RONDINI (LNA) e Giuseppe BRESCIA (M5S).

Nicola GRATTERI, *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro*, nel replicare ai deputati intervenuti, chiede di ricorrere nuovamente alla secretazione della seduta.

La Commissione delibera di riunirsi in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Federico GELLI, *presidente*, ringrazia il dottor Gratteri e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 9.40.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.40 alle 10.10.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

**di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni**

### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Seguito esame testimoniale dell'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao  
(Svolgimento e conclusione) ..... 224

#### COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Comandante del 7° Reggimento NBC Col. a.ter t.ISSMI Stefano  
Giribono. (Svolgimento e rinvio) ..... 225

AVVERTENZA ..... 225

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 24 maggio 2017. Presidenza  
del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Seguito esame testimoniale dell'Ispettore Generale  
della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che nella seduta odierna la Commissione proseguirà l'esame testimoniale dell'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao.

Ricorda che la prima parte dell'esame testimoniale dell'Ispettore generale della

sanità Militare Gen. Tomao ha avuto luogo nella seduta antimeridiana del 10 maggio scorso, secondo le consuete modalità fissate dagli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del regolamento interno della Commissione. Il Generale Tomao è pertanto audito in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a carico del personale civile e militare impiegato nei poligoni militari.

Rivolge quindi al testimone una serie di quesiti, avvertendo che, ove necessario, la Commissione potrà proseguire i suoi lavori in seduta segreta.

Enrico TOMAO, *Ispettore Generale della Sanità Militare*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.



Intervengono per porre ulteriori quesiti i deputati, Ivan CATALANO (CI), Paola BOLDRINI (PD), e Gian Piero SCANU, *presidente*.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Generale Tomao per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara concluso l'esame testimoniale.

**La seduta termina alle 9.35.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### COMMISSIONE PLENARIA

*Mercoledì 24 maggio 2017. Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.*

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Esame testimoniale del Comandante del 7° Reggimento NBC Col. a.ter t.ISSMI Stefano Giribono.**

*(Svolgimento e rinvio).*

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la Commissione, in adempimento dei propri compiti, come fissati dall'articolo 1 della delibera della Camera dei deputati istitutiva della Commissione, del 30 giugno 2015, ha deliberato di procedere, ai sensi degli articoli 13, comma 1, e 15, commi 1 e 2, del proprio regolamento interno, all'esame testimoniale del Comandante del 7° Reggimento NBC Col. a.ter t.ISSMI Stefano Giribono, in qualità di persona informata dei fatti ai fini dello svolgimento dell'inchiesta, nell'ambito degli approfondimenti sul possibile rischio lavorativo a

carico del personale civile e militare del Ministero della Difesa.

Per consentire alla Commissione di valutare l'applicabilità delle garanzie che per disposizioni regolamentari e per prassi costante vengono riconosciute ai soggetti indagati che compaiono in audizione, prega il testimone di voler preliminarmente confermare che non gli risulti di essere sottoposto ad indagini in procedimenti connessi all'oggetto dell'inchiesta parlamentare.

Avuta conferma di ciò, avverte che, ove necessario, la seduta potrà proseguire in forma segreta.

Gian Piero SCANU, *presidente*, pone alcuni quesiti.

Stefano GIRIBONO, *Comandante del 7° Reggimento NBC*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia il Colonnello Giribono per il contributo fornito ai lavori della Commissione e rinvia il seguito dell'esame testimoniale ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione

#### S O M M A R I O

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	226
Audizione del Direttore Progetti per la PA di CONSIP, Renato Di Donna ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) ..	226

#### COMMISSIONE PLENARIA

##### AUDIZIONI

*Mercoledì 24 maggio 2017. – Presidenza del presidente Paolo COPPOLA.*

#### La seduta comincia alle 15.

##### Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo COPPOLA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante trasmissione diretta attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione diretta sulla web-tv e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

##### Audizione del Direttore Progetti per la PA di CONSIP, Renato Di Donna.

*(Svolgimento e rinvio).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore Progetti per la PA di CONSIP, Renato Di Donna, accompagnato dall'ing. Roberto Bettacchi, Responsabile cliente AGEA, che ringrazia della presenza.

Renato DI DONNA, *Direttore Progetti per la PA di CONSIP*, e Roberto BETTACCHI, *Responsabile cliente AGEA*, svolgono una relazione.

Intervengono a più riprese per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Sebastiano BARBANTI (PD), Gian Mario FRAGOMELI (PD), e Paolo COPPOLA, *presidente*.

Renato DI DONNA, *Direttore Progetti per la PA di CONSIP*, e Roberto BETTACCHI, *Responsabile cliente AGEA*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Paolo COPPOLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

*(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).*

Paolo COPPOLA, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 16.20.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA

Elezioni di un segretario .....	3
---------------------------------	---

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### DELIBERAZIONI IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

Richiesta di deliberazione pervenuta dal tribunale di Roma – Sezione GIP – Ufficio XXII nell'ambito del procedimento penale nei confronti del deputato Orfini (procedimento n. 4576/17 RG NR – 6176/17 RG GIP). (doc. IV-ter, n. 18) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	4
--	---

AVVERTENZA .....	5
------------------	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3<sup>a</sup> Senato)

#### AUDIZIONI:

Audizione della Direttrice dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, Dottoressa Laura Frigenti, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	6
--	---

#### AUDIZIONI:

Audizione del Direttore Generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Ambasciatore Pietro Sebastiani, nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414) ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	7
---	---

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti del Coordinamento Italiano delle ONG Internazionali (CINI), dell'Associazione delle Organizzazioni Italiane di cooperazione e solidarietà internazionale (AOI) e di « LINK 2007 Cooperazione in rete », nell'ambito dell'esame dello Schema di documento triennale di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo 2016-2018 (Atto n. 414) .....	7
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (III-XIV Camera e 3-14<sup>a</sup> Senato)

#### COMUNICAZIONI DEL GOVERNO:

Sugli esiti del Consiglio europeo del 29 aprile 2017 e del Consiglio affari generali del 22 maggio 2017, con particolare riferimento alla <i>Brexit</i> ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	8
--	---

### COMMISSIONI RIUNITE (VIII e X)

#### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti: Nuovo slancio all'innovazione nel settore dell'energia pulita. COM(2016)763 final.	
---	--

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione). COM(2016)767 final ( <i>Seguito esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	9
---	---

## COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)

### ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali, corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Quadro di valutazione della situazione sociale. COM(2017) 250 final, SWD (2017) 200 final e SWD (2017) 201 final.	
Proposta di proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali. COM (2017) 251 final ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	11

## I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori .....	13
5-11425 Plangger, Turco e altri: Su questioni riguardanti lo svolgimento delle pratiche dell'ufficio immigrazione della questura di Verona .....	13
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	19
5-11427 Dieni e altri: Su questioni relative allo svolgimento delle primarie del Partito Democratico in provincia di Napoli .....	14
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	21
5-11428 Costantino e altri: Sulla prevenzione delle azioni di disturbo in mare nei confronti delle ONG .....	14
5-11429 Sisto e Squeri: sull'interruzione del servizio informatico di collegamento al Ministero dell'interno dei sistemi di videosorveglianza delle pubbliche amministrazioni .....	14
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	22

### SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori .....	14
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 3225 Richetti, C. 495 Vaccaro, C. 661 Lenzi, C. 1093 Grimoldi, C. 1137 Capelli, C. 1958 Vitelli, C. 2354 Lombardi, C. 2409 Nuti, C. 2446 Piazzoni, C. 2545 Mannino, C. 2562 Sereni, C. 3140 Caparini, C. 3276 Giacobbe, C. 3323 Francesco Sanna, C. 3326 Turco, 3552 Lombardi, C. 3789 Cristian Iannuzzi, C. 3835 Melilla, C. 4100 Civati, C. 4131 Bianconi, C. 4235 Gigli e C. 4259 Caparini ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
<i>ALLEGATO 4 (Proposte emendative presentate)</i> .....	23
AVVERTENZA .....	18

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

DL 54/2017: Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice dei Paesi del G7. C. 4451 Governo (Parere alla IV Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Nulla osta</i> ) .....	73
---	----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali ( <i>Deliberazione</i> ) .....	74
---	----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame della proposta di legge C. 2669 Morani, recante Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di accordi prematrimoniali.	
---	--

Audizione di rappresentanti dell'Organismo congressuale forense ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	74
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final) ( <i>Deliberazione</i> ) .....	75
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva in merito all'esame della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE (COM (2016) 723 final). Audizione di Paola Vella, magistrato della Corte Suprema di Cassazione, esperto delegato del Ministero della Giustizia per seguire a Bruxelles e in sede nazionale i lavori relativi alla proposta di direttiva del Parlamento Europeo in materia di ristrutturazione di impresa ed efficienza delle procedure di insolvenza, di Massimo Orlando, consigliere della Corte d'Appello di Lecce e componente del gruppo di esperti della Commissione europea « On restructuring and insolvency law », di Stefano Ambrosini, professore di diritto commerciale presso l'Università degli studi del Piemonte Orientale « Amedeo Avogadro » e di diritto della crisi d'impresa presso l'Università LUISS « Guido Carli » di Roma e di Lorenzo Stanghellini, professore di diritto commerciale presso l'Università degli Studi di Firenze ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	75
<b>INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:</b>	
5-11430 Sarti – Sulla vicenda relativa alla scarcerazione di Rosario Pio Cattafi e Demetrio Latella, indagati per l'omicidio del procuratore capo di Torino Bruno Caccia .....	76
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	78
<b>ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:</b>	
Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e che modifica la direttiva 2012/30/UE. (COM (2016) 723 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento e conclusione – Valutazione favorevole con condizioni</i> ) .....	76
<i>ALLEGATO 2 (Documento finale approvato)</i> .....	80
<b>AVVERTENZA</b> .....	77
<b>IV Difesa</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione di rappresentanti dell'AIAD (Federazione delle aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza), nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni: Piano d'azione europeo in materia di difesa (COM(2016) 950 final) .....	83
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	83
<b>V Bilancio, tesoro e programmazione</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
DL 50/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. C. 4444 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	84
<i>ALLEGATO (Proposte emendative approvate)</i> .....	97
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	96

**VI Finanze**

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 4440 Pelillo, recante istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale consulenti tributari (ANCOT) ....	102
Audizione dei rappresentanti della Rete delle professioni tecniche (RPT) .....	102

## ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034, e adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033. Atto n. 413 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	103
---	-----

## SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 28- <i>sexies</i> del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni. C. 3411 Cancellieri ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4231</i> ) .....	115
---	-----

## ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Relazione della Commissione europea: «Accelerare l'unione dei mercati dei capitali eliminando gli ostacoli nazionali ai flussi di capitale». (COM (2017) 147 final) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	116
Sui lavori della Commissione .....	116
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	117

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	118
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni dei cortei in costume, delle rievocazioni e dei giochi storici. C. 66 Realacci ( <i>Esame e rinvio – Abbinamento delle proposte C. 3804 Donati e C. 4085 Picchi</i> ) .....	121
--	-----

## COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENTE:

Sulla missione svolta a Genova il 15 maggio 2017 .....	121
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni del presidente</i> ) .....	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	121

## SEDE REFERENTE:

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali. C. 3960, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	122
--	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 2546 Marchi, recante istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia .....	122
AVVERTENZA .....	122

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ulteriori disposizioni in materia di aree protette. C. 4144-1987-2023-2058-3480-A ..... 128

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-11431 Realacci: Sul controllo dei livelli di contaminazione delle acque potabili da sostanze perfluoroalchiliche ..... 129

*ALLEGATO 1 (Testo della risposta)* ..... 131

5-11432 Zaratti: Sulle operazioni di discarica di idrocarburi avvenuta il 28 agosto 2016 presso la raffineria Api a Falconara Marittima ..... 129

*ALLEGATO 2 (Testo della risposta)* ..... 132

5-11434 Zolezzi: Sull'immissione nell'ambiente di materiali potenzialmente pericolosi, con particolare riguardo a misti cementati e conglomerati cementizi di scarsa qualità ..... 129

*ALLEGATO 3 (Testo della risposta)* ..... 133

5-11435 Pellegrino: Sulla deliberazione del Consiglio dei ministri che ha autorizzato la realizzazione dell'elettrodotto Udine Ovest-Redipuglia ..... 129

*ALLEGATO 4 (Testo della risposta)* ..... 134

5-11436 Segoni: Iniziative urgenti per la messa in sicurezza della zona, dopo l'incendio dello stabilimento della EcoX di Pomezia ..... 130

*ALLEGATO 5 (Testo della risposta)* ..... 135

5-11433 Vella: Sui rischi per il territorio italiano derivanti dall'attività della centrale nucleare di Krško, in Slovenia ..... 130

*ALLEGATO 6 (Testo della risposta)* ..... 136

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 130

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 137

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico. Atto n. 392-bis (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 137

*ALLEGATO 1 (Parere approvato)* ..... 141

## RISOLUZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 138

7-01218 Tullo: Censimento dei dati delle infrastrutture viarie sospese e sistema digitalizzato regionale per la loro raccolta (*Seguito della discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00242*) ..... 139

*ALLEGATO 2 (Nuovo testo approvato dalla Commissione)* ..... 142

## SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori ..... 139

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. C. 4452 Governo (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 139

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 140

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE CONSULTIVA:

DL 55/2017: Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia Spa. C. 4452 Governo (Parere alla IX Commissione) (*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole*) ..... 144

ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	149
SEDE REFERENTE:	
Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati e C. 4350 Vignali ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 4413</i> ) .....	145
COMITATO RISTRETTO:	
Disciplina della qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività di estetista. C. 2182 Della Valle, C. 4169 Donati, C. 4350 Vignali e C. 4413 Allasia .....	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	147
AVVERTENZA .....	148
ERRATA CORRIGE .....	148

## XI Lavoro pubblico e privato

### RISOLUZIONI:

7-00847 Rizzetto: Istituzione di una retribuzione minima oraria su base nazionale.	
7-00886 Cominardi: Iniziative per l'introduzione di un salario minimo garantito e di un ammortizzatore sociale universale e per l'adeguamento all'inflazione delle retribuzioni e dei trattamenti pensionistici ( <i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i> ) .....	151
7-01237 Baldassarre: Iniziative per l'istituzione del salario minimo orario ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	151
7-01241 Gribaudo: Iniziative per l'introduzione di compensi minimi e per l'ampliamento delle tutele assicurate dagli ammortizzatori sociali ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	151

### SEDE REFERENTE:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnechi, C. 2555 Baldassarre, C. 2612 Airaudo e C. 3515 Dorina Bianchi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	153
--	-----

### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina del rapporto di lavoro tra i membri del Parlamento e i loro collaboratori. C. 1105 Gnechi, C. 2555 Baldassarre, C. 2612 Airaudo e C. 3515 Dorina Bianchi .....	154
---	-----

## XII Affari sociali

### INTERROGAZIONI:

5-10153 Tripiedi: Verifica delle condizioni igienico sanitarie della mensa dell'Ospedale di Desio .....	155
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	162
5-11211 Paola Boldrini: Iniziative per la piena strutturazione dei centri di senologia .....	155
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	163

### SEDE REFERENTE:

Deleghe al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. C. 3868 Governo, approvato dal Senato e C. 334 Catanoso Genoese, C. 993 Rondini, C. 1088 Grimoldi, C. 1229 Lenzi, C. 1429 Fabbri, C. 1961 Miotto, C. 2518 Binetti, C. 2781 Lodolini, C. 3263 Gregori, C. 3307 Vezzali, C. 3319 Vezzali, C. 3377 Lenzi e C. 3999 Elvira Savino ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	156
ALLEGATO 3 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	165
ERRATA CORRIGE .....	161

## XIII Agricoltura

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	167
---	-----



**AUDIZIONI INFORMALI:**

Nell'ambito dell'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 898 Faenzi e C. 1049 Fiorio, recante norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.	
Audizione di rappresentanti dell'Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) .....	167
Audizione di rappresentanti del Consiglio dell'ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (CONAF) .....	167
Audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole Agrinsieme (Confagricoltura, CIA, Copagri, Alleanza delle cooperative italiane-agroalimentare), Coldiretti, UeCoop e Unci agroalimentare .....	167

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI****SEDE CONSULTIVA:**

Ristorazione collettiva. S. 2037 (Parere alla 9ª Commissione del Senato) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	168
<b>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</b> .....	175
Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/ <i>Südtirol</i> in materia di tutela della minoranza linguistica ladina. C. 56-B cost., approvata, in prima deliberazione, dalla Camera e modificata, in prima deliberazione, dal Senato (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	169
<b>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</b> .....	177
Disposizioni in materia di vitalizi e di trattamento economico dei parlamentari. C. 3225 Richetti ed abb. (Parere alla I Commissione della Camera) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i> ) .....	171
<b>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</b> .....	178
<b>AVVERTENZA</b> .....	174

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	181
Svolgimento di quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (articolo 3 della risoluzione del 18 marzo 2015) .....	181
<b>ALLEGATO 1 (Quesiti a risposta immediata alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo dal n. 1/2999 al n. 5/3009)</b> .....	184
Sul riequilibrio del pluralismo informativo – n. 1/2999 .....	182
Chiarimenti sulle caratteristiche e sulle tempistiche del progetto di Rai24, in relazione a possibili veti del Consiglio di Amministrazione rispetto alla figura individuata per la sua direzione – n. 3/3006 .....	182
Informazioni circa le iniziative che Rai intenda assumere nei confronti dei « lavoratori atipici » anche in relazione alla possibilità di una procedura concorsuale diretta alla loro parziale stabilizzazione – n. 4/3007 .....	182
Iniziative dell'azienda dirette ad assicurare il massimo equilibrio nella presenza e nel confronto televisivo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento anche non costituenti gruppo – n. 2/3005 .....	182
Elementi informativi sul recente incremento delle spese da parte della Rai e sul loro oggetto – n. 5/3009 .....	182
Comunicazioni del presidente .....	182
<b>ALLEGATO 2 (Quesiti per i quali è pervenuta risposta scritta alla presidenza della Commissione dal n. 610/2966 al n. 615/2979 e n. 622/3004)</b> .....	188
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	183

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

Audizione del Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Gerarda Pantalone ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	198
Comunicazioni della Presidente .....	199

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Direttore dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) .....	200
Sui lavori del Comitato .....	200

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE**

Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento della Camera, di una proposta di relazione sull'attività della Commissione ( <i>Seguito e conclusione</i> ) .....	201
ALLEGATO ( <i>Testo integrale della relazione</i> ) .....	202
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	201

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI**

Sulla pubblicità dei lavori .....	221
Audizione del direttore generale di Arpa Lazio, Marco Lupo ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .	221
Audizione del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Velletri, Francesco Prete ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	221

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL SISTEMA DI ACCOGLIENZA, DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE, NONCHÉ SULLE CONDIZIONI DI TRATTENIMENTO DEI MIGRANTI E SULLE RISORSE PUBBLICHE IMPEGNATE**

COMMISSIONE PLENARIA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	223
Audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, Nicola Gratteri ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	223

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI**

COMMISSIONE PLENARIA:	
Seguito esame testimoniale dell'Ispettore Generale della Sanità Militare Gen. Enrico Tomao ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	224

## COMMISSIONE PLENARIA:

Esame testimoniale del Comandante del 7° Reggimento NBC Col. a.ter t.ISSMI Stefano Giribono. <i>(Svolgimento e rinvio)</i> .....	225
AVVERTENZA .....	225

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL LIVELLO DI DIGITALIZZAZIONE E INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SUGLI INVESTIMENTI COMPLESSIVI RIGUARDANTI IL SETTORE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE**

## COMMISSIONE PLENARIA

## AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori .....	226
Audizione del Direttore Progetti per la PA di CONSIP, Renato Di Donna <i>(Svolgimento e rinvio)</i> ..	226

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*



\*17SMC008430\*